



CITTA' DI TORINO

Relazione della

**Garante per i diritti delle Persone private
della Libertà personale del Comune di Torino**

Monica Cristina Gallo

Attività 2021



Torino, 11 maggio 2022

hanno collaborato:

Colasuonno Luigi, Di Luciano Carolina, Ferruccio Antonio, Massaferrò Lisa
Ufficio Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

Mustaro Carlo Maria, Plotegher Ilaria e Sirianni Eleonora
Servizio Civile Nazionale - Ufficio Garante diritti delle persone private della libertà personale

Tel: 011.01123771

Piazza Palazzo di Città 1 - 10122 Torino

e-mail: ufficio.garante@comune.torino.it

PEC: garante detenuti@cert.comune.torino.it

sito web: <http://www.comune.torino.it/consiglio/servizi/garantedetenuti.shtml>

Facebook <https://www.facebook.com/garantedetenTo/>

Twitter: <https://twitter.com/garantedetenTo>

Instagram: https://www.instagram.com/garante_detenuti_torino



INDICE

PREFAZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE GRIPPO	6
PREFAZIONE ASSESSORA PENTENERO	7
PREMESSA GARANTE	8
LA RETE DEI GARANTI COMUNALI	10
<i>Differenze, analogie e autonomia</i>	
IL QUADRO ATTUALE IN ITALIA	14
LA NECESSITA' DI UN'INTERLOCUZIONE CON L'A.N.C.I.	17
IL GARANTE REGIONALE	21
<i>La rete in Piemonte</i>	25
<i>Le riunioni e gli obiettivi comuni</i>	26
IL GARANTE NAZIONALE	31
GLI ORGANISMI DI GARANZIA NON GIURISDIZIONALI IN ITALIA:	34
UN SISTEMA MULTILIVELLO A TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ	
IL GARANTE COMUNALE DELLA CITTA' DI TORINO	35
L'IMPEGNO DELL'UFFICIO GARANTE A SOSTEGNO DEI DIRITTI	38
I COLLOQUI	38
LE TELEFONATE	41
LA CORRISPONDENZA	41
LE UDIENZE IN UFFICIO	42
LE VISITE DI MONITORAGGIO STRUTTURALE	42
PROGETTI E INTERVENTI	49
PROGETTI FINANZIATI	49
INTERVENTI FINANZIATI	54
PROGETTI SOSTENUTI	55
I NOSTRI INTERLOCUTORI	58



LA PAROLA AI GIOVANI: <i>fare Servizio Civile nell'Ufficio Garante</i>	59
Chiara e Francesca: il nostro Servizio Civile	59
L'esperienza di Ilaria	60
Un contributo di Carlo: <i>“L’ergastolo ostativo e il diritto penale del nemico: una ricerca sul campo”</i>	63
DENTRO	77
CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E CUTUGNO:	77
ARTICOLAZIONE PADIGLIONI	77
LE PERSONE DETENUTE: PRESENZE	82
IL PERSONALE DELLA CASA CIRCONDARIALE	86
LA VITA IN CARCERE UNA VISIONE DI GENERE	89
LA RISALITA	90
PRENDERE PAROLA AL FEMMINILE OVVERO... SCIOPERO	95 101
STUDIARE DENTRO È POSSIBILE	104
LO STUDIO UNIVERSITARIO IN CARCERE: UN DIRITTO E UN’OPPORTUNITÀ <i>di Franco Prina</i>	106
DATI SULLA FORMAZIONE	111
DAI LAVORI AGLI STUDI <i>FORZATI?</i>	118
IL LAVORO	122
LE COOPERATIVE	123
PERSONE CON OCCUPAZIONE IN ART.21 O SEMILIBERTÀ	124
LOGOS	125
SPORTELLO CARCERE LAVORO	125
LA SANITÀ	128
LA QUESTIONE “SESTANTE”	129
LA GESTIONE DELLE DIPENDENZE	131



DA DENTRO A FUORI	132
SPORTELLO DIMITTENDI: UNA PROPOSTA PER UN CAMBIO DI PARADIGMA TEORICO-OPERATIVO NELLA PRASSI TRATTAMENTALE	132
LA GIUSTIZIA MINORILE	135
UNO SGUARDO SULLA REALTÀ NAZIONALE	136
I.P.M. FERRANTE APORTI	140
C.P.A. Centro di Prima Accoglienza	147
U.S.S.M. Ufficio Servizio Sociale per Minorenni	151
LA DETENZIONE AMMINISTRATIVA	154
IL CPR “BRUNELLESCHI” DI TORINO	154
IL C.P.R. E’ UNA FERITA NELLO STATO DI DIRITTO	165
DALLA GARA D’APPALTO ALLA NUOVA GESTIONE	173
IL CONVEGNO “DA TUNISI A TORINO ALLA RICERCA DELLA LIBERTÀ”	178
FORMAZIONE E LAVORO SUL CAMPO	180
GABBIE	183
T.S.O. TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI	189
ANDREA <i>di Maria Cristina Soldi</i>	190
DATI	192
ALLEGATI	194



Prefazione della Presidente del Consiglio Comunale Maria Grazia Grippo

Sono convinta che l'utilità di uno strumento si misuri anche dal talento dei fruitori di riconoscerne le potenzialità. Non fa eccezione la Relazione che ci consegnano oggi la garante Monica Cristina Gallo e i suoi collaboratori. Qui troviamo un resoconto preciso delle condizioni di vita nei luoghi di privazione della libertà personale, compresi quelli dove si è trattenuti non perché colpevoli di reato, ma perché migranti irregolari in Italia.

Come in una immagine ad alta definizione, la messa a fuoco è nitida, i colori autentici, vivi, le presenze riconoscibili, i dettagli ben visibili, ma senza togliere nulla alla visione d'insieme. Anno dopo anno, dal 2004, l'Ufficio della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale rinnova l'impegno di offrire al Consiglio comunale di Torino uno spaccato autentico della situazione nelle carceri cittadine e nel Centro di permanenza per il rimpatrio, oggetto nel tempo di trasformazioni che non hanno mai realizzato appieno le previsioni di legge. Questo racconto schietto, che di volta in volta si aggiorna e si arricchisce, contribuisce ad aumentare la consapevolezza di amministratrici e amministratori pubblici su quella quota di collettività più difficile da includere: una marginalità sociale difficile da guardare dietro il muro del giudizio, impossibile da vedere dietro le mura di detenzione. La Relazione della garante ha il compito di accompagnarci oltre, ma come trasformarla da strumento di conoscenza a strumento di lavoro è fatica (e talento) che compete innanzitutto alla Città. Ed è con questa ambizione che il Consiglio comunale, a pochi mesi dal suo insediamento, ha scelto di connotare la sua ormai storica commissione Legalità, ponendo nell'oggetto e nelle finalità da perseguire i diritti delle persone private della libertà personale, la giustizia di comunità, il sostegno e la memoria delle vittime di reato. Si tratta di una scelta netta, chiara, mirata, probabilmente unica nel panorama delle amministrazioni comunali del nostro Paese. Si tratta, a mio avviso, di una scelta necessaria e non più procrastinabile nell'ottica di abbattere i muri, materiali e immateriali, ma anche di massimizzare il lavoro svolto dall'Ufficio della garante attraverso un reale condizionamento delle politiche che interesseranno nei prossimi anni diversi segmenti della amministrazione cittadina, politiche ispirate ai principi che sono propri di uno Stato di diritto.



Prefazione dell'Assessora Giovanna Pentenero

La relazione dell'Ufficio del Garante del Comune di Torino mette in evidenza l'attività svolta all'interno della struttura carceraria, che va ben oltre la mera promozione delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali di detenuti e detenute, ricoprendo un delicato e ingente ruolo di mediazione, di sostegno alle politiche di giustizia riparativa e di supporto a un sistema che rileva al suo interno anche debolezze.

Quello che come Amministrazione è necessario attivare ora è la costruzione di una cultura e di una struttura che metta la Città nella condizione di fornire aiuto alla macchina carceraria, favorendo la costruzione di un ponte 'tra il dentro e il fuori'. Secondo la Costituzione italiana, scopo della detenzione in carcere è la rieducazione del condannato: al detenuto devono essere offerte opportunità di reinserimento nella società e, allo stesso tempo, percorsi che permettano di responsabilizzarlo e spingerlo a un comportamento socialmente corretto. Nei fatti, però, ciò non sempre accade: per questo l'azione del Garante in questi anni si è fatta sempre più fondamentale. Anche, e soprattutto, alla luce dei due anni di emergenza sanitaria a seguito dei quali si è dovuto riflettere sull'eredità lasciata dalla pandemia: il ricorso impellente alla concessione delle misure alternative, avvenuto soprattutto per i soggetti positivi al Covid, ha posto in evidenza l'assenza di un domicilio per molti di coloro che stanno scontando una pena. Più in generale, l'emergenza sanitaria si è andata a sommare a un tema già pre-esistente: quello del sovraffollamento. Sappiamo bene come il lavoro che svolge un Garante delle persone private della libertà personale si faccia più impegnativo quando la situazione all'interno degli istituti carcerari raggiunge limiti nella capienza. I numeri elevati comportano inevitabilmente una contrazione dello spazio a disposizione dell'intera comunità penitenziaria, una riduzione del tempo che gli operatori possono dedicare alle persone detenute, una frammentazione delle proposte e maggiori difficoltà all'accesso alle cure mediche.

In questi anni, grazie al lavoro del Garante, l'obiettivo di continuare l'attività di tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale è stato perseguito attraverso progettualità, accordi, protocolli d'intesa, convenzioni con realtà presenti sul territorio, che migliorano l'esecuzione penale con l'intento di favorire l'inclusione e il reinserimento sociale delle persone detenute.

Il nostro lavoro deve guardare a una piena condivisione di questi strumenti, messi in campo dai soggetti coinvolti, che permettano di trovare sintesi in un'organizzazione condivisa a disposizione del sistema carcerario. Solo nello scambio reciproco di esperienze si può trovare il progresso degli individui e delle comunità.



PREMESSA

La presente relazione illustra l'attività svolta dall'Ufficio Garante dei diritti per le persone private della libertà personale della città di Torino nel corso del 2021, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti riportati nella delibera approvata dal Consiglio Comunale in data 7 giugno 2004 (mecc. 2003 08902/002) esecutiva dal 21 giugno 2004 e modificata con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 20 marzo 2006 (mecc. 2006 01935/002) esecutiva dal 3 aprile 2006 e 4 giugno 2012 (mecc. 2012 02457/002) esecutiva dal 18 giugno 2012.

Sono stata rinominata in un periodo complesso, caratterizzato dalla pandemia, condizione nella quale ho operato, insieme al personale dell'Ufficio del Garante, che seppur in carenza di organico si è speso con costanza e competenza nella gestione delle mansioni che gli competono e nella realizzazione di questa relazione, la settima da quando ricopro il ruolo di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Torino.

La relazione annuale nell'anno preso in considerazione ha l'obiettivo di consegnare all'amministrazione entrante una panoramica delle condizioni dei luoghi di privazione della libertà della nostra Città, l'analisi dei dati, la descrizione di tutte le attività svolte nell'anno e rappresenta anche lo strumento essenziale per rafforzare l'opportunità di uno scambio di opinioni costante con il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco, la comunità esterna e quella che abita i luoghi della reclusione.

Torino è una di quelle Città con una consolidata tradizione in ambito di tutela dei diritti nei luoghi di privazione della libertà, infatti nel 2005 è stata la seconda Città, dopo Roma, ad istituire la figura del Garante. E' invece assoluta novità l'aver attribuito una specifica delega al sistema carcerario ad un Assessore ed aver dato nuovo volto alla Commissione Legalità, ampliandone le competenze che, con la nuova struttura, comprende la promozione di iniziative per la legalità, i diritti delle persone private della libertà personale, la giustizia di comunità, il sostegno e la memoria delle vittime di reato.

Queste articolazioni dell'Ente comunale sin dai primi mesi dal loro insediamento hanno guardato con attenzione rinnovata al sistema detentivo della Città, sia penale che amministrativo, alle condizioni strutturali, organizzative e materiali dei luoghi destinati alla reclusione, individuando nella marginalità sociale una delle principali cause che determinano l'apertura (e troppo spesso la riapertura) delle porte del carcere e del Centro di Permanenza per il Rimpatrio.



Dal contenuto della relazione emerge l'urgente necessità di favorire tutti quegli interventi volti a costruire il futuro di chi torna in libertà, un ritorno che deve essere diverso, positivo, con una diversa prospettiva esistenziale fondata sulla dignità. Con questa visione nell'anno in corso si dovranno concretizzare importanti obiettivi per contribuire affinché la detenzione non si limiti a funzione di segregazione, ma operi concretamente al recupero sociale, coinvolgendo più realtà possibili a questo progetto e venga concretizzata la realizzazione di uno sportello attivo all'interno del carcere per le persone detenute in uscita, un luogo necessario volto ad offrire strumenti per "prepararsi" al rientro in società ed evitare lo smarrimento e il disorientamento che spesso caratterizzano la dimissione e il ritorno al mondo libero.

Con questa mia speranza affido a tutti voi le pagine che seguono con l'augurio che pareri, considerazioni e proposte del Garante possano rappresentare suggerimenti volti ad intraprendere iniziative comuni e integrate a favore delle persone prive di libertà e di una sempre più puntuale esigibilità dei loro diritti.

Maria Cifelli





LA RETE DEI GARANTI COMUNALI

Differenze, analogie e autonomia

L'istituzione della figura dei Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale rappresenta una delle novità degli ultimi anni in materia penitenziaria e in particolare nel campo del riconoscimento dei diritti delle persone detenute ed è il risultato di un lungo processo di emersione del carcere dall'invisibilità e dal silenzio che lo circondavano, iniziato solo negli ultimi decenni del secolo scorso e ancora in corso.

In Italia, dopo una prima fase di istituzione della figura dei difensori civici in molte città negli anni '70 e '80, solo nel 1998, in occasione del Cinquantesimo anniversario della "Dichiarazione universale dei diritti umani", viene presentata ai due rami del Parlamento una proposta di legge per l'introduzione del difensore civico delle persone private della libertà personale, affossata dal parere negativo della Commissione Lavoro nel 2002.

Nel 2003, grazie anche al proficuo e incessante dibattito sul tema portato avanti dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e da Antigone (Associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale), in attesa di una normativa nazionale e quasi come anticipazione-sperimentazione di quest'ultima, il Comune di Roma istituisce il primo Garante dei diritti delle persone private della libertà personale¹.

Negli anni successivi, anche in seguito all'approvazione da parte del Consiglio d'Europa, nel 2006, delle "Nuove regole penitenziarie europee" che articolano ulteriormente la materia della salvaguardia dei diritti delle persone private della libertà personale attraverso la prescrizione di un'autorità indipendente di controllo, molte Regioni e città sede di istituti penitenziari istituiscono e nominano un Garante per i diritti delle persone private della libertà personale. La storia dei meccanismi di garanzia dei diritti delle persone private della libertà personale in Italia nasce quindi dai territori. Nasce dal livello locale e sociale più vicino, da un lato, alle mura delle galere, dall'altro alle istanze maggioritarie dell'opinione pubblica.

1 Al tempo, nel 2003, in una fase completamente sperimentale, si trattava di una "specie di difensore civico per i carcerati", come lo definì il sindaco di Roma Walter Veltroni, nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio comunale, tenutasi a Rebibbia il 12 novembre del 2002. In quella occasione, alla presenza dei detenuti e degli operatori sociali, Veltroni aveva annunciato l'intenzione di istituire entro un anno la figura del Garante, una sorta di "difensore civico per i carcerati". Veltroni conferì l'incarico al prof. Luigi Manconi sulla base di una delibera del Consiglio comunale approvata il 14 maggio 2003. Il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Roma, come indicato nella delibera, aveva il compito di promuovere "l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali dei detenuti negli istituti carcerari romani".



Il 27 febbraio del 2009 con la legge n. 14 è stata riconosciuta ai Garanti “comunque denominati” la facoltà di visita degli istituti penitenziari senza autorizzazione, successivamente estesa alle camere di sicurezza delle forze di polizia e ai Centri di permanenza per il rimpatrio degli stranieri privi di regolare titolo di soggiorno.

L’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 istituisce poi l’autorità del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Nel 2015 viene approvato, con decreto del Ministro della Giustizia 11 marzo 2015, n. 36, il regolamento recante la struttura e la composizione dell’Ufficio con la definizione dei compiti e dei poteri del Garante nazionale (poi aggiornato e sostituito con il D.P.C.M. n. 89 del 10 aprile 2019) e, infine, nel 2016 viene nominato il Collegio e l’organismo di garanzia nazionale avvia la sua attività. L’articolo 7 comma 5 D.L. 146/2013 ha individuato chiaramente il compito del Garante Nazionale di “promuovere e favorire i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali”.

Alla luce di quanto sopra descritto, le figure di garanzia territoriali sono preesistenti ed iniziano la loro attività prima dell’autorità nazionale che ha iniziato la sua attività solo nel 2016. La definizione dei Garanti territoriali ricomprende Garanti regionali, provinciali e comunali² che operano sul suolo nazionale e le cui funzioni sono definite, di volta in volta, dai diversi atti istitutivi (regolamenti istitutivi adottati con leggi regionali, con deliberazioni dei Consigli provinciali o con delibere dei Consigli comunali). Come anticipato, di seguito ci si concentrerà esclusivamente sulla figura del Garante comunale.

Il Garante comunale per le persone private della libertà personale è una autorità di controllo della legalità nei luoghi di privazione della libertà personale, dotata di autonomia ed indipendenza, cui la persona detenuta può rivolgersi per ottenere l’effettiva tutela dei propri diritti. È una figura di promozione dei diritti che si muove nel contesto locale al fine di realizzare i diritti delle persone private della libertà personale. Si tratta dunque di un anello di congiunzione tra il “dentro” e il “fuori”, in cui grande rilievo assumono i suoi rapporti con gli enti locali, l’amministrazione penitenziaria, la magistratura, le forze di polizia, le forze politiche nazionali e locali, i sindacati, le associazioni di categoria, le Ong. Il Garante comunale ha funzioni di osservazione e di vigilanza, promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva anche in collaborazione con altri soggetti pubblici competenti in questo settore. Il Garante comunale è l’intermediario tra le realtà di privazione della libertà, in particolare il carcere, e la città. Il suo ruolo è di garanzia, osservazione e dialogo rispetto alla salvaguardia di diritti e comportamenti conformi alla legge.

2 Sul punto si rileva la presenza anche di Garanti metropolitani: è il caso di Reggio Calabria, Roma e Napoli.



Particolare attenzione viene rivolta ai diritti fondamentali, in particolare al diritto alla salute, al senso di umanità che deve caratterizzare tutte le pene e alla finalità rieducativa dei trattamenti imposti al condannato.

I suoi ambiti di intervento specifici si possono individuare in: visite ad hoc e visite periodiche di controllo nei luoghi di privazione della libertà; individuazione ed ascolto dei problemi delle persone private della libertà; interlocuzione con l'amministrazione; attività di reportistica, emanazione di atti di c.d. soft law e, in caso di mancata collaborazione, eventuale dichiarazione pubblica di denuncia delle violazioni.

Il suo ruolo di garanzia è utile all'instaurazione di dialogo e collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, il Tribunale di Sorveglianza, le autorità regionali della salute e altre autorità territoriali.

Il Garante comunale delle persone private della libertà personale opera in tutti i luoghi di detenzione o privazione della libertà personale quali il carcere, gli istituti penali per i minori, le comunità terapeutiche, i presidi assistenziali per gli anziani e per i disabili, i centri di accoglienza dei migranti, le strutture sanitarie dove vengono compiuti trattamenti sanitari obbligatori, le camere di sicurezza. Ha compiti di osservazione e monitoraggio delle condizioni di vita in questi luoghi e sollecita, se necessario, un intervento da parte delle istituzioni competenti.

Nelle città dove non sia presente la figura del Garante comunale, a livello territoriale, è possibile rivolgersi ai Garanti metropolitani o provinciali (se presenti), altrimenti al Garante regionale (presente solo in 16 Regioni), con la conseguente difficoltà per quest'ultimo di far fronte, in tempi brevi, alle richieste ricevute. La presenza di una figura più vicina e con competenze territoriali rende concretamente possibile la finalità comune di ascolto dei problemi della popolazione detenuta e consente un'efficace e tempestiva capacità di intervento.

Le persone detenute o internate hanno diritto di chiedere un colloquio con i Garanti. L'art. 18 o.p., così come riformato dal D. Lgs. n. 123 del 2018, statuisce infatti che: "I detenuti e gli internati hanno diritto [...] di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti." Con la recente riforma è pertanto diventato un diritto delle persone private della libertà personale conferire, sia tramite colloqui che tramite corrispondenza, con tutti i Garanti.

Secondo la normativa dell'ordinamento penitenziario i Garanti comunali possono inoltre visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, come prevede l'art. 67 O.P.. L'art. 67 bis ha esteso tale possibilità di visita senza previa autorizzazione anche alle camere di sicurezza. Infine, il punto 3 dell'art. 35 O.P. indica il Garante Nazionale e i Garanti regionali o locali dei



detenuti come organismi ai quali detenuti e internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa.

Inoltre, si segnala che il d.l. n.130/2020, convertito nella legge n. 173/2020, nell'ottica di potenziare le funzioni di coordinamento delle azioni in tema di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale e di monitoraggio capillare dei luoghi e delle condizioni in cui la privazione avviene, introduce un'importante novità. Il Garante Nazionale può ora delegare i Garanti territoriali, in specifiche circostanze e per un tempo limitato (sei mesi), per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge.

Le figure presenti sul territorio che rivestono il ruolo del Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà sono, a un primo sguardo, oggettivamente eterogenee per diversi motivi. In primo luogo, si può notare un'eterogeneità di background professionali: tra questi vi sono infatti avvocati, accademici, ex magistrati di sorveglianza e operatori collegati al mondo penitenziario in generale (volontari, ex insegnanti, religiosi, ex detenuti, ecc.). Ulteriori differenze sono poi rilevabili nelle modalità di esercizio del ruolo. Tali modalità possono essere influenzate, da una parte, dalle diverse funzioni che gli atti istitutivi assegnano ai Garanti e, dall'altra parte, dalle risorse – economiche e di personale – attribuite a ciascun Garante. Quest'ultimo dato non va sottovalutato: alcuni Garanti hanno a disposizione maggiori mezzi in quanto sono soggetti a retribuzione o a rimborso spese e sono coadiuvati da collaboratori, mentre altri svolgono il loro ruolo in autonomia e a titolo volontario, senza alcun tipo di retribuzione e sostegno.



IL QUADRO ATTUALE IN ITALIA

Quando gli organismi di garanzia sono distribuiti e articolati localmente in un Paese di notevoli dimensioni, come l'Italia, in cui vi sono problematiche fra loro anche molto diverse da gestire, diventano garanzia di effettiva e reale presa in carico di quei micro-problemi che costituiscono spesso l'origine dei conflitti in ambito penitenziario. Soprattutto nelle località di dimensioni territoriali ampie, quindi con una popolazione carceraria più estesa e con una capillare diffusione delle strutture di detenzione su un vasto territorio, un sistema di Rete di Garanti comunali ben strutturato, e in collegamento con l'organo nazionale e quello regionale, aumenta l'efficacia e la capillarità dell'intervento. L'articolazione locale assicura la funzione di mediazione nonché valide ed effettive risposte alle istanze sollevate. In tal modo il potere di monitoraggio diviene più puntuale e oggettivo, creando le premesse alla vera riforma in ambito trattamentale per la persona detenuta che deve proiettarsi verso il reinserimento sociale.

Numero di Garanti comunali per Regione

	Regione	Popolazione residenti	Superficie km ²	Densità abitanti/km ²	Numero Comuni	Numero Province	N° comuni con istituti penitenziari per adulti	N° Garanti comunali
1.	Lombardia	9.966.992	23.853,10	418	1.506	12	15	6
2.	Piemonte	4.273.210	25.386,70	168	1.181	8	12	12
3.	Veneto	4.852.453	18.345,37	265	563	7	7	6
4.	Campania	5.679.759	13.670,60	415	550	5	14	1
5.	Calabria	1.877.728	15.221,61	123	404	5	11	2
6.	Sicilia	4.840.876	25.832,55	187	391	9	21	1
7.	Lazio	5.720.796	17.231,72	332	378	5	9	1
8.	Sardegna	1.598.225	24.099,45	66	377	5	9	4
9.	Emilia-Romagna	4.445.549	22.444,54	198	328	9	10	6
10.	Abruzzo	1.285.256	10.831,50	119	305	4	8	0
11.	Trentino-Alto Adige	1.078.460	13.604,72	79	282	2	2	1
12.	Toscana	3.668.333	22.987,44	160	273	10	14	8
13.	Puglia	3.926.931	19.540,52	201	257	6	10	3
14.	Liguria	1.509.805	5.416,15	279	234	4	5	0
15.	Marche	1.501.406	9.401,18	160	227	5	5	0
16.	Friuli Venezia Giulia	1.198.753	7.932,48	151	215	4	5	2
17.	Molise	296.547	4.460,44	66	136	2	3	0
18.	Basilicata	547.579	10.073,11	54	131	2	3	0
19.	Umbria	865.013	8.464,22	102	92	2	4	0
20.	Valle d'Aosta	123.895	3.260,85	38	74	1	1	0
Totale		59.257.566	302.068,26	196	7.904	107	168	53

[Alcuni dati sono aggiornati al 01/01/2021 (Istat), altri sono aggiornati al 12/05/2021 (Ministero della Giustizia)]



Il nostro Paese ha in ogni Regione molti Comuni, più o meno grandi e popolosi. La tabella consente di osservare, per ogni Regione, la corrispondenza tra l'alto numero di realtà locali, il numero degli istituti penitenziari e il numero dei Garanti comunali ad oggi istituiti.

La situazione attuale rivela la forte precarietà della presenza della figura del Garante nelle diverse Province e nei vari Comuni italiani. Un dato sicuramente rilevante e idoneo a evidenziare la lacuna garantistica è la differenza sostanziale tra il numero di Comuni che ospitano istituti penitenziari (168) e il numero di Comuni che hanno istituito la figura del Garante comunale, che sono invece 53³, includendo in tale numero anche i Comuni di Bolzano, Cuneo, Rimini, San Severo, i cui Garanti sono attualmente in attesa di nomina.

Mappa dell'Italia con indicazione di 52 Garanti comunali dei diritti delle persone private della libertà personale istituiti al 20 giugno 2021



3 L'individuazione esatta del numero di Garanti comunali ad oggi istituiti in Italia è di difficile attuazione. I dati ISTAT rilevano la presenza di 53 Garanti comunali ma, dopo un confronto con l'Ufficio del Garante Nazionale, di seguito nel documento si riporta lo studio attuato su un campione numerico di 52 Garanti comunali.



Le Regioni in cui esiste ed opera l'organismo di garanzia regionale sono: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia – Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Provincia Autonoma di Trento (Trentino-Alto Adige), Valle d'Aosta e Veneto. Si è in attesa della nomina del Garante regionale, invece, nelle regioni: Sardegna, Liguria e Basilicata. Va segnalato che, a differenza della Regione Sardegna dove, pur mancando al momento il Garante regionale, sul territorio operano quattro Garanti comunali (Nuoro, Oristano, Sassari, Tempio Pausania), nelle Regioni Liguria e Basilicata non esiste nemmeno un organismo di garanzia locale. In queste due Regioni, pertanto, l'unica autorità competente è quella nazionale.



LA NECESSITA' DI UN'INTERLOCUZIONE CON L'A.N.C.I.

Proposta di un'identità uniforme e condivisa

Lo studio dei dati estrapolati dagli atti istitutivi, dagli atti di nomina e dai regolamenti dei diversi Garanti comunali dei diritti delle persone private della libertà e la rielaborazione degli stessi mette in luce un'importante lacuna: la mancanza di uniformità normativa della figura. L'assenza di un preciso quadro giuridico di riferimento, infatti, ha condotto i Comuni a procedere in modo disomogeneo nell'istituzione dei Garanti comunali dei diritti delle persone private della libertà. Gli elementi che accomunano le figure dei Garanti comunali paiono così rimanere limitati alla condivisa finalità garantistica, senza quindi ricomprendere una base normativa uniforme.

La premessa posta in apertura del Manuale A.N.C.I. per i Sindaci del 2019 evidenzia come le figure e gli enti territoriali, per quanto bisognosi di adeguarsi alla propria realtà comunale, necessitino di una formazione e di una disciplina concorde. Questi spunti portano inevitabilmente a ragionare sul bisogno di una normativa omogenea anche per la figura dei Garanti comunali. A questo si aggiunge che l'A.N.C.I., con circolare dd. 12.01.2011, aveva raccomandato l'istituzione a livello comunale, provinciale e regionale, della figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale con l'obiettivo di garantire la tutela delle persone nell'ambito penitenziario. A distanza di dieci anni da tale raccomandazione, come visto, si è ancora lontani da un'effettiva realizzazione di quanto auspicato.

Di seguito si avanzano proposte per individuare alcune possibili strade ed eventuali perimetri di collaborazione tra A.N.C.I. e i Garanti comunali dei diritti delle persone private della libertà personale. Le proposte sono frutto dello studio dello Statuto e del sito internet dell'Associazione. Anche in questa fase, come in quella di studio degli atti istitutivi, ci si è avvalsi del prezioso aiuto degli studenti e delle studentesse della Clinica legale Carcere e Diritti I del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino.

Linee guida e Delibera tipo

Lo studio di alcuni documenti, quali le Linee guida redatte dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà per l'istituzione dei Garanti Regionali dei diritti delle persone private della libertà e le Delibere tipo redatte dall'A.N.C.I. in collaborazione con enti e figure presenti nelle realtà comunali, permette di individuare come atti idonei all'uniformazione della disciplina normativa sia lo strumento delle Linee guida, sia quello della Delibera tipo.



Le Linee guida intervengono nella disciplina delle diverse materie dettando degli indirizzi e così ponendo dei limiti alle possibilità decisionali dei destinatari pur lasciando loro un certo ambito di discrezionalità. Si pensa che questo strumento possa essere usato in particolare per la definizione delle funzioni e dei poteri propri della figura del Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà in un'ottica di armonizzazione. A conferma dell'efficacia di tale strumento si segnala che sia il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà, sia la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome hanno adottato rispettivamente nel 2016 e nel 2019 Linee guida per l'istituzione dei Garanti Regionali dei diritti delle persone private della libertà.

La Delibera tipo, invece, interviene in modo più puntuale e limita nettamente le possibilità discrezionali di azione. Si ritiene che una Delibera tipo adottata dall'A.N.C.I. possa essere lo strumento adeguato a garantire l'uniformità di alcuni punti all'interno degli Atti istitutivi e dei Regolamenti dei Garanti comunali, quali, ad esempio:

- Modalità di nomina;
- Durata, decadenza, revoca e prorogatio dell'incarico;
- Funzioni e poteri;
- Retribuzione;
- Incompatibilità;
- Relazioni con altri soggetti;
- Requisiti.

Questo lavoro vuole offrire un'idea di Linee guida da cui partire al fine di agevolare A.N.C.I. nella stesura della Delibera tipo.

Commissione permanente “Privazione della libertà personale”

Le Commissioni del Consiglio Nazionale A.N.C.I. sono articolazioni per settori organici di materie del Consiglio stesso, il quale a sua volta delibera gli indirizzi e le linee programmatiche dell'Associazione; di ogni Commissione fanno parte i consiglieri nazionali che lo richiedano. In particolare, tra le funzioni dell'A.N.C.I., figura la promozione di iniziative per l'educazione civica dei cittadini e per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali, funzione che si allinea ai compiti attribuiti ai Garanti territoriali.

Le Commissioni promuovono il dibattito tra gli amministratori e il confronto tra le esperienze sul territorio e contribuiscono alla elaborazione delle proposte programmatiche e legislative nelle materie di competenza. Esse sono istituite dal Consiglio su indicazione del Presidente.

Attualmente, tra le Commissioni esistenti non ve n'è alcuna che abbia una sfera di competenza idonea a consentire una cooperazione tra la stessa e i Garanti territoriali dei diritti delle



persone private della libertà personale e tale circostanza rende auspicabile l'istituzione della Commissione permanente "Privazione della libertà personale". Quest'ultima potrebbe esprimere gli indirizzi del Consiglio Nazionale in relazione a tutti i contesti coinvolti dall'attività dei Garanti territoriali: non solo gli istituti penitenziari, ma anche, a titolo meramente esemplificativo, i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) e i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) e i Trattamenti Sanitari Obbligatori (T.S.O.).

In alternativa, sebbene si pensi che l'introduzione di una Commissione ad hoc sia la soluzione migliore, considerata l'eterogeneità delle materie che ricadono tra i compiti della Commissione "Welfare e Politiche Sociali", si potrebbe ipotizzare la creazione di una sottocommissione "Luoghi di privazione della libertà personale". In effetti, le Commissioni possono articolare i lavori al proprio interno anche attraverso sottocommissioni e gruppi tecnici costituiti in relazione a specifiche tematiche di volta in volta individuate.

Quaderni A.N.C.I.

I quaderni sono uno strumento funzionale a informare gli amministratori per consentire azioni comuni o la comune applicazione di una normativa in mutamento su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, sono per lo più incentrati su aspetti puramente tecnici come, in modo esemplificativo:

- normativa conferenza di servizi, SCIA, società partecipate da P.A., piani anticorruzione, decreto sisma;
- normativa legata all'emergenza da Covid-19 e innovazione: organizzazione uffici durante la pandemia, riunioni in videoconferenza, transizione al digitale.

I quaderni sembrerebbero dunque strutturati più come una vera e propria guida pratica, e non come uno strumento volto a favorire la piena conoscenza circa figura, il ruolo e i compiti del Garante.

La recente istituzione della figura del Garante comporta la mancanza di un'adeguata e approfondita conoscenza rispetto alle sue funzioni. Sarebbe quindi auspicabile la redazione di un documento informativo, messo a disposizione dei Sindaci, nel quale vengano illustrati gli aspetti fondamentali concernenti il ruolo, le funzioni e compiti del Garante, in un'ottica di valorizzazione e sensibilizzazione. Appare tuttavia evidente che un documento avente le caratteristiche di cui sopra difficilmente potrebbe rientrare nello schema classico del quaderno, motivo per cui si pensa che sarebbe più utile la redazione di un documento nella forma del vademecum: un volume di piccolo formato, dal contenuto organico e che presenti un prontuario di nozioni relative alle *best practices*.



Consulta nazionale A.N.C.I. Garanti Comunali

Una Consulta Nazionale A.N.C.I. dei Garanti comunali potrebbe istituirsi e agire come interlocutrice dei suoi organi statutari nella determinazione di orientamenti in materia di privazione della libertà, oltre che divenire spazio per favorire e stimolare incontri ed interscambi di buone pratiche, opinioni e delle diverse esperienze locali dei Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

Campagna Social #CONOSCIAMOIGARANTI

Nell'immaginario collettivo, la figura del garante dei diritti delle persone private della libertà personale non è ampiamente riconosciuta e non gode delle attenzioni che un simile ruolo così delicato richiederebbe. A tal proposito si ritiene che sarebbe opportuno avvalersi di una campagna di sensibilizzazione e informazione sul tema, la quale possa giungere a più destinatari possibili. Prendendo spunto dalle iniziative intraprese da A.N.C.I. e pubblicizzate sul sito internet, sono state individuate tre possibilità (da attuare singolarmente, scegliendo la più adatta, ovvero insieme):

DOSSIER #CONOSCIAMOIGARANTI

Sulla scorta di campagne già lanciate da A.N.C.I. volte a far conoscere determinate situazioni e azioni, si potrebbe ipotizzare una campagna social informativa per raccontare chi sono i Garanti comunali e come svolgono il loro ruolo.

#LAVOCEDEIGARANTI

Un progetto che si compone di brevi video-pillole da condividere sui principali canali social A.N.C.I.; i Garanti, protagonisti dell'iniziativa, a turno potrebbero essere chiamati ad esporre in pochi minuti i compiti assunti e illustrare le attività e i progetti in corso ovvero quelli in procinto di essere attuati.

#IGARANTIRISPONDONO

L'iniziativa, da svilupparsi sui principali canali social di A.N.C.I., consisterebbe in una rubrica di appuntamento settimanale ovvero mensile con i Garanti che vogliono prendervi parte, i quali saranno chiamati a rispondere a brevi quesiti posti dai cittadini così da far comprendere al meglio l'importanza e la particolarità del ruolo ricoperto.



IGARANTI



Garante Regionale Piemonte

Contatti

Via Alfieri 15 - 10121 Torino Tel. 011.5757901

[garante.detenuti@cert.cr.piemonte.it](mailto:garante detenuti@cert.cr.piemonte.it)

garante.detenuti@cr.piemonte.it

<http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/garante-dei-detenuti>

Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'ambito del territorio della Regione, contribuisce a garantire i diritti delle persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nonché delle persone ammesse a misure alternative, delle persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio, delle persone ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri.

La Legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 ha istituito il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Art. 1.

(Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'ambito del territorio della Regione, di seguito denominato Garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.
2. Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nonché le persone ammesse a misure alternative.



3. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, contribuisce a garantire i diritti delle persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio, delle persone ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri.
4. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 2.

(Nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca)

1. Il Garante è nominato, all'inizio della legislatura, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su designazione del Consiglio regionale, tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e negli uffici di esecuzione penale esterna o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale.
2. La designazione del Consiglio regionale è effettuata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il Garante è designato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere confermato per non più di una volta. Dopo la scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla nomina del successore.
4. Il Garante non può assumere o conservare cariche elettive né incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura. Non può altresì ricoprire la carica di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
5. Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a una persona dipendente dalla Regione o da enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
6. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 4 e 5, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione immediata.
7. Il Consiglio Regionale dispone per gravi violazioni dei doveri inerenti l'esercizio delle sue funzioni, la revoca del Garante, previa approvazione a maggioranza assoluta di una mozione di sfiducia.
8. Il Garante che subentra a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza dell'incarico del Garante sostituito.



Art. 3.

(Trattamento economico)

1. Al Garante spetta una indennità di carica pari ad un terzo di quella prevista per i consiglieri regionali, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.

Art. 4.

(Organizzazione e regolamento)

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale.

2. Per il funzionamento è istituito l'ufficio del Garante regionale, la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Garante. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Garante.

3. Il Garante può avvalersi: a) di esperti da consultare, ove necessario, su specifici temi e problemi, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza; b) della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale e dei difensori civici regionale, provinciali e comunali, ove istituiti; c) del contributo di centri di studi e ricerca e di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.

4. Il Garante, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative interne.

Art. 5.

(Funzioni)

1. Il Garante, su istanza di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;

c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d) interviene, nel rispetto delle proprie competenze, nei confronti delle strutture e degli enti regionali, in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone



agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

e) segnala agli organi regionali competenti gli interventi amministrativi e legislativi ritenuti necessari per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;

f) propone all'assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

g) può visitare gli istituti penitenziari in conformità a quanto disposto dall'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà) come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12-bis, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 6.

(Relazione annuale)

1. Il Garante presenta al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Il Consiglio regionale discute la relazione in apposita sessione, convocata entro due mesi dalla presentazione della stessa.

Art. 7.

(Disposizione transitoria)

1. Per la presente legislatura la nomina del Garante avviene entro centottanta giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 8.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri costitutivi dell'ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, stimati nel biennio 2010-2011 in 200.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza e iscritti nell'unità previsionale di base (UPB) DB09001 del bilancio pluriennale 2009-2011, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).



LA RETE IN PIEMONTE

Un modello di coordinamento e collaborazione

Il lavoro del Garante Regionale ha permesso che in tutti i Comuni piemontesi sedi di carcere si istituisse la figura del Garante. Il Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, oltre ad un ruolo coerente con quello dei Garanti comunali, costruisce forme di coordinamento tra i Garanti presenti nel territorio di sua competenza. Nel corso del 2021 il coordinamento dei Garanti piemontesi si è incontrato, per lo più in modalità online, in cinque occasioni: il 5 febbraio, il 7 maggio, il 9 luglio, il 13 ottobre e il 29 dicembre 2021. In tali circostanze sono stati affrontati e condivisi temi di differente natura e sono state elaborate iniziative comuni.

I GARANTI DEL PIEMONTE NEL 2021

Il Garante Regionale in carica è Bruno Mellano

I Garanti comunali in carica sono:

Comune di Alba: Alessandro Prandi	(garante.detenuti@comune.alba.cn.it)
Comune di Alessandria: Alice Bonivardo	(garante.detenuti@comune.alessandria.it)
Comune di Asti: Paola Ferlauto	(garante.detenuti@comune.asti.it)
Comune di Biella: Sonia Caronni	(garante.detenuti@comune.biella.it)
Comune di Cuneo: Alberto Valmaggia	(garante.detenuti@comune.cuneo.it)
Comune di Fossano: Michela Revelli	(garante.detenuti@comune.fossano.cn.it)
Comune di Ivrea: Raffaele Orso Giacone	(garante@comune.ivrea.to.it)
Comune di Novara: Dino Campiotti	(dinocampiotti@libero.it)
Comune di Saluzzo: Paolo Allemano	(garante.detenuti@comune.saluzzo.cn.it)
Comune di Torino: Monica Cristina Gallo	(ufficio.garante@comune.torino.it)
Comune di Verbania: Silvia Magistrini	(garante@comune.verbania.it)
Comune di Vercelli: Manuela Leporati	(garante.detenuti@comune.vercelli.it)



LE RIUNIONI E GLI OBIETTIVI COMUNI

Gli ordini del giorno dei cinque incontri svolti nel 2021 hanno previsto la trattazione e l'aggiornamento rispetto ai seguenti punti:

5 febbraio 2021

1. Approvazione verbale della riunione precedente;
2. Punto della situazione dei garanti e negli istituti piemontesi: ciascun garante riferisce in ordine alle maggiori criticità rilevate e Mellano informa circa il sopralluogo svolto a dicembre 2020 presso la Casa Circondariale di Torino dall'Ufficio di Presidenza della IV Commissione regionale Sanità, volto ad approfondire la conoscenza diretta della sanità penitenziaria e la gestione emergenza COVID;
3. Aggiornamenti sulla possibile "Casa Famiglia Protetta": il Garante regionale comunica che l'Assessore regionale al welfare Chiara Caucino, nel corso di un incontro in assessorato e nel corso di una visita all'I.P.M. Ferrante Aporti di Torino, accompagnata dalla Garante regionale all'Infanzia e Adolescenza, ha confermato l'interesse della Regione Piemonte al percorso per l'istituzione di una Casa Famiglia Protetta per mamme con bambini in esecuzione penale;
4. Aggiornamenti sulla "Casa Lavoro" di Biella e prospettive: Mellano comunica che è stata individuata la data e gli interventi per il seminario sulla Casa-Lavoro che si intitolerà "senza CASA, senza LAVORO: gli internati in misura di sicurezza e il caso Piemonte" ed è fissato per giovedì 11 febbraio 2021;
- 5 e 6 Aggiornamenti su "Sportello Lavoro" in carcere e sugli interventi progettuali Cassa Ammende sono rinviati alle comunicazioni scritte via posta elettronica;
7. Comunicazione su la proposta di Protocollo fra Garanti regionali e DAP: il Garante nazionale ha chiesto al Garante regionale di organizzare un incontro con i garanti comunali piemontesi in data giovedì 11 febbraio 2021 quando il Collegio nazionale sarà a Torino per iniziative sul territorio.

7 maggio 2021

1. Approvazione verbale della riunione precedente;
2. Punto della situazione dei garanti;
3. Punto della situazione in merito all'Amministrazione penitenziaria e negli istituti piemontesi: si dà conto di come la situazione generale dei Direttori delle carceri piemontesi sia sempre negativa e nel cui quadro non mancano rinunce e incarichi a scavalco. Viene inoltre fatto il punto sul tema Covid e vaccinazioni. Infine si relaziona in ordine all'intervento del Garante regionale, tenuto di fronte al Consiglio regionale in occasione della presentazione della Relazione annuale, e del successivo incontro svoltosi il 6 maggio con l'Assessore Icardi,



il Provveditore D'Andria e la dott.ssa Taraschi (Dirigente Ufficio Detenuti e Trattamento PRAP) con oggetto la gestione della sanità penitenziaria, e la situazione generale che non possono dirsi migliorate, neanche dopo l'approvazione della nuova DGR 8-3123 del 23 aprile 2021 "Modifica della DGR n. 26-3383 del 30 maggio 2016 di istituzione della Rete dei servizi sanitari penitenziari nella realtà piemontese", che presenta criticità.

4. Aggiornamenti sulla "Casa Famiglia Protetta": viene ricordata la presenza in legge finanziaria nazionale di un finanziamento di 1,5 milioni ripetuto per tre anni (2021, 2022, 2023) per il quale si rimane in attesa di uno schema di decreto che stabilisca come utilizzare i suddetti fondi.

5. Aggiornamenti sulla "Casa Lavoro": viene condivisa l'informazione che Il P.R.A.P. ha formalmente comunicato in una riunione in Comune ad Alba (30 aprile 2021) che da inizio giugno verrà concretizzato lo spostamento della maggior parte degli internati da Biella ad Alba. I detenuti di Alba (media sicurezza) saranno trasferiti progressivamente, in maggior parte nelle altre carceri del Piemonte e della Liguria.

6. Aggiornamenti su "Sportello Lavoro" in carcere: vengono segnalate criticità in relazione alla presa in carico dei detenuti e si dà conto dell'inserimento del Garante regionale all'interno della neoistituita Commissione Regionale per il Lavoro in Carcere in cui ricoprirà il ruolo di "Osservatore".

7. Aggiornamenti sui progetti Cassa Ammende;

8. Comunicazione sulla proposta di Protocollo fra Garanti regionali e DAP e relazioni garanti comunali;

9 luglio 2021

1. Approvazione verbale della riunione precedente;

2. Punto della situazione dei garanti: viene salutato il nuovo Garante di Cuneo Alberto Valmaggia che si presenta e inquadra per sommi capi la situazione del Carcere di Cuneo, fortemente condizionato dalla presenza del reparto 41 bis. Mellano annuncia che è in previsione un incontro in presenza della Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali sulla situazione penitenziaria in generale, nell'ottica degli ultimi problemi riscontrati e della riapertura delle attività post-COVID. Viene condivisa l'informazione che il Garante Nazionale Palma ha ottenuto un incontro dei Garanti regionali con la Ministra Marta Cartabia, fissato per il 16/9/2021. Anastasia propone di estendere l'invito anche alla garante provinciale di Pavia e alla Garante comunale di Torino, quali componenti del coordinamento dei Portavoce della Conferenza.

3. Punto della situazione in merito all'Amministrazione penitenziaria e sulla situazione COVID 19 negli istituti piemontesi: da alcune settimane non vengono registrati nuovi contagi;

4. Aggiornamenti sulla "Casa Famiglia Protetta": si dà conto di come sia in atto una forte discussione tra il Ministero di Giustizia e la Conferenza Stato Regioni che non approva lo sche-



ma di decreto, ritenuto non adeguato da tutte le Regioni. Si riferisce inoltre che le risorse economiche dovranno essere gestite dal DAP e non dal Dipartimento della Giustizia di Comunità Minorile e di Comunità, che sarebbe stato il settore più vocato al trattamento sul territorio delle mamme con bambini. Regione Piemonte ha confermato interesse alla creazione di una Casa Famiglia e quindi alla gestione dei fondi;

5. Aggiornamenti sulla “Casa Lavoro”: viene condivisa l’informazione che la transizione da Biella ad Alba è in fase di attuazione e che il Ministro ha firmato il decreto in data 8 giugno. Il Garante di Alba conferma che sono già 29 gli ospiti internati presso la Casa Circondariale albese.

6. Aggiornamenti su “Sportello Lavoro” in carcere;

7. Aggiornamenti sui progetti “Cassa Ammende”: Mellano espone il contenuto delle ultime riunioni della Cabina di Regia regionale e di un incontro nazionale organizzato dal vertice della Cassa delle Ammende con il PRAP, le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, i Tribunali di Sorveglianza competenti e l’Ufficio UIEPE. Viene evidenziata la situazione sostanzialmente statica che risulta troppo rallentata, sia per il ruolo della magistratura di Sorveglianza e sia per misure restrittive adottate dalla Regione Piemonte;

8. Comunicazione sulla proposta di Protocollo fra Garanti regionali e DAP e relazioni garanti comunali: Mellano riassume la situazione relativa al Protocollo d’Intesa – ancora bloccato - fra i garanti regionali e DAP/DGMC, ricorda l’impostazione della Conferenza e sollecita la garante GALLO ad aggiornare i colleghi sul lavoro avviato nell’ambito della Conferenza nazionale e in particolare sulla situazione del cosiddetto “documento ANCI”. Il Garante di Saluzzo ringrazia la Garante Gallo per il documento a cui si sta lavorando perché rende ragione della debolezza della figura del Garante comunale, una situazione troppo a macchia di leopardo e con indubbie e grandi diversità fra le varie realtà.

13 ottobre 2021

1. Approvazione verbale della riunione precedente;

2. Punto della situazione dei garanti: Mellano riferisce che il Garante di Novara intende chiedere al Sindaco, di recente conferma, di essere sostituito per motivi di età e di impegni pregressi.

3. Punto della situazione negli istituti: viene affrontato il tema dell’impatto del *green pass* sull’ingresso in carcere dei garanti. Si chiederà di applicare lo stesso vincolo alle altre figure istituzionali che entrano con pari diritti a quelli dei Garanti. La popolazione carceraria fa registrare un trend in discesa con presenze che si attestano sotto i 4000 detenuti. Segue un focus sulla situazione delle vaccinazioni e un giro di breve descrizione delle diverse situazioni.



4. Aggiornamenti sulla “Casa Lavoro” Alba/Biella: il Garante di Alba espone il punto della situazione sull’istituto, che ora è interamente adibito a Casa Lavoro e dove stanno per partire corsi di formazione e sono stati proseguiti i lavori di accudimento della vigna. Continuano i contatti con l’amministrazione penitenziaria del PRAP e con il Comune, mentre la Garante di Biella conferma lo svuotamento della semisezione dedicata a Casa Lavoro nella struttura della Casa Circondariale di Biella.

5. Aggiornamenti sui progetti regionali “Sportello Lavoro e “Cantieri lavoro”: si comunica l’emissione del bando regionale relativo ai Cantieri di lavoro il cui bando è stato approvato con la determinazione dirigenziale n. 566 del 4 ottobre 2021, bando che stanziava € 400.000,00 su base regionale. Si tratta di un’opportunità concreta di occupazione per le persone più svantaggiate e più deboli nel mercato del lavoro, sottoposte a misure restrittive della libertà personale, detenute nelle carceri o in esecuzione penale esterna, che verranno coinvolte per sette ore giornaliere in attività di rimboschimento, sistemazione montana, costruzione di opere di pubblica utilità, piccola manutenzione del patrimonio pubblico e realizzazione di servizi di pubblica utilità.

6. Aggiornamenti sui progetti Cassa Ammende / Regione: Cassa Ammende ha comunicato alle Regione la prosecuzione dell’intervento relativo al Progetto Emergenza COVID fino al 2022, rispetto al quale in data 26 ottobre 2021 è fissata una riunione della cabina di regia con i comuni coinvolti. Per quanto riguarda il Progetto RI-ESCO in scadenza a maggio 2021, la Cassa Ammende si è dichiarata favorevole a spostarne la conclusione al 31.12.2022; in ordine alla nuova progettazione sulla Giustizia riparativa e il sostegno alle vittime di reato viene confermata l’approvazione della Cassa Ammende; per quanto riguarda le tempistiche si potrebbe avviare il procedimento ma la Regione intende attendere l’esito dell’assegnazione dei fondi speciali per il sostegno alle vittime di reato da parte del Ministero per emettere un unico avviso pubblico, tenendo ancorate assieme le due linee di intervento.

7. Aggiornamenti sulla “Casa famiglia protetta”: si conferma che la Regione Piemonte, coinvolta nel gruppo di coordinamento tecnico, propedeutico al lavoro della Commissione Politiche Sociali della Conferenza Stato-Regioni, ha espresso forti critiche sullo schema di Decreto del Ministero di Giustizia, ma che al momento non si hanno ulteriori notizie.

8 e 9 Valutazione dei problemi di Sanità Penitenziaria e Dossier criticità logistiche e strutturali 2021: la Garante Gallo propone, con l’approvazione degli altri Garanti, di affiancare un dossier sulle criticità sanitarie al dossier sulle criticità logistiche

10. Comunicazioni in merito al Salone del Libro 2021: il Garante regionale espone la parte del programma del Salone in cui ci saranno interventi sul tema del carcere, a cominciare dal Garante nazionale che parteciperà a un incontro relativo al tema della cultura come fattore di emancipazione sociale e personale, anche in carcere; comunica inoltre che vi saranno approfondimenti su punti di criticità del sistema penitenziario italiano con Stefano Anastasia e Mar-



cello Bortolato, sul ruolo dei Garanti e del Difensore Civico in un'iniziativa del Consiglio regionale e sul ruolo della cultura in carcere con Eta Beta e Voci Erranti.

29 dicembre 2021

1. Punto della situazione dei garanti, dei direttori e dei comandanti delle 13 carceri piemontesi: viene presentato il nuovo Garante di Ivrea, Raffaele Orso Giacone; si discute intorno alle modalità e alla tempistica di rimozione della Garante di Ivrea, legata ad affermazioni non collegate o collegabili con la funzione istituzionale; il Garante regionale presenta il critico quadro dei direttori e dei comandanti delle carceri, ribadendo che ormai si può parlare di un "caso Piemonte", a causa dell'endemica assenza di tali figure apicali. Viene sottolineata anche la difficile situazione di Torino, in cui la reggenza della Direttrice Marino nel Carcere Lorusso e Cutugno si è conclusa con la sua vittoria nell'interpello nazionale, ma nel contempo con la decisione di rinunciare all'incarico per tornare a Novara. Anche la Direttrice dell'I.P.M., che da oltre due anni si divide tra Torino e Bari, dove è Direttrice della Casa Circondariale, ora ha vinto l'interpello per un incarico superiore presso il PRAP della Puglia e si deve valutare se potrà conservare l'incarico del "Ferrante Aporti";

2. Punto della situazione negli istituti penitenziari: grazie all'intervento dei vari garanti viene fatto un focus sulla situazione delle positività Covid e delle vaccinazioni all'interno dei singoli istituti. Rispetto alla questione "Sestante" Mellano informa che ci sarebbe un'evoluzione per cui la Commissione IV Sanità del Consiglio regionale a inizio anno 2022 prevede di fare una riunione con audizioni, in cui saranno sentiti, oltre al Garante regionale, anche il Provveditore dell'amministrazione penitenziaria, la Presidente del Tribunale di Sorveglianza e la dott. Vasschetto che è la coordinatrice della rete di collegamento dei presidi sanitari in carcere;

3. Aggiornamenti su progetti regionali e nazionali: si segnala che alcuni non sfruttano l'opportunità progettuale rappresentata dai Cantieri di lavoro. I progetti della Cassa ammende risultano tutti prorogati. Lo sportello "Lavoro in carcere" è stato strumento interessante di sperimentazione che merita di essere verificata per capire come potenziare ulteriormente l'intervento, che deve diventare stabile. E poi ci sono i due filoni di intervento finanziati con la legge di bilancio 2021: sex-offender/maltrattanti e mamme con bambini in carcere. Sul primo settore i soldi sono arrivati all'Amministrazione Penitenziaria mentre nel settore mamme con bimbi al seguito sono arrivati alla Regione Piemonte che ha emanato un avviso pubblico per individuare le strutture disposte ad accogliere questo delicato target di popolazione;

4. Valutazione dei problemi di sanità penitenziaria;

5. Dossier criticità logistiche e strutturali 2021: il Garante regionale espone il contenuto del Dossier, rimarcando la logica con cui è stato costruito e ringrazia coloro i quali hanno collaborato con le puntuali indicazioni dei singoli garanti comunali, che sono state riprese nel documento. Sottolinea infine che il Dossier verrà indirizzato al ministro della Giustizia Marta Cartabia.



Garante Nazionale

Contatti

Via di San Francesco di Sales 34, 00165 - Roma

Centralino (+39) 06.8791741

segreteria@garantenpl.it

prot.segreteria@cert.garantenpl.it

<https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/pages/it/homepage/>


Molti paesi europei prevedono una figura di garanzia dei diritti delle persone private della libertà. In Italia un percorso avviato fin dal 1997 ha portato alla fine del 2013 all'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, ma la nomina del Collegio e la costituzione dell'Ufficio, che hanno consentito l'effettiva operatività, sono avvenuti solo nei primi mesi del 2016.

L'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e gli ha attribuito il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia.

Art. 7

1. E' istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante nazionale».

2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari.



3. I componenti del Garante nazionale non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l'attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.

4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:

a) vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;

d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta



nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;

e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;

f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;

g) trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'Interno e al Ministro della Giustizia.



Gli organismi di garanzia non giurisdizionali in Italia: un sistema multilivello a tutela dei diritti delle persone private della libertà

Le Dott.sse Eleonora Celoria e Chiara De Robertis (già Operatrice Volontaria del Servizio Civile presso l'Ufficio della Garante nel 2020), entrambe dottorande di ricerca in Diritti e Istituzioni dell'Università di Torino, hanno realizzato un'analisi relativa al rapporto tra le figure che operano a livello comunale, regionale e nazionale, individuando quale caso di studio privilegiato quello piemontese, nel quale hanno potuto osservare un'interazione dei tre livelli volta alla mutua collaborazione, tanto nell'ambito penitenziario quanto in quello del trattenimento amministrativo, fattispecie quest'ultima nella quale la cooperazione tra le figure di garanzia risulta avere assunto carattere centrale nella tutela dei diritti delle persone private della libertà.

Sommario

– 1. Premessa – 2. La genesi e l'evoluzione della figura del Garante: le lacune colmate dalle esperienze territoriali. – 3. L'estensione delle funzioni di garanzia alla materia del trattenimento dello straniero. – 4. Il coordinamento tra i diversi livelli. – 4.1 Un caso studio: il Garante della Regione Piemonte e il Garante della Città di Torino. – 4.2 Il raccordo tra il livello territoriale e il livello nazionale. – 5. Le attività degli organi di garanzia a tutela dello straniero privato della libertà. – 6. Esperimenti di coordinamento tra il Garante Nazionale ed i Garanti territoriali: il monitoraggio dei rimpatri forzati. – 7. Conclusioni.

1. Premessa

L'Italia, con il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, è stata tra gli ultimi Paesi europei a istituire un organismo di garanzia non giurisdizionale nazionale a tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. La previsione di un'autorità di garanzia di questo tipo era stata a più riprese oggetto di specifiche Raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri. Se ne possono rinvenire precise indicazioni nelle Regole penitenziarie europee del 1987 e del 2006. Queste ultime – recentemente aggiornate – prevedono alla regola 9 che «tutte le strutture penitenziarie devono essere oggetto di regolari ispezioni da parte del governo, nonché di un controllo di un'autorità indipendente» e alla regola 93 che i controlli indipendenti sulle condizioni di detenzione e sul trattamento dei detenuti devono essere svolti «da un organo o da più organi di controllo indipendenti le cui valutazioni devono essere rese pubbliche». Sempre la regola 93 prevede che «tali organi di controllo indipendenti devono essere incoraggiati a cooperare con le agenzie internazionali legittimate a visitare gli istituti penitenziari».

Il testo completo (Allegato 1) è tratto da “Diritto Penale Contemporaneo Rivista Trimestrale 3/2021

<https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/it/archivio/rivista-trimestrale-3-2021>



Garante Comunale Città di Torino

La figura del Garante, nell'ambito del Comune di Torino, coopera a garantire i diritti delle persone private della libertà personale nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, nell'Istituto per minorenni Ferrante Aporti, in esecuzione penale esterna e nel Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R. già C.I.E.). La sua funzione principale è quindi di tutelare tutti i diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla sanità, all'istruzione, alla formazione, alla casa, al lavoro e alle attività culturali; svolge inoltre la funzione di collegamento tra i luoghi della privazione della libertà e la società libera attraverso azioni di sensibilizzazione sul territorio. E' compito del Garante monitorare e collaborare con gli enti preposti al sostegno e all'accompagnamento delle persone vulnerabili affinché anche coloro che hanno terminato la pena detentiva possano intraprendere un autentico recupero sociale e riabilitativo, percorso che necessariamente deve iniziare in carcere. E' un lavoro che richiede l'attivazione di processi di mediazione e prevenzione, profilo quest'ultimo riconosciuto a livello europeo come elemento essenziale della tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale.

Deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 giugno 2004 (mecc. 2003 08902/002) esecutiva dal 21 giugno 2004.

Modificata con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 20 marzo 2006 (mecc. 2006 01935/002) esecutiva dal 3 aprile 2006 e 4 giugno 2012 (mecc. 2012 02457/002) esecutiva dal 18 giugno 2012.

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei diritti dei cittadini detenuti

1. Nell'ambito del Comune di Torino è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Garante", con i compiti previsti dalla presente deliberazione.



Articolo 2 - Nomina e durata

1. Il Sindaco, previa consultazione della Conferenza dei Capigruppo, nomina, con propria ordinanza, il Garante, scegliendolo fra persone residenti nel Comune di Torino d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei Centri di servizio sociale. Il Garante resta in carica per 5 anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.
2. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica e della professione forense. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.

Articolo 3 - Compiti del Garante

1. Il Garante:
 - a) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Torino, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
 - b) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
 - c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore Civico cittadino, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);
 - d) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria.



Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

Articolo 5 - Strutture e personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale, che sarà istituito con successiva deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 6 - Trattamento economico

1. Al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale spetta un'indennità annua lorda pari al 20,5 % dell'indennità spettante al Sindaco, comprensiva di tutte le ritenute previste dalla legislazione vigente.




L'IMPEGNO DELL'UFFICIO GARANTE A SOSTEGNO DEI DIRITTI

I COLLOQUI


Numerosi sono stati i colloqui con le persone detenute e si sono focalizzati soprattutto sulla verifica delle loro condizioni all'interno del carcere, l'umanizzazione del trattamento, il rispetto della dignità e l'accoglienza delle necessità. Il lavoro più consistente dell'Ufficio Garante è, tuttavia, successivo ai colloqui che mensilmente vengono svolti con le persone detenute presso la Casa Circondariale di Torino o con gruppi di ristretti, modalità utilizzata nell'Istituto minorile. Questi interventi generano inevitabilmente una serie di azioni da attivare con la rete che l'Ufficio si è costruito e con gli altri settori coinvolti. Instaurare e allargare i rapporti e le relazioni è fondamentale per lo svolgimento del lavoro. Le principali autorità di riferimento sono: le Direzioni degli Istituti penitenziari, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), la Sanità Penitenziaria, la Magistratura di Sorveglianza, il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria, la Prefettura, la Questura, le Autorità locali comunali e regionali, i Servizi Sociali, gli Enti che si occupano di stranieri e gli altri organi di garanzia a livello locale, nazionale e internazionale.

Come noto l'anno è stato contraddistinto, come quello precedente, dalle particolari limitazioni imposte dalla pandemia in corso, ma nonostante ciò, anzi forse proprio in ragione di questa particolare contingenza, è stato utile e necessario tenere alta l'attenzione sulle condizioni di vita e sui bisogni delle persone recluse. Il dato relativo ai 632 colloqui realizzati, con un incremento del 63% rispetto al 2020, conferma l'impegno in questo senso. Di seguito il grafico che rappresenta l'attività svolta negli ultimi tre anni dall'ufficio in relazione ai colloqui:






Il grafico seguente illustra l'articolazione dei colloqui effettuati nel 2021 distribuiti per ciascun padiglione della Casa Circondariale:




I bisogni espressi dalle persone detenute sono diversi e accade che nel corso del tempo se ne manifestino di nuovi, al tempo stesso non è infrequente la necessità di incontrarle più volte per comunicare in ordine alle criticità segnalate; i 632 colloqui sono stati effettuati con 478 persone che hanno incontrato l'Ufficio Garante in una o più occasioni con la seguente articolazione:





Il dettaglio che rappresenta i colloqui effettuati nell'ultimo triennio articolati per padiglione descrive come in alcuni casi la richiesta di interlocuzione con la Garante sia decisamente aumentata e nel caso del padiglione B addirittura raddoppiata nel 2021 rispetto al 2020.







LE TELEFONATE

In ufficio riceviamo telefonate su diverse questioni e in particolare da persone in misura alternativa e da parenti di persone detenute. Si tratta di richieste in merito alla casa e al lavoro che continuano ad essere le criticità più sentite nella delicata fase del reinserimento sociale. Da parte dei familiari di persone ristrette viene spesso sollecitato l'intervento della Garante per assicurarsi che il familiare venga adeguatamente seguito, in particolare sotto il profilo sanitario. Per quanto riguarda i trattenuti al C.P.R. non abbiamo avuto contatti telefonici diretti in quanto è venuta meno la loro possibilità di effettuare chiamate col proprio telefono cellulare. Inoltre, riceviamo di frequente richieste di aiuto da chi, in regime di detenzione domiciliare, si trova in difficoltà economica e materiale nell'affrontare le normali pratiche quotidiane.

LA CORRISPONDENZA

Nel 2021 l'ufficio ha ricevuto e protocollato n. 170 contatti mediante lettere, telegrammi e "Zeromail", servizio avviato a favore delle persone detenute, che consente l'invio e la ricezione di posta elettronica verso e da qualunque destinatario (ad eccezione degli indirizzi @giustizia.it). Il servizio consiste nella scansione delle proprie lettere autografe e o documenti e si possono ricevere, oltre ai testi delle mail, anche disegni e/o fotografie. Oltre ai contatti realizzati con queste modalità nel 2021 sono pervenute all'indirizzo ufficio.garante@comune.torino.it ulteriori 2.974 mail inviate da un'ampia tipologia di interlocutori, istituzionali e non, mentre sono state inviate dal medesimo indirizzo 1.999 mail. Ciascun contatto viene vagliato e, a seconda delle questioni poste, si procede con le attività ritenute necessarie a cui possono seguire una successiva risposta scritta o un colloquio, a seconda delle necessità.





LE UDIENZE IN UFFICIO

L'ufficio riceve su appuntamento chiunque graviti a vario titolo intorno al mondo dell'esecuzione penale e abbia necessità di avere indicazioni sulle risorse presenti sul territorio o di avere un'interlocuzione in presenza. La tipologia di utenza che riceviamo maggiormente è composta da persone uscite da poco dalla struttura penitenziaria, che risiedono in Torino o provincia e che non sono in grado di orientarsi fra i Servizi. Le problematiche più sentite restano quelle relative alla mancanza di casa e di lavoro. Da parte nostra diamo indicazione sugli uffici preposti a cui è necessario rivolgersi per percorrere il corretto iter e, dove possibile, seguiamo l'evolvere delle situazioni.

LE VISITE DI MONITORAGGIO STRUTTURALE

C. C. "Lorusso e Cutugno"

Nelle giornate del 27 e 28 settembre e dell'8 e 20 ottobre 2021, i componenti dell'Ufficio Garante hanno svolto quattro visite di monitoraggio della C. C. "Lorusso e Cutugno", al fine di valutarne le condizioni strutturali.

Di seguito, alcune considerazioni di rilievo, suddivise per Padiglioni e per sezioni visitate, laddove necessario.

Padiglione A

Reparto psichiatrico "Sestante"

Le condizioni strutturali ed igienico-sanitarie del reparto psichiatrico "Sestante" sono risultate del tutto inaccettabili: le camere di pernottamento sono apparse sporche e deteriorate, mentre sulle pareti della sezione è stato possibile rinvenire tracce di escrementi umani.

Buona parte degli ospiti del reparto, poi, non possedeva alcun tipo di effetto lettericcio.

Sezione c.d. "Filtro"



La sezione è composta da sette camere di pernottamento, di cui tre occupate al momento della visita. In ogni cella (di metri quadri 8) sono state sistemate tre brande, che costituiscono il solo mobilio presente, con uno spazio residuo calpestabile al di sotto degli standard normativi previsti.

Il reparto è privo di un'area dedicata alla socialità e le esigenze investigative che sottendono all'esistenza della sezione impongono che i suoi ospiti passino intere giornate all'interno delle camere di pernottamento.

Sezione I, II, III

In relazione alle restanti aree del padiglione A, occorre evidenziare le condizioni delle sezioni I, II e III, le quali sono apparse estremamente carenti dal punto di vista igienico-sanitario. In particolare sono da segnalare spessi strati di muffa sulle pareti dei locali doccia; inoltre, è stata riscontrata l'impossibilità di regolare la temperatura dell'acqua.

Ancora, in tutti i reparti è stata segnalata la presenza di topi e insetti striscianti.

Padiglione B

Sezione I

Sono presenti spessi strati di muffa sulle pareti dell'intera sezione, nonché evidenti infiltrazioni d'acqua sui muri dei locali doccia.

Anche all'interno di questo reparto è stata segnalata la presenza di topi ed insetti.

Sezione II

Nel reparto in oggetto si è notata la presenza di schermature alle finestre, le quali causano un ridotto apporto di luce naturale agli ambienti, con conseguenze afflittive per le persone ivi detenute. È bene evidenziare che la schermatura alle finestre costituisce una violazione delle norme nazionali e sovranazionali; in particolare, delle Regole Penitenziarie Europee (Regola n. 18, punto 2, lettera- a).

Sezione III

Anche all'interno di questa sezione è stato possibile rinvenire schermature alle finestre, nonché segnalazioni inerenti ad un'importante presenza di topi ed insetti striscianti.

I locali doccia e barberia, infine, sono risultati assai inadeguati dal punto di vista igienico – sanitario, a causa del deterioramento delle pareti dovuto alle ingenti infiltrazioni di acqua ed alla presenza di muffe.

Sezione VI

All'interno di questo reparto è stato effettuato un controllo a campione dei materassi: alcuni sono risultati scaduti e, quindi, in avanzato stato di deterioramento.

Sezione X

Le camere di pernottamento nn. 209, 210, 229 e 230 della sezione, dette “celle liscie” per via dell'assenza di arredi al loro interno, vengono utilizzate ai fini dell'isolamento delle persone detenute in occasione di acuzie psichiatriche. La permanenza in tali celle può perdurare per lunghi periodi di tempo, nella totale assenza di personale sanitario adeguato all'interno del reparto.



Padiglione C

Sezione I – A. S.

Le persone detenute all'interno di questa sezione hanno segnalato l'assenza di attività trattamentali loro dedicate, nonché la sistematica chiusura dei blindi delle celle durante la notte.

Inoltre, la zona passeggio del reparto non possiede alcun tipo di copertura, con la conseguenza che, nei giorni di pioggia, alle persone recluse è di fatto impedita la fruizione dell'ora d'aria.

Quanto evidenziato contribuisce a rendere maggiormente afflittiva la detenzione degli ospiti della sezione in oggetto.

Sezione II

La condizione strutturale delle camere di pernottamento in questa specifica sezione è risultata alquanto fatiscente. Le finestre di alcune celle, infatti, presentano dei fori e questo provoca il passaggio di spifferi, che rendono gli ambienti freddi ed umidi.

Anche all'interno di questo reparto è stato possibile riscontrare la presenza di muffe sulle pareti dei locali doccia, nonché numerose segnalazioni circa la presenza di topi ed insetti.

Sezione III, IV, VI, VII, X e XII

Anche in queste sezioni le docce versano in condizioni igienico – sanitarie inaccettabili: infiltrazioni e muffe hanno corroso il soffitto, le pareti ed i relativi rivestimenti, causando un concreto pericolo di caduta di calcinacci.

Nello stesso stato si trovano le pareti del corridoio, che si presentano scrostate e ricoperte di muffe.

Padiglione D

La situazione strutturale in questa sezione è parsa molto diversa da quella delle sezioni comuni: gli spazi sono risultati ben curati e le condizioni igienico–sanitarie della struttura sono sembrate buone.

Da tempo la sezione è adibita principalmente a “centro clinico”, dal momento che buona parte delle persone ivi presenti soffrono di qualche patologia.

Padiglione F

La visita alla sezione inizia con le aree destinate all'aria, all'interno di una delle quali si è notata la presenza di tre bagni alla turca in cemento e a vista, del tutto inadeguati, quindi, a preservare la *privacy* delle persone detenute che necessitano di utilizzarli.



Sezione I e III

Sono presenti schermature alle finestre delle celle e ad una finestra del corridoio (in particolare, la finestra dello spazio che si apre all'ingresso della sezione, di fronte alle aule colloqui degli educatori). Le docce sono ben curate, seppur sia presente della muffa sulle pareti. Viene segnalata la presenza di insetti striscianti, nonostante la disinfestazione venga effettuata regolarmente.

Padiglione E

La struttura del padiglione E appare curata e in condizioni igienico – sanitarie dignitose.

Sezione “Arcobaleno” Femminile

La sezione ospita sei donne detenute e, sotto il profilo strutturale, le condizioni sono molto buone.

Sezione Comunità – ex “Aliante” (III piano) + Sez. artt. 21 O.P. (regime aperto e a custodia attenuata)

L'atrio delle sezioni si presenta spoglio e con pochi arredi, i quali versano in condizioni piuttosto degradate.

Palazzina Semiliberi

La palazzina adibita alla detenzione delle persone recluse ammesse alla semilibertà è parsa in discrete condizioni dal punto di vista strutturale. L'area è delimitata da una recinzione che divide la zona dei semiliberi da quella delle mamme con i loro bambini, detenuti all'interno dell'ICAM.

Per via delle norme anti – covid, la palazzina dei semiliberi ha una capienza massima di 61 posti e, ad oggi, all'interno dell'edificio sono presenti 38 persone detenute.

Primo piano

La prima abitazione è composta da una camerata molto grande, quattro altre camere, una cucina (fornita di una piastra elettrica vecchia e consumata) e due bagni.

La situazione è più dignitosa di quella osservata all'interno dei padiglioni, tuttavia le camerate hanno le sembianze di dormitori (numerosi letti in un'unica stanza, per recuperare spazio).

Secondo piano

Il secondo piano è speculare al primo.

Il primo appartamento è come il suo gemello al primo piano, tuttavia la condizione strutturale dell'appartamento è peggiore: i bagni hanno diverse perdite e tutto l'alloggio ha la necessità di essere ritinteggiato.



Il secondo è più grande degli altri due, ma in condizioni strutturali ancora peggiori: i bagni hanno molte perdite e ci sono diversi lavori di manutenzione da iniziare o ultimare.

ICAM

Piano terra

La stanza adibita ad ufficio delle agenti ha un monitor da cui si possono osservare le riprese delle videocamere posizionate all'interno degli spazi comuni dell'intera struttura. Inoltre, viene segnalata la presenza di cavi, fili elettrici e prese totalmente scoperti e, quindi, molto pericolosi, soprattutto in caso di temporali.

Infine, il bagno utilizzato dai parenti delle persone detenute in occasione dei colloqui si intasa regolarmente.

Cucina

Molti elettrodomestici ivi presenti non sono funzionanti a causa di guasti (si vedano le cappe ed uno dei due forni), o dell'errata esecuzione di lavori di manutenzione di altro genere (v.si la lavastoviglie che risulta inutilizzabile poiché sono stati staccati i tubi e gli attacchi, che non sono più stati ripristinati).

Non è possibile utilizzare la dispensa fuori dall'edificio poiché non coperta, con la conseguenza che, nel caso in cui le verdure fossero conservate in quel luogo, piccioni ed altri uccelli le mangerebbero.

Viene segnalata la presenza topi all'interno della palazzina e l'impossibilità di utilizzare il bagno che si trova vicino alla cucina, poiché il relativo scarico non ha più la pulsantiera.

Primo piano

L'appartamento è diviso in camerate, molte delle quali presentano problematiche strutturali più o meno gravi. In particolare, le camere nn. 3 e 4 risultano inagibili a causa di perdite provenienti dagli appartamenti dei semiliberi: all'interno delle stanze parte dell'intonaco è scrostato e la situazione sta velocemente peggiorando a causa del mancato intervento nel piano superiore.

All'interno della camera n. 6, le tapparelle delle finestre sono bloccate e, di conseguenza, non possono essere né sollevate né abbassate.

Gli scarichi della doccia, del bidet e del wc del bagno interno alla camera n. 8 sono intasati, con la conseguenza che, ad oggi, la toilette risulta sostanzialmente inutilizzabile.

Si intende concludere la presente disamina delle condizioni strutturali dell'Istituto guardando con positività all'impegno assunto dalla Direzione di ritinteggiare, pulire e abbellire tutte le aree comuni e di transito (come nel caso del corridoio del Padiglione C). Va rilevato che l'assetto attuale è decisamente migliore rispetto a quello registrato nell'ultimo monitoraggio effettuato.



Istituto Penale Minorile “Ferrante Aporti”

Nel corso dell'anno 2021, nelle date del 15 giugno e del 21 dicembre, l'Ufficio Garante dei diritti delle persone private della libertà personale ha svolto due visite di monitoraggio presso l'I.P.M. “Ferrante Aporti” di Torino, con la finalità di valutare le condizioni strutturali dell'Istituto e di intercettare le problematiche che i suoi giovani ospiti avessero intenzione di condividere. Inoltre, nella giornata del 23 luglio 2021, alcuni componenti dell'Ufficio Garante si sono recati presso l'I.P.M. cittadino, al fine di presentare ai ragazzi reclusi il volantino “La Garante, questa sconosciuta” (prodotto graficamente da Francesca Bonetto in Servizio Civile e realizzato dall'Ufficio Garante della Città di Torino), (Allegato 2), depliant che, attraverso alcune vignette e un linguaggio semplice, mirava a far conoscere meglio la figura della Garante ed indicava le modalità per potersi mettere in contatto con l'Ufficio comunale, in caso di necessità.

In questa sede, pare opportuno riportare, a titolo di esempio, il rapporto steso a seguito dell'ultima visita realizzata all'interno dell'I.P.M. “Ferrante Aporti” in data 21 dicembre 2021, con esplicito riferimento alle criticità che i giovani detenuti hanno inteso evidenziare in quell'occasione, nonché ad alcune proposte che gli stessi hanno avanzato, al fine di rendere il periodo di detenzione maggiormente significativo dal punto di vista della crescita personale e dell'acquisizione di competenze spendibili all'esterno.

Sotto il profilo delle problematiche, preme sottolineare come l'Ufficio Garante e la Direzione dell'Istituto abbiano instaurato un confronto ed una collaborazione tempestivi, con l'obiettivo di chiarire e, laddove possibile, risolvere quanto segnalato dai ragazzi reclusi.

Rapporto visita del 21 dicembre 2021 presso l'I.P.M. “Ferrante Aporti”

Il giorno 21 dicembre, l'Ufficio della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino si è recato in visita presso l'I.P.M. “Ferrante Aporti”.

I giovani presenti in Istituto il 21/12/2021 sono risultati 40, di cui 20 giovani adulti e 20 minori. In riferimento a questi ultimi, viene evidenziato dalla vicedirettrice dell'Istituto il tema della crescita del numero di minori stranieri non accompagnati reclusi, i quali non possiedono reti familiari e sociali ai quali fare riferimento.

Il sopralluogo dell'Ufficio Garante ha riguardato le aule scolastiche, la lavanderia, il laboratorio di grafica, la biblioteca e la cucina. Per quanto attiene a tali spazi comuni, è stato possibile riscontare una carente condizione igienico-sanitaria dei bagni presenti all'interno della sala comune in cui si svolgono le attività trattamentali.

In tale occasione, la delegazione ha avuto modo di effettuare alcuni colloqui di gruppo con i giovani reclusi, i quali hanno evidenziato una serie di problematiche relative alla vita in Istituto che qui di seguito vengono riportate.



I giovani hanno riferito che il tempo all'aria è ridotto a poco più di un'ora giornaliera, nonostante l'art. 17, comma I, D.Lgs 121/2018 ne preveda non meno di 4, che possono essere ridotte per “*specifici motivi*”.

Viene altresì evidenziata l'assenza di un sacerdote che celebri la Santa Messa la domenica, a causa dell'aggravamento delle condizioni di salute del cappellano dell'Istituto.

Come accaduto nelle occasioni di visita precedenti, i giovani detenuti hanno espresso la volontà di svolgere più attività sportive e ricreative (ad oggi pare che ai ragazzi sia permesso recarsi al campo da calcio solo due giorni a settimana), con una maggior varietà di attività laboratoriali.

Inoltre, al momento dell'incontro, è stata sottolineata l'impossibilità di svolgere colloqui visivi con minori (neanche se rispettivi figli o fratelli), nonché la necessità di realizzare quelli con famigliari adulti divisi da una lastra di plexiglas, nonostante il possesso del *green pass* rafforzato.

Sotto il profilo della cura della persona, i giovani hanno evidenziato la mancata consegna delle nuove macchinette taglia-capelli, con la conseguenza che, a tal fine, i ragazzi si sono trovati costretti ad utilizzare delle lamette.

Per quanto attiene alle sanzioni disciplinari, le persone detenute hanno raccontato della previsione di frequenti isolamenti, nonché della pratica del trattenimento di euro 14 settimanali, *pocket money* che l'Istituto consegna ai giovani che non hanno famiglie in grado di aiutarli economicamente. Tali modalità sanzionatorie non sono apparse totalmente in linea con quanto previsto dall'art. 23 d.lgs. 121/2018.

Dal punto di vista dell'assistenza sanitaria, i ragazzi hanno evidenziato come la somministrazione quasi sempre indiscriminata di psicofarmaci (in particolare ansiolitici) sia diventata una sorta di prassi all'interno dell'Istituto. Tale fenomeno risulta di estrema gravità, ancor di più se si considera la giovane età degli ospiti del penitenziario.

Oltre alle problematiche rappresentate, i giovani hanno altresì avanzato alcune interessanti proposte relative all'ambito trattamentale. In particolare, si segnala la proposta di attivazione di un corso di barberia, al quale molti di loro parteciperebbero con grande entusiasmo.

Quanto fin qui evidenziato è stato oggetto di successive interlocuzioni con la Direzione dell'Istituto: nonostante alcune questioni rimangano tuttora aperte, la collaborazione tra l'Ufficio Garante e l'I.P.M. è risultata pronta e, laddove possibile, risolutiva.



PROGETTI E INTERVENTI

PROGETTI FINANZIATI

Fra i compiti attribuiti al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, si evidenzia in particolare l'obiettivo di promuovere *“l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile (...) delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Torino, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport (...)”*.

L'attività di erogazione di contributi economici da parte della civica Amministrazione mediante l'azione della Garante promuove e supporta progettualità rivolte alle persone private della libertà personale presenti nelle strutture del territorio cittadino. Secondo le disposizioni regolamentari comunali per procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari delle contribuzioni in primo luogo è necessario definire le linee guida annuali contenenti priorità e aree d'intervento nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa. Negli anni passati sono stati privilegiati sia interventi o attività all'interno dei due Istituti penitenziari (“Lorusso e Cutugno” e “Ferrante Aporti”) che contributi a progetti dedicati al sostegno di servizi e interventi a favore delle persone che scontano sanzioni penali sul territorio, con l'obiettivo di migliorare le attività di integrazione sociale e favorire gli interventi di supporto per l'esecuzione penale esterna. Nell'anno 2019, in continuità con gli anni precedenti, si è mantenuto l'orientamento a sostenere azioni volte a promuovere il ritorno/recupero della cittadinanza rivolgendo l'attenzione a due tipologie di persone legate al percorso trattamentale: detenuti al termine del proprio percorso detentivo e persone straniere con esecuzione penale ancora in corso. Nel 2020, a causa dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Sars Cov2, è stata valutata come prioritaria la necessità di individuare strutture di accoglienza per detenuti in uscita per sospensione della pena. Per l'anno 2021 la Città ha inteso sostenere con un proprio contributo attività rivolte a due dimensioni della realtà trattamentale individuate secondo un criterio di genere la prima e secondo un profilo generazionale la seconda. Nel primo caso quindi progettualità orientate a supporto delle donne detenute presso la struttura della Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino e nel secondo interventi rivolti ai giovani ristretti presso l'I.P.M. “Ferrante Aporti”.

Per quanto riguarda la prima prospettiva giova ricordare come nelle strutture detentive italiane le donne rappresentino circa il 4% della popolazione detenuta e come tra esse il 40% abbia origini straniere. In particolare presso la C.C. “Lorusso e Cutugno” al 31/12/2020 erano presenti 107 donne pari al 7,7% su un totale di 1380 persone detenute. Va quindi considerato come la minore presenza di donne in stato di detenzione si traduca spesso in minori possibilità di accedere ad attività professionalizzanti; frequentemente condannate per reati di minore



gravità sociale rispetto agli uomini, ricevono maggiori attenzioni solo se nella condizione di madri. Nello scegliere di orientare il proprio contributo alle attività formative, lavorative, sociali e culturali promosse in un'ottica di sviluppo delle competenze delle donne detenute per favorirne l'inserimento in percorsi di tirocinio e inclusione sociale la Città ha inteso proseguire nella promozione di quel necessario dialogo tra le istituzioni della realtà carceraria e le diverse articolazioni sociali del territorio con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo formativo, professionale e culturale delle donne recluse come base per future percorsi occupazionali. Fra i progetti candidati al contributo è stato quindi selezionato quello denominato "Atelier delle competenze" presentato dalla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus.

La seconda area è stata individuata guardando alla fascia dei minori e dei giovani adulti reclusi presso l'I.P.M. "Ferrante Aporti" e ha posto come obiettivo la promozione di curiosità e interessi culturali nonché di uno sviluppo del senso critico di ciascun ragazzo, stimoli attivati mediante l'avvicinamento a forme di arte visiva, cinematografica in particolare. La storia recente dell'Istituto Penale Minorile di Torino, testimonia di come la fruizione delle diverse forme in cui si declina la dimensione artistica costituisca un'efficace forma di sostegno al disagio, di miglioramento delle competenze comunicative e di maturazione delle risorse cognitive, affettive e relazionali e di come sia importante dare continuità a questa buona pratica offrendo ai giovani detenuti un percorso sempre più coinvolgente che metta al centro ciascuna singola soggettività.

Il progetto ammesso al contributo è stato quello denominato "Le ali della creatività" presentato dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema.

Di seguito le due progettualità ammesse al contributo.

ATELIER DELLE COMPETENZE

La seguente iniziativa si rivolge a 20 donne della sezione femminile individuate in accordo con l'area trattamentale. In particolare saranno coinvolte le donne che presentano uno stato di maggior fragilità e che faticano a cogliere le opportunità presenti in Istituto.

Descrizione dettagliata ed articolazione del progetto

Con questa iniziativa si intende offrire alle donne alcuni percorsi utili a scoprire e valorizzare talenti, rafforzare motivazione e autostima e accompagnare le donne verso percorsi di empowerment per l'occupabilità attraverso la partecipazione ad esperienze formative e professionalizzanti, azioni di approfondimento e di bilancio di competenze e analisi della loro spendibilità in termini occupazionali e infine accompagnamento verso progettualità dentro e fuori dal carcere con un particolare focus sul lavoro.

Le attività proposte si interfacciano in modo strutturato e complementare con le azioni e i percorsi definiti nell'ambito dei progetti L.E.I., Sportello lavoro carcere, C.U.P.



In specifico le donne parteciperanno alle seguenti attività:

1) percorsi di empowerment per l'occupabilità, ovvero percorsi di gruppo in cui grazie alla conduzione di un professionista della relazione e dell'aiuto saranno portate alla rielaborazione della propria esperienza in un'ottica di resilienza, empowerment e cambiamento, individuando e definendo il proprio progetto di vita. Tali percorsi avranno una durata di 10 ore per 4 edizioni. In esito al percorso di empowerment le donne potranno orientarsi verso le successive attività previste dal progetto.


2) Atelier formativi durante i quali alle partecipanti sarà offerta la possibilità di seguire percorsi formativo-esperienziali che potranno svolgersi nelle realtà produttive partner del progetto o in laboratori adeguati. Obiettivo di questi atelier sarà far conoscere un contesto produttivo specifico e permettere alla donna di interagire con esso in modalità partecipativa, acquisendo consapevolezza e competenza, elementi che potranno successivamente essere approfonditi in un progetto personale di sviluppo.

Gli atelier formativi previsti sono 4 e ciascuno coinvolgerà un gruppo di 5 donne. La partecipazione vedrà un riconoscimento di un gettone presenza che verrà rilasciato alle partecipanti al termine del percorso.

Atelier 1 Tecniche di lavanderia **Soggetto organizzatore:** Impatto Zero **Durata:** 24 ore
Obiettivi e attività previste: tale percorso, che si svolgerà nei locali della lavanderia del carcere gestita da Impatto Zero, avrà come obiettivo di conoscere il contesto produttivo della lavanderia nella sua dimensione reale e produttiva e di orientarsi nel mondo della professione, acquisendo le prime basi tecniche che permettono di essere spendibili sul piano lavorativo.

Atelier 2 Tecniche del riuso e del riciclo **S. organizzatore:** Essere Umani **Durata:** 24 ore
Obiettivi e attività previste: tale percorso, che si svilupperà nei locali del laboratorio Arione, avrà come obiettivo di sviluppare una dimensione progettuale e operativa nel riuso e riciclo di materiali di scarto o danneggiati e con una attenzione alla capacità di generare valore sociale e di sostenibilità. In tale percorso le donne saranno coinvolte acquisendo basi tecniche che permettono di essere spendibili sul piano personale e professionale.

Atelier 3 Tecniche di riparazione e sartoria **S. organizzatore:** Patchanka e Extraliberi **Durata:** 24 ore **Obiettivi e attività previste:** tale percorso, che si svilupperà nei locali della cooperativa Patchanka e Extraliberi, avrà come obiettivo di conoscere il contesto produttivo della sartoria artigianale nella sua dimensione reale e produttiva e di orientarsi nel mondo della professione, acquisendo le prime basi tecniche che permettono di essere spendibili sul piano lavorativo. In particolare sarà oggetto di approfondimento il tema del riuso di materiali di scarto e il loro recupero nella dimensione della sostenibilità e della lotta allo spreco.



Atelier 4 Tecniche di Acconciatura **S. organizzatore:** Fondazione C. di C. A. e M. **Durata:** 30 ore **Obiettivi e attività previste:** tale percorso, che si svilupperà nei locali recentemente predisposti al terzo piano della sezione femminile, avrà come obiettivo offrire spazi e tempi dedicati alla cura e il benessere della persona, offrendo l'opportunità di conoscere e orientarsi nel mondo della professione, acquisendo prime elementari basi che potranno essere oggetto di approfondimento in percorsi formativi qualificanti finanziati dalla regione Piemonte.

3) Azioni di restituzione finale – Al fine di effettuare insieme alle partecipanti un bilancio del percorso intrapreso, di riconoscere i risultati acquisiti e di definire i possibili scenari successivi, si svolgerà con ogni donna un momento finale di restituzione che sarà svolto alla presenza del referente dell'atelier e dei funzionari giuridico-pedagogici referenti. Il coordinatore e i partner del progetto definiranno in rete anche con le altre risorse e progetti con cui collaborano eventuali percorsi successivi a cui indirizzare le donne. Con particolare riferimento all'occupabilità il gruppo di progetto sarà in grado di generare, come risultato tra il dentro e fuori dal carcere, 5 inserimenti.

LE ALI DELLA CREATIVITA'

Proposta di un laboratorio video rivolto ai minori e giovani adulti reclusi presso l'I.P.M. "FERRANTE APORTI"

Nell'ambito del rapporto di collaborazione continuativa tra l'Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC) e Lacumbia Film, si propone la realizzazione di un laboratorio audiovisivo rivolto ai minori e giovani adulti reclusi presso L'I.P.M. "FERRANTE APORTI".

L'AMNC ha una comprovata esperienza organizzativa di laboratori di pratica artistica partecipativa nel contesto detentivo di Torino, portando avanti da oltre cinque anni il festival *LiberAzioni – le arti dentro e fuori*, giunto quest'anno alla sua terza edizione, oltre a un ricco programma di attività culturali destinate alle detenute e ai detenuti della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno. Non da meno, in passato, sono state condotte alcune rassegne cinematografiche a beneficio dei minori e giovani adulti reclusi presso l'Istituto Penale Minorile di Torino tra il 2010 e il 2012 grazie alla collaborazione con l'Associazione Sostegno Armonico che ha visto la partecipazione di autrici come Laura Halilovic (*Io, la mia famiglia Rom e Woody Allen*) e Paola Randi (*Into Paradiso*).

Nello stesso ambito è importante segnalare la progettazione del sito web *Liberante.it*, una piattaforma pensata per fornire agli ex detenuti tutte le informazioni base per i servizi di prima necessità insieme ad alcune mirate proposte tese a un inserimento più ampio nella nostra società e a riporre fiducia nei propri diritti. L'AMNC nel 2019 ha prodotto *VR Free (We Are Free)*, un documentario girato con la nuova tecnologia della realtà virtuale (VR) che pone lo sguardo sulla natura degli spazi della detenzione descrivendo alcuni momenti di vita all'interno della Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. Il film raccoglie la reazione di alcuni detenuti durante il loro breve incontro con video 360° che mostrano la vita fuori dal carcere. Usando i visori VR e le cuffie, i reclusi, privati temporaneamente della loro libertà,



hanno virtualmente potuto partecipare ad alcune situazioni pubbliche e intime che non possono più vivere, come una partita di serie A allo stadio, una festa in discoteca il sabato sera, un'immersione sottomarina, l'incontro con la propria famiglia in un parco pubblico. Il film è stato presentato in anteprima alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e in seguito ha vinto il Festival di Bogotà ed è stato selezionato al Sundance Film Festival.

La proposta laboratoriale in oggetto riprende in parte il titolo del celebre film statunitense del 1994 interpretato da Tim Robbins e Morgan Freeman e comprende incontri teorici e pratici con i video-maker e i professionisti di Lacumbia Film, per avvicinare i ragazzi reclusi, a una propedeutica formazione in ambito cinematografico.

Incontri: Che cos'è una storia e come si racconta? Verrà introdotto il tema della storia, intesa come racconto, a partire dalle tre parti che la compongono: introduzione, sviluppo e conclusione. Per questo si partirà dalla fiaba, in quanto materiale universalmente conosciuto e condiviso. Saranno scelti i personaggi e lo svolgimento che verrà messo in scena nei successivi incontri. Regia e utilizzo della videocamera/telefono. Sarà affrontato il tema del racconto per immagini e si spiegherà l'utilizzo dell'attrezzatura necessaria per le riprese: macchina da presa, luci, ciak ecc..

L'erogazione del contributo ai progetti "Atelier delle competenze" e "Le ali della creatività", pari rispettivamente a Euro 8.000,00 e Euro 2.000,00, ha seguito l'opportuno procedimento amministrativo strutturato sulla base dei seguenti atti amministrativi:

- Deliberazione di Giunta n. 327 27/04/2021

OGGETTO: LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE NELL'ANNO 2021

- Determinazione dirigenziale n. 2440 11/06/2021

OGGETTO: BANDO PER CONTRIBUTI A PROGETTI RIVOLTI A PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE, ANNO 2021 APPROVAZIONE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00

- Deliberazione di Giunta n. 905 28/09/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE CONFERIMENTO DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2021 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI ALLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE.

- Determinazione dirigenziale n. 4586 13/10/2021

OGGETTO: DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI ALLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE – IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. ATTO N. 905 DEL 28/09/2021



INTERVENTI FINANZIATI

L'ufficio della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale nel corso del 2021 è anche intervenuto concretamente, sulla base dei bisogni e delle richieste raccolte durante i colloqui, a favore delle detenute del padiglione femminile della Casa Circondariale e dei giovani del Ferrante Aporti provvedendo all'acquisto di prodotti per la cura e l'igiene personale, nel primo caso, e di articoli sportivi, in particolare scarpe e borsoni, nel secondo, per un importo complessivo di Euro 2.000,00.

L'intervento è stato realizzato in considerazione del fatto che, vista l'emergenza sanitaria legata al covid19, tra i diritti fondamentali, il diritto alla salute e alla cura della persona assumono una dimensione ancora più importante; pertanto la Città di Torino, attraverso la Garante, ha inteso offrire un proprio supporto nell'assicurare anche a chi è trattenuto presso le strutture carcerarie, in particolar modo le persone detenute presso il padiglione riservato alle donne, alcuni prodotti di base ritenuti fondamentali per la vita quotidiana. Nel secondo profilo, le motivazioni dell'intervento riguardano la considerazione che tra i diritti fondamentali, specie nella delicata fase giovanile vissuta dalle persone ospiti dell'I.P.M. "Ferrante Aporti", quello all'accesso a pratiche sportive, promosse con l'obiettivo di veicolare valori quali il rispetto della persona e delle regole di convivenza, assume particolare rilievo; pertanto la Città di Torino, attraverso la Garante, in questo caso ha inteso offrire un proprio contributo nell'assicurare a chi è ivi recluso, alcuni articoli utili a tali attività.

Di seguito il dettaglio degli acquisti effettuati mediante ricorso al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione):

Lorusso e Cutugno – Padiglione F

- n. 156 confezioni di Crema mani 150 ml;
- n. 168 erogatori di Detergente intimo 250 ml;
- n. 180 erogatori di Shampoo 250 ml;
- n. 144 erogatori di Dermolatte 250 ml;

Ferrante Aporti

- n. 11 paia di scarpe da calcetto (taglia 40 n. 3, 41 n. 3, 42 n. 3, 43 n. 2);
- n. 5 borse 55 lt.;
- n. 3 borse 75 lt..



PROGETTI SOSTENUTI

L'Ufficio Garante si dedica con costanza a sostenere iniziative e attività che possono contribuire, in diverse misure, alla tutela dei diritti delle persone private della libertà, anche con l'intento di far nascere e crescere sinergie virtuose e processi positivi di cambiamento e di umanizzazione della pena. Si colloca come risorsa aggiuntiva senza sostituirsi in alcun modo ad altri soggetti pubblici con i quali interagisce.

L'Ufficio promuove interventi diretti che tengono conto delle esigenze delle persone recluse e che vengono sottoposti e presentati da Associazioni, Organismi, Enti formativi, Comitati o da singole persone e spesso coordina le iniziative che ne scaturiscono.

Nel 2018 altri accordi sono nati dalla promozione del principio di sussidiarietà attraverso il quale l'Ufficio opera sul territorio, riportati nel paragrafo "Progetti Sostenuti", che fa riferimento più dettagliatamente alle progettualità all'interno degli Istituti penitenziari.

Di particolare nota è la collaborazione con il Centro d'Ascolto Diocesano Le Due Tuniche (Allegato n. 3).

Con l'Associazione Terza Settimana Onlus si è data continuità al progetto *#Cambiodentro* attraverso la distribuzione nella Casa Circondariale di Torino di kit di igiene e di indumenti di prima necessità per i detenuti nei primissimi giorni di reclusione, per sostenere la possibilità di ripartire innanzitutto dal rispetto della propria condizione di essere umano. (Allegato n. 4).

Di degna nota, seppur con modalità differenti, le attività di teatro organizzate da Teatro Società sono proseguite con il progetto *lettere alla città "Reinventiamoci"*, lettere attraverso le quali il carcere si è rivolto al mondo esterno. (Allegato n. 5).

Le attività di supporto alle persone detenute dell'Associazione Oltre D – Odv hanno anch'esse avuto una battuta d'arresto nel 2021 con un cambio di programmazione e un consolidamento verso i contatti con l'esterno. Come ogni anno le loro iniziative sono riassunte nella sintesi annuale in allegato. (Allegato n. 6).



Si riportano infine alcuni significativi progetti sostenuti nel 2021:

PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO
Associazione Museo Ferroviario Piemontese	E' stato rinnovato il Protocollo di Intesa con il Museo Ferroviario, e la Casa Circondariale con l'obiettivo volto alla realizzazione di arredi e strutture delle carrozze ferroviarie d'epoca coinvolgendo gli studenti dell'istituto Plana in un percorso di stage della durata di 200 ore.
Museo Egizio	La mostra "Liberi di imparare", frutto della collaborazione iniziata nel tra il Museo Egizio, la Direzione della Casa Circondariale 'Lorusso e Cutugno' e l'Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Torino nel 2018, è divenuta itinerante grazie ad un accordo con Unpli Piemonte, (comitato regionale dell'Unione nazionale pro loco d'Italia), e nel 2021 è stata inaugurata ad Arona la prima istallazione
Clinica Legale Carcere e Diritti II - Università degli Studi di Torino - Facoltà di Giurisprudenza	In virtù della necessità di realizzare il Regolamento interno di Istituto l'Ufficio ha facilitato l'avvio del lavoro tra la Direzione della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno e la Clinica Legale Carcere e Diritti II - Università degli Studi di Torino - Facoltà di Giurisprudenza. gli studenti e le studentesse guidate dalla Professoressa Scomparin hanno realizzato una prima stesura del documento ora al vaglio della Direzione
Clinica Legale Carcere e Diritti I- Università degli Studi di Torino - Facoltà di Giurisprudenza	Il lavoro della Clinica Legale Carcere e Diritti I- Università degli Studi di Torino - Facoltà di Giurisprudenza nel 2021 ha portato alla realizzazione del paper Diritti Comuni di cui ampiamente abbiamo scritto nella prima parte della relazione
Refugee Law Clinic - International University College	Sono proseguiti i lavori dell'International University College di Torino (IUC). Attraverso la convezione stipulata con la "clinica del rifugiato" si è fornito orientamento ai detenuti stranieri che durante l'anno hanno manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale.



PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO
Associazione Museo Nazionale Cinema	Abbiamo sostenuto e condiviso le attività del Festival Liberazioni alla sua quarta edizione. Il progetto di respiro tanto nazionale quanto di catalizzatore della comunità locale si struttura in due concorsi : cinema e scrittura; quest'ultimo esclusivamente dedicato alla popolazione detenuta delle carceri italiane.
Associazione ELSA <i>- The European Law Students' Association</i>	Si è collaborato agli incontri di Colloquio di Orientamento Professionale - COP evento strutturato in diversi momenti utili a descrivere e raccontare quelle che sono le professioni inerenti al percorso di studi di Giurisprudenza per una più approfondita comprensione del mondo carcerario, e delle figure che di questo mondo sono espressione.
Associazione per gli Studi Giuridici dell'Immigrazione	La Guida per le persone straniere detenute utile a fornire agevoli e sintetiche informazioni sulle norme amministrative e penali è stata sostenuta nella realizzazione. Uno strumento utile per le persone straniere private della loro libertà personale e per chi lavora negli istituti detentivi. Questo è l'obiettivo della Guida per la persona straniera privata della libertà personale (Allegato n. 10)



I NOSTRI INTERLOCUTORI DEL 2021



Garante
delle persone
sottoposte a misure
restrittive della
libertà personale
della Regione Piemonte



ASSOCIAZIONE
MUSEO NAZIONALE
DEL CINEMA





LA PAROLA AI GIOVANI: *fare Servizio Civile nell'Ufficio Garante*

Il nostro Servizio Civile

Il Servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio.

Il Servizio civile universale rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un'indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

I settori di intervento in Italia e all'estero nei quali gli Enti propongono i progetti che vedono impegnati gli operatori volontari sono:

- assistenza;
- protezione civile;
- patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
- patrimonio storico, artistico e culturale;
- educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale;
- agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
- promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata promozione; e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo;
- promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Questa è la descrizione del Servizio Civile Universale che appare sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale¹. Dietro a queste parole definitorie, però, si cela molto altro. Un anno di esperienza di Servizio Civile presso l'Ufficio Garante dei diritti delle persone private della libertà personale per noi ha significato mettersi in gioco in prima persona, ha segnato il passaggio dalla vita universitaria alla vita adulta, ma soprattutto ci ha aperto gli occhi su quanto il mondo carcerario si discosti grandemente dall'immagine contenuta nei manuali di diritto penitenziario. Abituate a studiare sui libri mere norme giuridiche, solo con la conoscenza diretta ci siamo rese conto che il mondo "dentro" è in realtà fatto di persone e di storie, di pensieri e di preoccupazioni che inevitabilmente sono diventate parte di noi. All'inizio dell'esperienza eravamo convinte di doverci confrontare con il diritto e la messa in pratica di quanto appreso sui libri, ma sono bastati pochi mesi per comprendere che la tutela dei diritti delle persone private della libertà è una materia complessa e delicata. È stato grazie a questa presa di coscienza che l'esperienza del Servizio Civile si è trasformata in un'importante occasione di crescita personale e professionale, che è andata ben oltre le nostre aspettative e che ha inevitabilmente influito sui nostri progetti futuri.

Francesca Bonetto e Chiara De Robertis

¹ Per approfondimenti: <https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/cosa-e-il-servizio-civile/>.



L'esperienza di Ilaria

“A me piace la parola riparazione, vale per le colpe e le suole delle scarpe, e contro la rottamazione e l’usa e getta. Porre rimedio, mettere riparo prima, se si può, e riparare poi.”

Adriano Sofri Machiavelli, Tupac e la principessa

Sarà per la mia attitudine, per la mia integrità e per la mia innata propensione ad empatizzare con l’altro che sin dall’adolescenza mi spingono alla comprensione, all’ascolto di pensieri e voci inedite, diverse dalle mie e da quelle che invece sono solite tempestare le mie orecchie. Ho sempre desiderato di essere un architetto di racconti, una sorta di raccogliatore multidimensionale nel quale poter riunire le storie di coloro che hanno rivolto a me le loro passioni, le loro vicende per poter collezionare e arricchire giorno dopo giorno la mia futura memoria. Di certo anche io, purtroppo, sono avvezza a quelle che si è soliti definire “preferenze” e nulla e nessuno potrà mai rinnegare che i miei racconti preferiti sono quelli che hanno il potere di scuotermi, di stravolgere i miei sensi, di urtare la mia sensibilità e strapparla al routine quotidiana. Destabilizzare la mia persona, stupirla e forse stravolgerla è ciò che cerco involontariamente di fare da quando sono nata. C’è un momento preciso della mia vita delle quali non ricordo perfettamente le dinamiche ma ho ancora addosso le sensazioni che ho provato: ero in giro con mamma e papà per una città italiana, un week end fuori porta, sicuramente ero ancora piccola perché andavo incontro a tutti i bambini che vedevo per strada. Quel giorno però mentre mangiavo un panino al Mc Donald, rituale delle nostre gite, per la prima volta fu un altro bambino a farsi avanti, si avvicinò e mi disse: “Ho tanta fame”. Io senza pensarci troppo, giusto il tempo per calcolare la quantità di fame che realmente avevo, non ho osato tentennare neanche un secondo di più ed ho lasciato a lui il mio tanto desiderato pranzo. Quel sorriso ce l’ho ancora stampato davanti agli occhi, era pieno, era luminoso come le luci dei lampioni che si riflettono sulla Senna. Non era finita lì però. Il bimbo prese il panino, sorrise e poi pian piano si allontanò senza mai addentare quel maledetto panino. Vidi che stava seguendo una direzione precisa e si stava avvicinando ad una donna, dopo poco capii che era la madre, che senza l’ombra del minimo dubbio gli strappò il panino di mano e lo divorò davanti al figlio. Ebbene sì, quel momento fu per me rivelatorio, un’epifania. Assistere alla scena scatenò in me un fiume di domande, parole, emozioni e reazioni che i miei genitori cercarono di placare ma che non avevano risposta né tanto meno un destinatario... dovevano venire fuori punto e basta. Mi interrogai sul perché dovessero esserci queste disparità, sul perché non potessi intervenire, ma soprattutto sul dannato motivo per il quale nessuno stesse facendo qualcosa. Tornai a casa frastornata e penso che fu da quel giorno che assaggiai quel sapore amaro che si è soliti definire frustrazione. Il quadro che ho descritto è rimasto appeso per anni nella mia camera oscura e penso ci rimarrà come promemoria, come la foto del Capo dello Stato nell’Ufficio del Commissario di Polizia. Compresi che dentro di me c’era un’indole che già al tempo tentava prepotentemente di farsi avanti e trovare un posto ben preciso dentro di me. La sociologia è stata la mia lente d’ingrandimento su tutto ciò che fino all’università aveva attirato la mia attenzione ma con il quale difficilmente entravo in relazione. Pareto, Durkheim, Parsons, Heidegger e Mead che riuscì a comprendere e capire l’altro senza perdere la cognizione di sé stesso, sono stati i pilastri sui quali ho realizzato un



ponte tra me e il contesto nel quale e del quale vivo. Nello specifico, la cura e l'assistenza delle persone in condizioni di fragilità, la disuguaglianza, la disabilità e la detenzione sono stati gli scalini che hanno portato poi a delineare il mio percorso sia formativo che professionale. Il mio interesse verso il "mondo carcere" è forse nato per curiosità, perché ne ho sempre sentito parlare ma non ho mai avuto l'occasione per dargli una forma, un colore e un senso, se non immaginario. Dal confronto con la comunità, del carcere si parla come se fosse un'entità trascendentale, fuori da Noi, posta strategicamente alle mura della città, del quale tutti conoscono il nome e la strada per arrivarci ma davvero in pochi poi saprebbero descriverlo. Entro in carcere per la prima volta e d'improvviso vengo travolta da una sensazione mai provata prima, tutti i sensi subiscono un corto circuito: quell'aria consumata e quell'odore pungente così acre, un monotono grigiastro che circonda un arcobaleno di magliette, un rumore fastidioso.. un rimbombo forse. Gli sguardi e le voci che conobbi quel giorno sono il bagaglio con il quale ancora oggi mi presento al colloquio con le persone detenute e con il quale mi appresto a sensibilizzare la comunità verso il carcere e a realizzare dei percorsi di reinserimento e di inclusione.

Circa un anno fa si chiudeva il bando per il Servizio Civile ed io, spinta dalla mia forte motivazione, ho fatto domanda presso l'Ufficio della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Torino senza alcun dubbio. Quello che il programma del progetto presentava era esattamente quello che avrei voluto fare, sembrava quasi che l'avessi scritto io. Le aspettative erano alle stelle e la mia voglia di fare, ma soprattutto di conoscere, era esagerata. Leggendo il progetto non ho considerato le responsabilità che ne sarebbero derivate e l'impegno che un ente avrebbe potuto comportare. Ho soltanto sentito che avrebbe fatto al caso mio e che non potevo non ascoltarli e accogliere le mie motivazioni. L'attesa è stata più lunga del previsto, ma lo si sa, le trafilie burocratiche sono la vera essenza di tutti i progetti ad ampio raggio come questo.

Destino volle che il giorno del mio compleanno uscissero le graduatorie e *bam*: ero dentro! Parliamoci chiaro, non si trattava né di una proposta di lavoro né tanto meno di un contratto allettante sotto un punto di vista economico; si trattava però di qualcosa per la quale valeva pena rimandare una laurea e la ricerca al posto fisso. Il valore che un'esperienza come questa può apportare ad un percorso di vita dipende sicuramente dall'Ente nel quale si è scelto di lavorare ma gran parte del risultato finale dipende dall'intensità, dall'impegno e della motivazione che ogni volontario impiega e apporta nella realizzazione del progetto. L'immagine del volontario civilista che svolge un ruolo di segretario o quello di "abile uomo delle fotocopie" non rappresenta altro che un banale luogo comune ormai desueto. Dall'esatto momento in cui ho varcato per la prima volta la porta dell'Ufficio mi sono sentita pronta.. pronta a conoscere, ad osservare e ad imparare tutto quello che mi si prospettava davanti. Lavorare per la difesa dei diritti delle persone detenute non è affatto semplice per chi lo fa da sempre, immaginarsi per chi è alle prime armi come noi volontari mentre invece conoscere e assimilare la cultura, i valori e la morale di un questo Ufficio è stato immediato, quasi un



imprinting. L'orientamento delle prime settimane hanno permesso di avere chiare le mansioni, i ruoli e le finalità dell'Ufficio, ma rimaneva aperta una questione : in che modo, io avrei potuto contribuire a garantire che i diritti delle persone private della libertà personale venissero rispettati? Come si può soddisfare una *mission* così significativa?

Non credo ci sia una sola risposta giusta alla domanda, ma si tratta piuttosto di un insieme complesso di voci che insieme concorrono alla costruzione di una possibile soluzione al quesito, di un ipotetico ponte tra società e carcere che permetta alla persona detenuta di sentirsi ascoltato, rispettato e preso in considerazione. Il volontario civilista è parte integrante di questo coro, non si limita ad assistere quanto a partecipare attivamente alla costruzione di un intervento, alla soddisfazione di un obiettivo e alla valorizzazione di un'idea che si rivela poi l'etica con la quale l'Ufficio della Garante porta avanti il suo lavoro ogni giorno. Il lavoro del civilista prevede un supporto costante dell'intero Ufficio durante tutte le attività che gli competono: colloqui con il detenuto, riunione d'equipe, suddivisione dei casi, indagini e ricerche, scrittura della Relazione Annuale ecc. Ogni iniziativa, ogni dubbio e ogni riflessione del civilista in questo Ufficio trova spazio e tempo, viene ascoltato e condiviso con l'intero staff ai fini di rendere il più trasparente possibile la comunicazione e la possibilità di espressione personale. Il clima organizzativo è sicuramente la componente determinante per poter definire fertile un ambiente lavorativo ed io mi ci sono buttata a capofitto, mi sono aggrappata alla radici e ho cercato di estrarre tutti i benefici che potevo. La portata del contributo che un volontario civilista può dare è massima e soprattutto concreta; nello specifico io ho sempre avuto a cuore il tema della sensibilizzazione e della riparazione e mai come ora ho avuto modo di mettermi in gioco nel tentativo di realizzazione. Studio, analisi, confronto, valutazione e ricerca sono stati gli strumenti chiave di un articolato lavoro finalizzato alla soddisfazione delle *mission* dell'Ufficio della Garante. Nel mio caso, si è trattato soprattutto di valorizzare l'impegno delle politiche sociali presenti sul territorio, sensibilizzarle rispetto al tema promuovendo un lavoro di rete tra Enti del Terzo Settore e il carcere. Tutto questo, ovviamente, è stato pensato nel pieno rispetto della comunità di intenti, perseguendo la possibilità di favorire un percorso di reinserimento individualizzato al momento dell'uscita dall'Istituto. Per la prima volta, dopo tanti anni di attesa, durante l'esperienza di Servizio Civile il mio impegno è stato riconosciuto come utile, necessario. Per noi giovani sentirsi "insostituibili" è un'utopia ma allo stesso tempo un desiderio recondito che malgrado spesso si tenti di ovattare, con fatica, in realtà è la molla che ci spinge continuamente a dare di più facendo sempre meglio.

Ecco, qui ho finalmente avuto l'occasione di sentirmi indispensabile ai fini degli obiettivi dell'Ufficio e non solo. Sebbene il Servizio Civile sia un'esperienza a tempo determinato, con una scadenza evidente, gli effetti mirano verso il futuro, motivo per il quale sovente viene considerato come "trampolino di lancio" verso nuovi e altri lidi.

Soddisfazione personale, appagamento professionale, motivazione e crescita sono gli ingredienti che dalla prima settimana di lavoro hanno caratterizzato il mio percorso e auspicio mi accompagneranno anche nel mio domani.

Ilaria Plotegher



L'ergastolo ostativo e il diritto penale del nemico: una ricerca sul campo di Carlo Mustaro

1. L'ergastolo "ostativo": inquadramento giuridico

Vendetta, espulsione sociale e morte: tre elementi che efficacemente descrivono la natura della pena dell'ergastolo c.d. 'ostativo'. Quest'ultimo costituisce la grave conseguenza della condanna all'ergastolo per uno dei delitti elencati al comma 1 dell'art 4-*bis* O.P.: in assenza di collaborazione con la giustizia ex art 58-*ter* O.P., per il detenuto ergastolano, non potendo egli accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, “verrebbe (...) a configurar(si) l'unica ipotesi, nell'ordinamento penale vigente, in cui l'ergastolo – pur ove gli esiti del trattamento fossero da valutarsi positivamente – risulterebbe insuscettibile di permettere non soltanto il fine pena, ma addirittura qualsiasi mutamento del regime di esecuzione”².

Sembra utile sottolineare come tale fenomeno rappresenti un elemento sistemico del nostro ordinamento, dal momento che, secondo dati raccolti dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nel 2016, il numero di ergastolani ostativi ristretti all'interno delle carceri italiane era di 1.216, ovvero il 72,5% del totale degli ergastolani ivi presenti (1.678). Al 30 giugno 2020, invece, il numero totale dei detenuti ergastolani è sensibilmente cresciuto (1.793), ma non paiono essere disponibili dati aggiornati relativi ai componenti ostativi di tale gruppo di reclusi.

L'istituto in esame trova origine all'interno della c.d. 'legislazione d'emergenza' approvata all'inizio degli anni '90 al fine di contrastare l'*escalation* di violenza prodotta dai fatti criminali commessi dalle organizzazioni mafiose. In particolare, il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, introdusse all'interno della L. 354/1975 l'art. 4-*bis*, la cui prima versione prevedeva che i detenuti condannati per reati riconducibili alla criminalità organizzata potessero accedere alle misure alternative ed ai benefici penitenziari a patto che fossero stati acquisiti “elementi tali da far escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva”.

A seguito della strage di Capaci del 23 maggio 1992, la disciplina in questione venne modificata ad opera del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, il quale dispose che, ai fini dell'ammissione alle misure alternative, ai benefici penitenziari (esclusa la liberazione anticipata ex art. 54 O.P.) ed alla liberazione condizionale ex art. 176 c.p., i condannati per reati di mafia o terrorismo avrebbero dovuto collaborare utilmente con la giustizia ai sensi dell'art. 58-*ter* O.P..

Con le sentenze n. 357 del 1994 e n. 98 del 1995, la Corte costituzionale equiparò alla utile collaborazione, rispettivamente, le ipotesi di collaborazione "impossibile" e di collaborazione

² L. Eusebi, Ergastolano <<non collaborante>> ai sensi dell'art. 4-bis, co. 1, ord. Penit. E benefici penitenziari: l'unica ipotesi di detenzione ininterrotta, immutabile e senza prospettabilità di un fine? *Cassazione penale*, 2012, 52(4), pp. 1220-1229.



"oggettivamente irrilevante" (poi introdotte dal Legislatore all'interno della disposizione penale con la L. 23 dicembre 2002, n. 279): la prima trova la sua ragion d'essere nella limitata partecipazione del soggetto al fatto criminoso, ovvero nell'integrale accertamento dei fatti operato con sentenza irrevocabile; la seconda, invece, può realizzarsi a seguito del riconoscimento al condannato di una delle circostanze attenuanti disciplinate dagli artt. 62, comma 6, 114 e 116, comma 2, c.p.. Entrambe le pronunce costituzionali, inoltre, subordinarono il riconoscimento di una delle due ipotesi di collaborazione appena elencate all'acquisizione di "elementi tali da far escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva".

A partire dai primi anni 2000, poi, l'art. 4-*bis* O.P. subì ulteriori modificazioni, le quali ebbero la conseguenza di allungare e rendere eterogeneo l'elenco dei reati c.d. 'ostativi' (quelli di 'prima fascia', presenti al comma 1), inserendo all'interno del novero di questi ultimi delitti in alcun modo connessi a mafia e terrorismo.

Sotto il profilo giurisprudenziale, due recentissime pronunce della Corte costituzionale e della Corte Edu, rispettivamente la n. 253 del 2019 e la sentenza Viola c. Italia, hanno avuto il merito di evidenziare alcuni profili di illegittimità costituzionale e convenzionale della disciplina in esame.

In particolare, il Giudice delle leggi ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4-*bis*, comma 1, O.P. per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-*bis* c.p., per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, nonché per gli ulteriori reati elencati al suddetto comma 1, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* O.P., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Insomma, la preclusione assoluta propria del meccanismo dell'ostatività non è stata ritenuta dai giudici costituzionalmente legittima.

Dal canto suo, facendo propri i principi di diritto espressi all'interno delle sentenze Kafkaris c. Cipro e, soprattutto, Vinter c. Regno Unito, la Corte Edu ha sancito inequivocabilmente la non conformità dell'ergastolo ostativo con i parametri di cui all'art. 3 della Convenzione, atteso che tale sanzione penale "limita eccessivamente la prospettiva di rilascio del condannato e la possibilità di riesame della pena", e finisce così per violare irrimediabilmente il fondamentale 'Diritto alla Speranza' ("*Right to Hope*") di cui ogni detenuto è titolare³.

Recentissima, infine, è l'ordinanza dell'11 maggio 2021, n. 97, della Corte Costituzionale, in occasione della quale quest'ultima ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale del meccanismo ostativo, nella parte in cui non permette l'applicazione dell'istituto della

3 D. Galliani, A. Pugiotto, Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell'ostatività ai benefici penitenziari?, *Rivista AIC*, 2017, pp. 1-56, disponibile a questo indirizzo: <https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/davide-galliani/eppure-qualcosa-si-muove-verso-il-superamento-dell-ostativit-ai-benefici-penitenziari>.

Si veda altresì F. Viganò, Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo. *Dir. Pen. Cont.*, 4, 2012.



liberazione condizionale al detenuto non collaborante (anche qualora il suo ravvedimento risulti sicuro). Nonostante ciò, i Giudici hanno preferito non accogliere immediatamente la questione sollevata dalla Corte di Cassazione, I Sezione penale, con ordinanza del 3 giugno 2020, n. 18518, rinviandone la trattazione a maggio 2022, “per consentire al legislatore gli interventi che tengano conto sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi” (comunicato del 15 aprile 2021, rilasciato dall’Ufficio stampa della Corte Costituzionale).

2. Ergastolo ostativo e diritto penale del nemico: metodi di ricerca

Parrebbe legittimo domandarsi quale sia il senso dell’interrogarsi intorno alla natura ed alle conseguenze dell’applicazione della pena dell’ergastolo ostativo, dal momento che essa riguarda esclusivamente il 2% circa della popolazione detenuta italiana.

La risposta ad un simile quesito risiede nella considerazione secondo la quale l’ergastolo, così come le pene detentive draconiane, rappresentano il “nocciolo duro della penalità”⁴: esse svolgono il ruolo di parametri sulla base dei quali il campo del penale prende concretamente forma. Di conseguenza, analizzare tale tipologia di sanzione ed il ruolo che essa svolge all’interno del sistema penale diviene concreto strumento di rideterminazione dei confini della penalità tutta.

Quanto appena detto non può prescindere dalla valutazione della corrispondenza esistente tra le motivazioni che sorreggono l’applicazione di tale tipologia di punizione e i caratteri del c.d. ‘diritto penale del nemico’. Quest’ultimo è diretta espressione di una penalità volta all’esclusione (anche perpetua) dal consorzio sociale di ‘tipi d'autore’ considerati pericolosi poiché non assicurano alcuna garanzia di comportamento conforme alle aspettative normative: la neutralizzazione di questi soggetti è essenziale ai fini della difesa sociale.

L’analogia appena richiamata è stata rilevata a partire dallo studio dei risultati di una ricerca qualitativa svolta somministrando un’intervista semi-strutturata ad un campione composto da soggetti appartenenti a due distinti gruppi professionali: giudici ed accademici.

In relazione al primo gruppo, sono state effettuate quattro interviste, di cui tre ad altrettanti magistrati di sorveglianza (in ragione della loro funzione e, quindi, del loro diretto coinvolgimento nell’operatività del meccanismo ostativo), ed una ad un soggetto che ha svolto per molti anni la funzione di pubblico ministero (utile ai fini dell’indagine sullo sguardo della pubblica accusa intorno all’istituto di cui al combinato disposto degli artt. 22 c.p. e 4-bis, comma 1, O.P.).

4 Vianello, F. (2015). ‘Mai dire mai’: contro l’ergastolo, per una penalità inquieta. *Antigone* n. 1, 2015, pp. 153-176, disponibile a questo indirizzo: http://www.ristretti.it/commenti/2016/marzo/pdf7/articolo_vianello.pdf.



Sono stati tre, invece, gli accademici intervistati, scelti in ragione del loro concreto impegno per la tutela dei diritti delle persone recluse e per l'approfondita conoscenza delle tematiche relative alla pena dell'ergastolo 'ostativo'.

Il confronto realizzato con gli intervistati ha permesso, da un lato, di indagare il ruolo che tale sanzione penale svolge in relazione all'ideologia penalistica del 'diritto penale del nemico'; dall'altro, di analizzare le differenti prospettive attraverso cui i componenti dei due gruppi sopra citati guardano all'opportunità di tale istituto. In particolare, se i rappresentanti del mondo accademico ne scorgono le criticità, i profili di illegittimità costituzionale e convenzionale, e ne chiedono una revisione, i giudici ne condividono, invece, le motivazioni di base e, di conseguenza, la necessità quasi ontologica.

Si può fin d'ora affermare come la grande diversità delle esperienze professionali e, quindi, degli elementi propri della cultura giuridica interna ai due gruppi siano alcuni dei motivi della difformità dei loro giudizi: la casistica giurisprudenziale e gli ingenti carichi di lavoro sopportati dai magistrati determinano, tra questi ultimi, la genesi di vere e proprie categorie antropologiche utili ai fini della decisione. In quest'ottica, l'automatismo *ex art. 4-bis*, comma 1, O.P., pur obliterando la discrezionalità dei giudicanti, non viene da essi percepito come inibente il loro potere decisionale, dal momento che tale meccanismo di fatto rappresenta la trasposizione legislativa delle decisioni che questi ultimi adotterebbero in relazione ai casi concreti a cui tale istituto si applica.

In buona sostanza, le motivazioni sottese al "*Feindsrafrecht*" finiscono per influenzare i giudici di sorveglianza nell'esercizio della loro funzione, diventando inevitabilmente componenti della loro cultura giuridica: ai casi concreti (i detenuti, per quanto riguarda la magistratura dell'esecuzione) ed alle norme giuridiche vengono così attribuiti significati conformi a tali componenti, e, di conseguenza, viene operata una ridefinizione della *ratio* degli istituti giuridici in funzione dei soggetti a cui essi vengono applicati.

Indagare il privilegiato rapporto esistente tra "pena di morte viva"⁵ e diritto penale del nemico, allora, diventa essenziale ai fini dell'analisi (di parte) degli elementi che compongono la cultura giuridica dei giudicanti e, di conseguenza, del ruolo che la pena perpetua svolge nel sistema penale.

Solo così risulterà possibile contribuire ad una concreta ridefinizione della penalità tutta.

2.1. Gli elementi del *Feindstrafrecht* nelle parole dei soggetti intervistati

Si è precedentemente definita, seppure molto sommariamente, la *ratio* che sottende a quella particolare forma di diritto penale di nome "*Feindstrafrecht*". Quest'ultimo sottintende una "concezione ontologista del bene giuridico"⁶ tutelato, che può considerarsi espressione di una visione propria del c.d. 'legalismo etico': "i comportamenti immorali o naturalmente abnormi o socialmente dannosi sono tali (solo) perché puniti dalla legge come reati" ("*peccata quia*

5 C. Musumeci, *Gli uomini ombra e altri racconti*. Il segno dei Gabrielli, 2010.

6 F. Resta, Nemici e criminali. Le logiche del controllo. *Ind. Pen.*, 1, 2006, p. 182.



prohibita”), e ciò vale “a neutralizzare il giudizio morale e politico subordinandolo alle scelte potestative del sistema penale”⁷.

Insomma, il diritto penale del nemico tende a “fondare sul diritto positivo, assunto come fatto sovra-politico poco meno che naturale, una specifica etica statalistica”⁸: “la perturbazione dell'ordine normativo arrecata dal delitto”⁹ diviene, allora, il parametro del suo retribuzionismo.

L'eticizzazione del diritto tipica del “*Feindstrafrecht*” comporta l'ingresso di forme di sostanzialismo e soggettivismo all'interno del sistema penale, con la conseguenza che si assiste sempre più ad un'alterazione del “principio di legalità nell'identificazione di ciò che è punibile: non più il reato, ma il reo”¹⁰.

Effetti di tale fenomeno sono riscontrabili all'interno della disciplina di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, O.P., con riferimento alla quale la Corte Costituzionale si è spinta ad affermare che “appare preoccupante la tendenza alla configurazione normativa di ‘tipi d'autore’, per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita” (sentenza n. 306 del 1993).

Sotto questo profilo, pare utile riportare quanto affermato dall'intervistato n. 4, le cui parole sintetizzano altresì la visione dei magistrati intervistati sul punto:

Ma soggetti come quelli legati ad associazioni criminali, che da anni, e tra l'altro per tradizione familiare, sono assolutamente irrecuperabili. Quindi, sotto questo punto di vista, è comprensibile che non passino attraverso... se hanno una condanna, quella condanna devono espiarla. (Intervista n. 4)

In buona sostanza, il giudice aderisce all'idea (avallata dalla sua esperienza professionale) che esistano tipologie di autori di reato nei confronti dei quali, abbandonata ogni istanza risocializzante, debbono essere praticate l'esclusione e la segregazione punitiva.

In effetti, l'automatismo legislativo tipico della normativa in esame costituisce diretta espressione del diritto penitenziario d'autore richiamato dal Giudice delle leggi ed individuabile nelle parole del magistrato intervistato: sulla base della considerazione circa l'esistenza di soggetti “irrecuperabili”¹¹, esso dà vita ad una presunzione legale “al cubo”¹², la quale si sostanzia nella doppia presunzione di pericolosità sociale e di permanenza dell'adesione al consorzio criminale - “entrambe ostative alla concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative”¹³ alla detenzione -, nonché dall'ulteriore presunzione

7 L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, 2018, p. 369.

8 *Ibidem*, p. 216.

9 F. Resta, 2006, “cit.”, p. 190.

10 L. Ferrajoli, *Il diritto penale del nemico e la dissoluzione del diritto penale*, *Questione giustizia*, 2006, p. 804.

11 F. Vianello, 2015, “cit.”.

12 C. Musumeci, A. Pugiotto, D. Galliani, *Gli ergastolani senza scampo: fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo*, Editoriale scientifica, 2016, p. 90.

13 *Ibidem*.



che vede nella condotta collaborativa la prova inequivocabile dell'avvenuto ravvedimento del detenuto.

Insomma, nei confronti di alcune tipologie di soggetti legalmente individuate, la risposta penale finisce per caratterizzarsi, nella fase comminatoria, per gli elevatissimi livelli di pena e, nella fase esecutiva, per la natura repressiva della modalità di esecuzione della sanzione.

Però, devo essere sincera, la mia coscienza non mi rimorderebbe: se io fossi stata il magistrato di sorveglianza di Totò Riina, forse mi sarei decisa a scarcerarlo proprio in limine mortis, per consentirgli una morte dignitosa. Ma al di là di questo, proprio no. (Intervista n. 5)

Le parole del magistrato di sorveglianza intervistato danno la misura del carattere sostanzialista e totalmente retributivo, e della disciplina di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, O.P., e del modo di intendere la funzione giurisdizionale da parte di alcuni giudici dell'esecuzione: esistono soggetti che non possono moralmente essere ritenuti (e quindi trattati alla stregua di) persone, in quanto rei di avere commesso crimini atroci. Ad essi, il giudice può tutt'al più consentire una morte dignitosa, la quale finisce per costituire una concessione, quasi una forma di grazia: non esiste alcuno spazio di riconoscimento di diritti nei confronti di detenuti espropriati dei fondamenti della propria dignità. Nei confronti di "uomini ombra"¹⁴ che hanno già perso tutto.

Si è detto come il legalismo etico tipico del "*Feindstrafrecht*" ed il sostanzialismo penale rappresentino due facce della stessa medaglia: se, durkheimianamente parlando, in società caratterizzate da forme di solidarietà meccanica, la coesione sociale è garantita dalla condivisione di valori morali, in società caratterizzate da forme di solidarietà organica, "l'ordinamento giuridico, con le sue norme astratte e i suoi rapporti depersonalizzati, sostituisce la fiducia personale con la fiducia istituzionale"¹⁵. In questo senso, il diritto svolge la funzione "di orientamento dell'azione e di istituzionalizzazione delle aspettative"¹⁶, ed assicura la sola forma di fiducia possibile all'interno di sistemi sociali complessi.

Quanto alla sanzione penale, essa finisce per ricoprire un ruolo di prim'ordine all'interno di questo quadro: dal momento che il crimine, ovvero la violazione dei *frames* definiti dalle norme, mina direttamente la fiducia dei terzi nell'ordinamento giuridico, la pena non può che rappresentare "un'espressione simbolica contraddittoria rispetto a quella rappresentata dal reato"¹⁷, la quale ristabilisce la stessa fiducia erosa dalla commissione del delitto.

In definitiva, all'interno di sistemi sociali complessi, il diritto penale sembra maggiormente votato alla difesa della forza dell'ordinamento nell'esercizio della sua funzione di orientamento dell'azione, piuttosto che alla tutela di beni giuridici: "compito della pena è il mantenimento

14 C. Musumeci, 2010, "cit."

15 A. Baratta, *Integrazione-prevenzione, una <<nuova>> fondazione della pena all'interno della teoria sistemica*, *Dei delitti e delle pene*, 1984, 5, p. 6.

16 *Ibidem*.

17 *Ibidem*.



della norma come modello di orientamento per il contratto sociale”¹⁸, la portata inclusiva del quale si fonda sulla costruzione, sulla netta delimitazione e sulla condivisione di un “orizzonte di senso comune”¹⁹ all'interno del quale è garantita la sicurezza cognitiva, nella misura in cui i rapporti sociali si producono e si riproducono secondo i “frames” stabiliti dalle norme. Di conseguenza, la nozione di "persona" non rappresenta più un costrutto naturale, bensì un “concetto normativo”²⁰, una “costruzione sociale”²¹ che può essere attribuita agli individui a seconda che questi soddisfino o meno le aspettative normative.

Ecco allora individuata la genesi della differenziazione tra “*Burgerstrafrecht*” e “*Feindstrafrecht*”: il primo si applica ai soggetti che, comportandosi conformemente ai “frames” espressi dal diritto, possono legittimamente essere definiti cittadini-persone; il secondo, invece, deve essere applicato alle “*Unpersonen*”, ovvero ad individui che non garantiscono il grado di sicurezza cognitiva necessario alla conservazione del sistema sociale.

La netta separazione tra ‘diritto penale del cittadino’ e ‘diritto penale del nemico’ colpisce maggiormente quei settori del sistema penale che disciplinano reati di particolare allarme sociale. In quest’ottica, i delitti di cui al comma 1 dell’art. 4-*bis* O.P. identificano categorie di ‘nemici’ che debbono necessariamente essere escluse dal consorzio sociale (perfino a vita, nel caso degli ergastolani ostativi). Le preclusioni legali assolute che regolano l’ostatività all’accesso ai benefici penitenziari esprimono valutazioni deterministiche nei confronti di questa tipologia di detenuti, negando loro “la contingenza comportamentale e la libertà di scelta”²² che, invece, rappresenta uno degli elementi del “*Burgerstrafrecht*”.

È uno strumento (l’art. 4-bis, comma 1, O.P.) invece che è orientato al crimine organizzato e adesso, dati i temi di questa problematica di terrorismo internazionale, di radicalizzazione, che è di nuovo una cosa che come tipo di modello comportamentale si può avvicinare al crimine organizzato, perché comunque è un credo, una fede, un vincolo che ti cala interamente dentro il reato, cioè chi lo commette è il reato. Detto in modo un po' banale, non voglio fare una generalizzazione, però c'è una forte identificazione tra l'autore del reato ed il reato stesso. (Intervista n. 7)

18 G. Jakobs, citato in A. Baratta, 1984, “cit.”.

19 D. Melossi, *Stato, controllo sociale, devianza: teorie criminologiche e società tra Europa e Stati Uniti*, Person Italia Spa, 2002.

20 G. Losappio, Diritto penale del nemico, diritto penale dell’amico, nemici del diritto penale. *Indice penale*, 2007, 10(1), pp. 51-63.

21 M. Pavarini, La neutralizzazione degli uomini inaffidabili: la nuova disciplina della recidiva e altro ancora sulle guerre alle *Unpersonen*, *Studi sulla questione criminale*, 2006, 1(2), pp. 7-30.

22 F. Resta, 2006, “cit.”, p. 194.



L'idea dell'identificazione tra autore di reato e delitto espressa dal magistrato di sorveglianza intervistato è diretta espressione del sostanzialismo penale tipico del “*Feindstrafrecht*”: si punisce più ‘per ciò che si è’, piuttosto che ‘per ciò che si fa’. Chi si pone al di fuori dei confini del patto sociale tracciati e difesi dal diritto penale deve essere neutralizzato, pena la messa a rischio della tenuta del sistema sociale interamente considerato.

Si assiste così allo scontro tra "ragion di Stato e nemico-criminale, ma ancor più tra ragion di Stato e Stato di diritto"²³, il quale si consuma sul terreno della lotta al terrorismo, alle mafie e ad ogni altro evento considerato in grado di mettere in pericolo la sopravvivenza del Leviatano (si pensi all'allungamento dell'elenco dei reati ostativi c.d. ‘di prima fascia’). Quest'ultimo finisce per rappresentare “un fine non fondato che su se medesimo e fondamento a sua volta di mezzi giuridici che restano flessibili, mutevoli, manipolabili ad arbitrio”²⁴.

Insomma, “*salus rei publicae suprema lex esto*”: ciò che conta è esclusivamente la “autoconservazione del sistema politico”²⁵.

Nello Stato etico hegeliano così individuato, la validità di una norma viene ad essere identificata con la sua mera “esistenza giuridica, quale prodotto di un atto normativo conforme alle norme sulla sua produzione”²⁶.

Invero, il processo di giuridicizzazione del dover essere extra-giuridico proprio degli Stati di diritto ha trasformato “in norme di legittimazione interna di rilievo solitamente costituzionale (...) gran parte delle fonti di giustificazione esterna relative al ‘quando’ e al ‘come’ dell'esercizio dei pubblici poteri”²⁷. Di conseguenza, negli odierni Stati costituzionali, “la validità delle norme (...) risiede nella loro conformità non solo formale ma anche sostanziale a norme di livello superiore, che non solo disciplinano le forme, ma dettano anche vincoli di contenuto all'esercizio del potere normativo”²⁸.

In definitiva, seppure sia indubbio che i “*frames*” definiti dalle norme penali rappresentino condizioni di autoconservazione ed autoriproduzione del sistema di potere costituito, non può sottacersi il fatto che il “*Feindstrafrecht*” esprima una profonda disfunzionalità rispetto ad ordinamenti giuridici organizzati secondo una rigida gerarchia delle fonti e che consentono “un sindacato di legittimità dei contenuti delle singole norme non già autoreferenziale (seppur intra-sistemico), ma eterointegrato” secondo i valori etico-politici espressi dalla Costituzione²⁹.

2.2. La collaborazione con la giustizia e la negoziazione della pena

Si è detto come, all’interno della logica del diritto penale del nemico, la pena finisca per rappresentare, da un lato, lo strumento materiale ai fini del bando e dell’esclusione dei nemici, dall’altro, l’occasione di riaffermazione della fiducia nell’ordinamento scalfito dal delitto.

23 *Ibidem*, p. 209.

24 L. Ferrajoli, Emergenza penale e crisi della giurisdizione. *Dei delitti e delle pene*, 1984, 2(2).

25 L. Ferrajoli, 2018, “cit.”, p. 264.

26 *Ibidem*, p. 349.

27 *Ibidem*, p. 348.

28 *Ibidem*.

29 F. Resta, 2006, “cit.”, pp. 196-197.



In quest'ultimo senso, la punizione è in grado di svolgere la sua funzione sociale poiché essa costituisce il mezzo simbolico attraverso cui si realizza lo 'scambio penale' tipico dei sistemi sociali complessi: il reo diventa il "supporto psico-fisico"³⁰ della contrattazione *sui generis* che vede l'opinione pubblica partecipare all'inflizione della pena-vendetta nei confronti del criminale-nemico (attraverso il meccanismo di identificazione con la vittima di reato³¹), ed il potere statale legittimarsi in ragione della produzione funzionale di (falsa) sicurezza originatasi dalla comminazione della sanzione penale.

Quanto appena detto risulta valido per i momenti edittale e comminatorio (che si caratterizzano per un utilizzo principalmente simbolico-espressivo della pena), ma non per la fase esecutiva, che invece si contraddistingue per il suo ruolo di razionalizzazione delle risorse del sistema penale. La rinuncia a punire che il sistema penitenziario realizza in cambio della "produzione funzionale di consenso"³² da parte dei condannati, infatti, costituisce lo strumento essenziale ai fini del mantenimento della "efficacia dell'azione punitiva", la quale non risulta più "in ragione dei *telos* esterni al sistema (educare e intimidire), ma (...) di esigenze intrasistemiche (neutralizzare e ridurre i rischi)"³³.

Tale fenomeno di negoziazione della risorsa repressiva non rappresenta un elemento "patologico e in qualche modo correggibile (...). Al contrario: la disintegrazione del principio dell'intangibilità del giudicato è il prezzo necessario che il sistema penale deve pagare se pretende di realizzarsi pienamente come strumento di controllo sociale"³⁴. Esso si fonda su di una serie di meccanismi premiali oculatamente predisposti per la fase esecutiva, i quali permettono il governo amministrativo del carcere e finiscono per costituire "una caratteristica "immanente" del sistema penitenziario disciplinare"³⁵.

La logica premiale trova compiuta espressione nel combinato disposto degli artt. 4-*bis*, comma 1, e 58-*ter* O.P. L'ostatività alla concessione dei benefici penitenziari, infatti, può essere superata esclusivamente in virtù di una utile collaborazione con la giustizia: quest'ultima rappresenta la condizione che il detenuto deve necessariamente soddisfare per ottenere il 'premio' consistente nella possibilità del vaglio giurisdizionale sulle sue richieste di ammissione alle misure alternative o ai benefici penitenziari.

Appare evidente la peculiarità dei termini di questa particolare forma di scambio penitenziario: non è sufficiente la partecipazione all'opera trattamentale intramuraria, al detenuto ostativo è richiesta la condotta qualificata della collaborazione con la giustizia. Il soddisfacimento del requisito *ex art. 58-ter* O.P., inoltre, non comporta l'automatica

30 A. Baratta, 1984, "cit."

31 D. Garland, *La cultura del controllo*, il Saggiatore, 2004.

32 M. Pavarini, L'inferno esiste, anche se all'inferno non c'è nessuno, *Questione giustizia*, 1986, 4.

33 M. Pavarini, 2006, "cit."

34 M. Pavarini, Lotta alla criminalità organizzata e "negoziazione" della pena, *Critica del diritto*, 2000, 2.

35 B. Spricigo, La "riflessione critica sul reato" e l'automatismo ostativo di cui all'art. 4-*bis* OP,

Criminalia, 2013(A), pp. 619-641, disponibile al seguente indirizzo:

<http://www.edizioniets.com/criminalia/2013/pdf/13-3-Spricigo2.pdf>.



concessione delle misure alternative o dei benefici penitenziari, ma solo il vaglio giurisdizionale dei giudici di sorveglianza. Non esiste alcuna garanzia di risultato, insomma.

Risulta chiaro, allora, come il soggetto collaborante non ottenga alcun reale ‘premio’ dalla conclusione dello scambio fin qui descritto, se non quello di evitare un *surplus* punitivo derivante dalla mancata collaborazione (ovvero l’automatica preclusione all’accesso a qualsivoglia misura extra-muraria).

In questo senso si è espressa anche la Corte costituzionale all’interno della sentenza n. 253 del 2019, in occasione della quale il Giudice delle leggi ha inteso chiarire che, “un conto è l’attribuzione di valenza premiale al comportamento di colui che, anche dopo la condanna, presta una collaborazione utile ed efficace, ben altro è l’inflizione di un trattamento peggiorativo al detenuto non collaborante”.

Ma quali sono i fini a cui mira il sistema penale attraverso lo sfruttamento di questa forma di premialità? Sicuramente esigenze investigative e di politica criminale: le informazioni ottenute tramite la collaborazione sono fonti utilissime (spesso necessarie) ai fini della cattura degli autori di reati associativi e della completa ricostruzione dei fatti (in questo senso, nuovamente Corte costituzionale, 23/10/2019, n. 253). Inoltre, la collaborazione assicura l’interruzione degli eventuali legami del detenuto con l’associazione criminale esterna, poiché essa difficilmente riammetterà al suo interno un soggetto considerato ‘pentito’. Di conseguenza, il livello di pericolosità sociale del reo si riduce fortemente.

L’istituto disciplinato dall’art. 4-*bis*, comma 1, O.P. svolge altresì una funzione di carattere simbolico: favorire la condotta *ex art. 58-ter* O.P. garantisce l’effettiva realizzazione della logica preventivo-integrativa, nella misura in cui le informazioni ottenute permettono la severa punizione di tutti gli autori di reati di elevato allarme sociale (quali sono quelli di ‘prima fascia’).

anche se guarda la questione dal punto di vista di prevenzione, sempre speciale, ma questa volta negativa, quindi, in sostanza, il prevenire reati da parte di quella persona, ancora una volta il meccanismo è in parte diabolico, perché non interessa al legislatore il motivo per il quale ha collaborato, l’importante è che collabora. E quindi può esserci alla base della collaborazione qualunque tipo di motivo, e questo potrebbe essere di particolare preoccupazione nel momento in cui lei pensa alla incapacitazione o comunque sia alla prevenzione speciale negativa: se una persona collabora con la giustizia, ma lo fa per tornare a delinquere, lei capisce che l’ordinamento non riesce nemmeno a configurare quella funzione della pena. (Intervista n. 6)

L’intervistato pone una questione molto importante, che può essere analizzata alla luce di quanto più sopra detto: il meccanismo ostativo si giustifica nella misura in cui alle finalità di prevenzione speciale negativa affianca quelle di prevenzione generale. Infatti, dal momento che l’incapacitazione del reo (tipica della logica del “*Feindstrafrecht*”) viene meno a seguito di un’utile collaborazione con la giustizia e che all’ordinamento non interessa quali siano i motivi che lo hanno spinto a collaborare, si può legittimamente ipotizzare che la decisione di



tenere la condotta *ex art. 58-ter* O.P. sia esclusivamente frutto di un calcolo utilitaristico del condannato. Di conseguenza, il sistema penale permetterebbe l'accesso alle misure extramurarie a soggetti potenzialmente ancora legati alle associazioni criminali di provenienza, facendo decadere ogni finalità special preventiva negativa, che verrebbe così sostituita dagli obiettivi propri della prevenzione generale.

In ultima analisi:

dalla collaborazione dell'autore di reato deriverebbe una maggiore intimidazione nei confronti dei criminali o dei potenziali aspiranti, ma anche una maggiore fiducia da parte dei consociati nella capacità delle agenzie di controllo di contrastare il fenomeno criminale; ove invece non venisse raccolto l'invito a collaborare, l'ordinamento, presumendo non risocializzabile l'autore del reato, finirebbe per applicare la pena come *neutralizzazione* perpetua³⁶.

Sotto il profilo delle conseguenze materiali prodotte dall'automatismo legislativo *ex art. 4-bis* O.P., la disciplina in esame costituisce "un sotto-sistema normativo che, nella delicata fase di esecuzione della pena, impone – in termini di fatto ricattatori – l'offerta di benefici penitenziari in cambio di comportamenti, nella sostanza, autoaccusatori e/o di delazione"³⁷.

il fatto che si siano sentiti dalla normativa, tra virgolette "costretti" (a collaborare)... bè, allora non si dovrebbe prevedere una pena per niente, perché la previsione della pena vuol costringere uno a non commettere il fatto. (Intervista n. 1)

Il soggetto intervistato sembra valutare positivamente la forma di 'incentivazione' alla collaborazione tipica dell'ostatività. Il parallelismo con la tipologia di costrizione propria della prospettiva general preventiva-negativa non sembra però essere del tutto convincente: è sicuramente vero che la pena astrattamente prevista dal legislatore limita la libertà dei consociati, ma ciò avviene senza l'utilizzo di coazione fisica, avvalendosi esclusivamente della minaccia della sanzione.

La condizione degli ergastolani ostativi, invece, è profondamente differente: lo strumento di incentivazione alla collaborazione è costituito proprio dall'afflizione psico-fisica alla quale i detenuti sono sottoposti durante la detenzione (basti pensare alla negazione dell'esercizio del proprio diritto alla sessualità; ad un regime detentivo esclusivamente intramurario e, spesso, *ex art. 41-bis* O.P....), ed in ragione di quest'ultima. Questa tipologia di reclusi, infatti, essendo

36 B. Spricigo, 2014, "cit.", p. 627.

37 *Ibidem*.



stata privata *sine die* della propria libertà personale, si trova di fatto alla mercè di un'istituzione penitenziaria che esercita su di essa un potere 'totale'³⁸, la cui capacità di pressione è tanto più insopportabile (e, quindi, efficace) quanto più dura ed afflittiva è la condizione detentiva di chi la subisce.

In definitiva, "il sistema carcerario diventa (...) uno strumento inquisitorio per favorire la collaborazione, nella sostanza non dissimile da quelli premoderni che si fondavano sulla minaccia ed effettività della tortura per favorire la confessione"³⁹.

io posso anche volontariamente scegliere di non collaborare con la giustizia; lo posso fare, è una mia scelta processuale, quindi, nel momento in cui io vengo condannato, me ne assumo le conseguenze. Ma se, indipendentemente dal mio atteggiamento, diciamo così, ostruzionistico nei confronti della giustizia. (Intervista n. 5)

Le parole del magistrato di sorveglianza esprimono l'idea secondo la quale la mancata collaborazione dell'imputato in fase processuale (ma lo stesso vale, *mutatis mutandis*, anche in fase esecutiva) debba essere valutata alla stregua di "un atteggiamento ostruzionistico nei confronti della giustizia". "Sei colpevole ed io devo punirti", poco importa delle garanzie offerte dal diritto di difesa.

Va però ricordato che il diritto al silenzio rappresenta diretta espressione del principio "*nemo tenetur se detegere*", che non può in alcun modo essere capovolto "in un gravoso onere di collaborazione", il quale, "non solo richiede la denuncia a carico di terzi (*carceratus tenetur alios detegere*), ma rischia altresì di determinare autoincriminazioni, anche per fatti non ancora giudicati" (Corte costituzionale, 23/10/2019, n. 253)⁴⁰.

La condizione appena descritta non pare poter essere sanata dall'adesione all'orientamento che considera la condotta *ex art. 58-ter* O.P. come presupposto del 'sicuro ravvedimento' (requisito essenziale ai fini della concessione della liberazione condizionale *ex art. 176 c.p.*): esso deve essere necessariamente perseguito nel rispetto della libertà morale del detenuto, la quale, invece, pare totalmente annullata da un meccanismo "che piega il foro interno del condannato, spingendolo fino all'ultimo ripostiglio in cui si nasconde, clandestino, il nemico: nella propria anima"⁴¹.

Ancora una volta, ecco svelata la logica del diritto penitenziario d'autore che informa la disciplina di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, O.P.: il condannato viene punito non soltanto per il fatto di reato commesso, ma anche in virtù della sua (presunta) natura criminale; "le leggi ti

38 E. Goffman, A. Dal Lago, F. Basaglia, F. O. Basaglia, *Asylums: le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, 2010. Si veda anche M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi Editore, 2014.

39 M. Pavarini, 2000, "cit."

40 Nello stesso senso, A. Pugiotto, Una *quaestio* sulla pena dell'ergastolo, *Diritto Penale Contemporaneo*, 2013, disponibile al seguente indirizzo: <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1362246402Ergastolo%20Pugiotto.pdf>.

41 C. Musumeci, D. Galliani, A. Pugiotto, 2016, "cit."



tormentano, perché sei reo, perché puoi esser reo, perché voglio che tu sii reo”⁴² (C. Beccaria, 1764).

Nella prospettiva appena delineata, il doppio binario trattamentale prodotto dall’istituto dell’ostatività rappresenta un formidabile strumento ai fini della differenziazione dei detenuti (prima ancora che del trattamento esecutivo): è possibile distinguere tra persone e *Unpersonen* anche all’interno della prigione. In effetti, “esistono due classi di criminali, due categorie sociali, psicologiche, psichiatriche (...): da una parte i poveri diavoli e, dall’altra, i duri, gli irrecuperabili. Quelli di cui non si può fare niente, e di cui bisogna fare sì che non siano più niente”⁴³.

Riconoscendoli quali “nemici”, il regime detentivo (meramente custodiale e segregativo) ex art. 4-*bis*, comma 1, O.P. dispone la definitiva esclusione dal consorzio sociale degli ergastolani non collaboranti, e così “realizza il famoso sostituto tanto cercato alla pena capitale (...): la reclusione indefinita e completa”⁴⁴.

Bisogna, senza retorica, prendere atto che ci sono, invece, molte situazioni in cui la rieducazione è una mera chimera, ed io lo vedo nei miei certificati penali: gente che ha due, tre misure alternative e continua regolarmente. Solo un ingenuo può pensare alla rieducazione per tutti. Ma, del resto, l’articolo della Costituzione dice “deve tendere”, cioè come aspirazione. (Intervista n. 4)

Ancora:

...perché poi l’ergastolo ostativo fondamentale ce l’hanno quelli condannati per associazionismo mafioso e per delitti, omicidi. Per omicidi. Omicidi di mafia, che sono cose decisamente brutte nelle modalità commissive, nelle ragioni della commissione ecc. Quindi sono persone che dal punto di vista umano sono cascate davvero in un pozzo abbastanza profondo. (Intervista n. 7)

Le parole dei magistrati di sorveglianza qui riportate confermano l’adesione di questi ultimi all’idea che esistano soggetti moralmente inadeguati ad essere considerati meritevoli componenti del consorzio sociale.

42 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, *Letteratura Italiana Einaudi*, disponibile al seguente indirizzo: http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_7/t157.pdf.

43 M. Foucault, a cura di D. Melossi, D. Defert, *L’emergenza delle prigioni: interventi su carcere, diritto, controllo*, La casa Usher, 2011.

44 *Ibidem*.



io trovo tutto questo discorso teorico, terribilmente teorico. Fatto da chi non lavora dentro questo tipo di...soprattutto non lavora negli ambienti e sulle realtà che da questo tipo di criminalità sono colonizzate. (Intervista n. 7).

Riflettere sull'ergastolo ostativo nei termini di una pena contraria alla dignità umana viene considerato un mero esercizio retorico, svolto da persone che non hanno contezza degli uomini e dei fatti di cui si tratta.

Arrivati a questo punto, è possibile ipotizzare che la definizione del magistrato di sorveglianza nei termini di giudice della persona (e non del fatto) influenzi profondamente il suo sguardo sui detenuti: la valutazione della personalità dei condannati necessariamente presuppone una forma di giudizio sul foro interno di questi ultimi. Risulta molto difficile smarcarsi da un meccanismo decisionale così connotato, tipico di un "processo sull'autore"⁴⁵ che mette a serio rischio la stessa terzietà del giudice.

Si potrebbe dire ancora molto intorno alla cultura giuridica interna agli esponenti di una funzione giurisdizionale che, obliterata ogni spinta verso la tutela dei diritti dei reclusi, si considera sempre più soggetto partecipe del potere punitivo. Quello che è certo è che, nei confronti di alcune tipologie di autore (legalmente definite e non), le decisioni dei giudici di sorveglianza intervistati tendono a fondarsi su di elementi da loro precostituiti (per via delle loro esperienze professionali, di vita, di esigenze di smaltimento di grossi carichi di lavoro...), di cui il diritto penale del nemico è certamente una componente. Tale fenomeno consente ai giudicanti decisioni più rapide e, nella loro prospettiva, più 'giuste' (perché logicamente orientate), e finisce per attivare nuovi processi di significazione nei confronti dei reclusi e degli istituti giuridici ad essi applicati.

In particolare, la cultura giuridica interna alla magistratura di sorveglianza contribuisce alla individuazione di una nuova *ratio* delle norme giuridiche e, nell'accompagnarsi ad una (ferrea) categorizzazione dei soggetti-oggetto di giudizio, realizza l'annullamento di una reale valutazione casistica nei confronti degli ergastolani ostativi.

Insomma, la cultura interna dei giudici di sorveglianza contribuisce alla concreta ridefinizione della funzione sociale e giuridica degli istituti dell'ordinamento: l'ergastolo ostativo altro non è se non un vero e proprio strumento del "*Feindstrafrecht*".



DENTRO

LA CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E CUTUGNO

ARTICOLAZIONE DEI PADIGLIONI

L'articolazione della Casa Circondariale in Padiglioni e Sezioni è la seguente:

Padiglione A	Custodia	Attività
Sezione piano terra	isolamento filtro	sospetta ingestione ovuli
I sezione reclusione	aperta	persone detenute con un fine pena elevato - solo una parte lavora ai servizi vari
II sezione reclusione	aperta	detenuti lavoratori - in particolare cucina e teatro - legatoria
III sezione circuito	ordinaria	alcune persone detenute svolgono attività di piantone in favore di altri detenuti non autosufficienti
IV sezione	alta sicurezza	persone detenute appartenenti alla criminalità organizzata - con problemi sanitari
V sezione circuito	infermeria	persone detenute con problematiche sanitarie importanti assegnati dalla locale ASL
VI sezione HIV - Prometeo	aperta	soggetti sieropositivi che accettano patto trattamentale - non si tratta di un reparto sanitario
VII sezione reparto psichiatrico Sestante		persone che necessitano di cure psichiatriche - o minorati psichici per sopravvenuta infermità (no misura di sicurezza)
VIII sezione Sestante	aperta	soggetti assegnati dal P.R.A.P./D.A.P. ad osservazione psichiatrica art.112 D.P.R e/o soggetti sottoposti ad alto livello di attenzione
3° piano SAI	avanzata infermieristica	soggetti assegnati dal P.R.A.P./D.A.P. perché necessitano di particolari cure
3° piano SAI coll. ASL AS3	avanzata infermieristica	soggetti assegnati dal P.R.A.P./D.A.P. perché necessitano di particolari cure - riservata a soggetti sottoposti a particolare regime detentivo



Padiglione B	Custodia	Attività
I sezione		art. 21 O.P. uomini
II sezione	aperta	detenuti media sicurezza
III sezione	aperta	detenuti media sicurezza
IV sezione	aperta	detenuti media sicurezza
V sezione		art. 21 O.P. uomini
VI sezione - circuito Plana	aperta	persone detenute iscritte alla scuola superiore Plana
VII sezione	aperta	art. 21 O.P. esterni - amiat- mandria - pulizie caserme
VIII sezione	aperta	corsi panettiere, elettricisti, riqualificazione ambientale
IX sezione - 1° accoglienza persone detenute provenienti dalla libertà		progetto accoglienza
X sezione - 1° accoglienza persone detenute provenienti dalla libertà		progetto accoglienza
XI sezione - 1° accoglienza persone detenute provenienti dalla libertà		progetto accoglienza + primo livello per soggetti tossicodipendenti (mantenimento metadonico)
XII sezione	ordinaria	detenuti media sicurezza

Padiglione C	Custodia	Attività
I sezione Alta Sicurezza		persone detenute condannati per reati legati alla criminalità organizzata
II sezione	aperta	persone detenute iscritti alla scuola media o ai corsi di alfabetizzazione
III sezione	aperta	persone detenute che frequentano corsi di formazione (es. giardinaggio, idraulica, torrefazione)
IV sezione	aperta	persone detenute iscritti alla scuola media o ai corsi di alfabetizzazione
V sezione prot./prom	aperta	persone detenute imputati/condannati per reati comuni che per varie ragioni di opportunità necessitano di particolari



		tutele c.d. "sicurezza passiva" - collaborazione con forze dell'ordine, incolumità in genere
VI sezione ripr. soc.	aperta	persone detenute imputati/condannati per reati c.d. a riprovazione sociale - violenza sessuale, pedofilia ecc-
VII sezione	aperta	persone detenute imputati/condannati per reati c.d. a riprovazione sociale - violenza sessuale, pedofilia ecc-
VIII sezione	aperta	persone detenute imputati/condannati per reati c.d. a riprovazione sociale - violenza sessuale, pedofilia ecc-frequentanti il Liceo artistico Primo
IX sezione	aperta	persone detenute iscritti alla scuola media o ai corsi di alfabetizzazione
X sezione	ordinaria	detenuti media sicurezza
XI sezione	ordinaria	detenuti media sicurezza
XII sezione	aperta	persone detenute iscritti alla scuola media o ai corsi di alfabetizzazione

Padiglione D	Custodia	Attività
1° circuito isolamento		persone detenute che necessitano di particolare tutela e/o per sottoposizione ad isolamento giudiziario art.14 O.P. o ex art.32 O.P.
1° piano sez. ex art 32 O.P.	aperta	persone detenute che necessitano di particolare tutela e/o per sottoposizione ad isolamento giudiziario art.14 O.P. o ex art.32 O.P. + lavoranti del reparto
2° piano sx circuito	aperta	soggetti assegnati dal D.A.P. settore collaboratori di giustizia- per osservazione psichiatrica art.112 O.P.
Camera d'attesa		camera destinata a tenere temporaneamente gli arrestati/fermati - per tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di immatricolazione/perquisizione



Padiglione E	Custodia	Attività
Piano terra- femminile	aperta	donne detenute con problematiche legate alle dipendenze in genere, che sottoscrivono il patto trattamentale - assegnati sia dalla Direzione che dal P.R.A.P./D.A.P.
Piano terra - Collaboratori / isolamento		persone detenute sottoposte alla specifica disciplina prevista nella parte iniziale della collaborazione con D.d.a.
1° piano lato A - rugby	aperta	persone detenute appartenenti alla squadra di Rugby che svolge tornei federali
1° piano lato B - polo universitario	aperta	persone detenute iscritte a corsi universitari
2° piano lato A - comunità	aperta	persone detenute con problematiche legate alle dipendenze in genere, che sottoscrivono il patto trattamentale - assegnati sia dalla Direzione che dal P.R.A.P./D.A.P.
2° piano lato B - comunità	aperta	persone detenute con problematiche legate alle dipendenze in genere, che sottoscrivono il patto trattamentale - assegnati sia dalla Direzione che dal P.R.A.P./D.A.P.
3° piano lato A - Aliante	aperta	persone detenute con problematiche legate alle dipendenze in genere, che sottoscrivono il patto trattamentale - assegnati sia dalla Direzione che dal P.R.A.P./D.A.P.
3° piano lato B - Aliante	aperta	persone detenute con problematiche legate alle dipendenze in genere, che sottoscrivono il patto trattamentale - assegnati sia dalla Direzione che dal P.R.A.P./D.A.P.




Padiglione F	Custodia	Attività
1° sezione circuito	aperta	donne detenute sotto il regime media sicurezza, in parte lavoranti laboratorio sartoria (progetto Extraliberi) + scuola taglio e cucito
2° sezione circuito	chiusa	donne detenute media sicurezza
2° sezione - prima accoglienza		donne detenute nuove giunte
2° circuito isolamento filtro		donne sospette ingestione ovuli
2° articolazione salute mentale		soggetti assegnati (dal P.R.A.P./D.A.P.) per osservazione psichiatrica art.112 drp e/o soggetti sottoposti ad altro livello di attenzione
3° sezione circuito	aperta	donne detenute media sicurezza, in parte lavoranti al laboratorio di sartoria (progetto Extraliberi) + scuola taglio e cucito
4° sezione circuito ordinario		semilibertà e semidetenzione
ICAM		(allocata al piano terra della palazzina semiliberi - Padiglione H- , distaccati dal resto della struttura penitenziaria) custodia attenuata per madri con bambini infra-seienni

Padiglione G - Collaboratori	Custodia	Attività
Sezione collaboratori di giustizia	aperta	persone detenute che partecipano a laboratori occasionali
due camere di pernottamento		destinate all'osservazione psichiatrica dei soggetti detenuti collaboratori di giustizia




LE PERSONE DETENUTE: presenze nel 2021

Il dato relativo alla numerosità delle presenze al 31 dicembre 2021 si attesta sostanzialmente sul valore registrato un anno prima, discostandosene di poche unità, e facendo registrare un valore di 1371 persone, pari a quello del 2017:




Il grafico seguente dà conto dell'articolazione delle presenze nei diversi padiglioni al 31 dicembre dell'ultimo biennio:






POSIZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE DETENUTE

Il seguente grafico illustra la posizione giuridica delle persone detenute all'interno della Casa Circondariale torinese:



Si noti come circa un quarto della popolazione reclusa risulti in attesa del primo grado di giudizio.


Di seguito un grafico relativo alla popolazione detenuta divisa per circuiti penitenziari di appartenenza: come è evidente il circuito principale è quello relativo alla Media sicurezza mentre è residuale (3%) quello riferito all'Alta sicurezza.






CITTADINANZA DELLE PERSONE DETENUTE

La popolazione detenuta è per oltre la metà di cittadinanza italiana:




Di seguito la rappresentazione in grafico delle principali nazionalità straniere presenti al 31 dicembre 2021 presso il Lorusso e Cutugno:





INGRESSI (da libertà/altri istituti)

Nel corso del 2021 è stato registrato un flusso di accessi pari a 2.575 di cui 2.268 ingressi dalla libertà e 307 da altri istituti.





IL PERSONALE DELLA CASA CIRCONDARIALE

Funzionari giuridico-pedagogici

La seguente tabella propone l'esigua disponibilità di funzionari giuridico-pedagogici, del tutto insufficiente in considerazione della popolazione detenuta e dei compiti che le vigenti norme assegnano al personale che esercita le relative funzioni trattamentali:

Funzionari giuridico pedagogici	2020	2021
Pianta organica	14	14
Assegnati	13	13
In servizio	13	13 (da luglio 12)
<i>di cui in full time</i>	12	11
<i>di cui in part time / distacco</i>	1	1

I funzionari in servizio nel 2021, ciascuno dei quali ha assegnato un numero di detenuti che supera il centinaio, ha effettuato complessivamente n. 4.583 colloqui, con una media per ciascun operatore di n. 32 colloqui al mese.

Esperti ex art. 80

Gli Esperti di cui si avvale l'Amministrazione Penitenziaria per le attività di osservazione e trattamento ai sensi dell'Art. 80 Legge 354/75 Ordinamento Penitenziario, in servizio nel 2021 presso il carcere Lorusso e Cutugno sono stati 14 ed hanno effettuato n. 4.104 colloqui di supporto psicologico, con un media di n. 24 incontri al mese.



Polizia penitenziaria

In questa sezione, oltre ai dati relativi al personale, viene proposto un breve intervento della dott.ssa Lupi, Comandante della Polizia penitenziaria, raccolto in occasione della celebrazione annuale della fondazione del Corpo svoltasi in data 16 giugno 2021.

Polizia penitenziaria	2020	2021
Pianta organica	894	894
Assegnati	798	767
In servizio	748	735

Vorrei ringraziare tutti i presenti, anche i colleghi e i rappresentanti del dipartimento della giustizia minorile e di comunità, che unitamente a noi celebrano oggi l'annuale di fondazione del corpo. A tutto il personale della Polizia qui in servizio porgo i migliori auguri in questa ricorrenza, momento di ritrovata normalità, in questo anno grigio per la polizia penitenziaria, segnato da mille dolori e mille preoccupazioni, anche per i gravi fatti occorsi nel pieno dell'emergenza pandemica, che ci ha colpito nel marzo del 2020. In questa annata di mandato abbiamo imparato a conoscerci ed amalgamarci, considerata poi la Vostra professionalità al servizio del paese e dell'Amministrazione, e avete reso tangibile quanto questo reparto mette in campo ogni giorno: nel 2020, 7134 ristretti uomini e 601 donne hanno fatto ingresso in questa casa circondariale; e la presenza media giornaliera si attesta intorno alle 1370 unità. Con questi numeri sono state garantite 1692 traduzioni (in numero inferiore alla media annuale, per via delle drammatiche chiusure nei momenti più bui della pandemia) per un totale di 4178 detenuti movimentati e 7035 unità di personale impiegate nelle operazioni nell'arco dell'anno.

Sono state redatte 97 CNR d'iniziativa del reparto, principalmente per reati rilevati entro la struttura, o collegati con l'ambiente penitenziario. Sono stati operati 209 sequestri di sostanza stupefacente a carico di detenuti ingestori, e sequestrati 2 telefoni cellulari da quando il fatto costituisce reato. Sono state ricevute 22 denunce/querele e contestati 10 provvedimenti amministrativi per violazione normative COVID. Abbiamo ricevuto 9 deleghe di indagine e circa 200 atti di polizia delegati, comprese attività di intercettazione ed interrogatori ex art 415 bis.

La polizia penitenziaria, per mandato istituzionale partecipa all'attività di osservazione e trattamento dei ristretti e ha collaborato a numerose attività trattamentali a favore della popolazione detenuta, garantendo altresì la gestione dei detenuti ammessi al lavoro, anche esterno, e dando così il proprio contributo all'ammissione ai benefici penitenziari.

Una particolare menzione va fatta al servizio offerto in sostituzione dei colloqui visivi, chiusi per diverso tempo a causa della pandemia. Sono stati garantiti 12.986 video colloqui, che hanno quasi pareggiato i colloqui visivi, che sono stati 13812, e per il quale il personale del



settore ha anche dovuto rivoluzionare il proprio modo di lavorare, sotto la guida del personale più anziano, che si è fatto promotore di una nuova organizzazione del servizio presso i propri Superiori. Durante la chiusura pandemica è stato infatti introdotto per la prima volta il sistema delle videochiamate con apparati cellulari tra i detenuti e i loro familiari.

Stessa sorte di reinvenzione temporanea ha avuto il servizio del NTP locale durante il blocco delle udienze, che è stato messo al servizio dei reparti interni. Si è consolidato anche il servizio di video multi conferenze per la celebrazione dei processi a distanza; un nuovo incombente, sfidante, ma che ha comportato un significativo incremento nel lavoro del Reparto e al quale si cerca ogni giorno di fare fronte nella misura migliore possibile.

Un particolare ringraziamento va al gruppo di lavoro, costituito dal RSPP locale e da un contingente di poliziotti, che ha garantito la nascita e il servizio dell'hub vaccinale interno, riconosciuto come tale secondo requisiti di legge, progetto nato sul finire del 2020 e che ha trovato il proprio compimento nel 2021 garantendo la vaccinazione in favore di 990 detenuti e del personale del corpo.

A volte il nostro lavoro non è conosciuto a pieno dalla collettività, anche se in favore della collettività molte volte si spende: per questo motivo sono state proposte al Capo Dipartimento 2 lodi per personale che si è prodigato fuori dal servizio per aiutare persone in difficoltà, e alcuni riconoscimenti saranno conferiti durante la Cerimonia al personale distintosi in attività di servizio a tutela della legalità. La festa del corpo, che oggi celebriamo, riporta alla mente e al cuore di ciascuno di noi il sacrificio di tutti i caduti della Polizia Penitenziaria, che sono stati onorati questa mattina dal personale del Reparto nel piazzale d'armi. Un pensiero noi tutti rivolgiamo anche ai colleghi defunti, a coloro che ci hanno lasciato inaspettatamente e prematuramente, e da qualche anno non sono più con noi, e a coloro che, lontani o in quiescenza, hanno concluso il percorso terreno dopo anni di lavoro. Il loro ricordo è sempre vivo in tutti noi. Insieme a tutti Voi sento il dovere di rendere altresì omaggio al personale di Polizia Penitenziaria in quiescenza, che ha contribuito, per anni e con volontà, al prestigio del Corpo in questo reparto [...].



LA VITA IN CARCERE: UNA VISIONE DI GENERE





LA RISALITA

Mi chiamo Marina, ho trentacinque anni, sono detenuta dal maggio 2018. Il 12 ottobre 2021 ho cominciato un tirocinio formativo, passando dalla detenzione inframuraria al regime dell'ex articolo 21 dell'Ordinamento Penitenziario. Dopo circa quattro anni mi sto riaffacciando al mondo esterno, con tanta umiltà e tantissime paure. Lavoro da Freedhome, uno spazio del Comune, voluto dalla Garante Monica Gallo e attualmente gestito dalla Cooperativa Extraliberi: è un negozio nel centro città in cui vengono venduti prodotti di vario genere, frutto del lavoro di persone detenute, assunte da cooperative che operano nei penitenziari di tutta Italia. E' una vetrina in cui si espone il buono del carcere, proprio in centro, davanti al Municipio, ma posso dirvi, da detenuta che conosce il carcere, che Freedhome è un luogo a parte. Prescinde da tutto ciò che carcere può significare.

Questa opportunità lavorativa mi sta aiutando a confrontarmi con la realtà e la "società esterna", quest'ultimo era l'aspetto che più mi intimoriva inizialmente perché il carcere ti segna. Ti senti marchiato (oltre che schedato). Per arrivare in negozio ho un percorso da seguire alla lettera per evitare sanzioni, l'ex art. 21 è pur sempre un regime detentivo, è restrittivo. Metaforicamente potrei paragonare il percorso che faccio con la linea 29 a quello che sto facendo io: sto provando ad abbandonare la marginalità (la "periferia") per trovare il mio equilibrio (il mio centro, in senso figurato). Sì perché questa linea attraversa il quartiere Vallette, poi Lucento, San Donato e giunge in piazza Solferino. Ammetto che ritrovarsi dal carcere, dove comunque avevo trovato una certa "stabilità" (mi ero abituata...), al centro città è stato traumatico: per quanto fossi oltre le mura, mi sono sentita soffocare da un senso di inadeguatezza enorme. E' strano da descrivere, si pensa che basti oltrepassare il cancello e la detenzione sia finita, ma non è così, è tutto in salita. A volte è più facile stare dentro, tanti stimoli/timori/trasgressioni/bisogni non li hai, non li senti, quindi anche le emozioni sono più "facili". Ma credo che, nonostante si parli di Torino come di una città accogliente, in evoluzione ecc. ecc., il divario tra la periferia e il centro sia netto. Le possibilità di emancipazione economica, culturale e sociale non sono per tutti le stesse. A volte quando passo davanti al Municipio vorrei bussare alla porta del Sindaco per raccontargli ciò che vedono i miei occhi e mi pesa resistere a questo impulso perché mi fa sentire complice di questa indifferenza... Vorrei chiedere al Sindaco di fare delle scelte politiche che diano una possibilità a tutti quelli come me: abbiamo sbagliato, stiamo pagando, aiutateci a voltare pagina.

Dopo cinque mesi di tirocinio posso dire che la paura del giudizio degli altri l'ho superata anche confrontandomi con la clientela che si mostra attenta al tema del reinserimento sociale. Quando le persone si avvicinano ai prodotti confezionati nella sezione femminile del carcere io lo dico con orgoglio: "Quello l'ha cucito la mia compagna!". Mi guardano un secondo, poi tutto continua... Non mi nascondo: dobbiamo essere le prime ad uscire da certi schemi di pregiudizio.

Anche se lavoro fuori dal carcere non mi sento libera, però ammetto che mi sta aiutando molto stare nelle regole e vivere con regolarità, un tempo non avrei mai pensato, cercato tutto ciò. Avere avuto questa opportunità, nonostante sia consapevole che questo tipo di contratto non possa darmi l'assunzione, penso sia un punto di partenza. L'ansia per ciò che verrà dopo è altissima, ma, come ho detto in precedenza, mi auguro che anche a Torino si pensi a noi



detenuti (specie quelli meritevoli) come a una risorsa. Ogni recidivo è un fallimento, ogni persona che riesce ad evitare la “strada” è una vittoria per la comunità.

Mi chiamo Marina, dicevo. Dal 2016 a oggi sono stata “libera” solo tre mesi, i mesi trascorsi cioè tra la fine della prima carcerazione e l’inizio di quella attuale, che è la seconda; sto facendo di tutto perché sia l’ultima... poi in realtà neppure in quei tre mesi ero libera, perché ero cocainomane. Quando si è cocainomani si è schiavi, si vive in funzione della coca e del crack e di tutto ciò che ci si riduce a fare per comprarne. Ammetto che sto usando questo tempo recluso per superare questo schema mentale secondo cui io esisteva solo grazie alla draga, perché senza lei mi sentivo zero. Sto lavorando ed usando la galera per riscoprire chi sono, avere stima di me ed imparare a proteggermi, ma non tutti reagiscono così. Molti dei tossicodipendenti che finiscono dentro, passano dalle droghe “illegali” a quelle “di stato” cioè benzodiazepine e affini. A Torino diventare tossicodipendenti è un attimo, la droga è ovunque e sempre. La diffusione delle dipendenze è un ferita profonda che nessuno decide di provare a sanare. A volte penso che a “qualcuno” faccia comodo che i giovani e i meno giovani si perdano in questo buio. Non parlo di chi la traffica, ma di coloro che dovrebbero occuparsene, curare la società attraverso la politica: se la gente è impegnata a farsi, annebbiandosi mente e corpo tra droghe, alcool, antidepressivi, gioco, sesso, social media, uccidendo il proprio io ed il proprio arbitrio, non si porrà di certo questioni su come stiano andando le cose nel mondo. Come migliorarle. Come fermare ogni tipo di deriva.

Sono stata tossicomane e sono detenuta, per di più, ad aggravare tutto ciò, c’è il fatto che io sia donna, faccio parte a tutti gli effetti di quella schiera di “ultimi” di cui non ci si occupa, fingendo di non vederla. Una sorta di silenzio che cancella il peccato, quello che cala su di noi. Cerco di ritrovare il mio posto nel mondo, capire quale sia, dovrò sgomitare alla grande, sperando di ottenere un mio piccolo spazio di tranquillità. Non sono qui a fare la vittima, è giusto che io paghi il mio debito con la giustizia penale (ambito in cui davvero uomo e donna sono messi in parità) e con la società, ma vorrei che questa reclusione fosse utile. Soprattutto con questo mio scritto vorrei rimandare degli spunti su cui riflettere perché se tanti, e di ogni estrazione sociale, hanno scelto una vita deviata qualcosa non ha funzionato e se tantissimi tornano su quella strada qualcosa che non funziona c’è ancora, persiste.

La prima cosa certa che ho imparato in questi anni è che nessuno si salva da solo, o meglio, che nessuno si salva solo grazie alla propria volontà, in carcere, ma anche fuori. Il carcere è un mini mondo in cui si specchia la società, di cui si amplificano le caratteristiche “buone” e “cattive”. L’ostacolo minore è la privazione della libertà di movimento (fisica) che per legge dovrebbe essere l’unica privazione, ma in Italia non è così. La cosa peggiore non è entrare in carcere, ma come se ne esce. Bisogna liberarsi della mentalità da strada, poi come si può riuscire a far superare il pregiudizio verso noi “rei”? Come si trasforma questo circolo vizioso in un circuito virtuoso, utile, serio? Difficilissimo, ma non impossibile, perché nonostante il carcere sia “l’assassino dei sogni” (sto usando il titolo di un libro scritto da Carmelo Musumeci, un ex detenuto) e ti riduca *terra terra* può e deve diventare un punto di svolta per chi ci entra. Forse ci si riuscirà unendo le forze di chi ha voglia di farcela e di coloro che hanno voglia di svolgere con buonsenso e passione il proprio lavoro/ruolo, siano essi direttori, educatori, poliziotti, non dimenticando che serve un vero e proprio incontro tra il mondo



“libero” e quello dei reclusi! Non basta la propria volontà, in questo sistema penitenziario ipocrita, bisogna riuscire a trovare persone che non lo siano e di cui potersi fidare. Per raggiungere qualcosa è necessario insistere, *rompere le palle* con richieste sensate, farsi notare per aprirsi una strada anche perché le “strade” sono poche e noi reclusi siamo troppi, insomma a volte è una lotta persino tra noi.

Per noi donne è ancora più difficile: il carcere è un’istituzione maschile, impreparata a tutto ciò che il mondo femminile porta con sé! Impreparata sia ai bisogni minimi e più semplici che alle problematiche psico-emotive e a un background spesso fatto di violenze, dipendenze, sottomissione. Per dire, in carcere non esiste un supporto per le donne vittime di violenza... assurdo!

In percentuale gli uomini sono di più, quindi ci si occupa più di loro e loro occupano più posti (lavorativi all’interno e quelli esterni), ma non solo: le differenze tra uomini e donne dietro le sbarre (ma anche tra agenti uomini e donne) sono tantissime. Noi donne siamo sempre scortate, “peccatrici pericolose”, incapaci di gestirsi da sole, siamo un “problema” anche in carcere, così come lo siamo anche in molti settori della società esterna.

La stessa società che le prigioni riflettono, ma fortunatamente anche qui dentro qualcosa, lentamente, sta migliorando. Piccole ma importanti conquiste che ci porteranno dall’essere problema al divenire risorsa (o almeno questo sarebbe l’obiettivo). Posso dire che dal 2016 ad oggi al padiglione femminile le cose sono in trasformazione, soprattutto nell’ultimo anno, ma ci sono tantissimi ostacoli ancora da superare, anche a livello umano e culturale nel rapporto tra noi e le agenti. Ma grazie alla tenacia, mia e di altre mie care compagne, con il supporto della Garante (che è donna) e del suo staff, di una Direttrice donna, del nuovo coordinatore del padiglione che crede nel “trattamento” rieducativo, anche per noi si sono aperti percorsi lavorativi esterni e di studio. Ma non nascondo che al *femminile* tutto sembra, anzi è, più difficile, poiché non tutto il personale concepisce la detenzione così come dovrebbe essere: tempo per migliorarsi come persona. C’è ancora la mentalità per cui la detenuta deve stare “chiusa” senza troppe pretese e, onestamente, che siano altre donne (seppur in divisa) a pensarla così fa cadere le braccia!

Sono iscritta al corso di scienze politiche, ora siamo in due, ma pur avendo tutte le autorizzazioni del caso, una volta su due, saltiamo la lezione perché i professori e le tutor trovano qualcuno che ne ostacola l’ingresso. Oltre a far brutta figura con tutto lo staff dell’università, diventa una situazione ingiusta e assurda, perché chi lavora lì dentro dovrebbe essere il primo sostenitore di tutto ciò che porta le recluse fuori dalle celle e dall’ozio, e questa è una delle cose che mi fa più arrabbiare. Al pari di quello stereotipo per cui le donne in carcere siano destinate solo al cucito, che noia...

Cioè se si pensa al mondo del lavoro non è che il ruolo più richiesto o ricercato sia quello della sarta, piuttosto persone con competenze linguistiche, informatiche, tecniche, ma su altri settori, in primis quello alberghiero. Eppure al padiglione femminile l’unico corso con qualifica professionale è quello di cucito, poi c’è quello di tecniche di cucina che, pur essendo finanziato dall’U.E. come quello maschile, per noi è di sole duecento ore e non prevede la qualifica (per i maschi è di seicento ore con qualifica più inserimento lavorativo...). Perché? Cosa abbiamo in



meno noi? Perché veniamo apertamente prese in giro? Torino è una città in cui ci sono enti laici e non, anche con una lunga storia, che si occupano di scuola, formazione e lavoro eppure all'interno delle Vallette gravita solo un ente che presenta sempre gli stessi corsi (anche se quest'anno inizierà quello di estetista/parrucchiera). Quando dico che il carcere dovrebbe diventare un circolo virtuoso, dico anche che bisognerebbe diversificare l'offerta formativa, aprire più canali con la città, attualizzare i corsi, altrimenti chi è già avanti continua, ma tanti restano indietro, qualcuno guadagna, ma a noi in mano resta ben poco nonostante l'impegno. Questa è una delle altre ipocrisie del carcere: anche qui come fuori vanno avanti sempre le solite realtà a discapito di molte altre.

Il carcere di Torino è stato costruito in periferia, lontano dagli occhi e dai cuori, se qualcuno prova a migliorare le cose trova spesso un muro fatto da persone che invece vogliono lasciare tutto così, nell'ombra, nel limbo. Intorno a questo carcere gravitano tanti interessi, anche politici e spesso pure noi detenuti (che già abbiamo i nostri guai) ci troviamo a subire questi giochini di potere e subdole azioni da *tutti contro tutti*. Basti pensare che in questi quattro anni ho visto cambiare tre direttori e soprattutto ho constatato che le persone competenti non sono sostenute dai più (e quando uso l'aggettivo "competente" mi riferisco alla dottoressa Marino) mentre invece gongolano personaggi veramente negativi. Ribadisco che per tanti detenuti *sedati*, ve ne sono altri *svegli, attenti, presenti* per sé stessi e per gli altri (detenuti che danno fastidio insomma...) e che sono stufi di ciò che si respira alle Vallette.

Stiamo provando a rinnovare questo ambiente partendo proprio da noi, dal basso e le donne sono in prima linea e di ciò sono molto orgogliosa, perché reagiamo attivamente, con senso di responsabilità e senza violenza (ciò che invece ci si aspetterebbe da delle delinquenti). Quando ci uniamo, pur essendo reclusi, riusciamo a farci sentire mentre mi vergogno un po' di quelle dinamiche che ci abbruttiscono, così come sono brutti i pettegolezzi, le sopraffazioni, il bullismo. Nonostante la solidarietà che s'impara in carcere, qui dentro bisogna stare sempre in allerta e sapersi difendere. In carcere come fuori la meritocrazia è una chimera, se la cavano meglio i furbi, i leccini e i servi: vince la forma e non la sostanza.

Ho visto una donna fare un buonissimo percorso, aderire a tante attività, aiutare con il volontariato, mettersi avanti per sostenere gli ultimi eppure non ha fruito di alcun beneficio poiché ci sono situazioni in cui la legge stessa decide di non essere applicata o valida. Se non sei un collaboratore, in pratica, se non ti compri la libertà vendendo quella di un altro non ottieni nulla, anche se te lo meriti. Sappiatelo: questa donna è stata sempre esempio di grande dignità per me, non per "l'omertà", ma perché non si è lasciata mai andare a questo gioco infido e incoerente. Perché uno Stato ti deve premiare per ciò che fai tu, per come ti poni e agisci durante la reclusione, non se collabori tassativamente (poi bisogna vedere chi collabora e per quali motivi lo fa...).

In questo mio scritto ho ribadito più volte le similitudini tra il dentro ed il fuori, perché il primo passo di questa rivoluzione culturale che stiamo promuovendo è far capire che il carcere lo fanno le persone e ci sono le persone con tutti i pregi e i difetti che le persone possono avere sia da reclusi sia da liberi. Vorrei poter far capire che questo pezzo di società non va nascosto, insabbiato, perché poi le situazioni irrisolte vengono fuori e non si gestiscono come un boomerang impazzito e pericoloso. Bisognerebbe che l'inclusione sociale esistesse per tutti perché, anche in questo frangente, esistono ultimi di serie A e di serie B; c'è una doppia morale



quando si trattano tematiche inerenti al carcere, anzi a Torino non se ne parla proprio. Se non fosse per la Garante che porta avanti le istanze e le storie della disperazione, la Politica di Torino da troppo fa finta di niente, il Comune non ha iniziative concrete per il reinserimento anche abitativo degli ex detenuti mentre in molte città, anche al sud, esistono strutture per queste situazioni. Non tutti i detenuti quando escono hanno qualcuno o qualcosa che li aspetta ed eccolo qui il boomerang a cui ho fatto cenno: con l'indifferenza verso i carcerati non si contrasta né recidiva né marginalità sociale. Sarebbe utile sostenere almeno coloro che si sono impegnati durante la detenzione, invece zero investimenti per noi. Chi si ritrova in mezzo alla strada trova anche difficoltà ad accedere a mense o dormitori ed è un attimo che la strada ti ripropone le strategie devianti per sostenerti. La città di Torino deve tornare a occuparsi del suo carcere non solo per gli scandali o per le morti ingiuste, ma facendo partire il welfare proprio da lì, aziende private, enti privati e non, dovrebbero prendere in considerazione gli ex detenuti. Assumerci garantisce sgravi contributivi al datore di lavoro e significherebbe molto dare una possibilità superando il pregiudizio. Il lavoro, in carcere e fuori, è uno degli antidoti più potenti all'insicurezza delle città e tutti hanno diritto a fare qualcosa di buono. Un ottimo gesto politico è quello che sostiene a trecentosessanta gradi progetti che hanno dentro un valore sociale, solo se saranno considerati come possibili risorse i detenuti riusciranno a non essere un problema per la società e avranno rispetto per sé stessi.

Non sono orgogliosa di essere una detenuta, ma non lo nascondo. Voglio che ci vediate e ci riconosciate non solo per i reati. Il problema non è la caduta, ciò che fa la differenza è l'atterraggio. Poi la risalita.

Marina Iadanza





PRENDERE PAROLA AL FEMMINILE

ovvero

MEDICINA NARRATIVA: UN MODELLO D'INTERVENTO UTILE ANCHE IN CARCERE?



Sono detenuta nel carcere di Sollicciano insieme ad altre 130 donne e 5 fra bambine e bambini dai tre mesi ai tre anni. Io parlo con tutte queste donne e la loro voce e i loro gesti insicuri o arroganti, dolci o prepotenti, mi fanno immaginare il percorso che hanno fatto per arrivare qui. Donne dall'andatura sicura o indecisa, ricurve per difendersi oppure spavalde, che camminano guardando in terra o dallo sguardo rivolto lontano. Che parlano sempre, che urlano, altre che sono silenziose. Donne dimenticate, donne attese fuori dal cancello, che amano e non sono amate, che sono amate e non amano. Donne che litigano, che si rispettano, che si vogliono bene. E io sono qui, seduta nel grande giardino al centro del carcere, c'è l'erba di ogni tipo, a foglie larghe o strette e tante margherite, fiori di campo gialli, celesti e violacei. Alzo lo sguardo e vedo le vecchie e squallide mura alte che mi circondano, ma non importa, all'interno del carcere c'è la vita, con tutte le sue bellissime forme. E ci sono io, felice di avere due bambini bellissimi, triste e colpevole, orgogliosa di essere la donna che un'esperienza tragica mi ha fatto diventare.



Cosa possono fare le parole quando ci si prende cura di una persona...

La medicina narrativa è portatrice di un nuovo paradigma che accanto al (necessario) sapere biologico pone attenzione alle Storie, quelle del professionista sanitario, quelle di chi sta male e della sua rete familiare e affettiva, nella consapevolezza che in passato o nel futuro ognuna di queste figure è stata o sarà un paziente e che il loro incontro consentirà di attraversare e condividere un periodo l'uno accanto agli altri. Un approccio quindi che privilegia cure mediche *sartoriali*, elaborate *su misura* per ciascun paziente, capaci di rispettarne il peculiare profilo personale. La narrazione costituisce l'ago e il filo di questa forma di medicina artigianale che non dovrebbe essere letta come antagonista rispetto all'*Evidence-Based Medicine*, alla medicina di precisione, che, se vuole essere una *buona medicina*, non può prescindere dall'ascolto e dalla comunicazione. David Sackett, uno dei maggiori esperti di EBM, fin dal 1996 metteva in evidenza come il processo di cura messo in pratica debba basarsi su tre pilastri: la medicina basata sulle evidenze, l'esperienza clinica del professionista e la prospettiva del paziente¹. La medicina narrativa si pone come strumento per intercettare questa prospettiva e permette una comprensione profonda che non può essere raggiunta solo con le misure quantitative; è anzi proprio attraverso la narrazione che i numeri possono essere interpretati. In quest'ottica la condivisione delle decisioni (che non ha nulla a che vedere con il cosiddetto *consenso informato*) più che un optional da poter utilizzare a discrezione del professionista, risulta essere un elemento fondamentale del processo di cura del paziente. Gli studi sugli effetti placebo e nocebo confermano che anche le modalità di approccio comunicativo nella relazione di cura hanno non solo un valore etico, ma riescono ad attivare nella persona i neurotrasmettitori cerebrali necessari a migliorare i sintomi presentati e la percezione della realtà in termini più positivi. Detto in altri termini: un paziente consapevole, attivo rispetto al proprio problema di salute non solo vive meglio, con una migliore qualità della vita, ma, probabilmente, aiuta il processo di guarigione, o quantomeno contrasta la sua evoluzione. La medicina narrativa, nel suo divenire da monospecialistica a multidisciplinare e multiprofessionale, è patrimonio di tutti i soggetti coinvolti nei servizi clinici, assistenziali e sociali della persona: clinici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, ma anche filosofi, counselors, educatori, professionisti dei centri per l'impiego. La medicina narrativa può coinvolgere i decisori nella sanità, le direzioni sanitarie, le associazioni di pazienti e di cittadinanza attiva, per migliorare i percorsi di cura per passare da un sistema sanitario – molto ingegneristico – a un ecosistema sanitario, ricco di valori, di attenzione e rispetto delle persone².

Florence Nightingale, l'infermiera britannica nota come “la signora con la lanterna” e considerata la fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna, sosteneva già nell'Ottocento: “Spesso i pazienti soffrono di cose ben diverse da quelle indicate sulla loro cartella clinica. Se si pensasse a questo, molte loro sofferenze potrebbero essere alleviate”.

Trisha Greenhalgh, accademica riconosciuta a livello internazionale nell'ambito delle cure primarie, e medico di base a Oxford afferma: “La narrazione è un modo di dare senso

1 M. Zampolini *Narrarsi nella relazione di cura*

<https://www.medicinanarrativa.eu/wp-content/uploads/dentro-emicrania.pdf>

2 M. G. Marini *Conoscere la medicina narrativa* - Ibidem



all'esperienza di vita e ai sintomi corporei. Dà a queste esperienze e sensazioni dei significati sociali e un valore morale"³.

Sulla base di questi contenuti e in considerazione dell'ipotesi che forse sarebbe stato possibile traslarne il valore anche in un contesto così diverso come quello carcerario, l'ufficio della Garante nella seconda metà del 2021 ha sottoposto alla Direzione della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno l'idea di avviare nel padiglione femminile uno spazio riservato alla scrittura, da offrire sia alle detenute che al personale di Polizia penitenziaria. Si è ritenuto che, così come la medicina narrativa mette in gioco uno spettro molto ampio di saperi e discipline, di *sensibilità* che sembrerebbero in apparenza lontane dal mondo medico, così la scrittura, autobiografica e no, da parte di persone presenti a diverso titolo nella struttura penitenziaria possa giocare su molteplici registri e generare risultati forse a prima vista incoerenti, lontani, ma al tempo stesso sorprendenti rispetto al contesto in cui viene prodotta. Nella prima fase la proposta è stata accolta dalle detenute, mentre nel silenzio registrato da parte del personale di polizia abbiamo colto, più che un rifiuto, una sorta di imbarazzo rispetto a una circostanza inaspettata ed eccentrica rispetto alle consolidate relazioni tipiche del padiglione. Da questo punto di vista pensiamo quindi più a un appuntamento rimandato nel medio-lungo periodo che a un percorso da abbandonare in quanto impraticabile.

“Prendere parola al femminile” è il titolo che abbiamo voluto assegnare a questo spazio espressivo, nell'intenzione di sottolineare innanzitutto una peculiarità di genere, che nel suo specifico reca il nucleo di un'omogenea condizione che precede oggettivamente l'esplicarsi dei ruoli detenuta/agente e la conseguente distribuzione dei rapporti di forza/potere. Non solo: il fatto di *prendere* parola veniva a costituire un'azione volontaria, individuale e in forma aggregata anche collettiva, che le persone avrebbero potuto porre in essere per esprimere un punto di vista non normato, non contingentato, libero. Pensare a uno *spazio* scrittura ha aiutato a guardare a un'esperienza il cui perimetro sarebbe stato tutto da definire, a una cornice espressiva i cui lati sarebbero stati tracciati dalle persone nel momento stesso in cui si fosse affrontata la questione dei limiti espressivi da porsi. Da questo punto di vista, Lucio Dalla, ovviamente in modo del tutto inconsapevole (e postumo), è risultato essere un nume tutelare di Prendere parola al femminile poiché scriveva: “Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche: il pensiero, come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare”⁴.

La presa di parola

Chi scrive non ha abilitazione ad insegnare alcunché, tantomeno a utilizzare l'italiano in qualsivoglia forma scritta. L'unico bagaglio che ho introdotto nei locali della biblioteca, dove si svolgono gli incontri, consiste in una vita di letture, una giovanile formazione teatrale e in una recente attività di scrittura esitata nella pubblicazione periodica di racconti a cura di una casa editrice torinese. Ho ritenuto pertanto importante evidenziare alle persone che non si trattava di un corso di italiano, che non si insegnava nulla, che non erano previste verifiche o attestati di fine corso, perché un corso non c'era. Non si trattava neanche di un *laboratorio*, non nel senso inflazionato entrato ormai da tempo nel gusto mainstream. L'obiettivo non consisteva nel realizzare, cioè nel rendere tangibile e materiale un qualcosa attinente a una

3 FONDAZIONE ISTUD Un anno di interviste - Intervista a T. Greenhalgh
https://www.medicinanarrativa.eu/wp-content/uploads/2016/02/ebook_ita.pdf

4 L. Dalla Com'è profondo il mare RCA 1977



dimensione astratta, ma potenzialmente riconducibile, appunto, al reale. Non c'era neanche un intento vagamente o surrettiziamente educativo, perché, al di là della totale assenza di adeguate competenze, non avrei saputo a cosa educare le persone e con quale fine. Ho desiderato portare alle persone presenti la semplice presenza di un estraneo desideroso di ascoltare/leggere le loro storie e di vivere insieme l'esperienza evocata da Dalla, la condivisione di una possibile libertà anche in carcere, il farsi parola e scrittura di ciascuna, soggettiva, *distinzione poetica*. Una proposta forse sfocata, ma aperta, accogliente e rispettosa. Dimensioni che fanno fatica a imporsi nel contesto carcerario e di cui le persone che frequentano Prendere parola hanno fatto esperienza ogni venerdì mattina.

Abbiamo cominciato col decidere come mi chiamo. Alla domanda "Secondo voi, con questa faccia, come posso chiamarmi?" Giovanni è stato il nome che ha riscosso maggior successo e dall'ottobre 2021 per qualche ora alla settimana mi chiamano così. E' il primo regalo che quest'esperienza mi ha riservato e il primo segnale che il *non* programma del *non* corso aveva qualche possibilità di *non* essere seguito. Agli incontri finora hanno partecipato da un minimo di quattro a un massimo di otto persone, con l'avvicinarsi complessivo di venti partecipanti. A chi mi chiedeva: "A cosa mi serve venire?" ho sempre risposto che non ne avevo idea ma che forse la risposta poteva darsela alla fine dell'incontro. La ricerca di senso applicata a una partecipazione non orientata da immediato riscontro utilitaristico ha fatto i conti ogni venerdì con le logiche detentive di un luogo che proclama valori e precisi obiettivi e si sottrae continuamente alla responsabile verifica dei fatti, riscontro che tutti sanno sarebbe impietoso.

Lo spazio scrittura con le sue *non* regole ha cercato da subito di svincolarsi dalle logiche di contesto, tenendo fuori il carcere, e solo così, privandosi programmaticamente di *quel* senso, ha potuto essere arredato con gli sguardi delle detenute sul mare, sulla nebbia, sulle bugie, sulla città, sulle esperienze che cambiano la vita. Uno spazio arricchito soprattutto dai loro silenzi, dalle loro assenze, dalle risate, dal dolore che raramente ha accettato di aspettare fuori dalla biblioteca, dalle lacrime, dalla voglia di vita.

Dalle loro parole:

"La mia canzone preferita è Gomma dei Baustelle perché, oltre ad essere la nostra canzone (riferendomi al mio amato coimputato) è spensierata e malinconica al tempo stesso, un po' come me..."

"A pochi giorni dall'arresto gli affanni, le ansie, le paturnie del prima perdono importanza per lasciare spazio alla speranza di un dopo migliore, più libero dalle ipocrisie, più consapevole delle mie capacità e qualità. La speranza di tempi migliori che sicuramente sono di fronte a me..."

"Il mare visto da un bimbo è una distesa immensa d'acqua salata e anche un poco sporca che all'infinito si unisce all'azzurro del cielo. Vista da un cuoco, il mare è qualcosa di eccezionale: spaghetti ai frutti di mare, cozze gratinate, pizza ai frutti di mare, polpo con le patate, focaccia con le acciughe. Il mare visto da me... è un universo visto e rivisto e anche lui è sottoposto alla legge gravitazionale della Luna. E dettato da calma apparente e da una forza devastante... l'Amore"



“La nebbia è una delle nostre meraviglie, fa parte dei fenomeni naturali, nonostante esclude la vista all’orizzonte, fa pensare all’infinito naufragare, in questo mare di sogni, pensieri, ricordi, desideri, la nostra mente non ha limiti. In alcune feste moderne c’è più “nebbia” dentro le proprie mura che fuori dalle porte e anche in questo caso la nostra mente non ha limiti di fantasia”

“... Vorrei perdermi nella nebbia, essere calata nel mio mondo, non essere obbligata a vivermi la genesi dell’inferno. Vorrei quasi restare in quel purgatorio che sempre immagino nebbioso. Altre volte vengo sopraffatta dalle consapevolezze che chiunque dovrebbe avere, ma che più mi dilanano nel profondo...”

“La nebbia è un velo sottile che ti impedisce di vedere la realtà del momento... E noi, dalle nostre finestre, aspettiamo che si allontani questo velo, così il cielo si trasforma in sereno e soleggiato, dove la realtà del momento ci appare tranquilla...”

“Nell’evanescenza dei miei pensieri mi distacco dalla depressione oggi più di ieri. Mi sveglio, trovo il sole e mi sento libera come una bambina...”

“... Ti dico da ex tossicodipendente e da ex escort che gli uomini riuscivano ad avere il mio corpo, ma non la mia anima né la mia mente. Ora, da carcerata, posso dire che lo Stato mi ha tolto la libertà fisica, hanno il mio corpo, però non hanno la mia libertà mentale.”

“Avendo tanto tempo qui in carcere ho riscoperto il mio io bambina, adesso me la sto godendo fra ricordi e tante nostalgie... e sono tanto fiera perché tra i tanti ricordi che ho il principale è che sono stata sempre una guerriera. Barcollo, ma non mollo.”

“Una Vigilia di Natale surreale. Trascorrere le festività natalizie all’interno del carcere è estremamente doloroso. Essere in carcere ti fa sentire assolutamente impotente, totalmente in balia degli eventi. Non avere il controllo su nulla è destabilizzante. Anche se, allo stesso tempo, non essere responsabili della gestione della vita di tutti i giorni riesce ad allontanare l’ansia e incredibilmente dal giorno del mio arresto non ho più avuto attacchi di panico.”

“... Sta accadendo qualcosa che mai avrei pensato potesse più accadere, ma con la quale non è la prima volta che mi trovo a fare i conti: la totale assenza di speranza. Ho la voglia di spegnere questo incubo in un’iniezione di eroina quando non avrò più una goccia di metadone in corpo. Nessuno mi piangerà. Forse renderò quest’orribile mondo un posto migliore. L’istituzione carceraria è riuscita a spegnere il mio fuoco vitale, ma non ho alcuna intenzione a riaccendermi da automa. Vorrei non dargliela vinta, ma mi hanno tolto ogni fonte d’energia...”



“La mia città, Torino, una città dove non funziona niente, trasporti, sanità, assistenza sociale, urbanistica (strade). Tanti progettisti hanno promesso di fare un qualcosa per rendere questa città migliore, ma solo tante tante bugie.”

“La città è un’esplosione di profumi, di colori, di forme, piccole e grandi. E’ come un fuoco artificiale nel quale sono contenute bugie piccole e grandi che, come l’esplosione, bruciano veloci e si disperdono. E’ una bugia.”

In conclusione, se è vero che la narrazione è una modalità che consente di dare senso alle esperienze di vita, che dà loro significati sociali e un valore morale, forse lo spazio scrittura di Prendere parola al femminile può essere letto come un buon tentativo di dar corso agli obiettivi che dalla Costituzione in giù l’apparato normativo istituzionale attribuisce all’apparato penitenziario. In quella bolla espressiva le persone hanno potuto e voluto esprimere una dimensione altra rispetto alla colpa e alla pena, un recupero di una soggettività ancora capace di misurarsi con il senso dello stare insieme, in carcere come fuori.

Ci pare un risultato di grande rilevanza, un risultato conseguito da persone che, se ascoltate, forse ancora barcollano, ma certamente non mollano.

Un ringraziamento alle donne che hanno dato vita allo spazio scrittura.

La loro generosità ancora mi emoziona.

Luigi Colasuonno



SCIOPERO

L'Ufficio della Garante nel corso degli anni in cui ha esercitato il suo mandato ha dovuto segnalare in molteplici occasioni le condizioni critiche in cui detenuti e detenute si trovano ad espiare le pene inflitte, condizioni peggiorative della condizione ristretta, niente affatto previste dalle sentenze di condanna. Il sistema penitenziario è purtroppo connotato da una fisiologica rigidità e seppur sollecitato ad affrontare tali problematiche in non poche occasioni risponde in maniera insufficiente, sia sotto il profilo delle tempistiche che dei rimedi messi in campo. Questo stato di cose determina in maniera ciclica un inasprimento e acutizzazione della sofferenza delle persone, fattore determinante che guida la popolazione carceraria alla decisione di mobilitarsi e reagire all'inerzia istituzionale attraverso diverse modalità, una delle quali consiste nell'agire uno sciopero della fame.

E' quanto è accaduto nel gennaio del 2021, momento nel quale all'interno del padiglione femminile le detenute decidono che i tempi sono maturi per un'azione di protesta che ponga come iniziativa principale l'astensione dall'assunzione di cibo. Contribuiscono a lanciare lo sciopero anche Dana Lauriola e Fabiola De Costanzo, esponenti del movimento No Tav, in carcere dal settembre 2020 per un blocco stradale, portatrici di istanze di profilo più marcatamente politico, e la circostanza facilita la diffusione mediatica della notizia, guadagnando così la solidarietà dei parlamentari Nicola Fratoianni e Paola Nugnes, Doriani Sarli e Jessica Costanzo e dei consiglieri regionali Marco Grimaldi e Francesca Frediani.

L'ufficio della Garante segue l'evolvere della mobilitazione e a cinque giorni dall'avvio dello sciopero, realizza un incontro con una rappresentanza delle detenute durante il quale in un clima cordiale e aperto all'ascolto reciproco vengono toccati i diversi fattori rispetto ai quali le scioperanti lamentano profonde criticità.

I temi segnalati come più urgenti sono i seguenti:

- la richiesta di profilo più generale è relativa all'applicazione della libertà anticipata speciale sollecitata per tutta la popolazione detenuta;
- in secondo luogo è stato richiesto di ripristinare la possibilità dei colloqui per parenti provenienti da aree esterne alla Città di Torino. L'applicazione letterale del vigente D.P.C.M. viene interpretata come penalizzante per l'esercizio del diritto alla socialità/affettività delle detenute;
- sempre in ordine alla mancata piena esigibilità del diritto alla socialità/affettività viene segnalata l'esigua disponibilità di cellulari (n. 2 dispositivi) utilizzati per le video-chiamate sostitutive dei colloqui effettuate dal centinaio di persone presenti nel padiglione F;
- strettamente collegato a questo tema è il richiamo al fatto che gli stessi apparecchi sono utilizzati anche per le chiamate con gli avvocati, saturandone ancor più l'utilizzo e la



funzionalità. In ordine al tema dei contatti telefonici viene inoltre segnalato che le telefonate straordinarie vengono consentite con tempistiche eccessivamente lasche, arrivando nei casi estremi a un'attesa di quattro giorni;

- durante l'ora d'aria le detenute sono talvolta impegnate in alcune incombenze (es. doccia, visita medica) che finiscono per erodere il tempo ad essa riservato e quindi penalizzarne la funzione e il beneficio;
- I cancelli della sezione aperta vengono aperti o chiusi con orari incostanti e comunque penalizzanti;

Nel corso della riunione vengono inoltre segnalate gravi criticità di natura strutturale quali:

- applicazione suppletiva di griglie alle finestre con riduzione della fruizione di luce diretta
- mancanza di acqua calda in cella
- numero esiguo di docce peraltro non fornite di miscelatori
- costante presenza di miasmi che penalizzano gravemente la respirazione
- muri delle celle permeabili alla pioggia
- frequente otturazione dello scarico dei lavandini

Sono state altresì segnalate difficoltà nel rapporto con l'Ufficio Ragioneria in particolar modo per quanto riguarda la tempistica degli accrediti degli stipendi e la gestione di trasferimenti di somme a favore delle detenute. E' stato affrontato inoltre il tema della mancata applicazione di misure alternative, ritenute del tutto insufficienti. A tal riguardo è stato richiesto alla Garante di intervenire presso il Tribunale di Sorveglianza di Torino sollecitando ove possibile una migliore e più aperta interlocuzione.

Come è facile notare i rilievi sollevati hanno un ampio respiro e riguardano pressoché ogni aspetto del percorso carcerario, non ultimo quello relativo al diritto alla salute, da tutelare anche negli aspetti organizzativi dei servizi ad esso afferenti.

Insieme alla richiesta di attivare percorsi di sostegno per le detenute che sono state vittime di violenza è giunto il richiamo alle carenze legate alle fasi di dimissione e il giudizio di incoerenza riferita all'annunciato percorso di recupero della persona che, ammesso che sia attivato nella struttura, si ferma ai cancelli della casa circondariale e non supporta la fragilità abitativa e lavorativa di quella persona nella nuova fase di vita. L'incontro si è concluso con l'impegno da parte della Garante di rappresentare le questioni proposte dalle detenute nelle sedi responsabili per ciascun tema, di raccogliere le relative comunicazioni e restituire tempestivamente alle scioperanti il riscontro.



A poche ore dal colloquio le donne del padiglione F hanno interrotto la loro protesta a fronte dell'impegno concreto da parte della Direzione carceraria di garantire, con effetto immediato, la possibilità di usufruire delle 6 ore ministeriali previste per i contatti con i propri familiari, a seguito delle dichiarazioni delle autorità rispetto al piano di prevenzione Covid e nelle more della presa in carico delle strutture responsabili delle altre criticità evidenziate che non garantiscono una detenzione dignitosa.

Nei giorni seguenti la Commissione speciale per il contrasto ai fenomeni di intolleranza e razzismo, la Commissione consiliare diritti e pari opportunità e la Commissione speciale legalità e contrasto dei fenomeni mafiosi hanno audito in seduta congiunta la Garante sulla situazione sollevata dalle detenute, circostanza nella quale la stessa ha avuto modo di evidenziare l'efficacia dell'approccio utilizzato per la positiva interlocuzione con le scioperanti testimoniata dalla pronta interruzione della mobilitazione.





STUDIARE DENTRO È POSSIBILE

Durante i numerosi e frequenti colloqui effettuati dall'Ufficio con le persone ristrette è capitato di incontrarne alcune impegnate nei percorsi universitari e di raccoglierne spesso indicazioni e talvolta considerazioni rispetto a tali profili.

Nei casi in cui il ritorno allo studio stia avvenendo dopo un significativo lasso di tempo, ragionando intorno a quali condizioni avrebbero consentito loro un percorso lineare e continuo, le persone hanno toccato registri differenti. Alcune affermano di aver interrotto la scuola “[...] *per immaturità*”, altre imputano la scelta alle condizioni economiche della famiglia e a conseguenti e necessari impegni lavorativi “*Se il lavoro mi avesse assorbito meno, sarei riuscito a continuare gli studi*”, “*Se non avessi avuto bisogno di soldi, avrei continuato*”, “*Avrei voluto proseguire, ma le condizioni di vita hanno imposto altre priorità*”. Non è mancato chi ha escluso in precedenza interesse per una formazione “alta” “*Non penso avrei proseguito, a parte frequentare corsi di specializzazione*” e chi riconosce una pregressa presa di posizione quasi ideologica “*Ho interrotto l'università per consapevolezza. In quella fase di vita guardavo allo Stato come antagonista*”.

Un altro tema che si propone con una certa regolarità nei discorsi delle persone colloquate riguarda la motivazione alla base della scelta di intraprendere il percorso universitario, motivazione rispetto alla quale l'articolazione registrata è diversificata e multifattoriale: “*Ho ripreso gli studi per poter ottenere qualcosa di meglio dalla mia condizione di reclusione*”, “*Inseguo una soddisfazione personale*”, “*Studio per sfruttare il tempo che ho e per finire il percorso iniziato fuori*”, “*Vorrei informarmi sempre di più e vorrei completare gli studi per motivi d'orgoglio*”, “*Continuo il percorso universitario per non perdere ulteriore tempo dentro e per crescita personale*”, “*Ho deciso di non voler perdere più neanche un secondo della mia vita a fare nulla*”, “*Ho ripreso gli studi per realizzare un sogno*”, “*Ho ripreso gli studi perché così ho la possibilità di recuperare il tempo perso, accrescere il mio bagaglio culturale e trovare un posto migliore nella società*”, “*Ho ripreso gli studi per investire quanto più produttivamente possibile il mio tempo*”, “*Non c'è lavoro in carcere e quindi invece di scaldare la branda e non fare niente, ho iniziato a studiare*”.



L'attuale percorso di studi è generalmente ritenuto soddisfacente anche se più di una persona ha manifestato curiosità verso ulteriori profili quali la Psicologia, l'Ingegneria, l'Economia, l'Agraria. Molti esprimono nei colloqui la considerazione che l'istruzione è basilare da un punto di vista non solo meramente cognitivo ma anche come bussola per la promozione personale e condizione preliminare per il proprio inserimento sociale: *“L'istruzione mi permette di migliorare la mia cultura, ma anche di crearmi un'autonomia di pensiero e poter comprendere con meno superficialità ciò che accade e ciò che mi circonda”*, *“Al giorno d'oggi è tutto. Se non hai studiato non riesci ad andare da nessuna parte”*, *“L'istruzione è un pass per comunicare e relazionarmi con gli altri e per riconoscere cosa è più giusto”*, *“L'istruzione è uno strumento per liberarsi”*, *“L'istruzione mi dà la possibilità di aprire la mente ed avere una visione diversa di tutto”*, *“L'istruzione ti apre l'orizzonte, ti fa vedere la società da una prospettiva ottimista e ti dà opportunità lavorative”*, *“Studiare mi sta dando speranza”*, *“Gli studi stanno influenzando il modo di comunicare, di ragionare”*, *“Oltre ad essere un diritto per tutti è stato la cosa più bella della mia vita. Prima di tutto l'istruzione non lascia nessuno analfabeta. Poi mi ha fatto capire tanto, a livello culturale e universale, sociale, giudiziario, istituzionale. Mi ha fatto ragionare in modo diverso”*. Lo studio spesso rappresenta un'occasione per ridefinire il proprio bagaglio lessicale e con esso organizzare una valutazione retrospettiva rispetto al proprio vissuto di devianza: *“La mia condotta è dovuta alla poca autostima, alla rabbia e alle incomprensioni derivate dal rapporto con mia madre, al senso di inadeguatezza e attrazione verso la trasgressione”*, *“Sono stato socializzato alla devianza dalla mia famiglia di origine mafiosa. Mi sarebbe servita maggiore consapevolezza ed esperienza, ma riconosco che ho responsabilità per aver operato le scelte che ho fatto”*, *“Ero inesperto e avevo voglia di affermarmi troppo velocemente”*, *“E' andata così per via del quartiere, delle amicizie e per la mancanza di soldi”*, *“Desideravo avere ciò che avevano altri per non sentirmi inferiore”*. L'impegno universitario è ugualmente utile per riflettere con nuovi strumenti sull'esperienza detentiva in relazione con la propria postura esistenziale: *“Sto usando questo tempo lunghissimo che ho da espiare per rimettere a posto i pezzi del puzzle”*, *“Ho bruciato tante vite: la mia, quella della mia famiglia, quella delle vittime”*, *“Attraverso la carcerazione ho apprezzato molto di più la libertà. Ho lavorato tanto e alla fine sono in carcere per niente”*



Franco Prina, docente presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino e Presidente della Conferenza Nazionale Universitaria Poli Penitenziari (CNUPP) ha aderito all'invito della Garante a esprimere alcune riflessioni in merito ai percorsi di studio all'interno della realtà penitenziaria della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno e, più in generale, a offrire una visione di profilo più generale sul senso e sulle ricadute dello studio in ambito carcerario.

Lo studio universitario in carcere: un diritto e un'opportunità

Franco Prina

Le azioni riferibili al progetto Polo Universitario per studenti detenuti hanno visto nell'ultimo anno il consolidamento e l'ampliamento degli impegni che si sono sviluppati in precedenza, con alcune significative innovazioni.

La logica che – anche attraverso i confronti con altri Atenei sviluppatasi nell'ambito della Conferenza nazionale dei delegati dei poli universitari penitenziari (la CNUPP, istituita presso la CRUI nel 2018) – alimenta il progetto è quella dell'offerta di risposte adeguate ed estese all'esercizio del diritto allo studio dei detenuti che ne hanno interesse. Da questo punto di vista, insieme ad altri 40 Atenei italiani, impegnati in circa 90 istituti penitenziari con – per l'a.a. 2021/22 – 1.250 studenti detenuti iscritti a circa 300 Corsi di Laurea, l'Università di Torino è impegnata ad offrire opportunità di studio ad un numero crescente di persone private della libertà.

Il diritto a seguire corsi universitari è progressivamente riconosciuto e garantito, a livello nazionale, da più strutturati rapporti tra il sistema universitario, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e (per i giovani adulti e le persone in esecuzione penale esterna) il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità e le loro articolazioni regionali (i PRAP, i CGM e gli UIEPE), con cui la CNUPP ha elaborato specifici protocolli e linee guida che regolano la collaborazione “sistematica” tra università e istituzioni deputate all'esecuzione delle pene.

Questa prospettiva di fondo (cui contribuiscono, in molte sedi, regolari rapporti con le scuole di istruzione secondaria presenti negli istituti) ha prodotto e produrrà nei prossimi anni una crescita di domande di iscrizione e prosecuzione degli studi da parte di persone private della libertà, che comporta l'esigenza (e diremmo il dovere) per gli Atenei tutti di assicurare una più ampia varietà di percorsi di studio triennali e magistrali e sviluppare tutte le forme di didattica (in presenza e a distanza) utili. Sempre nella prospettiva di una crescita delle persone beneficiarie del progetto, si situa l'impegno a offrire la possibilità di intraprendere e seguire percorsi di studio universitario a persone in “esecuzione penale esterna”, considerando non solo – come sempre è avvenuto – chi prosegue il percorso avviato avendo maturato la possibilità di accedere a misure alternative dalla carcerazione, ma anche i destinatari di provvedimenti sanzionatori restrittivi “dalla libertà” (come la detenzione domiciliare).



Per il nostro Ateneo la tendenza alla crescita è peraltro già in atto da anni: il numero di studenti detenuti è passato dai 40 nel 2018/19, ai 46 nel 2019/20, ai 59 nel 2020/21 agli attuali (a.a. 2021/22) 66 (erano 68, ma due detenuti del Polo di Torino sono purtroppo deceduti in questi ultimi mesi). E questo nonostante il periodo molto complicato – per la gestione delle attività nelle carceri – conseguente alla pandemia. Il numero è peraltro cresciuto anche per l’impegno a costituire un nuovo Polo (inteso come sezione appositamente destinata ai detenuti universitari) nella Casa di reclusione di Saluzzo, da pochi anni divenuto istituto per soli detenuti in regime di alta sicurezza.

I 66 iscritti si dividono così tra 29 a Torino, 24 a Saluzzo, 1 in altro carcere. Dei 29 reclusi nel carcere Lorusso e Cutugno 16 sono nella sezione dedicata al Polo universitario, 13 – per motivazioni diverse – in altre sezioni (tra cui 2 al femminile). Ad essi si aggiungono 12 persone in misure alternative post-carcerazione o a fine pena.

Un altro aspetto importante, già coltivato negli ultimi anni ma che sarà ancor più rilevante in prospettiva, è costituito dalla varietà di corsi di studio frequentati. Nell’a.a. 2021-22 gli studenti e le studentesse che hanno riferimento al carcere di Torino sono iscritti a 12 diversi Corsi di laurea tra triennali e magistrali. Il tradizionale impegno dei Dipartimenti di Culture, politica e società (erede dell’impegno della Facoltà di Scienze Politiche) e di Giurisprudenza, è stato affiancato da quello di alcuni altri Dipartimenti (come matematica, studi umanistici, studi storici, psicologia) per singole situazioni che presentavano interesse per specifici corsi di laurea (ad esempio perché già intrapresi prima della carcerazione). Con proiezione sui prossimi anni, si sono coltivate e ottenute disponibilità di nuovi dipartimenti e corsi di studio per un numero significativo e potenzialmente crescente di detenuti. Si segnala in particolare il corso di laurea del DAMS e il Corso di laurea in Scienze motorie, con cui si stanno aprendo prospettive di offerta di un percorso di studi, anche in sinergia con l’esperienza del rugby, che sembra garantire prospettive occupazionali interessanti.

Sul piano dell’erogazione della didattica, resta forte l’impegno di presenza di molti docenti e di loro collaboratori (in parte sostenuti con borse di assistenza alla didattica erogate appositamente) per lezioni, seminari, preparazione degli esami, assistenza per le tesi. Si sono sperimentate (e si riproporranno nel prossimo futuro) anche interessanti iniziative seminariali cui hanno partecipato sia studenti detenuti che studenti “liberi”, entrati appositamente in istituto o collegati a distanza.

Anche per effetto della pandemia, come per tutti gli studenti e le studentesse universitari, anche in carcere si è lavorato all’integrazione tra didattica in presenza e altre forme di didattica. A Torino, come in altri Istituti, in questi tempi segnati da periodiche restrizioni all’accesso fisico al carcere, si sono potuti realizzare colloqui a distanza con docenti e tutor, esami, sessioni di laurea, collegamenti a iniziative seminariali, ecc. Forti di queste esperienze,



e pur considerando la didattica in presenza sempre fondamentale, per guardare al futuro si sta concludendo il percorso di predisposizione e attivazione di forme di connessione sicura che vuole valorizzare appieno le possibilità di apprendimento garantite dalla messa a disposizione di tutti i materiali anche audio-video registrati e disponibili per singoli corsi e l'accesso alle opportunità di didattica a distanza, superando alcune remore radicate nella cultura dell'amministrazione penitenziaria sulle connessioni e gli scambi con l'esterno.

Fin qui le informazioni sull'impegno dell'Università di Torino nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno. Qualche riflessione sul senso.

Come dimostra l'esperienza nostra e quella di tanti altri Poli universitari penitenziari, per i detenuti, l'esperienza dello studio universitario può assumere diversi significati.

In primo luogo, quello di esercitare un diritto, che ha fondamento nel principio che la privazione della libertà disposta come sanzione in base al Codice penale per determinati atti, non può e non deve implicare la compressione di altri diritti (quello all'istruzione anche superiore, come altri fondamentali: la salute, il lavoro, la cura delle relazioni affettive, ecc.) se non si vuole concepire la pena in termini meramente afflittivi e attribuirle valenze retributive.

Ma v'è di più: consentire di coltivare interessi di studio significa offrire la possibilità a molti di dare un senso a un'esperienza difficile e particolare nel proprio percorso esistenziale: fruendo di una opportunità di riflessione sulla propria vita e sulle vicende e condizioni che li hanno portati in carcere, ma anche sul mondo, sulla società, sulle condizioni di vita delle altre persone, sui valori, sui diritti, acquisendo o integrando il proprio «capitale culturale».

Infine, l'impegno in un percorso universitario può rappresentare un modo serio e strutturato di prospettarsi un futuro, ciò che verrà dopo il carcere: prepararsi ad affrontare con più strumenti culturali, con maggiori conoscenze, con una laurea, le sfide non facili che si aprono a chi ha fatto l'esperienza della carcerazione. Non solo per il valore che può avere un titolo di studio o per le competenze acquisite, ma perché l'individuo potrà "rappresentare" al mondo (alla sua famiglia, a chi lo conosce, a chi può offrirgli opportunità di lavoro, ecc.) una immagine di sé altra da quella che accompagna tutti gli ex detenuti.

Per tutte queste ragioni, l'impegno delle Università per favorire lo studio di persone private della libertà personale rientra tra i compiti costituzionalmente orientati che ne caratterizzano sempre più l'agire, in particolare considerando chi si trova in questa particolare condizione come uno studente o una studentessa con esigenze "speciali" da affrontare con strumenti adeguati.

Ma la presenza delle Università (e di quella di Torino in specifico) in carcere non si esaurisce in interventi e azioni volte a garantire il diritto allo studio alle persone detenute. Molte di esse, pur in misura diversa, sono impegnate a offrire un contributo culturale consapevole e critico sulle tematiche della penalità, del carcere, delle condizioni e delle ragioni che vi conducono tante persone, della considerazione sociale di chi vi è recluso e di chi da quell'esperienza ne è uscito portandosi addosso il peso dello stigma.

Di grande rilievo – soprattutto in un periodo in cui domina il populismo penale – è, in questo senso, la crescita di iniziative che promuovono all'interno delle componenti la comunità



universitaria (in primis studenti e docenti) una maggiore conoscenza dell'universo carcerario e una diversa sensibilità verso ciò che esso rappresenta. Vanno in questa direzione molte esperienze attivate in varie parti d'Italia di formazione sul tema per gli studenti che affrontano in vari percorsi di studio le tematiche del carcere e della pena sotto il profilo sociologico, psicologico, giuridico, politologico, storico, ecc. Portandoli a conoscere l'istituzione e a interrogarsi sulle sue funzioni e sui suoi funzionamenti.

A questo proposito si sono sperimentate, anche a Torino, interessanti forme di didattica, alternative a quella tradizionale, che consentono a docenti e studenti qualcosa in più dell'essere destinatari di conoscenze sul tema o anche di sperimentare un contatto fugace con l'istituzione penitenziaria: lezioni e seminari di varie discipline tenuti in carcere per studenti sia interni che esterni, esperienze delle "cliniche legali" per gli studenti di giurisprudenza su diritti dei detenuti, tirocini per le lauree professionalizzanti, ecc.

Lo sviluppo di una specifica attenzione per un contesto (quello carcerario) e una problematica (quello della delinquenza e delle devianze) importante per la società, è poi coltivata facendone oggetto di studi e ricerche scientifiche, sotto differenti prospettive disciplinari, esercitando così il proprio ruolo di riflessione critica sulla penalità e sulle istituzioni che la gestiscono.

Infine, il sistema dell'esecuzione penale e delle sue istituzioni può essere anche campo di impegno di Terza Missione dell'Università, come forma di *public engagement*. Ne sono espressione la disponibilità di docenti universitari a promuovere, in carcere, iniziative come incontri, conferenze, dibattiti, per i detenuti anche non iscritti all'università, contribuendo così alla loro crescita culturale e alla possibilità di comprensione di aspetti diversi della società, delle scienze, della cultura. Una presenza che consente a chi è privato della libertà e della possibilità di relazioni arricchenti, di mantenere aperta una "finestra sul mondo", evitando che il tempo in carcere sia un tempo "sospeso", vuoto, rispetto a quanto succede intorno ad esso.

Non meno importante l'offerta da parte degli Atenei, nelle loro articolazioni disciplinari, di opportunità di formazione o di aggiornamento per chi in carcere lavora (dal personale della polizia penitenziaria alle figure giuridico-pedagogiche) o per le persone delle istituzioni e delle associazioni che a vario titolo vi operano (personale di servizi pubblici e privati, associazioni di volontariato, Garanti territoriali, ecc.).

Si definisce, nella prospettiva qui in sintesi indicata, un vasto insieme di possibili iniziative e scambi che qualifica l'Università come istituzione chiamata a contribuire alla crescita culturale del Paese e dei cittadini tutti, a partire dalla sua vocazione a riflettere, ricercare, produrre pensiero critico, formare le future generazioni di cittadini. Le istituzioni penitenziarie rappresentano oggi, in questo orizzonte, una sfida di grande rilievo per una Università che senta come imprescindibile il dovere di elaborare e proporre letture e interpretazioni della realtà che tengano conto sempre della complessità, contro ogni riduzionismo e semplificazione e di far maturare nella società linguaggi e approcci appropriati nel definire e trattare temi e



situazioni di persone in difficoltà anche quando responsabili di crimini e devianze. Facendo sentire la propria voce soprattutto nei momenti in cui parti della società e del sistema politico fanno propri e alimentano orientamenti e scelte non rispettosi della dignità e dei diritti delle persone (di tutte le persone) e così ne determinano la perdita di speranza nelle possibilità di realizzarsi come individui che sono in relazione con altri e che insieme ad altri costituiscono comunità.



Corso di studi x ANNO	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	21/22 Torino
DAMS					1	12	4
<i>1</i>						<i>11</i>	
<i>2</i>						<i>1</i>	
Lettere						1	
<i>1</i>						<i>1</i>	1
Scienze della mente					1	1	1
Corsi singoli						2	2
Totale	38	39	41	46	59	66	41

GENERE – NAZIONALITÀ


	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	21/22 Torino
M. Italiani	26	28	29	34	45	48	24
M. Stranieri	12	11	11	10	11	16	15
F. Stranieri	0	0	1	0	0	1	1
F. Italiane	0	0	0	2	3	1	1
Totale	38	39	41	46	59	66	41

COLLOCAZIONE

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20 POST COVID	2020/21	2021/2022
Sezione Polo	23	23	23	24	19	21	16
Altri padiglioni	5	4	6	7	6	8	13
Carcere Saluzzo				4	4	13	24
Altro carcere		1	2	3	3	2	1
Misure alternative	10	10	9	7	13	13	10
Liberi		1	1	1	1	2	2
Totale	38	39	41	46	46	59	66



Conforta il costante incremento delle iscrizioni ai percorsi universitari passate dalle 38 richieste dell'anno accademico 2016/2017 alle 66 dell'anno 2021/2022, con un aumento calcolato su tale periodo del 73 %.





LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri



Nell'anno scolastico 2020/2021, la fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus, ente storico di formazione professionale no profit della Città, e l'Ente Formont di Venaria hanno portato a conclusione i percorsi formativi sotto elencati

CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS	ore	n° partecipanti
Centro di Torino - C.so Benedetto Brin. 26		
Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura	600	15
Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi	500	14
Addetto alle murature, intonaci e posa materiali lapidei	600	14
Operatore delle confezioni - Sarto confezionista-Sezione femminile	600	19
Tecniche di cucina - Sezione Femminile	200	14
Collaboratore di cucina	500	17
Addetto impianti elettrici civili	500	19
Addetto installazione impianti idrosanitari	600	16
Addetto panificatore pasticcere	600	17
Totale	4700	145

Centro Formont di Venaria Reale



Centro Formazione Professionale Formont	ore	n° partecipanti
Collaboratore di cucina	500	12



C.P.I.A. - Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti

Il CPIA 1 PAULO FREIRE, rete territoriale di servizio, ha tre sedi, tutte nel comune di Torino: via Domodossola, via delle Primule e via Aglietta. La sede centrale con gli uffici di segreteria, direzione e aule insegnanti è sita in via Domodossola 54, nel quartiere Parella, IV Circoscrizione.

L'offerta formativa del CPIA 1 di Torino, presso la Casa Circondariale, riguarda corsi di alfabetizzazione (italiano L2) e corsi di scuola secondaria di primo grado. Tali corsi sono destinati alle fasce di popolazione carceraria maggiormente fragili, in particolar modo cittadini stranieri per i quali l'offerta formativa di alfabetizzazione può fare la differenza nel periodo che segue alla dimissione per facilitare una migliore integrazione all'interno della società.

Nell'anno scolastico 2020/2021 le attività del CPIA1 Paulo Freire hanno risentito, sia in termini numerici che didattici, delle 2 interruzioni delle lezioni in presenza nei mesi di novembre/dicembre e marzo. Nonostante la distribuzione di materiale cartaceo, l'attivazione da parte della scuola, per tutti gli studenti, del servizio mail (Zerografica) e l'organizzazione della Didattica a Distanza (grazie al cablaggio effettuato dall'Amministrazione Penitenziaria e ai supporti acquistati dalla scuola), gli allievi non hanno potuto beneficiare al meglio delle opportunità di istruzione offerte; i più penalizzati sono stati sicuramente gli allievi in possesso di minori strumenti linguistici appartenenti alla fascia di coloro che necessitano di frequentare i corsi di alfabetizzazione e gli allievi allocati presso i padiglioni non raggiunti dal cablaggio (Padiglione C ed F).

Anche il Progetto Accoglienza che di norma coinvolge annualmente circa 600 "ristretti" ha risentito oltre che dei 2 lockdown anche della riorganizzazione della gestione (per far fronte alla diffusione del Covid), da parte dell'Amministrazione Penitenziaria, delle sezioni "Nuovi Giunti" coinvolte nel Progetto.

Il progetto Accoglienza per la maggior parte dell'anno scolastico si è quindi realizzato in favore dei detenuti con problemi di dipendenza, inseriti in un percorso terapeutico, occupanti l'undicesima sezione del Blocco B poi trasferiti, nella primavera 2021, presso la quinta sezione del Blocco A.

Totale iscritti Cpia1 anno scolastico 2020/2021: **371**

Totale allievi che hanno conseguito il titolo di 1° Livello (licenza media) : **52**

Totale allievi che hanno terminato il corso di alfabetizzazione (livello A2) : **22**



TIPOLOGIA OFFERTA FORMATIVA	Frequentanti					
	Femmine	Maschi	italian*	stranier *	occupat*	disoccupat*
Percorsi di primo livello primo periodo per licenze media	9	102	22	89	--	--
Percorsi di primo livello secondo periodo (uditori)	3	85	55	33	--	--
Percorsi di alfabetizzazione (Italiano come L2)	13	69	9	73	--	--
Accoglienza carcere	0	90	57	33	--	--
Totali	25	346	143	228	--	--

ISTITUTO PLANA



Il numero di iscritti all'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato G. Plana (Torino) si mantiene relativamente stabile da anni. Gli iscritti all'anno scolastico 2020-2021 ammontavano a 91, tutti di sesso maschile, mentre nell'anno scolastico 2019/20, gli iscritti erano stati 77.

Isritti all'anno scolastico 2021/2022:

	Femmine	Maschi	Italian*	Stranier*	Totale
Frequentanti	0	60	29	31	60
Ritirati	0	18	11	7	18



ISTITUTO GIULIO

La Sezione carceraria dell'istituto professionale "Carlo Ignazio Giulio" di Torino promuove attività formative d'istruzione secondaria superiore *intra moenia* e attività di orientamento *extra moenia* per la continuazione dello studio presso l'istituzione scolastica secondaria e per il supporto individuale allo studente tornato in libertà. Il corso attivo all'interno della struttura penitenziaria è quello dei Servizi socio-sanitari. Negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 gli iscritti risultano essere stati rispettivamente 90 e 115, mentre nell'anno 2021/2022 le iscrizioni sono state 93.

	Femmine	Maschi	Italian*	Stranier*	Totale
Frequentanti	1	92	62	31	93
Ritirati					

PRIMO LICEO ARTISTICO STATALE



L'esperienza del Liceo artistico, inaugurata nell'anno scolastico 2013/14 con un totale di 50 iscritti, si è ormai consolidata con il tempo e il percorso didattico proposto è rivolto a persone detenute scelte tramite un bando nazionale, indetto grazie a un accordo tra ministero dell'Istruzione e quello della Giustizia e una conseguente intesa tra la casa circondariale e il Primo Liceo Artistico che ha messo a disposizione i suoi docenti.

Il modulo didattico prevede 34 ore la settimana su cinque giorni e verte sulle arti figurative.

Obiettivo ideale dell'iniziativa, rieducare al rispetto dell'altro e ricostruire il valore della persona umana attraverso l'educazione all'arte e il recupero del senso della bellezza.

Il Liceo Artistico Primo, ha sede nel Padiglione C e accoglie studenti autori di reati sessuali, da tre anni anche incolumi promiscui e dal 2020 alcuni detenuti comuni. Le iscrizioni per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sono state rispettivamente di 52, 50 e 54 studenti.

	Femmine	Maschi	Italian*	Stranier*	Totale
Frequentanti	0	54	41	13	54
Ritirati	0	12	8	4	12



Dai lavori agli studi *forzati*?

Alexis de Tocqueville pubblica *La Democrazia in America* nella prima metà dell'800 e in essa descrive, a uso e consumo dei lettori europei, il funzionamento della democrazia e delle sue istituzioni negli Stati Uniti e Canada. L'opera è resa possibile grazie a un viaggio effettuato nell'arco di nove mesi dall'autore, accompagnato dal collega Gustave de Beaumont, trasferta promossa e finanziata con lo scopo di studiare e analizzare i modelli penitenziari nordamericani nell'ipotesi di poterne mutuare i modelli nella Francia post-rivoluzionaria. L'indagine dei ricercatori individua due forme principali di carcerazione: il modello filadelfiano e quello auborniano che informano rispettivamente la realtà delle prigioni di Walnut Street a Philadelphia e di Auburn.

Il primo approccio detentivo vede al centro isolamento, silenzio e preghiera da consumarsi in celle individuali e cortili singoli per le ore d'aria. Nel solitary confinement si configura quel cambio di prospettiva individuato da Michel Foucault nel passaggio dall'età dell'esecuzione pubblica della punizione fisica con frequente esercizio di pratiche sadiche e violente sul corpo del condannato, esposto all'insulto della folla, a quella della sobrietà punitiva. Secondo lo studioso la risposta penale sposta così il proprio focus dalla pena corporale a quella detentiva, dalla mera vendetta fisica agita sul reo al tentativo di trasformarne l'anima. Intorno alla solitudine e ai suoi scopi sono varie le posizioni dei teorici penitenziari che l'hanno intesa di volta in volta come strumento di rigenerazione morale, mezzo di controllo, esperimento sociale, punizione, profilassi.

Nel secondo caso, quello auborniano, Tocqueville e Beaumont evidenziano un contesto che pone come fattore centrale il lavoro forzato durante il quale i detenuti, che devono astenersi da qualsivoglia forma di comunicazione, svolgono lavori manuali in qualità di materassai, carpentieri, sarti e falegnami, dando così corso non più alla solitudine dei corpi bensì a quella delle intelligenze. Questa visione incontrerà il favore delle istituzioni europee e ne orienterà le scelte portando nel 1842 all'inaugurazione della prigione di Pentonville in Londra in cui verrà implementato per la prima volta tale modello che sostituisce l'isolamento col lavoro quale agente di trasformazione in ambito carcerario. All'interrogativo su quale utilità possa derivare dal lavoro penale Foucault risponde che non configura "un profitto, neppure la formazione di un'abilità utile; ma la costituzione di un rapporto di potere, di una forma economica vuota, di uno scheletro della sottomissione individuale e del suo aggiustamento ad un apparato di produzione."

Una valutazione in fondo non molto lontana da quella espressa un secolo prima da Elam Lynds, direttore della prigione di Auburn, in occasione di una conversazione riferita da Tocqueville:

D: Credete voi, in fondo, alla possibilità di ottenere la riforma di un gran numero di detenuti?

R: Bisogna capirsi: non credo alla riforma completa, eccetto che per i ragazzini. [...] Ma è mia convinzione che un ampio numero di ex internati non ricadano in recidiva, e diventino persino cittadini utili, dopo aver appreso in prigione un certo modo di stare al mondo e avendovi contratto l'abitudine costante di lavorare. [...]

D: Qual è, a vostro avviso, la qualità che si deve soprattutto ricercare in un direttore di prigione?



R: L'arte pratica di condurre gli uomini. Bisogna soprattutto che sia profondamente convinto, come lo sono sempre stato io, che un criminale è sempre un vigliacco. [...]

Intorno a questi temi si è costruita negli anni una densa costellazione di analisi ed elaborazioni intellettuali orientate principalmente in due direzioni: teorie dell'abolizionismo e teorie del giustificazionismo penale, a loro volta distinte in assolute e relative. Pur riconoscendo alle prime la rilevanza e la funzione di "necessaria utopia" e di costante elemento di critica verso i sistemi punitivi positivi, giova in questo caso richiamare in estrema sintesi i percorsi relativi al secondo approccio nel quale le dottrine si distinguono fra quelle assolute o retributive che respingono la separazione tra morale e diritto, guardano esclusivamente al passato, considerano soltanto il male o il fatto delittuoso commesso e pongono la pena come fine a sé stessa e tesa a bilanciare il male con il male, e quelle relative o utilitaristiche che giustificano la pena prendendone in considerazione lo scopo e il beneficio che può derivarne, con uno sguardo, rivolto al futuro, che ha finalità socialmente positive volte al mantenimento dell'ordine sociale.

Posta questa sommaria cornice teorica rimane da sottolineare che sotto il profilo pratico pare ormai acclarato dall'esperienza plurisecolare della pratica carceraria che la pena detentiva non solamente non è in grado di rieducare o di risocializzare il condannato, che al contrario è spesso coinvolto in processi di "prisonizzazione", ma ha invece effetti esattamente opposti di emarginazione sociale e di scuola del crimine. Voler "costringere ad essere buoni" rappresenta un obiettivo in sé contraddittorio, in quanto repressione ed educazione risultano in concreto difficilmente compatibili, senza contare che i presunti effetti di intimidazione e di contenimento della pericolosità sociale del carcere sembrano alquanto limitati in considerazione degli alti tassi di recidiva riscontrati tra i detenuti e della capacità, soprattutto dei criminali più pericolosi, di continuare a rappresentare un pericolo per la società anche all'interno degli istituti penitenziari.

L'articolo 99 del nostro Codice penale, nel trattare l'abitudine e professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, definisce tre tipologie di recidiva: semplice, aggravata e reiterata, nel caso in cui la persona, già definita recidiva, commetta un altro delitto non colposo. La recidiva è peraltro posta dal Codice in relazione soltanto con la commissione di delitti non colposi (quindi dolosi o preterintenzionali) e comporta un aumento di pena ed ulteriori conseguenze, come ad esempio la restrizione nella concessione di benefici previsti dall'ordinamento penitenziario. E' proprio la recidiva a rappresentare un buon parametro per verificare il successo o, meglio, certificare l'inefficacia e l'insuccesso del processo rieducativo realizzato negli istituti penitenziari.

Uno dei fattori che più di altri favorisce questo fallimento è il cronico sovraffollamento delle strutture italiane frutto di un tasso d'incarcerazione costantemente tra i più alti d'Europa. Da questo punto di vista è inequivocabile che il carcere, nonostante l'evidente crisi dei suoi fondamenti teorici e delle sue funzioni formali, venga usato in modo sempre più esteso e spregiudicato, come necessitata ed efficace soluzione a ogni devianza e pericolosità sociale, strumento centrale dei vari "pacchetti sicurezza" e delle politiche migratorie, strumento strategico nella conduzione della "guerra alla povertà" e nel controllo delle classi marginali e pericolose, quelle che Baumann ha definito "vite di scarto". A fronte di ciò si rileva che i



funzionari giuridico-pedagogici, denominati fino al 2010 “educatori”, figure professionali che dovrebbero essere impegnate nella promozione di progetti individuali di trattamento, sono in numero clamorosamente insufficiente con la banale conseguenza per ciascuno di essi di dover affrontare gravi carichi di lavoro che rendono sostanzialmente impossibile di svolgere le funzioni assegnate. Secondo le schede trasparenza del Ministero della Giustizia gli educatori sono 774 mentre l’organico previsto è di 895 persone (ovvero -13%). Ciò significa 1 educatore ogni 79 detenuti. Non è indicato quante di queste persone sono impiegate a tempo pieno. Tuttavia, secondo i dati rilevati dagli osservatori di Antigone durante le visite effettuate in 98 istituti penitenziari, il rapporto medio fra detenuti ed educatori è di 1 a 92 .

L’articolazione delle voci relative ai costi del sistema penitenziario conferma la relativa importanza assegnata all’attività trattamentale considerato che la ripartizione dei fondi 2020 ha visto il 50% delle risorse destinato al personale amministrativo e magistrati, il 22,8% a quello dell’amministrazione penitenziaria e il 16% al trattamento penitenziario e alle politiche di reinserimento. E’ del tutto evidente che con le briciole di bilancio le cosiddette attività trattamentali possono esclusivamente tentare di attenuare le dinamiche criminogene dei dispositivi penitenziari che producono fisiologicamente processi di incapacitazione delle persone detenute e si confermano, negli esiti, fabbriche di devianza e recidiva, di stigma.

Le ricerche sulla recidiva sono poco numerose e rese complesse dallo stesso oggetto dell’indagine che si compone di una pluralità di fattori fittamente intrecciati fra loro. Ciò che però viene costantemente messo a fuoco è ancora una volta un contesto in cui prevalgono infantilizzazione, deresponsabilizzazione e progressiva perdita dell’autostima delle persone recluse.

Se il quadro descritto appare desolante e preoccupante sotto il profilo della prospettiva sociale, rimane una sfida per chi, a diverso titolo, è chiamato a fotografare e analizzare la realtà carceraria e a proporre, nelle more di interventi più radicali, un cambiamento che sia non solo praticabile, ma anche dotato di un profondo senso innovativo. Da questo punto di vista affrontare con nuove energie il tema del diritto allo studio in carcere può costituire una buona base per ragionare intorno a questo mutamento spesso annunciato, ma mai concretamente praticato. Franco Prina, professore presso l’Università degli Studi di Torino e Presidente della Conferenza Nazionale Universitaria Poli Penitenziari (CNUPP), sottolinea come tale diritto sia stato evocato nei dispositivi normativi, ma che a causa delle formule utilizzate finisca per rimanere sulla carta e pertanto lontano da una piena esigibilità. Come non concordare con tale valutazione quando nell’apparato normativo si legge che “È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari” attraverso “opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami” mentre l’evolvere della normativa finisce per non incidere poiché l’assegnazione dei detenuti studenti in camere e reparti adeguati e la messa a disposizione di locali comuni avviene “ove possibile”, così come le persone “possono” essere autorizzate a tenere con sé quanto necessario per lo studio. Il linguaggio dei diritti è un altro e infatti nessun reale dovere è in capo ai responsabili degli istituti. Conclude Prina che “l’unica disposizione formulata in termini indicativi, subordinata solamente all’impegno a superare gli esami e al versare in condizioni economiche disagiate, ovvero il rimborso delle spese sostenute per tasse, contributi



e libri, non risulta mai applicata, né qualche detenuto studente ha mai ricevuto il previsto premio di rendimento. Sul piano delle norme di diritto positivo in vigore, questo è praticamente tutto” e che la questione del diritto allo studio universitario a tutt’oggi continua a rimanere “sul piano delle ottime elaborazioni e delle pregevoli intenzioni” .

Non esistono argomentazioni che possano confutare la verità del fatto che attualmente la spesa pubblica in ambito carcerario è antieconomica, con profili di clamorosa inefficienza e inefficacia e allora la proposta, necessaria nella sua autoevidenza, consiste nel richiedere al legislatore di prenderne atto, uscire allo scoperto e innovare l’apparato normativo sorpassando le deboli formule possibiliste e introducendo obblighi precisi grazie ai quali non si *agevola*, ma si *opera* in maniera responsabile e vincolante per rendere praticabile e capillare, entro un termine estremamente breve, l’esercizio del diritto allo studio.

Di più, si passi a introdurre un obbligo allo studio, come una volta si imponevano lavori forzati. Si introduca nei codici il concetto che nel quadro temporale dei periodi di reclusione siano comminate non solo le pene restrittive ma accanto ad esse siano assegnati necessari percorsi formativi, modulati a seconda delle competenze della persona condannata. Sconti di pena e permessi siano collegati anche ai successi scolastici e i docenti siano coinvolti nella realizzazione e valutazione dei processi rieducativi. Si ribalti l’attuale condizione di inattività della gran parte della popolazione penitenziaria determinando le condizioni per cui un’eventuale assenza scolastica non giustificata sia interpretabile come una falla nel sistema trattamentale. Si sperimenti una sterzata di questo tipo nell’arco di un quinquennio, la si monitori e se ne verifichi l’efficacia sotto il profilo della vivibilità carceraria e delle dinamiche di recidiva.

Si tratta di una proposta delirante? Forse, o forse più seriamente si tratta di un tentativo di smarcarsi dalla bolsa visione di un’istituzione totale che intorno ai suoi limiti ha costruito la propria asfittica identità. Ci si affacci all’attuale mondo della detenzione, all’immenso vuoto di senso e di prospettiva che lo caratterizza, all’assenza di umanità e di speranza che caratterizza le giornate di tutti coloro che lo abitano, per lavoro, scelta o per pena, lo si esplori con curioso e costruttivo spirito di cittadinanza e poi, come novelli Tocqueville, si traggano le conseguenze del caso.

Luigi Colasuonno



IL LAVORO

Il lavoro dovrebbe rappresentare uno strumento fondamentale di connessione fra il periodo dell'esecuzione della pena e il ritorno in società, trattandosi come ovvio di una dimensione necessaria al sostentamento attuale e futuro della persona detenuta e molte volte della sua famiglia, utile per permettere l'acquisizione di una maggiore conoscenza delle proprie competenze e per ridefinire la propria postura rispetto alle relazioni non solo economiche ma anche sociali. A tal fine è necessario che si tratti di un lavoro continuativo, produttivo, gratificante ed correttamente remunerato. L'art. 20 comma 2 dell'Ordinamento Penitenziario recita testualmente: "Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato". Gli impieghi a favore dell'amministrazione penitenziaria purtroppo non riescono ancora ad assumere le prerogative di lavori spendibili all'esterno. Nella prospettiva del reinserimento sociale dopo la detenzione, il lavoro in Istituto dovrebbe essere organizzato in maniera tale da far acquisire al detenuto capacità professionali spendibili all'esterno, così da essere in grado di reggere alla competizione che caratterizza il mercato occupazionale. Di seguito si riepilogano le misure poste in atto che tutelano il diritto al lavoro a favore della popolazione detenuta.

Come nella totalità degli istituti penitenziari d'Italia, anche all'interno della Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" l'accesso al lavoro non viene garantito a tutte le persone detenute a causa della scarsità dei posti disponibili. La carenza di opportunità lavorative risulta un fattore determinante per quanto riguarda l'incidenza sulla recidiva: si stima, infatti, che il tasso di recidiva in Italia sia del 70%, ma questa percentuale si abbassa drasticamente per coloro che hanno avuto accesso a forme di lavoro all'interno del carcere. L'articolo 20 dell'Ordinamento penitenziario prevede la possibilità per la persona detenuta di accedere a forme di lavoro interno per l'Amministrazione penitenziaria, nel quadro degli obiettivi fissati ai fini del trattamento e della funzionalità rieducativa della pena; si tratta di incarichi come addetto alle pulizie, alla distribuzione del vitto o della spesa. I posti vengono assegnati a rotazione per tempi sempre molto brevi e con salari contenuti da cui vengono detratte le spese di mantenimento. Queste attività sono organizzate dalle cooperative che svolgono attività produttive all'interno del Lorusso e Cutugno. La presenza in carcere delle Cooperative di tipo B si colloca nei primi anni 2000.

Un'altra opportunità lavorativa è offerta dall'applicazione dell'art. 21 del sopra citato Ordinamento penitenziario, norma che prevede la possibilità di accesso a forme di lavoro esterno, previa autorizzazione della Direzione dell'Istituto per i condannati e dell'autorità giudiziaria per gli imputati.



LE COOPERATIVE

L'attività delle Cooperative presenti nella C. C. durante il 2021 ha avuto la seguente articolazione:

Cooperativa	Attività	Lavoratori		Assunti		Borsa lavoro o tirocinio		Media giorni lavoro per persona
		F	M	F	M	F	M	
ETA BETA	<i>Redazione Lettera 21¹</i>		4		1 ²		2	Assunto: media di 16 gg. al mese Tirocinanti: media di 18 gg. al mese
	C/o sede Cooperativa				1			Assunto: 19 gg. al mese
EXTRALIBERI	Serigrafia		2		1			5 gg. a settimana
	Sartoria	2						4 gg. a settimana
	Negoziò					1	1	5 gg. a settimana
LIBERAMENSA	Panificio	Dato non fornito						
ECOSOL	Vivaio		5		5		1	
	Car2go		2		2			
IMPATTO ZERO	Lavanderia interna	0	6	0	3	0	3	97 gg. anno
	Stireria interna	8	0	6		2	0	170 gg. anno
	Lavanderia esterna	4	1	4	1	0	0	136 gg. anno
PAUSA CAFE'	Bistro Pausa Cafè		1		1			43 gg. anno
	Torrefazione		1		1			36 gg. anno
PATCHANKA	Sartoria sociale <i>Il gelso</i>	3		3				190 gg. anno

1 Si specifica che le persone sono assunte in tirocinio o in part-time poiché impegnati anche in altre attività

2 La persona inserita all'interno della Casa Circondariale a settembre ha ottenuto l'art. 21 esterno. Delle due persone in tirocinio una è stata assunta a gennaio 2022 e l'altra ha preferito interrompere il tirocinio qualche giorno prima del termine.



PERSONE CON OCCUPAZIONE IN ART.21 O SEMILIBERTA'

Di seguito riportiamo i dati relativi ai lavoratori interni ed esterni in Art. 21 o Semilibertà, dal dettaglio dei quali, confrontato con l'entità della popolazione reclusa, è facile comprendere come sia necessario un radicale cambio di passo di natura quali-quantitativa sotto il profilo dell'offerta lavorativa, in vista di un solido e strutturato processo di reinserimento sociale:

Attività lavorativa svolta dalle persone detenute in regime di semilibertà nel 2021		
Datore	F	M
lavoranti autonomi	0	2
alle dipendenze amm.ne penitenziaria	1	3
alle dipendenze datore lavoro esterno	2	42
Totale	3	47
Detenuti in regime di art 21 O.P. nel 2021		
Datore	F	M
lavoranti autonomi	0	1
alle dipendenze amministrazione	1	22
alle dipendenze datore lavoro esterno	2	11
Totale	3	34



LOGOS

Si segnala la costante partecipazione dell'ufficio Garante alle sedute della Commissione di Valutazione per l'inserimento dei candidati nel Progetto Logos della Fondazione Ufficio Pio, una progettualità che ha finalità di reinserimento di persone adulte prossime al fine pena e di giovani adulti in messa alla prova, favorendo processi di inclusione sociale mediante l'offerta di opportunità di sviluppo autonomo, legale e consapevole (Allegato n. 7 Report Logos 2021).

SPORTELLLO CARCERE

Con la Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2018, n. 39-7971, nel quadro del POR FSE 2014-2020, è stato approvato uno schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, il Provveditorato Regionale per l'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e l'Ufficio del Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per la promozione di misure di sostegno all'inclusione socio-lavorativa a favore delle persone in esecuzione penale.

Gli obiettivi previsti dal Protocollo sono i seguenti:

- offrire ai detenuti un sostegno per raggiungere l'autonomia indispensabile a conseguire un effettivo reinserimento sociale, attraverso percorsi propedeutici al reinserimento nel mondo del lavoro;
- attivare uno "Sportello Lavoro" all'interno degli Istituti Penitenziari, gestito da Servizi Accreditati al Lavoro (SAL) pubblici o privati e selezionati attraverso un bando pubblico, finalizzato all'erogazione di servizi di politica attiva del lavoro per il supporto all'incremento dell'occupabilità dei destinatari;
- sostenere tirocini extracurricolari che consentano lo svolgimento dell'attività lavorativa all'interno o all'esterno del carcere, per coloro che siano in possesso dei requisiti per accedere a misure alternative o essere avviati al lavoro all'esterno (ex art. 21 legge n. 354/75);
- promuovere la cultura del lavoro nel carcere
- sostenere la promozione e la partecipazione a progetti di pubblica utilità (es. Cantieri di lavoro); dato atto in particolare che:
 - lo "Sportello Lavoro" all'interno degli Istituti Penitenziari piemontesi, sarà finalizzato alla presa in carico dei destinatari per un percorso di incremento dell'occupabilità propedeutico all'inserimento lavorativo, attraverso la messa a disposizione di servizi specialistici di politica attiva del lavoro.
 - lo "Sportello Lavoro" sarà gestito da operatori dei Servizi Accreditati al Lavoro (SAL) selezionati ed incaricati dalla Regione Piemonte attraverso una procedura ad evidenza pubblica, che agiranno in stretta collaborazione con i Centri per l'Impiego territorialmente competenti, con i Gruppi di osservazione trattamento (G.O.T.) all'interno della struttura carceraria e l'Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte.



I servizi erogati dallo “Sportello Lavoro” sono dettagliati come segue:

- accoglienza e presa in carico;
- servizi di orientamento, base e specialistico, azioni di ricerca attiva del lavoro e accompagnamento al lavoro all’interno o all’esterno dell’istituto penitenziario, in accordo con i servizi socio-assistenziali che hanno in carico la persona;
- servizi di promozione e tutoraggio del tirocinio;
- servizio di incontro domanda/offerta;
- attività psico-socio-educative quali servizi di mediazione dei conflitti ed educazione alla cittadinanza attiva;
- individuazione e validazione delle competenze pregresse formali e non formali;
- laboratori di rinforzo delle competenze e seminari formativi anche attraverso la metodologia del peer supporter;
- mediazione linguistica e culturale;
- erogazione di indennità di partecipazione al tirocinio extracurriculare;

Attività Sportello Lavoro Carcere 2021	n. colloqui	n. persone	F	M
colloqui effettuati	1865	187		
prese in carico		141	34	107

Sportello lavoro carcere ha la possibilità di prendere in carico esclusivamente le persone detenute, disoccupate, definitive, con un residuo pena di 4 anni. Le eccezioni relative alla durata della pena sono valutate dall’equipe trattamentale cui spetta il compito di segnalare le persone idonee a sportello lavoro carcere.

Il percorso si snoda attraverso diverse attività, pertanto alcune delle persone segnalate nel 2020 possono aver portato a conclusione il percorso nel 2021, questo spiega il dato che vede le persone beneficiarie dei colloqui in numero maggiore delle prese in carico del 2021, anno nel quale sono state prese in carico 34 donne e 107 uomini.

Le segnalazioni sono state maggiori delle prese in carico poiché alcune persone mancavano dei requisiti (es: nei lavori alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria spesso si genera un reddito superiore a quello stabilito per legge per considerare la persona disoccupata, la persona risulta come lavoratore attivo nelle banche dati istituzionali oppure se la persona ha fruito di precedenti BSL...)

Altro dato significativo è quello relativo ai tirocini attivati, che nel periodo oggetto della relazione, sono stati 40, di questi molti si concluderanno nel 2022 poiché hanno visto il loro avvio nella seconda parte dell’anno. Nel corso del 2021 si sono concretizzate 18 assunzioni.



I colloqui e le attività svolte come monitoraggio dei tirocini e delle assunzioni e come supporto alle aziende non rientrano nel computo dei colloqui effettuati in quanto non registrati nell'applicativo SILP. Nel corso del 2021 si sono avuti dei momenti di “riduzione delle attività” dovuti alla pandemia. Nel mese di marzo per non sospendere del tutto il servizio la Casa Circondariale di Torino ha consentito la presenza di una sola persona per organizzazione al giorno: poco ma utile per dare un po' di continuità alle diverse attività. Dal 15 aprile gli operatori ammessi sono passati a due, ma sempre in una sola giornata per organizzazione. Man mano che l'emergenza sanitaria andava rientrando si è tornati alla normalità.




LA SANITÀ

L'attività di garanzia del diritto alla salute *ex art. 32* della Costituzione all'interno dell'Istituto penitenziario "Lorusso e Cutugno" di Torino risulta spesso assai difficoltosa. A fronte di un elevatissimo numero di segnalazioni che quotidianamente l'Ufficio Garante riceve da parte delle persone detenute, infatti, l'interlocuzione con la Direzione Sanitaria della C. C. torinese si caratterizza per una totale assenza di risposte. Ne consegue che, in simili condizioni, le già preoccupanti problematiche sanitarie proprie del Carcere di Torino non possano far altro che aggravarsi ulteriormente.

A sostegno di quanto appena evidenziato, ed al fine di dare conto dell'attività profusa dall'Ufficio Garante in materia di tutela del diritto alla salute, si propone di seguito il grafico riassuntivo delle 99 segnalazioni inviate nell'anno 2021 da questo Ufficio alla Direzione Sanitaria della C. C. "Lorusso e Cutugno" di Torino evidenziando che l'età media delle persone che hanno richiesto un'attività di sollecito da parte della Garante è stata pari a 48 anni.

Le autorità sanitarie comunicano che nel 2021 i pazienti positivi per SARS COV 2 sono stati 109 e che non è stato registrato alcun decesso relativo a questo profilo sanitario.

ARTICOLAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PER PADIGLIONI





LA QUESTIONE “SESTANTE”

La sezione Settima del padiglione A della C. C. “Lorusso e Cutugno”, meglio conosciuta come “Sestante”, ospita il reparto di osservazione psichiatrica dell’Istituto, ovvero il luogo in cui vengono reclusi le persone sottoposte alle operazioni *ex art.* 112 D. P. R. 230/2000 (anche provenienti da altri Istituti penitenziari del Paese) e le persone in fase acuta o sub – acuta.

Le pessime condizioni strutturali ed igienico – sanitarie della sezione, nonché le discutibili modalità di presa in carico sanitaria delle persone *ivi* detenute, sono state oggetto di plurime segnalazioni ed attività di monitoraggio da parte dell’Ufficio Garante che, nel corso di tutto l’anno 2021, ha costantemente interloquuto con la Direzione dell’Istituto, con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e con il Garante Nazionale, ai fini del superamento di tale reparto.

Nella giornata del 20 novembre 2021, anche l’associazione “Antigone”, che dal 1998 svolge attività di monitoraggio all’interno di tutte le carceri italiane, ha avuto modo di visitare la sezione “Sestante”, potendone riscontrare tutte le criticità che da molto tempo l’Ufficio Garante aveva posto all’attenzione delle Amministrazioni competenti.


A seguito di questa visita, Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell’associazione “Antigone”, ha pubblicato sul blog da lei curato sul quotidiano “Il Fatto Quotidiano” un importante articolo di denuncia delle inumane e degradanti condizioni detentive del reparto di osservazione psichiatrica torinese. L’attenzione mediatica e la conseguente indignazione accese dalle parole della Marietti hanno dato la scossa finale ad un processo alla cui realizzazione l’Ufficio Garante, in collaborazione con il Garante Nazionale, ha lavorato a lungo: il 26 novembre 2021 la sezione “Sestante” della C. C. “Lorusso e Cutugno” di Torino è stata ufficialmente chiusa, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha aperto un fascicolo di indagini per presunti maltrattamenti avvenuti al suo interno e nel reparto sono incominciati i lavori di ristrutturazione dei locali, a suo tempo presentati alle pp. 207 – 213 della Relazione annuale 2020 della Garante della Città di Torino.

Le persone precedentemente reclusi presso la sezione Settima sono state trasferite presso la sezione Quinta, all’interno della quale continuano ad essere seguiti dall’equipe sanitaria e trattamentale che operava al “Sestante”, ma in condizioni detentive certamente più dignitose. Nonostante questo, le situazioni di molti degli ospiti del reparto tuttora si caratterizzano per un’estrema fragilità, ed il rischio che si verifichino nuovamente eventi lesivi dei loro diritti fondamentali è ancora concreto. In conseguenza di ciò, l’Ufficio Garante continuerà costantemente a monitorare le condizioni detentive e le singole situazioni presenti all’interno delle sezioni situate al secondo piano del padiglione A.

La tabella e il grafico seguente presentano i dati forniti dall’Area Sanitaria della C. C. “Lorusso e Cutugno” in merito ai 152 pazienti trattati presso il “Sestante” e presso il padiglione femminile (2 posti) nel 2021 secondo il criterio della diagnosi e del riferimento normativo di assegnazione:



Diagnosi	N° pazienti	%
Psicosi	58	38 %
Disturbo di personalità	45	30 %
Nessuna diagnosi	25	17 %
Disturbo dell'adattamento	11	7 %
Disturbo dell'umore	11	7 %
Altro	2	1 %
Totale	152	100 %





LA GESTIONE DELLE DIPENDENZE

L'Istituto "Lorusso e Cutugno" di Torino si caratterizza per la presenza di un SerD interno, il quale si occupa della presa in carico delle persone detenute che in occasione della visita medica di primo ingresso decidono di dichiarare al personale sanitario l'esistenza di eventuali dipendenze da cui sono affetti.

Al fine di rendere maggiormente efficace il percorso riabilitativo delle persone recluse soggette a dipendenze, nel 1997 è stata istituita un'apposita sezione a Custodia Attenuata all'interno del padiglione E della C. C. Questo reparto, denominato "Arcobaleno", nacque a seguito della sottoscrizione, nell'anno 1995, di una convenzione tra l'Amministrazione Penitenziaria e l'A.S.L. To3 torinese, ed è attualmente in grado di accogliere fino a 70 uomini e 10 donne (quest'ultime ospitate in un diverso spazio interno allo stesso blocco).

La comunità terapeutica "Arcobaleno" si configura come un ambiente di sostegno volto alla cura ed al reinserimento delle persone detenute *ivi* accolte, che, a partire dalla sottoscrizione di un contratto terapeutico, volontariamente decidono di sottoporsi al programma trattamentale offerto dall'equipe multidisciplinare che opera all'interno della sezione.

Il dato comunicato dal Servizio Dipendenze – Area Penale del Dipartimento Dipendenze ASL Città di Torino, relativo al numero di tossicodipendenti presso la Casa Circondariale nel 2021, è di n. 925 persone.

La necessità di una comunità a “doppia diagnosi”

Una delle peculiarità della comunità "Arcobaleno" sta nella scelta, operata dall'equipe trattamentale della sezione in accordo con il SerD interno all'Istituto, di escludere dalla possibilità di ingresso all'interno di questo reparto le persone detenute con "doppia diagnosi", ovvero quei soggetti che, oltre ad essere stati riconosciuti come affetti da una dipendenza, posseggono altresì certificazioni che attestano l'esistenza di loro patologie psichiatriche e/o disturbi comportamentali.

Nel corso dello svolgimento della propria attività di monitoraggio, l'Ufficio Garante ha potuto riscontrare il costante ed elevato aumento dei casi di "doppia diagnosi"; spesso, infatti, un abuso di sostanze protratto per lunghi periodi di tempo ha la conseguenza di causare disturbi psichiatrici che possono venire riconosciuti durante la detenzione. In simili condizioni, la decisione di continuare ad escludere le persone affette contemporaneamente da dipendenze e da patologie psichiatriche dall'ingresso nella sezione "Arcobaleno" appare di scarsa lungimiranza ed efficacia: il percorso riabilitativo e di reinserimento di questi soggetti risulta di difficilissima realizzazione se non si permette loro di accedere ad una struttura in grado di prendersi carico della loro condizione di fragilità nella sua interezza.

In ultima analisi, pare di estrema importanza la previsione di posti *ad hoc* dedicati all'accoglienza, all'interno della sezione "Arcobaleno", delle persone detenute con "doppia diagnosi".



DA DENTRO A FUORI

SPORTELLO DIMITTENDI: UNA PROPOSTA PER UN CAMBIO DI PARADIGMA TEORICO-OPERATIVO NELLA PRASSI TRATTAMENTALE

L'Ordinamento Penitenziario al Capo 5 artt. 45-46 indica l'assistenza pre e post-dimissioni in modo generico, forse per questo motivo si tratta di un'assistenza raramente attuata. Esiste un passaggio della nostra Costituzione, l'articolo 2 che afferma: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili [...] e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Gli Stati Generali sull'Esecuzione Penale (2016) hanno individuato come elementi necessari per la realizzazione del fine risocializzativo della pena una pre-condizione negativa:

«le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità» (art. 27, c. 3, Costituzione della Repubblica italiana) «essendo impossibile rieducare alla legalità un soggetto illecitamente umiliato nella sua dignità di uomo» (Stati Generali sull'Esecuzione Penale, 2016, p. 9) e una serie di presupposti positivi tra cui:

- considerare l'uomo come fine o meglio, come responsabile e «libero» artefice di quel fine — mai come mezzo di una strategia politica (sia essa di sicurezza sociale, di governo dell'immigrazione, di contrasto al terrorismo)»

- operare non solo affinché il trattamento penitenziario non determini forme di «inabilitazione sociale», ma anche allo scopo di rimuovere «gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto le opportunità di risocializzazione del condannato, impediscono alla pena di svolgere la funzione che la Costituzione le assegna».

Il fine pena è ovviamente un momento positivo perché termina un periodo di completo allontanamento dalla società, dagli affetti, dal lavoro ma può essere anche l'inizio o il riattivarsi di situazioni complesse, di difficile ripresa dei rapporti sociali che possono rendere improbabile o faticoso il reinserimento.

Ma cosa accade realmente nella fase di “fine pena”? E' in questa fase che spesso si presentano eventi gravi sotto diversi profili:

- Abitativo: perdita della casa o assenza di una soluzione abitativa fisica adeguata;

- Economico: mancanza di un minimo di risorse economiche per le prime necessità e per gli spostamenti: a volte dal carcere si esce con i soli beni personali;

- Lavorativo: mancanza di un lavoro (a volte si perde quello che si aveva perché offerto solo a persone in esecuzione penale senza continuità a fine pena es. lavori di pubblica utilità);



- Affettivo: interruzione dei rapporti familiari e insorgenza di conflittualità in seguito alla carcerazione;
- Psicologico e Sociale: perdita del punto di riferimento rappresentato dalla struttura carceraria e conseguente difficoltà ad identificarne uno o più nuovi nel territorio;
- Sanitario: assistenza sanitaria che a volte viene a mancare se la persona perde la residenza che aveva fuori o in carcere; a questo riguardo sarebbe auspicabile un'azione specifica di sostegno sanitario, ad esempio mediante l'organizzazione di una visita ambulatoriale o la predisposizione di un documento sanitario quale accompagnamento al rientro nel sistema sanitario extracarcerario. Di degna nota è in tal senso la problematica degli stranieri ai quali in esecuzione pena viene garantita idonea assistenza sanitaria che non prosegue al momento della scarcerazione;
- Identitario: necessità di ricostruirsi un'identità in un contesto sociale/comunitario spesso ostile a causa del proprio passato detentivo;

Non esistono statistiche dettagliate sul percorso post-carcerario, né un'indagine significativa del comportamento tenuto dai dimessi, se non in termini di recidiva che come è noto nel nostro Paese continua a registrare che circa sette persone detenute in uscita su dieci tornano a delinquere. Gli "eventi critici", suicidi, tentati suicidi, atti di autolesionismo vengono monitorati dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria per la popolazione detenuta, ma che cosa succeda nei corsi della vita degli ex detenuti non è oggetto di indagine. Gli "eventi critici" nel dopo carcere sembrano invece continuare: suicidi, a volte morti, emarginazione totale con conseguente abuso di alcool e droghe, commissione di nuovi reati, vite ai margini tra i senza fissa dimora. Nelle realtà italiane emerge come il 30 per cento circa dei senza dimora abbia precedenti di detenzione, a Torino il dato sembra allinearsi ai valori nazionali: la presenza di ex detenuti tra i senza fissa dimora seguiti dal S.A.D. (Servizio Adulti in Difficoltà) è di poco al disotto del 30%, tutte situazioni per le quali a volte l'unica soluzione sembra essere quella di tornare a commettere reati.

Esiste, significativa ed essenziale, la solidarietà delle associazioni e dei volontari (spesso più impegnati all'interno del carcere che sul territorio), ma con risorse non sempre adeguate e talvolta in totale mancanza di un coordinamento generale. La necessità di promuovere un coordinamento ed una risposta articolata di accompagnamento all'uscita dal carcere non nasce naturalmente da una situazione territoriale totalmente priva di risorse.

I temi del percorso che porta alla dimissione e delle concrete prospettive offerte alla persona che lascia il contesto penitenziario sono evidentemente di estrema delicatezza perché sottopongono il sistema penale alla puntuale verifica della qualità delle attività poste in essere, verifica che oggettivamente ha dato finora pessimi esiti in termini di recupero e di abbattimento della recidiva. Una recente circolare del Dipartimento dell'Azione Penitenziaria con oggetto "Trattamento del dimittendo" (Allegato 8) torna sulla questione richiamando le norme più significative dettate dal legislatore per disciplinare la fase delle dimissioni,



sollecitando le Direzioni a ricercare la collaborazione degli enti locali per espletare con le dovute tempistiche le formalità relative al rilascio dei documenti e sottolineando in ultimo la necessità di provvedere alla tutela della salute dei detenuti anche nelle fasi successive al rilascio.

Non sfugge come lo scenario ipotizzato dai diversi osservatori e dagli stessi estensori della circolare ministeriale costituisca un'importante sfida e un invito ai diversi soggetti già coinvolti nelle attuali attività a operare una profonda trasformazione nelle visioni e nelle prassi. Comprendiamo bene come tutto ciò richieda un'attenta conoscenza della realtà territoriale, un'attivazione delle risorse e delle reti già presenti così come la progettazione e realizzazione di ulteriori connessioni, un investimento continuativo e puntuale da parte delle strutture penitenziarie volto a favorire l'accesso alle informazioni, un congruo sostegno finanziario e sullo sfondo, ma decisivo, un cambio di paradigma operativo di tutti gli attori coinvolti nell'agire collegato all'esecuzione della pena, per una piena attuazione di quel mandato a operare affinché la Giustizia testimoni, giorno per giorno, di essere concretamente e coerentemente impegnata a ricomporre il tessuto sociale, costantemente logorato ma della cui rinnovata integrità abbiamo tutti un insuperabile bisogno.



LA GIUSTIZIA MINORILE

I Servizi minorili Per il Distretto di Corte d'Appello di Torino, con sede in città sono:

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino, corso Unione Sovietica 325 - 10135 Torino - procmin.torino@giustizia.it

C.G.M. (Centro per la Giustizia Minorile di Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta e Massa Carrara), corso Unione Sovietica 327 – 10135 Torino - cgm.torino.dgm@giustizia.it

I.P.M. (Istituto Penale per i Minorenni) “Ferrante Aporti”, via Berruti e Ferrero 3 -10135 Torino - ipm.torino.dgm@giustizia.it

C.P.A. (Centro di Prima Accoglienza) “Uberto Radaelli”, corso Unione Sovietica 325 -10135 Torino - cpa.torino.dgm@giustizia.it


U.S.S.M. (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni), via Berruti e Ferrero, 1/A – 10135 Torino - ussm.torino.dgm@giustizia.it

Il **Centro per la Giustizia Minorile** di Torino, organo del decentramento amministrativo istituito nel 1996 svolge attività di coordinamento, indirizzo e programmazione dei Servizi minorili. Espleta, inoltre, attività di promozione e di collegamento con gli Enti locali e le Associazioni del privato sociale e del volontariato, di studio, ricerca, documentazione e attività di sperimentazione.

Nel nostro Paese sono presenti 17 **Istituti Penali per Minorenni** collocati rispettivamente in Torino, Milano, Treviso, Pontremoli (MS), Bologna, Firenze, Roma, Nisida (NA), Airola (BN), Bari, Potenza, Catanzaro, Acireale (CT), Catania, Caltanissetta, Palermo e Quartucciu (CA), con sedi in strutture aventi caratteristiche e dimensioni anche molto diverse tra loro. Giova inoltre ricordare che l'articolazione dei Servizi residenziali relativi a minorenni e giovani adulti (con la L.117/2014 la permanenza negli Istituti minorili è stata ampliata sino ai 25 anni) prevede, oltre ai già citati I.P.M., i Centri di Prima Accoglienza, le Comunità ministeriali e le Comunità private. Le presenze complessive alla data del 31/12/2021 presentavano nella prima fattispecie un quadro di 311 maschi e 7 femmine.




Nel grafico seguente la distribuzione in tale data nelle diverse tipologie residenziali.



E' opportuno evidenziare come per la maggior parte dei minori autori di reato siano previste misure all'esterno degli I.P.M.; la detenzione, infatti, assume per i minorenni carattere di residualità, per lasciare spazio a percorsi e risposte alternative, ancorché sempre di carattere penale.

UNO SGUARDO SULLA REALTÀ NAZIONALE

Grafico 1 – Ingressi negli I.P.M. (Istituti Penali per i Minorenni) negli anni dal 2007 al 2021, secondo la nazionalità.



Fonte dati: Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - Ufficio I del Capo Dipartimento - Sezione Statistica



Grafico 2 – Presenza media giornaliera negli I.P.M. nel periodo dal 2007 al 2021, secondo la cittadinanza.




Grafico 3 - Ingressi nei Centri di Prima Accoglienza negli anni dal 2007 al 2021, secondo la cittadinanza.






Grafico 4 – Collocamenti in Comunità negli anni dal 2007 al 2021, secondo la cittadinanza.




Grafico 5 – Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni negli anni dal 2007 al 2021 secondo la cittadinanza.







Grafico 6 – Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni negli anni dal 2007 al 2021 secondo il periodo di presa in carico.






ISTITUTO PENALE MINORILE “FERRANTE APORTI”

L’I.P.M. “Ferrante Aporti” di Torino è organizzato in 4 sezioni detentive (48 posti letto) di cui 2 prevalentemente dedicate ai minorenni e 2 ai giovani adulti. Ad ogni sezione sono assegnati educatori e agenti che gestiscono gli interventi a favore dei giovani detenuti congiuntamente. Si tende a privilegiare gruppi di lavoro il cui metodo d’intervento sia condiviso non solo nell’ambito della stessa professionalità, ma anche nell’ottica della vigilanza dinamica. In particolare, vengono condivisi i momenti significativi della giornata dei giovani ristretti: sveglia, colazione, avvio alle attività, pranzo, attività all’aperto, socializzazione, etc. Nello specifico, questo lavoro congiunto è utile per monitorare il clima relazionale e l’andamento delle dinamiche tra i giovani.


Le caratteristiche della struttura e le dimensioni degli spazi interni ed esterni facilitano le attività scolastico-formative e ricreativo-sportive consentendo altresì il rispetto delle necessarie garanzie di sicurezza. Al pian terreno dell’Istituto è presente una sala interna molto ampia circondata dalle aule per le attività (corsi scolastici e professionali). Ai lati opposti si affacciano le aule in cui sono organizzate, separatamente, le attività per i minori e quelle per i giovani adulti. E’ presente una grande biblioteca interna, due palestre, una cappella e un’ampia area relax. All’esterno si trovano un campo da calcio in erba sintetica e una pista polivalente. Nelle sezioni detentive al secondo piano, le camere di pernottamento hanno una dimensione di circa 10 metri quadrati, tutte dotate di bagno con doccia.

La struttura ospitava al 31/12/2021 n. 37 giovani così diversificati per fascia anagrafica e cittadinanza:






L'Istituto ha ospitato nell'arco dell'anno una media mensile di n. 32 ragazzi. Di seguito il dettaglio mensile delle presenze:



La dinamica complessiva degli ingressi degli ultimi cinque anni ha avuto il seguente andamento:





La tabella seguente riporta nel dettaglio l'origine degli ingressi negli anni 2017-2021:

Motivo	Ingressi 2017	Ingressi 2018	Ingressi 2019	Ingressi 2020	Ingressi 2021
Aggravamenti della misura cautelare (art. 22 c.4)	13	23	22	20	20
Per custodia cautelare: da comunità per nuovo procedimento				4	1
Per custodia cautelare: da cpa	33	34	48	32	42
Per custodia cautelare: da istituto penale per adulti					1
Per custodia cautelare: dalla libertà				30	26
Per esecuzione pena: da istituto penale per adulti					1
Per esecuzione pena: dagli arresti domiciliari (adulti)					2
Per esecuzione pena: dalla libertà	25	23	15	11	14
Per esecuzione pena: per sospensione affidamento in prova al servizio sociale					1
Per esecuzione pena: per sospensione detenzione domiciliare	3	6		4	1
Trasferimento per altri motivi	29	34	23	8	4
Trasferimento per sovraffollamento/sicurezza	8	14	28	6	8
Trasferimento avvicinamento a nucleo familiare		4			
Da evasione	4				
Totale Ingressi	115	138	136	115	121



La tabella seguente descrive nel dettaglio la motivazione delle uscite nel biennio 2020-2021:


Motivo	Uscite 2020	Uscite 2021
Concessione legge 199/2010		1
Da custodia cautelare: collocamento in comunità	65	60
Da custodia cautelare: permanenza in casa	9	9
Da custodia cautelare: prescrizioni		1
Da custodia cautelare: remissione in libertà	7	4
Da custodia cautelare: revoca dell'ordinanza di custodia cautelare	6	3
Da custodia cautelare: sospensione del processo e messa alla prova	3	4
Da espiazione pena: affidamento in prova al servizio sociale	3	4
Da espiazione pena: detenzione domiciliare	7	4
Da espiazione pena: espiazione della pena		7
Da espiazione pena: sospensione esecuzione della pena	3	
Trasferimento a struttura per adulti (competenza DAP)	6	8
Trasferimento per altri motivi	16	4
Trasferimento per avvicinamento al nucleo familiare	4	2
Totale Uscite	129	111



I movimenti in ingresso nel 2021 sono stati 121 mentre quelli in uscita risultano 111 e le due dinamiche hanno visto la seguente articolazione:

Motivo dei movimenti in ingresso	N° Movimenti
Aggravamenti della misura cautelare (art. 22 c.4)	20
Per custodia cautelare: da comunità per nuovo procedimento	1
Per custodia cautelare: da cpa	42
Per custodia cautelare: da istituto penale per adulti	1
Per custodia cautelare: dalla libertà	26
Per esecuzione pena: da istituto penale per adulti	1
Per esecuzione pena: dagli arresti domiciliari (adulti)	2
Per esecuzione pena: dalla libertà	14
Per esecuzione pena: per sospensione affidamento in prova al servizio sociale	1
Per esecuzione pena: per sospensione detenzione domiciliare	1
Trasferimento per altri motivi	4
Trasferimento per sovraffollamento	8
Totale Ingressi	121

Motivo delle uscite definitive	N° Movimenti	N° Soggetti
Concessione legge 199/2010	1	1
Da custodia cautelare: collocamento in comunità	60	55
Da custodia cautelare: permanenza in casa	9	9
Da custodia cautelare: prescrizioni	1	1
Da custodia cautelare: remissione in libertà	4	4
Da custodia cautelare: revoca dell'ordinanza di custodia cautelare	3	3
Da custodia cautelare: sospensione del processo e messa alla prova	4	4
Da espiazione pena: affidamento in prova al servizio sociale	4	4
Da espiazione pena: detenzione domiciliare	4	4
Da espiazione pena: espiazione della pena	7	7
Trasferimento a struttura per adulti (competenza DAP)	8	8
Trasferimento per altri motivi	4	4
Trasferimento per avvicinamento al nucleo familiare	2	2
Totale Uscite	111	103



Nel corso del 2021 sono stati realizzati alcuni progetti (UndeRadio, RadioAttivi e Robo & Bobo) che hanno introdotto un aggiornato percorso di apprendimento nell'ambito del *videomaking*, iniziativa che ha riscosso l'interesse e il gradimento dei partecipanti; in particolare, mediante l'organizzazione di workshop radiofonici sono state affrontate le tematiche connesse al concetto di integrazione, discriminazione di genere, cyberbullismo, anche attraverso il linguaggio comunicativo dei nuovi strumenti tecnologici di interazione. Il risultato è stato la produzione di un video e di podcast costruiti con i partecipanti.

Al termine del periodo emergenziale, in primavera, è stata attivata la collaborazione con il Teatro Regio per la realizzazione di un laboratorio di canto corale a cui ha partecipato un gruppo di ragazzi diretto dal Maestro di canto del Teatro; la breve sperimentazione ha riscosso molto gradimento e si intende riproporla nel 2022 anche in virtù delle intese progettuali intercorse con il referente dell'Istituzione e dell'avvio dei lavori della sala insonorizzata che saranno conclusi a breve e che consentiranno lo svolgimento di simili progettualità e di eventuali esibizioni canore e musicali in una modalità dedicata e adeguata.

In occasione dell'anno formativo e scolastico sono state attuate le azioni previste dal Progetto "Adotta uno scrittore" correlato al Salone del libro di Torino, con incontri avvenuti in presenza con l'autore "adottato"; tale progettualità ha avuto esiti molto soddisfacenti per l'interesse all'argomento espresso dai giovani coinvolti. Il progetto ha visto la presenza dell'ex calciatore Franco Baresi che ha presentato un proprio testo ed è sceso in campo con la squadra di calcio dei ragazzi.

Nell'ambito dell'attività scolastica nel 2021 la situazione pandemica ha determinato in alcuni brevi periodi la revisione della modalità didattica sia per quanto concerne i corsi scolastici sia per quello che riguarda i corsi di formazione professionale, concordando con il personale docente specifiche modalità per il prosieguo dei percorsi che si sono concretizzati successivamente anche con l'effettuazione di didattica a distanza. E' stato dunque possibile assicurare attraverso tale modalità di insegnamento, la prosecuzione dei percorsi scolastici, mantenendo continuità con i programmi svolti e raggiungendo gli obiettivi di fine anno, anche con il superamento degli esami di fine corso da parte dei ragazzi. Per quanto concerne l'ambito formativo, in alcuni periodi di particolare recrudescenza della pandemia, le attività sono state sospese ma entrambi i corsi di qualifica sono stati portati a termini, con alcuni interventi organizzativi che hanno consentito lo svolgimento delle ore previste dall'Ente.

In occasione del G20 è stato proposto il Progetto "G20 – PPPROTESTA": l'iniziativa si è ispirata ai 3 macro temi individuati dalla Presidenza italiana del G20 nel 2021, ossia People,



Planet, Prosperity in un programma di azioni che ha spaziato tra i laboratori creativi, le mostre, gli incontri e i talk con interazioni in presenza e da remoto.

Nel 2021 si è inoltre dato seguito e si è conclusa la Guida per i detenuti in collaborazione con l'Università degli studi di Torino per la realizzazione del Progetto Cliniche legali, finalizzato alla costruzione di vademecum quale sintesi tra teoria giuridica e prassi educativa, in occasione di incontri da remoto tra i referenti del dipartimento di Giurisprudenza e il personale dell'area trattamentale dell'IPM che è stata presentata ai ragazzi in un incontro conclusivo anche con il supporto di un elaborato riassuntivo plastificato.

In merito alla permanenza all'aperto sono stati avviati i lavori dello spazio relativo alla progettualità Wall Coming con l'installazione da parte di una ditta partner dei pannelli insonorizzati con il supporto di quattro ragazzi ristretti formati per l'occasione e l'oscuramento dei lucernai tramite una texture applicata che permette la caratterizzazione della sala in modo contemporaneo e onirico e l'utilizzo per attività teatrali, canore e formative e, quando le condizioni epidemiologiche lo consentiranno per eventi conferenziali e culturali cittadini, anche in accordo con i Referenti artistici dei teatri cittadini, l'Assessore comunale alla cultura e i Garanti comunale e regionale. Si intende inoltre proporre ai ragazzi un concorso per il "nome" da destinare all'intitolazione di questo "spazio aperto".

Nell'ambito del Progetto la Strada è cultura dell'Associazione Street is Culture in estate si è svolta un'attività di Urban Art in cui è stato ideato e realizzato da un gruppo di giovani detenuti un murales ispirato alle tematiche della jungla urbana; tale forma artistica non solo ha consentito l'espressione emozionale e creativa dei giovani detenuti coinvolti ma ha permesso di dare colore e vitalità ad una parete degli spogliatoi rendendo lo spazio più allegro e colorato.

In riferimento agli arredi e alle attrezzature per le aree verdi si segnala la donazione da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio – settore giovanile Piemonte, delle reti per le porte da calcio del campo sportivo, nell'ambito di intese e di progettualità avviata con gli stessi.

Le attività strutturate all'aperto, dopo un primo periodo di limitazioni dovute all'emergenza sanitaria sono riprese e al riguardo si segnalano:

- Progetto Pet therapy di educazione assistita con gli animali, promosso e realizzato dall'associazione Insieme APS che ha coinvolto il gruppo dei giovani adulti;
- Attività di Skateboard gestita dall'Associazione Street is Culture nell'ambito del progetto "La strada è cultura", che ha visto coinvolti prevalentemente i ragazzi del gruppo minori.

Per quanto concerne le attività sportive viene segnalato il Progetto "Fer play", finalizzato alla costituzione di una squadra di calcio formata da 15/18 ragazzi, da iscrivere nel circuito UISP con tesseramento dei giovani coinvolti. Il progetto è stato interamente realizzato nel corso del 2021 ed implementato con la collaborazione della UISP che ha offerto i tecnici per gli allenamenti, per la preparazione atletica e il gioco di squadra. Durante l'anno sono stati realizzati due tornei con la partecipazione di società calcistiche esterne ed il progetto è stato riproposto per l'anno 2022.

Dall'ottobre 2021 è in atto il Progetto sportivo proposto dal CUS Torino il cui obiettivo è far sperimentare molteplici attività motorie ai giovani detenuti favorendo la conoscenza e la




pratica di varie discipline; la proposta è aperta a tutti i minori e giovani adulti detenuti ed è realizzata negli spazi esterni o in palestra in base alle condizioni meteorologiche.

Si cita infine nell'ambito delle progettualità sportive, la realizzazione nei mesi di giugno e luglio del Progetto Zona luce, promosso dall'Associazione Essere Umani ed in collaborazione con la FIGC, l'Università Cattolica di Milano e l'Associazione Scholas, il cui obiettivo consiste nella promozione dell'attività calcistica all'interno di una cornice in cui far emergere i valori dell'inclusione, della condivisione, del rispetto e del divertimento.

Centro di Prima Accoglienza di Torino – C.P.A.

Il Centro di Prima Accoglienza accoglie temporaneamente i minori di ambo i sessi fermati, accompagnati o arrestati in flagranza di reato dalle forze dell'ordine su disposizione del Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni di Torino. Il minore permane al centro fino all'udienza di convalida, per un tempo massimo di novantasei ore; nel corso dell'udienza di convalida il giudice (G.I.P.) valuta se sussistano sufficienti elementi per convalidare il fermo, l'accompagnamento o il fermo, e decide sull'eventuale applicazione di una delle quattro possibili misure cautelari previste per i minori (prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità, custodia cautelare).


Le prese in carico da parte del C.P.A. nell'ultimo quinquennio sono state in totale **424**, il 56% delle quali nell'ultimo biennio, e sono così distribuite:





Stante la chiusura del C.P.A. di Milano a seguito dell'emergenza sanitaria per il covid-19, nel corso del 2021 il C.P.A. di Torino ha accolto anche i minorenni fermati, accompagnati e arrestati in Lombardia, di competenza dei Tribunali per i Minorenni di Milano e Brescia.

Le prese in carico da parte del C.P.A. nel 2021 sono state in totale **111**, così suddivise:



Fra i minori italiani sono conteggiati anche i giovani di etnia straniera che hanno già acquisito la cittadinanza italiana. Si tratta precisamente di 16 minori (14M e 2F), così suddivisi:

M: 6 Marocco, 2 Romania, 2 Senegal, 1 di etnia rom, 1 Bulgaria, 1 Albania, 1 Somalia;


F: 1 originaria dal Marocco, 1 dalla Siria.

Fra i giovani stranieri si sono complessivamente contati 29 minori non accompagnati:

M: 17 marocchini, 3 tunisini, 3 senegalesi, 2 algerini, 2 romeni e 1 egiziano;


F: 1 romena.

Fra i 111 ingressi del 2021, i seguenti 39 sono di competenza dell'Autorità Giudiziaria di Torino:







I restanti 72 sono di competenza dell'Autorità giudiziaria di Milano (e, in soli due casi, di Brescia):



Di seguito vengono riportate le aree di provenienza dei ragazzi di cittadinanza straniera:



A seguire il grafico relativo alle fasce d'età dei 111 soggetti presi in carico:





Per quanto riguarda le dimissioni, la successiva tabella indica i motivi di dimissioni nel corso del 2021 (7 senza applicazione di misure cautelari con immediata liberazione del pubblico ministero e remissione in libertà del giudice per le indagini preliminari disposta in sede di udienza di convalida e 104 con applicazione di misure cautelari in sede di udienza di convalida):

	Italiani M	Italiani F	Totale Italiani	Stranieri M	Stranieri F	Totale Stranieri	TOTALE
Immediata liberazione (PM)			0	1		1	1
Remissione in libertà (GIP)	2		2	4		4	6
Prescrizioni	3		3	2		2	5
Permanenza in casa	8		8	8		8	16
Collocamento in comunità	15	5	20	20	1	21	41
Custodia in carcere	13	1	14	28		28	42
Totali	41	6	47	63	1	64	111



Ufficio Servizio Sociale per Minorenni – U.S.S.M.

L'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni interviene a favore dei minorenni e giovani adulti sottoposti a procedimento penale, concorrendo alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria minorile e alla loro attuazione nonché alla promozione e tutela dei diritti dei minorenni. L'utenza del servizio è quindi costituita da soggetti indagati/imputati a piede libero o sottoposti a provvedimenti penali, anche a carattere detentivo o limitativo della libertà, fino al compimento del 25° anno di età, limitatamente ai reati commessi da minorenne. Nel perseguire i propri compiti, l'USSM collabora con gli altri Servizi Minorili, con i Servizi socio-educativi dell'Ente Locale, con i Servizi Sanitari territoriali, nonché con agenzie e risorse del privato sociale, privilegiando il lavoro di equipe. Di seguito vengono riportati i dati relativi ai soggetti in carico dall'USSM nel 2021:

	Italiani	Italiani	Italiani	Stranieri	Stranieri	Stranieri	Totale
	M	F	Totale	M	F	Totale	
Preso in carico per la prima volta	189	25	214	100	5	105	319
Già precedentemente in carico	273	31	304	195	22	217	521
Totale	462	56	518	295	27	322	840


Dati relativi all'età dei ragazzi:

	Italiani		Stranieri	
	M	F	M	F
14 anni, minori di 14 anni	11	3	21	3
15 anni	47	11	36	8
16 anni	99	17	71	4
17 anni	112	13	66	7
giovani adulti	193	12	101	5
Totale	462	56	295	27



Nazionalità dei cittadini stranieri presi in carico nell'anno 2021 da parte dell'USSM:

Continente	Cittadinanza	M	F
Africa	Egitto	24	0
Africa	Gambia	3	0
Africa	Marocco	108	ND
Africa	Nigeria	5	0
Africa	Senegal	19	0
Africa	Tunisia	10	ND
Africa	Costa d'Avorio	ND	0
Africa	Altro	4	0
Africa	Totale	173	
America	Brasile	7	0
America	Dominicana, Repubblica	3	0
America	Colombia	ND	0
America	Altro	ND	0
America	Totale	10	0
Europa - Altri Paesi europei	Albania	15	0
Europa - Altri Paesi europei	Bosnia-Erzegovina	14	10
Europa - Altri Paesi europei	Macedonia, ex Repubblica Jugoslava di	4	ND
Europa - Altri Paesi europei	Moldova	7	ND
Europa - Altri Paesi europei	Serbia	4	ND
Europa - Altri Paesi europei	Altro	3	10
Europa - Altri Paesi europei	Totale	48	20
Europa - UE (Unione Europea)	Croazia	10	3
Europa - UE (Unione Europea)	Romania	41	3
Europa - UE (Unione Europea)	Spagna	0	ND
Europa - UE (Unione Europea)	Altro	3	ND
Europa - UE (Unione Europea)	Totale	54	6
Altro	APOLIDE, Altro	ND	
APOLIDE	Totale	ND	
Totale		285	26





LA DETENZIONE AMMINISTRATIVA

IL C.P.R. “BRUNELLESCHI” DI TORINO NEL CORSO DEL 2021

Il 23 maggio del 2021, nelle celle di isolamento del c.d. “Ospedaletto” del C.P.R. di Torino, si è tolto la vita Moussa Balde, un giovane ventitreenne proveniente dalla Guinea, trattenuto da solo pochi giorni. Questo avvenimento ha scosso profondamente tutta la città. A seguito del tragico avvenimento è stata aperta un’indagine della Procura di Torino volta a stabilire eventuali responsabilità nella prevenzione dell’accaduto e , più in generale, nella gestione dei servizi alla persona erogati nel Centro. Al momento in cui si scrive, l’indagine non è ancora conclusa. A Moussa Balde, sono dedicati i contributi “Gabbie” e il testo redatto dagli/le organizzatori/e della manifestazione “Il c.p.r. è una ferita nello stato di diritto” svoltasi davanti alla Prefettura di Torino il 4 giugno del 2021.

Un’importante conseguenza dell’avvenimento è stata la chiusura dell’area del Centro denominata “Ospedaletto” più volte denunciata per la sua inidoneità a qualsiasi utilizzo da tutte le autorità di garanzia competenti per il Centro, comunale, regionale e nazionale, nonché da tutte le associazioni attive in materia (della società civile).

La vicenda del ragazzo ha necessariamente orientato l’operato dell’Ufficio verso una maggiore attenzione alle fragilità e alle carenze di natura sanitaria esistenti nel Centro. Durante l’anno 2021 sono state svolte sette visite di monitoraggio nelle date: 15 gennaio, 21 marzo, 25 maggio, 1 giugno, 29 luglio, 12 agosto, 26 ottobre.

Nel 2021 è stato prorogato il contratto di gestione del Centro per la società GEPSA, che è rimasta in carica fino al 31 dicembre del 2021. Ad ottobre è stata pubblicata la gara d’appalto per l’affidamento, a cui si dedica un paragrafo specifico nella presente relazione. A marzo del 2022 ha preso servizio il nuovo ente gestore, la società ORS Italia.




	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Trattenuti	713	1086	1388	857	791	755
Provenienti CC Lorusso e Cutugno	43	52	58	30	25	5
Provenienti da altri Istituti di pena italiani	92	151	170	192	127	265
Provenienti dalla libertà	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	639	485
Rimpatriati	349	592	692	422	461 (di cui 23 trasferiti presso altri C.P.R. per rimpatrio)	
Richiedenti asilo	51	64	18	17	101	63
Rilasciati per decorrenza termini	78	218	300	185	131	286
Rilasciati per altri motivi	121	n.d.	88	66	120	111
Allontanati (scappati)	1	4	6	18	2	2
Arrestati	31	42	59	44	45	22
Deceduti	0	0	0	1	0	1
Trattenimenti non convalidati	28	22	57	30	2	17



Il Centro nel corso dell'anno non è stato occupato per l'intero della sua capienza, durante le visite erano presenti sempre massimo 100-120 persone trattenute. Alcune aree, nel corso dell'anno, sono state chiuse per ristrutturazione o utilizzate per la turnazione degli ingressi e degli isolamenti per il contrasto alla diffusione del covid-19.

Il dato relativo alle persone trattenute nell'anno conferma il trend avviatosi a partire dal 2018 con un continuo decremento dei valori:




Il numero dei rimpatri effettuati nei confronti di persone presenti presso il C.P.R. ha fatto registrare una diminuzione del 72 % rispetto al valore del 2020.

A fronte di una presenza di 755 persone trattenute, in linea con la diminuzione delle presenze delle ultime due precedenti annualità, si assiste quest'anno ad un importante calo del numero delle persone rimpatriate. Questo è dovuto, probabilmente, sia alla difficoltà di organizzare i rimpatri con i paesi di origine per la chiusura delle frontiere, dovute al contenimento della diffusione del virus, ma anche alle regole imposte dagli stati di rientro, che spesso richiedono l'esito negativo al tampone prima della partenza o all'arrivo. Per questo, sono state messe in atto strategie di resistenza individuali: molte persone si sono sottratte all'obbligo di tampone da effettuarsi nel giorno precedente alla data di rimpatrio, evitando così la partenza. Nel corso dell'anno, tuttavia, anche le richieste di ciascun paese sono cambiate. La Tunisia ha tolto l'obbligo di tampone, sostituendolo con un periodo di isolamento, sono stati infatti aggiornati gli accordi con il Ministero e al momento per rimpatriare i cittadini tunisini occorre avere una dichiarazione del rifiuto del tampone e 7 giorni di isolamento effettuati nel centro; l'Egitto e la



Nigeria prevedono ancora il tampone obbligatorio; l'Albania non chiede alcun tampone e il Marocco accoglie o con tampone o con vaccinazione.




Rimpatri	charter	volo di linea
tot.	81	63




Nazionalità rimpatriandi	n. operazioni di rimpatrio	Totale rimpatriati dal CPR di Torino
Marocco	0	0
Tunisia	7	79
Egitto	2	2
Georgia	3	3
Nigeria	1	7
Albania	23	28
Romania	9	9

Per le molte persone verso le quali non è stato effettuato il rimpatrio, anche per assenza degli accordi con i paesi di rimpatrio, il trattenimento si è rivelato un inutile tempo di detenzione.


La tabella mostra le nazionalità maggiormente rappresentate. Si noti, a titolo esemplificativo, come delle 195 persone trattenute di nazionalità marocchina nessuna è stata rimpatriata. Inoltre, sono ancora presenti cittadini trattenuti di nazionalità per le quali il rimpatrio costituirebbe una grave violazione degli obblighi costituzionali e internazionali di *non refoulement* (ad esempio, anche se in numeri bassi, sono presenti cittadini siriani, afgiani e somali).



Nazionalità	Presenze
Tunisia	264
Marocco	195
Nigeria	51
Albania	37
Gambia	31
Romania	24
Algeria	20
Senegal	17
Egitto	15
Pakistan	11
Repubblica popolare cinese	9
Ghana	8
Perù	7
Costa d'avorio	6
Ecuador	6
Georgia	6
Sri Lanka,Bangladesh,Mali,Ucraina	5
Libia	4
Iran, El Salvador, Guinea, Bulgaria, India, Siria, Moldavia (3 persone trattenute per ciascuna nazionalità)	3
Brasile,Burkina Faso, Territori dell'autonomia palestinese,Afghanistan,Bosnia-Erzegovina,Filippine, Kosovo,Repubblica dominicana. (2 persone trattenute per ciascuna nazionalità)	2
Repubblica di Serbia, Iraq, Somalia, Polonia, Sudan, Colombia, Thailandia, Liberia, Uruguay,Federazione Russa, Guinea Bissau, Repubblica di Macedonia del Nord, Bolivia, Cuba, Slovacchia,Repubblica del Congo,Repubblica democratica del Congo. (1 persone trattenute per ciascuna nazionalità)	1



Questo dato è confermato anche dall'alto numero dei rilasci. Nel corso dell'anno sono state rilasciate 397 persone.




Fra le persone trattenute lungo il 2021 n. 63 sono richiedenti asilo.



Le persone richiedenti asilo sono invece diminuite nel corso dell'anno, anche per la diminuzione degli ingressi di persone provenienti direttamente dalle navi quarantena, un fenomeno che nel 2020 aveva visto l'aumento esponenziale delle richieste di asilo dal centro.

RICHIEDENTI ASILO



Una delle criticità riscontrate durante le visite del 2021, è stata quella della tempestività della formalizzazione della domanda di asilo espressa verbalmente. In diverse occasioni si è riscontrato come fossero registrati un numero di richiedenti asilo inferiore rispetto a coloro che si dichiaravano tali, per questo motivo, è stata raccomandata la massima attenzione nella registrazione immediata delle domande, essendo i richiedenti, in tale frangente, sottoposti al rischio di essere rimpatriati. Si sottolinea inoltre che la Questura di Torino non ha ancora stabilito una procedura specifica per le istanze di richiesta di protezione speciale, prevista dalla legge n. 173/2020 (cd. Decreto Lamorgese) provenienti dal Centro, al di fuori dei casi di concessione in subordine rispetto alla richiesta di asilo. Nel corso del 2021 non risulta pervenuta all'Ufficio Immigrazione del Centro alcuna istanza di protezione speciale.

I colloqui in presenza, dopo l'interruzione dovuta allo stato di emergenza sanitaria, sono ripresi solamente con le persone autorizzate da Regolamento C.I.E.. Al momento, entrano i parenti che dimostrano il grado di parentela con il trattenuto e muniti di green pass. Per quanto riguarda il personale esterno, al momento, entra un solo sacerdote volontario mentre non fanno ingresso ministri di altri culti.

Nel 2021 è stata garantita la presenza di cinque medici alle dipendenze dell'Ente Gestore che hanno coperto turni di 5 ore giornaliere, gli infermieri sono quattro e coprono il servizio h 24. Data la carenza di personale medico ed infermieristico il 24 febbraio del 2021 è stato siglato un protocollo d'intesa tra l'Ente Gestore Gepsa e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino con parere positivo della Prefettura.

Il team di medici volontari costituito dall'Ordine avrebbe dovuto occuparsi dell'assistenza sanitaria nelle ore non coperte dai medici della struttura, oltre a fornire la propria collaborazione in una serie di attività: somministrazione di farmaci e terapie, vaccinazioni, prelievi ematologici, raccolta di anamnesi dettagliate, aiuto nella compilazione e



nell'aggiornamento delle cartelle cliniche, traduzione della documentazione sanitaria straniera insieme ai mediatori culturali, preparazione delle schede di dimissione per gli ospiti con problemi di salute incompatibili con la vita in collettività ed indicazioni per le cure. La consulenza di medici volontari va prevalentemente a coprire la fascia oraria del personale medico assunto, quando non presente (in particolare, la fascia oraria dalle 12:30 alle 16:30, attualmente scoperta). Nonostante la proposta sia stata accolta con favore dall'amministrazione del Centro, nel corso dei mesi l'apporto dei medici volontari è gradualmente diminuito.

Un aspetto che ha preoccupato profondamente l'ufficio nel corso dell'anno è stata la difficoltà di gestione delle persone trattenute con patologie psichiatriche. L'assenza di specialisti che si prendano cura in modo costante delle persone trattenute con disturbi comportamentali gravi, sia nella fase di acuzie, sia nella prescrizione delle adeguate cure mediche terapeutiche, è stata una delle problematiche più delicate da affrontare. Attualmente si fa ricorso al Protocollo di intesa del 2015 "Protocollo operativo per l'assistenza sanitaria agli stranieri trattenuti nel C.I.E. Brunelleschi di Torino". I raccordi con il territorio sono a capo del Centro di Salute Mentale di via Spalato ma come sopra evidenziato l'assenza di medici specialisti in psichiatria si è protratta per lungo tempo. A seguito di numerose segnalazioni, nonché di interventi specifici verso persone trattenute con forti disagi psichici e comportamentali, è stata sollecitata una ripresa del servizio psichiatrico della ASL con regolarità che dagli ultimi mesi del 2021 ha ripreso a frequentare il centro con cadenza settimanale.

Quanto accaduto nel corso del 2021, tuttavia, ha lasciato un segno profondo. Il decesso di Moussa Balde, il trattamento di almeno tre soggetti con patologie psichiatriche attestate e con una vulnerabilità apparentemente incompatibile con la vita in comunità ristretta e infine, non da ultimo, l'esponentiale aumento dei tentativi di suicidio riscontrati nei mesi di ottobre e novembre del 2021, fanno luce su un malessere non solo individuale, ma sistemico, di un luogo dove l'assistenza sanitaria è carente e dove le vite delle persone non sono tutelate come la legge prescrive. Infatti, nel Centro di Torino la visita di idoneità al trattenimento continua ad essere effettuata dal medico di turno, assunto dall'Ente Gestore Gepsa, e non da medici afferenti al Servizio Sanitario Territoriale, come indicato dal Regolamento C.I.E. In particolare nella prima visita di ingresso, il medico dovrebbe valutare anche la presenza di *"stati psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative che non possono ricevere le cure adeguate in comunità ristrette"* (Articolo 3 del Regolamento), per i numerosi incontri di persone in stato di vulnerabilità si è constatata nuovamente l'inadeguatezza di questa prassi del Centro di Torino.

In merito alle vulnerabilità, si è accolta con favore la circolare del Dipartimento del Ministero dell'Interno del 21 ottobre che sollecita i Prefetti ad assicurare cure e sostegno alle persone vulnerabili anche in fase di rilascio dai Centri e a stipulare specifici «protocolli, ove non già provveduto, e se del caso di rafforzarne il contenuto, valutando l'inserimento di ogni utile previsione idonea a migliorare l'efficacia degli interventi nello specifico settore e prevedendo, altresì che, anche in fase di rilascio dal C.P.R., vengano prestate le cure e l'assistenza



necessarie a tutelare l'integrità fisica dei migranti». Positivo anche il riferimento, contenuto nella stessa circolare, alla necessità di favorire, mediante accordi con enti, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale, lo svolgimento di attività ricreative all'interno dei Centri, peraltro così come previsto dal Regolamento unico C.I.E.. Su questo, si auspica che il nuovo ente gestore adotti le misure suddette.

Per quanto riguarda la comunicazione con l'esterno, nel Centro di Torino, nel 2021 permane il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari, che ha comportato notevoli difficoltà soprattutto nei periodi in cui le persone venivano sottoposte ad isolamento sanitario. Il Centro è stato dotato di 12 nuove postazioni telefoniche fisse poste in un'area ristrutturata nei pressi della zona dell'Ospedaletto. Nel corso dell'anno si sono verificati diversi guasti alla linea e abbiamo ricevuto segnalazioni in merito alla difficoltà di comunicare con i propri familiari e con i propri difensori, anche per il rispetto di determinate fasce orarie di chiamata e per la dipendenza della fruibilità delle telefonate al possesso della scheda telefonica. A parere dell'ufficio queste limitazioni incorrono in una violazione del diritto alla libera corrispondenza e al mantenimento dei legami familiari, per questo, la questione è stata segnalata più volte agli uffici preposti.

Un'ulteriore criticità è rappresentata dalla prassi seguita dal Centro per la valutazione di presunti casi di giovani che si dichiarano minorenni all'ingresso nel Centro e sottoposti ad un accertamento basato sulla sola radiografia del polso, quindi contrario al "Protocollo Multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati", che prevede un approccio multidisciplinare completo nell'individuazione dell'età, consistente in tre diverse fasi: colloquio sociale, valutazione psicologica o neuropsichiatrica, visita pediatrica auxologica. In tutte e tre le fasi il presunto minore deve essere affiancato da un mediatore culturale. In attesa dell'accertamento socio-sanitario previsto dalla vigente normativa il presunto minore deve essere dimesso dal C.P.R. e inserito in una struttura di prima accoglienza per minori e nei suoi confronti "ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione" (art. 5 , c. 9 , L. 47/17); inoltre, la nota n.3431/2017 del 18/08/2017 "*Accertamento dell'età nei confronti delle persone straniere minori non accompagnate e sprovviste di documenti. Procedure e organo di competenza*" inviata dalla Procuratrice Anna Maria Baldelli, tra gli altri, alle Prefetture del Piemonte e agli organi di Polizia del Distretto, che sottolinea come il nominativo del presunto minore deve essere comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni. Quest'ultimo procede sia ad un provvedimento di ratifica della collocazione della persona che all'accertamento dell'età fino a quando il percorso processuale non è terminato "la persona che si sia dichiarata minorenne verrà ritenuta tale anche a fronte di un accertamento medico contrario (o a fronte di un mutamento di dichiarazioni da parte dell'interessato)". Dalle visite e dai colloqui effettuati nel corso del 2021 queste disposizioni di legge sono state ampiamente disattese e, di conseguenza, sono state oggetto di segnalazioni agli organi competenti.



Come è noto, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto n. 130 del 21 ottobre 2020, contenente alcune modifiche al Testo unico sull'immigrazione (T.u.i decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) le persone trattenute possono presentare reclamo ai garanti comunali, regionali e nazionale. Nell'attesa della formalizzazione di un modello di reclamo unico per tutti i C.P.R., in fase di strutturazione dal Garante Nazionale, nel C.P.R. di Torino è stata inserita l'informativa sulla possibilità di svolgere reclamo nella carta dei diritti e dei doveri fornita all'ingresso. Nel corso del 2021 in Ufficio non sono stati pervenuti reclami in forma scritta ma solamente segnalazioni esterne o orali durante i colloqui individuali.



IL C.P.R. E' UNA FERITA NELLO STATO DI DIRITTO

Il 23 maggio 2021, tra le mura di una cella di isolamento del C.P.R. di Torino, si toglieva la vita Moussa Balde, vittima solo pochi giorni prima di una brutale aggressione a Ventimiglia, e poi ristretto nel centro di permanenza di Torino in quanto irregolare.

La vicenda ha scatenato un'importante reazione della città. In primo luogo, la Procura di Torino ha aperto un'inchiesta che, a quanto riportano i media, sta facendo emergere vari casi di violazione dei diritti dei migranti trattenuti nel Centro di Torino ed ha portato alla chiusura della sezione c.d. "ospedaletto" di isolamento, dove il ragazzo si è tolto la vita. Il dramma di Moussa ha poi chiamato, come forse mai prima, la società civile ad interrogarsi sulla natura della detenzione amministrativa e dei C.P.R., sulle condizioni dei detenuti in questi centri, sulla effettiva funzionalità di questi luoghi di detenzione.

Nei giorni immediatamente successivi, è stata organizzata una grande manifestazione di giurist* e cittadin* davanti alla Prefettura di Torino e sono stati raccolti fondi per il rimpatrio della salma. In quell'occasione, è stato presentato per la prima volta "Il libro nero del C.P.R. di Torino: testimonianze di ordinaria ferocia"¹ una raccolta di testimonianze da e sul Centro, curata dagli/le avocat* A.S.G.I. di Torino. Le storie raccontate nel libro, nei mesi seguenti, sono state poi occasione di presentazioni e dibattiti, non da ultimo il 29 giugno del 2021 in una conferenza stampa presso la Camera dei Deputati². Nello stesso momento, le medesime associazioni di promozione della manifestazione hanno promosso un'importante campagna mediatica e social diffondendo l'hashtag #moussamatters e portando cantanti, illustratori e personaggi dello spettacolo ad esporsi sul tema. Molti artisti dunque, ma anche persone comuni tramite i loro social hanno aderito alla campagna per chiedere giustizia per Moussa Balde e per gridare che quello che gli era successo non sarebbe mai più dovuto ripetersi. L'attenzione dei media, anche per questo motivo, è rimasta alta: la vicenda di Moussa e l'indagine in corso hanno interessato la stampa nazionale e locale, sono stati diffusi molti articoli anche critici e di approfondimento sulla detenzione amministrativa in generale.

La morte di Moussa Balde è una vicenda tragica che ha scosso un'intera città. La prima reazione è stata quella di chiedere verità, giustizia e condizioni migliori per tutte le persone ancora trattenute nel Centro. Da questa necessità è nato un coordinamento di

1

Il testo integrale del libro è reperibile sul sito dell'ASGI al seguente link: https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2021/06/PER-SITO_-Il-libro-nero-del-C.P.R.-di-Torino.pdf

2 C.P.R. di Torino, Conferenza stampa 29 giugno 2021, conferenza stampa in Parlamento <https://www.asgi.it/media/comunicati-stampa/cpr-torino-conferenza-stampa-parlamento/>




cittadine e cittadini impegnat* a vario titolo, professionalmente o per associazionismo, in materia di tutela dei diritti e promozione dell'integrazione delle persone migranti in città. Questa rete ha come obiettivo la denuncia delle condizioni inumane di trattenimento del Centro di Torino e il ripristino delle garanzie fondamentali delle persone recluse al suo interno e, in assenza di queste condizioni, si fa promotrice della sua chiusura per illegalità. Per fare questo, la rete segue da vicino il procedimento in corso, nella speranza che la giustizia individui i responsabili di quanto avvenuto nel caso di Moussa e delle irregolarità denunciate nel Libro Nero. Inoltre, promuove momenti di dibattito e sensibilizzazione sulla detenzione amministrativa e sul Centro di Torino, con l'intento di includere sempre di più la cittadinanza torinese su un luogo presente in città da oltre vent'anni eppure ancora sconosciuto a molti.

La rete ha degli obiettivi molto chiari, enunciati nel testo del Comunicato stampa diffuso in occasione della manifestazione del 4 giugno 2021 davanti la Prefettura di Torino, "IL C.P.R. E' UNA FERITA NELLO STATO DI DIRITTO".

Se ne riporta integralmente il testo.





Manifestazione delle associazioni di giuristi davanti alla Prefettura di Torino, in Piazza Castello, il 4 giugno 2021, dalle ore 16.00. Già decine le adesioni di tante associazioni. I C.P.R. sono strutture in cui le persone trattenute vengono private della loro umanità, parcheggiate e abbandonate, in condizioni peggiori rispetto a quelle esistenti in carcere, proprio per la carenza di regole e di garanzie, scrivono le associazioni in un comunicato in cui elencano le criticità rilevate nei centri di detenzione e chiedono un incontro con le Ministre della Giustizia e dell'Interno.

Il C.P.R. di Torino è una ferita nello stato di diritto

La morte di Moussa Balde, il 23 maggio, nei così detti “ospedaletti” del C.P.R. di Torino, ci interroga, come cittadini e come giuristi, su alcune fondamentali questioni in merito al trattamento oggi riservato ai migranti.

Moussa Balde è stato trattenuto al C.P.R., e prima ancora è stato condotto presso gli uffici di polizia di Ventimiglia, perché cittadino straniero irregolare, subito dopo aver




subito una selvaggia aggressione da parte di tre italiani, a Ventimiglia, il 9 maggio. Per quanto noto in questa fase, la sua condizione di persona offesa è stata immediatamente dimenticata, a causa dell'irregolarità del suo soggiorno, e non gli era stata fornita alcuna delle informazioni conseguenti, quali, tra l'altro, la facoltà di presentare denunce o querele, il diritto di chiedere di essere informato sullo stato del procedimento, la possibilità di avvalersi dell'assistenza linguistica. Gli è stato di fatto negato il diritto di partecipare al procedimento penale. Moussa Balde aveva anzi riferito di non avere neppure compreso che l'aggressione avesse generato delle indagini, che i suoi aggressori fossero stati identificati, né tantomeno sapeva che c'era un video che aveva ripreso quella aggressione (all'ingresso nel C.P.R. i trattenuti vengono privati dei telefoni cellulari, benché la legge garantisca la libertà di comunicazione anche telefonica con l'esterno, e non hanno accesso ad internet). Questa prima parte della vicenda conferma per l'ennesima volta che per lo Stato italiano la persecuzione degli stranieri privi di un permesso di soggiorno è considerata una priorità assoluta, da esercitare a qualunque costo, anche a scapito di diritti fondamentali (in alcuni casi, e il Mediterraneo ne è muto testimone, anche della vita dei migranti).

L'altra grande questione che la tragedia di Moussa Balde solleva riguarda ciò che accade dentro i C.P.R. italiani, e dentro quello di Torino in particolare.

Moussa Balde vi è stato rinchiuso senza alcuna valutazione preliminare sulla sua idoneità psichica al trattenimento e ciò nonostante le presumibili conseguenze di un'aggressione tanto violenta. Appena entrato al C.P.R., è stato privato del telefono cellulare ed è stato collocato nei c.d. "ospedaletti", vere e proprie celle di isolamento non previste dalla normativa, separate dalle altre aree, lontane dagli uffici e dall'infermeria, dove è impossibile effettuare un controllo o un'osservazione di chi vi è rinchiuso. Luoghi in cui una patologia psichiatrica o una semplice depressione sono destinati ad aggravarsi e dove è purtroppo molto facile, in solitudine, compiere gesti anticonservativi.

Lo stesso C.P.R. e le medesime camere di isolamento, dove, nel luglio del 2019, era morta un'altra persona, Faisal Hussein, affetto probabilmente da problemi psichici e abbandonato per cinque mesi nella segregazione del Centro di Torino.

La vicenda di Moussa Balde ci deve ricordare quali sono le effettive priorità, che i diritti fondamentali non possono essere sacrificati e che non possono esistere luoghi di detenzione privi di regole, dove la vita delle persone è consegnata all'arbitrio di soggetti senza le competenze richieste.



I C.P.R. (che per ignoranza qualcuno continua a chiamare “centri di accoglienza”) sono strutture in cui le persone trattenute vengono private della loro umanità, parcheggiate e abbandonate, in condizioni peggiori rispetto a quelle esistenti in carcere, proprio per la carenza di regole e di garanzie. Anche i pochi diritti riconosciuti vengono sistematicamente calpestati da quella stessa pubblica amministrazione che le regole è chiamata a far osservare (e che sanziona con la privazione della libertà personale e con l’espulsione chi ha violato la normativa sul soggiorno).

Tra le numerose violazioni rilevate, queste le più gravi:

- la verifica dell’idoneità sanitaria al trattenimento viene fatta da medici interni del C.P.R., e non, come previsto dall’art. 3 del Regolamento C.I.E. emanato dal Ministero dell’Interno il 2.10.2014 prot. n. 12700, da medici esterni afferenti alla ASL o alle strutture ospedaliere, prima dell’ingresso. E – come il caso di Moussa Balde dimostra con brutale evidenza – nessuna verifica di compatibilità psichica viene effettuata;
- il sostegno psichiatrico non è stato garantito dal marzo 2020 al febbraio 2021 e rimane comunque insufficiente e discontinuo;
- vengono trattenute persone presunte minorenni, in aperto contrasto con la normativa vigente;
- sebbene la legge non consenta l’isolamento dei trattenuti, la misura viene abitualmente e arbitrariamente utilizzata, senza obbligo di motivazione né possibilità di impugnazione o riesame;
- durante l’isolamento, i trattenuti vengono ristretti in celle pollaio, che ricevono luce solare per poche ore al giorno solo nel cortile (con visuale oltretutto limitata da una tettoia), senza diritto di uscire né di usare un telefono;
- vengono utilizzati luoghi di trattenimento non ufficiali (le celle di sicurezza nel seminterrato), nemmeno dichiarati al Garante nazionale e scoperti casualmente da quest’ultimo in occasione della visita del 2.3.2018;
- in spregio al diritto alla libertà di comunicazione con l’esterno sancita dall’art. 14, comma 2 del Testo Unico sull’Immigrazione e dall’art. 20, comma 3, del Regolamento di attuazione, i trattenuti vengono privati del telefono cellulare, così perdendo anche l’accesso ad internet, principale strumento di comunicazione e di informazione; le telefonate possono essere effettuate solo verso l’esterno, a pagamento e con linea fissa, con la conseguenza che, in considerazione dei costi, è estremamente difficile mantenere contatti con i parenti all’estero; i trattenuti non possono ricevere,



privati del proprio apparecchio cellulare, chiamate dall'esterno, avendo sempre l'amministrazione rifiutato di fornire le utenze dei telefoni installati nel centro;

– i colloqui con i familiari e i conoscenti sono sospesi da oltre un anno e non è stato attivato alcun sistema di colloqui in videoconferenza, pur a fronte di trattenimenti che possono protrarsi per diversi mesi;

– i trattenuti vengono costretti in moduli abitativi sovraffollati, con servizi igienici non separati dai luoghi di pernottamento e privi di porte;

– non sono presenti mediatori culturali di lingue e Paesi rappresentati nel C.P.R..

A ciò si aggiunge il tema della competenza a decidere in materia di libertà personale ai giudici di pace, che tale competenza non hanno in alcun altro ambito. Si ricorda in merito il risultato delle ricerche dell'Osservatorio sulla giurisprudenza del giudice di pace in materia di immigrazione (Lexilium), che ha rilevato che il tasso di convalida dei decreti di trattenimento da parte dell'ufficio dei giudici di pace di Torino, nel 2015, è stato del 98% e quello di proroga del 97%, all'esito di udienze che, nella maggioranza dei casi, non hanno superato i 5 minuti di durata.

A fronte di queste gravissime violazioni, riaffermiamo con forza la necessità di riportare questi luoghi a standard minimi di decenza e dignità, chiedendo che:

– siano immediatamente chiuse le strutture illegali di detenzione, come i c.d. Ospedaletti e le camere di sicurezza nei sotterranei;

– vengano ripristinate le condizioni di legalità del trattenimento e, in particolare, il diritto di comunicazione anche telefonica con il proprio telefono cellulare e la ripresa dei colloqui con i familiari;

– particolare attenzione venga posta alla salute dei trattenuti, anche attraverso il previo esame da parte di medici dell'ASL sulla idoneità al trattenimento, e che venga garantita la presenza di psichiatri e psicologi, sia al momento dell'ingresso, sia nel corso del trattenimento;

– in caso di incapacità a rispettare gli standard minimi sopra illustrati, venga disposta la chiusura della struttura;

Ribadiamo inoltre la necessità di rispettare i principi del processo penale e i diritti delle persone offese, siano essi cittadini italiani o stranieri, indipendentemente dal possesso



di un permesso di soggiorno. Chiediamo infine un incontro urgente con il Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, e con il Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, per documentare i più gravi episodi verificatisi negli ultimi mesi all'interno della struttura, culminati nel suicidio di Moussa Balde.

Per tutte queste ragioni, abbiamo deciso di manifestare davanti alla Prefettura di Torino, in Piazza Castello, il 4.6.2021, dalle ore 16.00

Promotori

ASGI, LEGAL TEAM ITALIA, GIURISTI DEMOCRATICI, OSSERVATORIO CARCERE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE, ASSOCIAZIONE ANTIGONE, ASSOCIAZIONE ANTIGONE PIEMONTE, ADIF Associazione Diritti e Frontiere, A.P.I. ONLUS, StraLi

Adesioni individuali

Erri De Luca, Moni Ovadia, Fabio Geda, Tomaso Montanari, Luigi Ciotti

Adesioni – Associazioni

A San Mauro Restando Umani. Associazione Casacomune, Associazione Famiglie Accoglienti, Associazione Frantz Fanon, Associazione Gruppo Abele, Associazione Libellula, BDS Torino, Carovane Migranti, Centro Studi Sereno Regis, Centro Socio Culturale Rom Sinti e Camminanti per il Futuro, CGIL Torino, Circolo Arci La Poderosa, Co.Mu.Net Officine Corsare, Cooperativa sociale le 5 stagioni, CUB Torino e Provincia, I.U.C. International University College – Torino, LasciateCIEntrare, Mamme in piazza per la libertà di dissenso, Mediterranea Saving Humans – Torino, MCE – Movimento di Cooperazione Educativa Torino, ReCoSol – Rete Comuni Solidali, Rete 21 Marzo – Mano nella Mano contro il Razzismo, Torino per Moria, Volere La Luna, Comitato Oltre la barriera di Torino, Articolo 10 onlus, Italia che resiste, Arci Torino, Associazione Museo Nazionale del Cinema – Torino, Come Noi onlus – Torino, Psicologi nel mondo – Torino Odv, Colori Vivi Srl Impresa Sociale – Torino, UnitedCultures – Trieste, Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Piemonte – Valle d'Aosta, Fondazione Mamre Onlus – Torino, Arci solidarietà Thomas Sankara – Biella, Associazione Me.Dia.Re. – Torino, Incontromano – Biella, Acmos – Torino, Benvenuti in Italia – Novara, Baobab Experience – Roma, Danish Refugee Council – Italia, Associazione País Torino, Mediterranea Saving Humans, Mai più Lager – No ai CPR Milano, Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+, Avvocato di Strada – Sportello di Torino Bologna, Amref-CCM Torino, GRIS Piemonte Torino, Erreics onlus Torino, ASD RFC Lions Ska Caserta Macerata-Caserta, Basta Violenza alle Frontiere Milano, Se non ora quando Cuneo, Melitea Roma, Auser Trescore Bergamo, Cub Sanità Cuneo e provincia Cuneo, Rete Welcoming Asti, Associazione 2PR Prevenzione e Promozione Odv Torino, CVX Torino (Comunità di Vita Cristiana), Progetto “A braccia Aperte” Torino, MOSAICO-Azioni per i rifugiati Torino, Cooperativa CISV Solidarietà scs Torino, Se non ora quando? Torino, Circolo MAURICE GLBTQ APS Torino, Associazione GIOCHIMPARA Chieri, USB, Comunità di base di Torino, Casa del Popolo Estella, Lavialibera, CVX (Comunità di vita



Cristiana) Chieri, Firenze Città Aperta, Gesuiti e laici Torino Cittadinanzattiva Piemonte, Rete Antirazzista Firenze, Comitato “Fermiamo la guerra” Firenze, Ass. cult. Compagnia Marco Gobetti Torino, CVX Italia, Articolo 21 circolo Piemonte, Gruppo Territoriale di Torino – Refugees Welcome Italia, Amnesty Piemonte Vda, ROSSO IDEALE Torino, Edizioni SEB27 Torino, Acad – Associazione contro gli abusi in divisa, Coordinamento Regionale Associazioni Volontariato Penitenziario Piemonte e Valle D’Aosta, Consorzio sociale Abele lavoro, Associazione Tampep onlus, Educare Insieme o.d.v Torino, Concistoro Chiesa Valdese di Torino, Ufficio Pastorale Migranti – Arcidiocesi di Torino, A.N.P.I. – Sezione Nicola Gros, Progetto20K, Associazione Nemo-In.Forma.Citt@., Chiesa evangelica valdese di Torino, Sezione ANPI “G. Perotti – A. Appendono” Nizza Lingotto Filadelfia Millefonti di Torino, Compagnia Alma teatro, Il Pulmino Verde, Rete Antirazzista Catanese, Collettivo intersezioni, Associazione Marco Pannella di Torino, Palazzuolo Strada Aperta- Biblioteca Riccardo Torregiani, Ass. Accomazzi OdV, CHIAROETONDO, Generazione Ponte, Movimento migranti e rifugiati Napoli, We Care, Diritto & Rovescio- InMediaRes APS, Impresa Sociale Altrimodi, CISV Onlus, Assemblea transterritoriale Corpi e Terra di Non una di meno, ACLI Città Metropolitana di Torino, Cooperativa Nanà, Associazione Fornelli in Lotta.



DALLA GARA D'APPALTO ALLA NUOVA GESTIONE

Con decreto del Ministro dell'interno 19.1.2021 è stato pubblicato il nuovo schema di Capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei Centri di prima accoglienza previsti dal d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la l. 29 dicembre 1995, n. 563, dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei Centri di permanenza per il rimpatrio di cui agli artt. 10-ter e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.

In ottemperanza alle nuove previsioni e data la scadenza al 31.12.2021 del contratto di appalto tra Prefettura ed Ente Gestore GEPSA S.P.A. è stata aperta una procedura di affidamento³ per il Centro di Permanenza per il Rimpatrio sito in Via Santa Maria Mazzarello n. 31 di Torino. Al momento in cui si scrive, la procedura di appalto si è conclusa con la vincita dell'assegnazione dell'azienda ORS Italia, ente gestore del C.P.R. di Ponte Galeria a Roma e in passato del C.P.R. di Macomer in Sardegna. Prima dell'assegnazione l'Ufficio Garante ha promosso uno studio del Capitolato d'appalto per verificare le condizioni e la qualità dei servizi richiesti. Come è noto, infatti, essendo nei C.P.R. la gestione dei servizi dedicati alla persona appaltati ad enti esterni, i capitolati e i contratti stipulati tra Prefettura ed Enti Gestori rappresentano una fonte importante di verifica e di garanzia dei servizi erogati.

Il Capitolato ministeriale del 2021 non apporta sostanziali modifiche rispetto al precedente, ribadendo quanto già previsto nei passati schemi di gara. Per quanto riguarda le specifiche tecniche dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio prevede due nuove tabelle relative alla dotazione minima del personale da impiegare nei Centri (Allegato A) e alla stima dei costi medi di riferimento volti alla determinazione delle singole basi d'asta (Allegato B), reperibili sul sito della Prefettura di Torino. Una criticità è relativa al rimando come fonte di disciplina del capitolato al c.d. Regolamento C.I.E. del 2014⁴, ormai datato, per il quale è noto sia in corso una riforma da parte del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Dunque eventuali modifiche che si suppone saranno presenti nel nuovo regolamento comporteranno una revisione della convenzione o del regolamento interno del C.P.R. concordato tra Ente Gestore e Prefettura.

In relazione, invece, al disciplinare di gara e alle specifiche tecniche disposte dalla Prefettura di Torino si formulano le seguenti osservazioni:

il Centro è appaltato per un totale di posti inferiore rispetto alla precedente gara (144 posti invece di 180). L'affidamento è consentito senza la suddivisione in lotti prestazionali (disposta in caso di centri con capienza superiore ai 300 posti). Il costo medio giornaliero unitario totale (comprensivo dei servizi di gestione del centro – personale, preparazione e fornitura

³ Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Decreto legislativo n.50/2016 per l'affidamento della gestione del Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) di Torino, CIG 8886364B8C, data di pubblicazione il 15/09/2021, termine per il ricevimento delle offerte: 22/10/2021 Ore : 12,00. http://www.prefettura.it/torino/contenuti/Procedura_aperta_affidamento_gestione_centro_di_permanenza_per_i_rimpatri_c.p.r._di_torino_cig_8886364b8c-12121736.htm

⁴ D.M. 20 ottobre 2014, *Criteri per l'organizzazione e la gestione dei Centri di identificazione ed espulsione previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni*



pasti, igiene ambientale, tiri, effetti lettereschi, igiene personale, igiene capelli e barba, fornitura trasporto e consegna dei beni- del kit di primo ingresso per singolo migrante , del *pocket money* e della scheda telefonica una tantum all'ingresso) ammonta a Euro 46,43, si nota un incremento della quota *pro die pro capite* rispetto alla base d'asta prevista nel capitolato del 2018, che ammontava a Euro 32,15⁵.) L'appalto è stato aggiudicato alla ORS Italia Srl ai seguenti prezzi di aggiudicazione al netto del ribasso offerto dell'11%:

Servizio pro die pro capite: € 37,97


Kit vestiario: € 133,50.

- Dotazione del personale

La tabella minima di dotazione del personale prevista dal Ministero (Allegato A) aumenta il servizio degli operatori diurni e notturni e il monte ore settimanale del presidio medico, mentre lascia invariate le ore di servizio settimanali del ruolo di direttore, amministrativo, economo, psicologo, assistente sociale e il servizio di mediazione linguistica. Il servizio di infermeria rimane invariato e garantito 24/24 h/sett.

Servizio	Ore minime capitolato
Direttore	24 ore a settimana
Amministrativo	36 ore a settimana
magazziniere economo	12 ore a settimana
Infermiere	h. 24 al giorno
medico	8 ore al giorno
Psicologo	16 ore a settimana
assistente soc.	16 ore a settimana
mediazione linguistica	36 ore a settimana
informazione normativa	16 ore a settimana

⁵ In particolare è aumentata la voce di spesa relativa al personale in forza dell'incremento di ore di servizio richieste dalla nuova dotazione ministeriale di personale. Inoltre sono state aggiunte due nuove voci di spesa relative all'utilizzo di stoviglie biodegradabili e ai farmaci non erogati dal SSN ed è stato previsto un cambio del vestiario nel kit di ingresso per la stagione estiva ed invernale.



La Prefettura di Torino nel modello di offerta tecnica prevede un aumento premiale di punteggio per ogni incremento di 1 ora proposta dai partecipanti alla gara d'appalto per ciascuna tipologia di personale. Per gli operatori diurni e notturni è prevista la medesima presenza oraria attualmente in uso, ovvero turni di 12 ore giornaliere per 4 operatori diurni e 2 operatori notturni. E' ugualmente previsto il meccanismo premiale in caso di aumento del servizio orario proposto dall'ente.

Le previsioni aggiuntive di dotazione oraria adottate dalla Prefettura di Torino rispetto al capitolato ministeriale appaiono ragionevoli data la capienza del Centro di 144 posti (le indicazioni ministeriali sono adottate su una forbice di capienza dei centri con posti da 51 a 150). Tuttavia si sottolinea come secondo tale distribuzione oraria dei servizi relativi alla persona (in particolare per il ruolo di psicologo, assistente sociale, mediazione linguistica e informativa legale) i professionisti saranno presenti con turni da 3 a 4 ore giornaliere, lasciando scoperto il servizio per gran parte della giornata. Lo stesso discorso vale per la presenza medica, per la quale si apprezza l'aumento orario giornaliero che tuttavia non è sufficiente a coprire l'intera giornata, presenza necessaria a garantire un pieno e pronto intervento in caso di urgenze o nuovi ingressi. Inoltre, il meccanismo premiale è relativo all'incremento di unità di personale e alle ore aggiuntive di servizio garantite, non al miglioramento qualitativo del servizio offerto. Questa previsione conferma quanto già avviene nella gestione del personale del Centro di Torino, ovvero un ricorso sempre più frequente a contratti part-time e poco stabilizzati, ad un personale giovane ed inesperto che spesso non ha precedenti esperienze professionali in materia, frequenti turnover che hanno come conseguenza l'abbassamento generale della qualità del servizio offerto.

- Visita di primo ingresso e Protocollo con ASL

In base all'articolo 2 lettera C) dello schema di capitolato d'appalto della Prefettura di Torino e alle specifiche tecniche integrative previste alla lettera C) dell'allegato 5-bis all'interno del Centro è assicurato "un servizio *complementare* di assistenza sanitaria alle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale mediante un presidio fisso al fine di adottare, in caso di necessità, le misure di profilassi, sorveglianza e soccorso sanitario e disporre il trasferimento del migrante presso le strutture ospedaliere sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Sono inoltre garantiti *da parte del medico del centro* la visita medica d'ingresso e gli interventi di primo soccorso finalizzati anche all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all'accertamento di situazioni di vulnerabilità". Si evidenzia dunque come sia stata nuovamente prevista la competenza per la visita di ingresso del Centro in capo al medico assunto dall'ente gestore del Centro, contrariamente a



quanto stabilito dall' articolo 3 del Regolamento unico dei C.I.E. secondo cui “ogni persona destinataria di un provvedimento di trattenimento in un Cpr deve essere sottoposta a una visita medica da parte *del medico della Asl o dell' Azienda ospedaliera*”. A tal fine, le Prefetture sono tenute a stipulare appositi Protocolli di intesa con le Aziende sanitarie locali.

La Prefettura di Torino ha stipulato nel 2015 con l'ASL di riferimento il “Protocollo operativo per l'assistenza sanitaria agli stranieri trattenuti al C.I.E. Brunelleschi di Torino” . All'articolo 8 è stato prescritto che “le visite mediche volte ad accertare l'assenza di patologie evidenti che rendono incompatibile l'ingresso e la permanenza in comunità ristrette verranno effettuate da personale medico dell'ASL 1”.

Il protocollo è stato ampiamente disatteso nel corso degli anni ed è noto come la visita di idoneità al trattenimento nei confronti delle persone che fanno ingresso dal territorio di Torino venga rilasciata direttamente dal personale medico dell'Ente gestore. Tale criticità è stata più volte segnalata, da ultimo dal Garante Nazionale durante una visita di monitoraggio del Centro torinese del 14 giugno 2021, alla cui raccomandazione la stessa Prefettura ha ammesso di non poter procedere alla visita da parte dell'ASL per problemi organizzativi e sistemici⁶.

Non essendo prevista una tale indicazione nel capitolato d'appalto si auspica che tale indicazione sarà contenuta nel protocollo tra l'ente gestore, prefettura e ASL di riferimento, oggetto di gara quanto alla possibile assegnazione di un punteggio aggiuntivo premiale⁷. In tale protocollo dovranno essere altresì contenute indicazioni in merito agli accordi con i medici specialisti, alla frequenza delle visite da effettuarsi nel Centro, alla modalità di trasporto in ospedale e di accesso al pronto soccorso ,alle analisi laboratoriali nonché accordi specifici con il servizio per le dipendenze e con il centro di salute mentale.

- Protocollo Soggetti istituzionali

Tra le proposte migliorative previste nel Modello di offerta tecnica⁸ è prevista l'assegnazione di un punteggio maggiore per la previsione di accordi con soggetti istituzionali per il rafforzamento dell'attività volta all'organizzazione di iniziative ricreative, sociali e religiose. Sul punto si denota la difficoltà di rintracciare soggetti simili sul territorio essendo tali attività principalmente promosse da enti e associazione del terzo settore. Questo potrebbe rappresentare un limite nella proposta di attività importanti e fondamentali attualmente assenti nel Centro di Torino (non solamente attività religiose, ma anche, a titolo esemplificativo, enti

6 Si legga il rapporto della visita sul sito Garante Nazionale, al punto 4.1, e la relativa risposta della Prefettura di Torino, entrambi i documenti sono scaricabili dal sito del Garante Nazionale, al link: https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=CNG11972&modelId=10019

7 Allegato 5 –ter “struttura dell'offerta” al capitolato d'appalto, lettera D.2 “proposte migliorative”.

8 *Ibidem*.



di promozione sociale, sportiva, di tutela delle vulnerabilità, di studio antropologico e etnopsichiatrico).

- Generiche previsioni regolamentari e Regolamento interno

Si denota come la descrizione dei servizi (in particolare nel testo degli allegati 5 *bis* e *ter* al capitolato d'appalto) sia generica e scarsamente normata. I servizi di assistenza generica alla persona e di assistenza sanitaria sono descritti in modo schematico e questa rappresenta una mancata occasione alla possibilità di standardizzare ed elevare la qualità di erogazione dei servizi disposti all'interno del Centro. Ad esempio, mancano puntuali riferimenti alle persone vulnerabili, alle modalità di comunicazione verso l'esterno delle persone trattenute, al registro di eventi critici e all'adozione di un protocollo per la prevenzione del rischio suicidario, inoltre, non è adeguatamente regolamentata l'informativa alle persone trattenute e la loro possibilità di svolgere reclami. Queste ed altre informazioni dovrebbero essere contenute in un regolamento interno stilato tra Ente Gestore e Prefettura a seguito dell'assegnazione⁹. Tale regolamento in questi anni non è stato adottato¹⁰ e si auspica dunque una maggiore attenzione sul punto per i gestori a venire. Infine, preme sottolineare come i migranti trattenuti nel Centro di Torino siano sempre più frequentemente affetti da forti disagi psichici e come il trattamento di tali patologie non sia compatibile con la vita in comunità ristretta. Per queste persone migranti affette da patologie psichiatriche, in fase di rinnovo degli accordi, è necessaria particolare attenzione all'adozione di norme volte a tutelare l'eventuale uscita "protetta" dal C.p.r., come evidenziato dalla Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento¹¹ che ha richiamato l'attenzione dei Prefetti affinché *"anche in fase di rilascio dai Cpr, vengano prestate le cure e l'assistenza necessarie a tutelare l'integrità fisica dei migranti, nell'ambito del vigente ordinamento"*¹².

Si ribadisce che alla data di pubblicazione della presente relazione il nuovo Ente gestore ORS Italia ha preso regolarmente servizio. Le osservazioni formulate in questo testo sono state oggetto di un approfondito confronto durante la prima visita dell'Ufficio garante nel Centro, tuttavia, essendo in una fase preliminare di avviamento del servizio al momento non è possibile fornire un riscontro delle questioni citate, per le quali si focalizzerà certamente l'attenzione nel corso del 2022.

9 Come previsto dall'articolo 6 punto 3 del capitolato d'appalto disposto dal Ministero dell'interno in data 19 gennaio 2021.

10 Si veda quanto approfonditamente ribadito al punto 5 del rapporto del garante nazionale sopra citato, nota n.8.

11 Risposta al *Rapporto sulle visite effettuate nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) nel corso del 2019 e 2020* Disponibile sul sito del Garante Nazionale, al link:
https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=CNG12198&modelId=10019

12 La circolare è reperibile qui:
<https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/191d0fee7a681fe2943d83883486d25d.PDF>



IL CONVEGNO “Da Tunisi a Torino alla ricerca della libertà. Il paradosso della detenzione amministrativa”

Il 15 dicembre 2021 si è tenuto al Cine Teatro Baretto il convegno “*da Tunisi a Torino alla ricerca della libertà. Il paradosso della detenzione amministrativa*” organizzato dall’Associazione Nazionale Museo del Cinema (ANMC), Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e dall’associazione Mosaico Action for Refugees.



“Tramontata la rivoluzione e la speranza del cambiamento, la Tunisia è piombata in un incubo economico, istituzionale e sanitario. La crisi e la repressione imperversano, spingendo decine di migliaia di persone a fuggire dal Paese. La richiesta di libertà che infiamma le piazze scuote anche i C.P.R. italiani, dove sono reclusi centinaia di cittadini tunisini. Molti sono partiti come profughi da un Paese in guerra, quasi tutti sono diretti a Nord. Trattenuti in un sistema feroce e irrazionale, vivono una doppia oppressione e l’autolesionismo dilagante ne è la rappresentazione più violenta. Sono migliaia di voci, gesti e corpi che smentiscono la retorica,



ormai diventata legge, della Tunisia come Paese sicuro. E che denunciano la collaborazione tra le autorità tunisine e italiane per i rimpatri accelerati.”

La giornata è stata un'occasione di dibattito e confronto grazie alla partecipazione di persone che a vario titolo si occupano di migrazione tunisina verso l'Italia. Tutti gli interventi sono stati registrati e sono disponibili nell'articolo dedicato all'evento, pubblicato sul sito dell'Associazione Nazionale Museo del Cinema di Torino.

Di seguito, riportiamo il programma degli interventi:

Panel 1 – A day in Tunisia- Majdi Karbai (parlamentare tunisino) e Samia Ben Amor (mediatrice culturale), modera Claudia Pretto (UniDolomiti).

Il 25 luglio 2021 il presidente Kais Saied ha sciolto il Governo e congelato il Parlamento. L'iniziativa, condivisa da parte dell'opinione pubblica ma giudicata un colpo di Stato da molti osservatori, segna il culmine di una crisi sulla quale è deflagrata la pandemia da Covid-19. A dieci anni dalla rivoluzione dei gelsomini, il Paese che ha battezzato la Primavera araba è in caduta libera.

Panel 2 – Le responsabilità di Roma e Bruxelles- Martina Costa (Avocats Sans Frontières), Barbara Spinelli (ASGI) e Bilel Mechri (avvocato); modera Ulrich Stege (ASGI, International University College Torino).

Con il decreto legge del 4 ottobre 2019 l'Italia ha designato la Tunisia quale Paese di origine sicuro. Ma sotto un'apparenza democratica la situazione è disastrosa: collasso istituzionale, corruzione pervasiva, impunità, diseguaglianze e poteri illimitati al presidente e alla polizia. A fronte del fallimento di un Paese intero, non cambia il diktat della politica migratoria italiana ed europea: deterrenza e rimpatri.

Panel 3 – La doppia oppressione- Monica Cristina Gallo (Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Torino) e Yagoub Kibeida (Mosaico); modera Carla Lucia Landri (Asgi).

La metà delle persone trattenute nei C.P.R. e la quasi totalità di quelle rimpatriate dall'Italia sono tunisini. È il risultato dell'aumento degli arrivi e, soprattutto, della collaborazione, rinnovata nell'estate del 2020, tra le autorità dei due Paesi. Nonostante le denunce, le polemiche, le morti, il sistema dei C.P.R. continua a mietere vittime. Come spezzare il circolo vizioso?

Alla fine della giornata è stato proiettato il film *Benzine* di Sarra Abidi (Tunisia, 2017, 90'), introdotto da Valentina Noya (Associazione Museo Nazionale del Cinema).

Per approfondire il tema del convegno consigliamo i seguenti articoli: *La falsa retorica della Tunisia come Paese sicuro e i diritti violati di chi raggiunge l'Italia* di Luca Rondi (Altroeconomia), *Da Tunisi a Torino, alla ricerca della libertà* di Fabrizio Maffioletti (Presenza) e *Da Tunisi a Torino, un evento per riflettere sulla detenzione amministrativa nei CPR* di Davide Mazzocco (eHabitat).



FORMAZIONE E LAVORO SUL CAMPO

Nell'ultimo semestre del 2020 è ripartito formalmente il Progetto FAMI "Implementazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati", che segue il primo progetto "Realizzazione di un monitoraggio dei rimpatri forzati" (2017-2020) cui ha aderito il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, organo parte del Meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) previsto dal Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (OPCAT), nel rispetto della Direttiva europea 115/2008. Nell'ambito del progetto FAMI, il Garante nazionale ha firmato un accordo con alcuni Garanti regionali per costituire una rete capillare di monitoraggio dei rimpatri forzati che intervenga operativamente sul territorio nazionale. Attualmente sono firmatari dell'accordo: Campania, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia. Grazie ad un'intesa specifica, siglata il 24 settembre 2021, il Garante regionale del Piemonte, ha confermato il Garante comunale di Torino nella rete nazionale di monitoraggio. Si sono aggiunti alla rete anche i Comuni di Milano, Oristano e Gradisca d'Isonzo (Go) sui cui territori sono presenti Centri per il rimpatrio.


Dopo una sospensione delle attività dovuta alla pandemia, il progetto FAMI è ripartito il 1 ottobre 2021 con il convegno "Rimpatri forzati e tutela dei diritti fondamentali", preceduto da due giornate di formazione. Nel mese di novembre si è tenuto un workshop "la tutela del diritto alla salute delle persone migranti sottoposte a misure di trattenimento e di rimpatrio forzato".

Le attività del progetto sono divise in una parte teorica e una parte operativa. La parte teorica si svolge attraverso moduli formativi in presenza e incontri di formazione mensile da remoto; questi ultimi prevedono un momento di confronto dei monitor della rete nazionale su situazioni operative emerse durante le operazioni di rimpatrio.



<p>“Giornate di studi e formazione sul monitoraggio dei rimpatri forzati”</p> <p>29-30 settembre 2021</p> <p>Hotel Ariston, via Filippo Turati, 16 Roma</p>	<p>Durante le giornate di formazione sono stati affrontati i seguenti argomenti, suddivisi in quattro sessioni: l'introduzione ai rimpatri forzati e alle operazioni di rimpatrio forzato (il respingimento, l'espulsione e il rimpatrio forzato; tipologie e prassi organizzative della Direzione centrale immigrazione e polizia delle frontiere; panoramica sui diritti fondamentali a rischio in un rimpatrio forzato, focus sul divieto di non refoulement). Il monitoraggio dei rimpatri forzati del Garante nazionale (standard di tutela dei diritti delle persone sottoposte a rimpatrio forzato; la figura del monitor – checklist e rapporti). L'uso della forza e dei mezzi di coercizione nelle operazioni di rimpatrio forzato (Uso della forza, mezzi di coercizione e conflitti: uso delle tecniche di de-escalation; teoria e prassi) Il ruolo del monitor nelle varie fasi delle operazioni realizzate mediante volo charter (esercizi e simulazioni sull'attività di monitoraggio; il diritto alla salute e all'assistenza sanitaria delle persone sottoposte a una misura di rimpatrio</p>
<p>Workshop “La tutela del diritto alla salute delle persone migranti sottoposte a misure di trattenimento e di rimpatrio forzato”</p> <p>30 novembre 2021</p> <p>Forma Spazi, via Cavour 181 Roma</p>	<p>Il workshop si è concentrato sull'approfondimento delle vulnerabilità sanitarie durante i rimpatri forzati e su alcune modalità operative specifiche a garanzia l'assistenza sanitaria ai migranti reclusi nei C.P.R.</p>

Alla formazione teorica segue la parte operativa, cui ha partecipato l'Ufficio della Garante durante il primo progetto FAMI, fino a che la pandemia non ha costretto gli Stati firmatari di



accordi bilaterali a chiudere le frontiere. Di fatto le operazioni di monitoraggio dei Garanti regionali e territoriali si sono bloccate per tutto il 2020 e parte del 2021.

La seconda edizione del FAMI, come la precedente, prevede operazioni di monitoraggio della tutela dei diritti fondamentali di cittadini stranieri durante le tre fasi previste dai rimpatri forzati: la fase di pre-ritorno (visione dei fascicoli degli stranieri in partenza, presenza del monitor alle operazioni di sveglia dei rimpatriandi e all'imbarco sui mezzi di traduzione verso l'aeroporto; pre-partenza (arrivo in aeroporto, passaggio delle operazioni alla scorta internazionale, seconda perquisizione, imbarco bagagli e salita a bordo dell'aeromobile); volo internazionale (monitoraggio e tutela dei diritti fondamentali delle persone straniere a bordo dell'aereo sino alla consegna all'autorità giudiziaria locale).



GABBIE

E' il 1827 quando l'elefante Fritz viene accolto a Stupinigi circondato da un'intensa curiosità. Lo ritrae la pittrice Sofia Giordano: viene immortalato in un dagherrotipo e le sue condizioni fisiche vengono seguite e registrate con cura. L'ascesa al trono di Vittorio Emanuele II che mal tollera l'entità delle spese per il suo mantenimento ne decretano la condanna a morte, eseguita mediante asfissia con l'ossido di carbonio l'8 novembre 1852.



Pochi anni dopo, nel 1863, Torino vede la realizzazione di un giardino zoologico, collocato nell'area del parco sottostante i bastioni, lungo il muro di cinta presso l'attuale corso San Maurizio. Grosse voliere a forma di pagoda decorate in stile moresco ospitano i volatili, mentre casotti dotati di una zona coperta e una aperta, munita di inferriate, sono destinati agli animali più aggressivi. Per ovviare al freddo invernale la grande gabbia dei primati è munita di vetrate e di impianto di riscaldamento, e riscaldati sono pure i casotti delle bestie feroci. L'ingresso al pubblico è gratuito ed è consentito solo in alcuni giorni della settimana. Nel 1878, con la scomparsa di Vittorio Emanuele II, inizia il declino del Reale Giardino Zoologico di Torino per la cura del quale si tenta il passaggio al Municipio, che non va in porto a causa degli altissimi costi di gestione. Lo smantellamento si conclude nel 1886: la zona viene trasformata in maneggio reale e i fabbricati che avevano ospitato gli animali vengono adibiti a serre.

Trascorrono circa settant'anni e nel 1955 l'amministrazione civica di Torino decide di dotare nuovamente la città di un giardino zoologico. La Stampa registra positivamente l'iniziativa: *“Così poco pittoresca è la vita contemporanea in una grande città, così tediose e monotone sono le giornate malgrado il tumulto delle cose e dei casi straordinari — anzi, proprio per questo, perché nulla v'è di più malinconico del non potersi più stupire, nel male e nel bene — che l'idea degli elefanti e delle tigri, degli orsi e dei pitoni, delle scimmie e dei marabù sulle rive del Po, ridestò in tutti, grandi e piccini, fantasie liete, colorite di esotismo. Benvenute dunque le belve, quando giungeranno in questa nordica e nebbiosa Torino. Dove ospitarle, dove crear loro, così la dimora, l'illusione della selva, del deserto, del fiume, questa*



scelta, il Municipio l'ha fatta". A giugno arrivano le belve e nel Parco Michelotti si lavora alacremente per portare a termine la costruzione di gabbie, recinti, fontane, mentre gli animali saranno ospitati provvisoriamente allo zoo di Milano. Non mancherà naturalmente la vigilante attività del veterinario che terrà sotto controllo tutti gli animali. Già nei primi giorni un'otaria e un pellicano ne richiedono l'intervento. La prima ha sofferto le trentatré ore di trasferimento dai mari del Nord e la conseguente astinenza dall'acqua che le provoca inappetenza e il desiderio di rimanere nella tana anziché godere della magnifica piscina azzurra a disposizione sua e delle compagne; per lei è prevista ogni mattina un'iniezione a cui fa seguito la distribuzione delle tante sardine che le sono destinate per pasto, una delle quali è imbottita di pillole. Il pellicano è invece malato per una brutta avventura che egli stesso ha voluto vivere. Appena giunto allo zoo, approfittando del fatto che il suo recinto non era ancora ultimato, riusciva a fuggire e si rifugiava nel Po, sotto il ponte Regina, dove rimaneva per tutta la notte. L'indomani mattina, quando i pompieri, in barca, cercavano di avvicinarvisi, riusciva ad allontanarsi nuovamente. Più tardi veniva raggiunto e catturato; ma aveva un'ala colpita da una scarica di pallini tiratagli evidentemente da un cacciatore poco scrupoloso. A questa disavventura seguono negli anni l'impresa dell'elefante Sabè che, reso furioso dalle beccate del suo vicino di prigionia, sfonda un muro, evade e afferra con la proboscide uno struzzo e lo scaraventa lontano, la fuga di cinque scimmie che nell'agosto 1958 fuggono dallo zoo e bombardano dagli alberi i passanti, imitate nel febbraio 1962 da ben ventitré scimmie che, evase dallo zoo, bloccano il traffico in Borgo Po.

Nella primavera del 1987 tutto questo finisce, la convenzione tra il Comune e la ditta che gestisce il giardino zoologico finisce e a Torino le gabbie, queste gabbie, per il momento restano vuote.

Restano vuote certamente per esigenze di bilancio, stanti i costi molto alti legati alla gestione di un nutrito parco animali e dell'area riservata ai visitatori, ma anche per l'affacciarsi di istanze animaliste che muovono dal lontano 1871, anno in cui Garibaldi incarica il medico personale Riboli, con studio in Torino, di costituire la *Società Reale per la Protezione degli Animali*, oggi E.N.P.A., con un ufficio al primo piano del n. 29 di via Accademia Albertina, e arrivano al 1966 con la fondazione del WWF Italia.

Gabbia, quindi, come strumento e simbolo di reclusione, di animali e non solo.

Anche di poeti, Ezra Pound e Alda Merini, ad esempio. Il primo viene arrestato nel 1945 all'età di sessant'anni con l'accusa di aver appoggiato il regime fascista e imprigionato nel campo militare statunitense di Coltano vicino Pisa, costretto giorno e notte in una gabbia quadrata di due metri per due, con sbarre su tutti i lati, un tetto di lamiera ed il pavimento in cemento, esposta alle intemperie ed illuminata costantemente durante la notte. La detenzione di tre settimane nella gabbia prova lo spirito del poeta che successivamente chiamerà la sua cella "La gabbia del gorilla". Trasferito negli Stati Uniti, Pound viene dichiarato infermo di mente e internato nell'ospedale criminale federale di St. Elizabeths di Washington. Nel 1958 dopo 13 anni di internamento in manicomio, il poeta viene rilasciato. Il 30 giugno di quello stesso anno Pound si imbarca per l'Italia dove morirà. Merini *incontra* per la prima volta la



reclusione e le sbarre nel 1947, all'età di sedici anni, per un disturbo bipolare che la fa ondeggiare tra euforia e depressione. Torna in manicomio tra il 1964 e il 1972 e questa volta fa esperienza dell'elettroshock, una fra le pratiche più invasive, utilizzata frequentemente all'epoca con scopi terapeutici. Di questo percorso Alda Merini ha lasciato traccia in numerose poesie e soprattutto nell'opera in prosa *“L'altra verità. Diario di una diversa”*.

Ma non si deve credere che la gabbia costituisca necessariamente un contesto logistico foriero di pericoli, al contrario può risultare un fattore di protezione nel quadro di un'esperienza turistica, come testimonia la seguente inserzione pubblicitaria: *“Trascorri del tempo a guardare uno dei pesci più temuti del mondo in questa esperienza di immersione in gabbia di 4-6 ore a Città del Capo. Viaggia verso l'oceano al largo della costa di Gansbaai per un tour di un'intera giornata. Scopri i grandi squali bianchi e poi salta in una gabbia mentre sei calato nell'acqua, che è il loro habitat naturale e porta a casa un video della tua esperienza. La colazione, gli spuntini e la presa in hotel sono inclusi”*.

Nelle intenzioni degli ideatori dovevano forse costituire un perequativo fattore di protezione socioeconomico le cosiddette *gabbie salariali*, con stipendi parametrati al costo della vita, introdotte nel nostro Paese nei primi anni del secondo dopoguerra. Fatta l'Italia nel secolo precedente e ripristinato un unitario assetto democratico con la lotta di liberazione dal nazifascismo, si provvedeva ora a dividere il territorio nazionale in zone salariali con differenze fra aree settentrionali e meridionali che arrivavano a toccare il 30%. La presunta tensione all'uguaglianza non fu percepita come tale da ampi strati della popolazione che nell'alveo delle lotte avviate nel Sessantotto ne chiesero la cancellazione. Intersind, l'associazione padronale che all'epoca rappresentava le aziende a partecipazione statale, e Confindustria, in fasi diverse e sotto la spinta di imponenti scioperi, dovettero accettarne l'abolizione. Se la classe operaia (e agraria) non era destinata al paradiso, poteva perlomeno dirsi affrancata da una forma di gabbia, quella salariale.

La fine delle gabbie costò dolore, sangue e morte. Basti ad esempio l'episodio occorso in Sicilia, ad Avola, in occasione di una mobilitazione di operai agricoli che rivendicavano la parificazione delle zone salariali dell'agrumeto e dell'ortofrutta, sottospecie delle famigerate *“gabbie”*, e la fine del mercato delle braccia nelle piazze. E' il 2 dicembre 1968 quando centinaia di poliziotti della Polizia di Stato prima lanciano lacrimogeni e poi sparano ad alzo zero con mitra e pistole contro i manifestanti. Due di essi muoiono, Angelo Sigona, 25 anni e Giuseppe Scibilia, 47 anni. In quelle ore di nero ad Avola non c'è solo il vino, ma anche il cielo.

All'unificazione italiana si è appena fatto cenno e a Cavour, il protagonista del Risorgimento che ne ha accompagnato la realizzazione, è intitolata la Caserma sita a Torino in Corso Brunelleschi. Il complesso è stato fabbricato nel 1932 per il Sesto Reggimento Genio Ferrovieri, come indicano le ruote alate sulla facciata principale, ed è composto da una palazzina di comando, sei edifici per l'alloggiamento della truppa, per la sistemazione degli uffici e dei magazzini, sala convegno, cappella, palestra, mensa e dal comprensorio *“De Sanctis”* (officina e autorimessa) adiacente alla stessa. Già base del 32° Reggimento Genio



Guastatori, alle dipendenze della Brigata Alpina “Taurinense”, trasferito a Fossano, oggi sede della Compagnia Mirafiori dei Carabinieri, l'area della caserma ospita anche il C.P.R. (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) Brunelleschi. Le origini della storia di quest'ultima realtà risalgono ormai a parecchi anni fa, una storia fatta anche di acronimi in funzione dei quali si è sommata una nutrita serie di tragedie, una storia di rabbia in gabbia.

Il C.P.T.A. di Corso Brunelleschi muove i primi passi nei tardi anni Novanta, dopo un decennio si trasforma in C.I.E. per approdare (quanto a lungo?) all'attuale formula di C.P.R.¹³ In esso, le persone straniere, a differenza di quanto farebbe credere l'evidenza dei fatti, hanno lo status di soggetti *trattenuti* o *ospiti* e non di detenuti. Un rapporto di Medici Senza Frontiere del 2004 ne mette a fuoco i primi prevedibili profili problematici: “[...] L'intera area è circondata da un muro di cinta alto due metri e mezzo e sormontato da filo spinato. Le aree maschile e femminile sono separate da un corridoio centrale di circa cinque metri ed ognuna è circondata da una fila di sbarre in ferro alte circa quattro metri. Non è prevista un'area per eventuali nuclei familiari, né un'area di separazione per trattenuti che abbiano commesso dei reati penali o per coloro che presentino domanda di asilo. [...] Viste le fatiscenti condizioni della struttura è possibile evidenziare che durante i mesi estivi i trattenuti vivano sopportando temperature eccessive e durante l'inverno troppo rigide. [...] La struttura di per sé non permette alcuna attività ricreativa o di animazione [...] Al momento delle due visite la sala mensa maschile era stata incendiata dagli ospiti e resa inutilizzabile quindi per circa quattro settimane i trattenuti hanno consumato i loro tre pasti per terra nell'area antistante i moduli abitativi. [...] Tra le forze dell'ordine non si è potuta verificare la presenza di personale femminile [...] Non esiste un regolamento interno, per cui non esiste la possibilità procedurale di denunciare eventuali abusi patiti dai trattenuti ad opera dell'ente gestore, delle forze di polizia o di altri trattenuti. [...] La struttura è apparsa inadeguata ad ospitare persone per un periodo anche breve che, come da disposizioni, può prolungarsi fino a 60 giorni. La metratura disponibile per ospite è di 2,7 mq calpestabili a testa [...] Medici Senza Frontiere sente di dover concludere che 1) la struttura venga immediatamente dichiarata inadatta allo scopo per cui è stata costruita e conseguentemente chiusa 2) la convenzione tra Prefettura e ente gestore venga sottoposta ad una nuova verifica che tenga conto dell'effettivo grado di professionalità degli operatori del centro e dei suoi dirigenti 3) in caso di mancata chiusura si proceda ad un rifacimento totale delle strutture interne che assicurino la minima vivibilità del centro”¹⁴. La segnalazione di tali criticità non sortisce effetto alcuno se nel 2017 e 2018, alcuni acronimi dopo, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, in occasione di due Rapporti, deve esprimersi in questi termini: “[...] Si accede ai singoli locali attraversando un piccolo cortile di passeggio sovrastato appunto da alte cancellate in ferro chiuse. Una simile perimetrazione dell'area antistante all'ingresso della camera ha l'effetto di

13 La legge Turco – Napolitano (L. 40/1998) istituisce i Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza, il governo Berlusconi attraverso il DL n.92/2008 poi convertito nella legge 125/2008 ne modifica il nome in Centri per l'Identificazione e l'Espatrio fino alla legge Minniti – Orlando (L. 46/2017) che conia l'attuale denominazione di Centri di Permanenza per il Rimpatrio

14 <https://www.medicisenzafrotiere.it/wp-content/uploads/2018/06/Anatomia-di-un-fallimento.pdf>



trasformare il cortile in una gabbia metallica non rispettosa della dignità delle persone che vi abitano”¹⁵ “Il cosiddetto “Ospedaletto” è privo di spazi comuni: le sistemazioni individuali sono caratterizzate da un piccolo spazio antistante la stanza con un complessivo effetto del tutto analogo a quello di vecchie sezioni di uno zoo”¹⁶.

Le gabbie del vecchio zoo di Torino sono state svuotate nel 1987, ma in breve tempo sono tornate in auge: ora, in un’altra zona della città, le abitano *ospiti* esotici, portatori di illeciti amministrativi e per questo ivi *trattenuti*. Non può passare nessun visitatore distratto davanti a quelle gabbie, nessuno può dare fraudolentemente da mangiare agli animali, ci pensano aziende appositamente incaricate, le tecniche per domarli non attengono alla cultura circense bensì a procedure normativamente disciplinate. Animali clandestini, improbabili, quasi certamente indesiderati, sicuramente trattenuti.

E viene il giorno in cui si entra in questo inopinato zoo del terzo millennio, in questa giungla del diritto e della dignità umana in cui si aggirano possenti guerrieri bardati con tessuti mimetici che, in teoria, dovrebbero renderne confuse le figure, assimilarle a una vegetazione che in realtà è del tutto assente poiché siamo nel regno delle sbarre e del cemento. Questo è il giorno in cui persone a cui non è attribuito alcun reato specifico ti chiedono di poter andare in carcere perché “*almeno lì si sta meglio, qui è un inferno.*” Questa è la mattina in cui li puoi vedere separati da pochi metri: da una parte i guerrieri nelle loro garitte e dall’altra gli esseri inadatti, eccedenti, marginali, quasi tutti neri. Separati da reti insuperabili, ma soprattutto da destini inconciliabili. E poi i nostri occhi alla ricerca di qualche diritto, di qualche logica che tenga assieme il tutto, di un raggio di sole che mandi in frantumi la lastra di cielo inquinato che sovrasta lo spazio della vergogna in cui ci muoviamo.

Chissà se è lo stesso cielo che guardava il cittadino bengalese Faisal Hossain l’8 luglio del 2019 mentre pensava alla sua vita come a un’entità clandestina che tutto sommato poteva finire lì, mentre, isolato nell’isola della permanenza e del rimpatrio, dopo cinque mesi di *Niente* lasciava che il suo cuore smettesse di battere perché quel ritmo scandiva solo umiliazione e una condizione non degna di essere vissuta.

Ed è il giorno in cui i passi portano davanti a una serie di gabbie che hanno per tappeto uno strato di guano di piccione, una delle quali offre allo sguardo una corda adagiata su quell’impasto di piume e schifo. Poi un’ombra si muove, una figura nera si stacca dal nero del modulo abitativo e si avvicina alle sbarre. A ogni passo l’andatura da umana si fa animale, ondeggiante. A ogni respiro le fattezze si alterano e ciò che pochi metri prima era un ragazzo molto somigliante a Moussa Balde, al giovane uomo che ha scelto di andare via da tutto questo impiccandosi il 23 maggio del 2021, sta mutando in un pachiderma dalle enormi

15 <http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/6f1e672a7da965c06482090d4dca4f9c.pdf>, p. 17 Rapporto sulle visite nei Centri di identificazione ed espulsione e negli hotspot in Italia (2016/2017: primo anno di attività)

16 <http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/c30efc290216094f855c99bfb8644ce5.pdf>, p. 5 Rapporto sulle visite tematiche effettuate nei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) In Italia (febbraio-marzo 2018)”



orecchie e dalla lunga proboscide. Guarda dritto davanti a sé, l'animale stenta a essere contenuto dalle sbarre che infatti cominciano a piegarsi. L'elefante se ne sta immobile, ma qualcosa succede. Non si sa se è la gabbia a rimpicciolire o il suo corpo a prendere più spazio, ma ad ogni respiro il ferro si piega sempre più fino a quando un suono lancinante ne segnala il cedimento. Gli basta un passo per piegare l'ultimo ostacolo ed essere fuori, fiero, libero. A noi non resta che guardare e, senza parole, pensare: "Bentornato Fritz".

Luigi Colasuonno





T.S.O. Trattamenti Sanitari Obbligatori



[...] Mentre il T.S.O. è previsto e disciplinato dalla legge, le pratiche di contenzione fisica non lo sono espressamente in Italia e spesso anche in altri paesi europei. Naturalmente si tratta di attività cui si applicano, ma non senza difficoltà, le norme generali sia della Costituzione, sia dei codici civile e penale. Sono in questione diritti fondamentali del paziente psichiatrico: il suo diritto alla libertà, il suo diritto ad accettare o rifiutare trattamenti medici, il divieto di trattamenti inumani o degradanti [...] ¹⁷

17 M. Cardano, A. Algostino, M. Caredda, L. Gariglio, C. Pardini *La contenzione del paziente psichiatrico* il Mulino 2020



Andrea

di Maria Cristina Soldi

La storia di mio fratello è la storia di tanti fragili come lui.

Andrea era un ragazzo normalissimo sino ai vent'anni, pieno di vita, solare, allegro, amante dello sport, tanti amici, tifoso granata e con una famiglia vera accanto.

Durante il servizio militare il disturbo mentale entra a gamba tesa nella sua vita.

Ha una crisi catatonica che dura più di 48 ore, la caserma non avverte la famiglia, ma ignari di tutto io e mio papa' siamo andati in caserma per avere sue notizie e, dopo aver insistito, Andrea si e' presentato a noi in uno stato terribile che faccio fatica a descrivere. Andiamo a casa e da quel momento la vita di Andrea e' stata stravolta.

Anche la mia vita e quella di mia mamma e mio papa' sono cambiate completamente.

Inizialmente e' stato seguito privatamente da un'ottima psichiatra lo ascoltava, Andrea si sentiva abbracciato in tutta la sua fatica e il suo dolore.

Poi la seconda psichiatra, altrettanto valida.

Per vent'anni Andrea ha condotto una vita abbastanza normale... lavorava, seguiva i ragazzi di una scuola di calcio, andava allo stadio, viveva in casa da solo, aveva una bella vita di relazione con alcuni amici ed era adorabile con me e i miei figli.

La schizofrenia esiste e non e' facile convivere con lei, ma Andrea lo faceva con grande dignità perché voleva vivere e voleva guarire.

La burocrazia, cambiando casa, lo ha obbligato a cambiare psichiatra ... assurdo.. e da quel momento la sua vita e' peggiorata.

Quando chiedevo a mio fratello di parlarmi dell'ultimo medico... la sua risposta era... mi fa iniezioni e basta.

Il 5 Agosto del 2015 erano sette mesi che ad Andrea non veniva fatta un'iniezione, diceva che il farmaco lo faceva ingrassare sempre di più, che faceva sempre più fatica a parlare e che lo rendeva impotente.

Mio papa' contatta il medico psichiatra di Andrea.

Si danno appuntamento in piazza Umbria, indica al medico Andrea, seduto sulla sua panchina, mezzo addormentato, erano le 14.30, con accanto a sé una bottiglietta d'acqua, a quel punto mio papa' si allontana perché pensa che suo figlio sia in buone mani e poi è la prassi perché un tso non é mai piacevole da vedere e... e poi era la prassi.

Il suo medico parla pochissimo con Andrea, chiama il secondo medico che Andrea conosceva, tanto che avrebbe voluto andare con lui, mail dottore firma e se ne va... i tre agenti della polizia municipale tentano di parlare con mio fratello e dopo pochi minuti parte la manovra /arresto.



Un agente e il comandante della pattuglia lo bloccano per le braccia e un altro agente da dietro la panchina lo stringe forte attorno al collo, tanto da fargli perdere coscienza, lo buttano per terra a faccia in giù, lo ammanettano con le mani dietro la schiena, lo caricano in ambulanza con la faccia sprofondata nel materassino e, in questa posizione, lo caricano in ambulanza. Arrivato all'ospedale, l'infermiera del triage per ben tre volte urla di togliere le manette... la dottoressa di turno tenta di rianimarlo per 45 minuti e alle 16.15 e' constatata l'ora del decesso.

Quando arrivo da Milano, mio fratello ha il volto nero, le orecchie nere, gli esce del sangue dalla bocca, dei segni neri sul collo e delle fasce bianche per coprire i segni delle manette.

Il medico psichiatra aveva detto a mio papa' che Andrea era morto d'infarto perché era grosso e faceva caldo... ma l'ospedale fa fare l'autopsia e poi il tutto è avvenuto in una piazza e i testimoni che avevano assistito a questo brutale arresto erano tanti.

Ha inizio la parte processuale... nel primo e nel secondo grado di giudizio, gli imputati sono stati condannati tutti e quattro a 1 anno e 6 mesi... siamo in attesa della Cassazione.

Il dolore è straziante, ti ubriaca, ti può annientare, se pensi alla tortura che ha subito, ma poi succede qualcosa dentro e decidi che vuoi impegnarti a dar Voce a quello che è successo perché non accada ad altri.

Il fragile con disturbi mentali deve essere aiutato da una buona psichiatria che lo accompagni, non solo con i farmaci, ma con un valido sostegno psicologico.


Le famiglie non devono essere lasciate sole, come è successo a noi, ma devono essere sostenute e preparate.


Occorrono centri diurni validi dove si potenzino le capacità del fragile e non si giochi solo con il pongo...

Il t.s.o. dovrebbe essere l'ultima soluzione... su quella panchina doveva esserci il suo medico che gli parlava, cercava di convincerlo ad andare all'ospedale e, non riuscendoci, doveva lasciarlo lì e tornare il giorno dopo e il giorno dopo ancora, sino a quando Andrea si sarebbe fidato di lui.

Il t.s.o. dovrebbe trasformarsi in trattamento sanitario volontario.

Le forze dell'ordine preposte devono essere preparate non solo fisicamente, ma soprattutto psicologicamente.





Il T.S.O. è quel dispositivo, nato a seguire dalla legge 180 del 1978 di chiusura dei manicomi e regolamentato dagli articoli 33, 34 e 35 della legge 833/1978, che si identifica come intervento sanitario e che può essere applicato in caso di motivata necessità e urgenza, qualora sussista il rifiuto al trattamento da parte del soggetto che deve ricevere assistenza. In particolare è previsto *“solo se esistano alterazioni psichiatriche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere”*¹⁸.

Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi nella Città di Torino nell’ultimo quinquennio

ANNO	2017	2018	2019	2020	2021
UOMINI	150	149	117	124	120
DONNE	58	77	78	67	73
TOTALE	208	226	195	191	193

Media 2017/2021: 203 trattamenti/anno

Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi – Casa Circondariale Lorusso e Cutugno

ANNO	2017	2018	2019	2020	2021
UOMINI	13	23	22	20	8
DONNE	0	0	0	5	0
TOTALE	13	23	22	25	8

Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi – I.P.M. Ferrante Aporti


Anno 2020	Anno 2021
2	1

¹⁸ <https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/pordenone-il-carcere-dei-trattamenti-sanitari-obbligatoriosi/>



Nel corso del 2021 è stato sviluppato un lavoro in stretto rapporto con la Polizia Municipale e un'equipe di esperti per l'elaborazione condivisa di una riflessione da porre alla base di un futuro protocollo d'intesa/documento d'indirizzo per la condivisione di buone prassi utili allo svolgimento delle attività relative agli accertamenti/trattamenti sanitari obbligatori. Partendo, come necessario, dall'attuale assetto normativo e regolamentare, l'iniziativa ha preso le mosse dalla generale considerazione dell'importanza di disegnare una cornice operativa condivisa dagli operatori e dai soggetti preposti al controllo, cornice entro la quale possa collocarsi come centrale la costante e puntuale considerazione dei diritti delle persone nei confronti delle quali viene disposto un T.S.O.. I lavori intorno al documento costituiscono una bozza preliminare che propone un buon livello di approfondimento e rispetto alla quale è auspicabile una nuova presa in carico nei mesi futuri da parte dei diversi soggetti coinvolti nella prima fase di stesura.

In conclusione offriamo il dettaglio dei T.S.O. operati a Torino dal 2012 al 2021 sottolineando un decremento sul periodo pari al 38 %:



Gli organismi di garanzia non giurisdizionali in Italia: un sistema multilivello a tutela dei diritti delle persone private della libertà

Los órganos de garantía no judiciales en Italia: un sistema multinivel para proteger los derechos de las personas privadas de libertad

The Guarantor Mechanism in Italy: a Multi-Level System of Protection of the Rights of Detainees

ELEONORA CELORIA, CHIARA DE ROBERTIS

Dottorande di ricerca in Diritti e Istituzioni, Università degli Studi di Torino

eleonora.celoria@unito.it

chiara.derobertis@unito.it

IMMIGRAZIONE,
DIRITTO ALLA LIBERTÀ PERSONALE

INMIGRACIÓN,
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL

IMMIGRATION,
RIGHT TO PERSONAL LIBERTY

ABSTRACTS

Alla luce della designazione come *National Preventive Mechanism* italiano del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale – avvenuta con il d.l. n. 130/2020, convertito dalla legge n. 173/2020 – il presente scritto intende analizzare il rapporto tra le figure di garanzia che operano a livello comunale, regionale e nazionale, e il coordinamento dei loro interventi all'interno del sistema. Ai fini dell'indagine si è individuato quale caso di studio privilegiato quello piemontese poiché si può osservare una interazione dei tre livelli volta alla mutua collaborazione, tanto nell'ambito penitenziario quanto in quello del trattenimento amministrativo. È stata rivolta, poi, particolare attenzione a quest'ultima materia e a quella dei monitoraggi dei rimpatri forzati degli stranieri poiché in tali settori la cooperazione tra le figure di garanzia ha assunto carattere centrale nella tutela dei diritti delle persone private della libertà.

A la luz del nombramiento del Defensor del Pueblo Nacional para los derechos de las personas privadas de libertad como *Mecanismo Nacional de Prevención* italiano –que tuvo lugar con el decreto legislativo n° 130/2020, convertido en la ley n° 173/2020– este trabajo pretende analizar la relación entre las figuras del defensor del pueblo que operan a nivel municipal, regional y nacional, y la coordinación de sus intervenciones dentro del sistema. A efectos de este estudio, se ha elegido el caso piamontés como caso de estudio privilegiado, ya que es posible observar una interacción entre los tres niveles destinada a la colaboración mutua, tanto en el contexto penitenciario como en el de la detención administrativa. Se prestó especial atención a esta última modalidad de detención, así como al seguimiento de las repatriaciones forzadas de extranjeros, ya que en estos sectores la cooperación entre las figuras de garantía se ha convertido en algo fundamental para la protección de los derechos de las personas privadas de libertad.

Following the appointment of the National Guarantor for the rights of persons deprived of their liberty as the Italian *National Preventive Mechanism* – which took place with the legislative decree no. 130/2020, converted into law no. 173/2020 – this paper intends to analyse the relationship between the guarantor figures operating at local, regional and national level, as well as the coordination of their interventions within the system. For the purposes of this work, the situation in Piemonte region has been selected as a privileged case study, since it was possible to observe an interaction between the three levels characterized by a mutual cooperation, both in the penitentiary context and in that of administrative detention. Particular attention was paid to the deprivation of liberty and to the monitoring of the forced return of foreigners, since it appeared that in these sectors cooperation between the guarantors was an important element to afford a minimum level of protection of the rights of persons deprived of their liberty.

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. La genesi e l'evoluzione della figura del Garante: le lacune colmate dalle esperienze territoriali. – 3. L'estensione delle funzioni di garanzia alla materia del trattenimento dello straniero. – 4. Il coordinamento tra i diversi livelli. – 4.1 Un caso studio: il Garante della Regione Piemonte e il Garante della Città di Torino. – 4.2 Il raccordo tra il livello territoriale e il livello nazionale. – 5. Le attività degli organi di garanzia a tutela dello straniero privato della libertà. – 6. (Segue) Esperimenti di coordinamento tra il Garante Nazionale ed i Garanti territoriali: il monitoraggio dei rimpatri forzati. – 7. Conclusioni.

1.

Premessa¹

L'Italia, con il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, è stata tra gli ultimi Paesi europei a istituire un organismo di garanzia non giurisdizionale nazionale a tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale². La previsione di un'autorità di garanzia di questo tipo era stata a più riprese oggetto di specifiche Raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri. Se ne possono rinvenire precise indicazioni nelle Regole penitenziarie europee del 1987³ e del 2006⁴. Queste ultime – recentemente aggiornate⁵ – prevedono alla regola 9 che «tutte le strutture penitenziarie devono essere oggetto di regolari ispezioni da parte del governo, nonché di un controllo di un'autorità indipendente» e alla regola 93 che i controlli indipendenti sulle condizioni di detenzione e sul trattamento dei detenuti devono essere svolti «da un organo o da più organi di controllo indipendenti le cui valutazioni devono essere rese pubbliche». Sempre la regola 93 prevede che «tali organi di controllo indipendenti devono essere incoraggiati a cooperare con le agenzie internazionali legittimate a visitare gli istituti penitenziari»⁶.

A livello internazionale, particolare rilevanza assume inoltre il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti (OPCAT⁷) del 2006 che all'art. 1 sancisce: «l'obiettivo del presente Protocollo è stabilire un sistema di visite periodiche da parte di organismi internazionali e nazionali indipendenti ai luoghi in cui si trovino persone private della loro libertà, al fine di prevenire la tortura e ogni altro trattamento o punizione crudele, inumana o degradante» e nell'art. 3 denomina tali organismi nazionali indipendenti *National Preventive Mechanisms* (NPMs). L'art. 17, ancor più precisamente, stabilisce che «ogni Stato Parte mantiene, designa o crea, entro e non

¹ I paragrafi 1, 2, 4, 4.1, 4.2 sono stati scritti da Chiara De Robertis, i paragrafi 3, 5, 6, 7 sono stati scritti da Eleonora Celoria. Le riflessioni introduttive e conclusive sono il frutto di pensieri condivisi delle due autrici. Si ringraziano il dott. Alessandro Albano, Responsabile degli studi e delle relazioni nazionali e internazionali dell'Ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, l'On. Bruno Mellano, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte e la dott.ssa Monica Cristina Gallo, Garante dei diritti delle persone private della libertà della Città di Torino, per l'aiuto e la disponibilità dimostrata nel corso della ricerca svolta.

² Per una disamina rigorosa e puntuale dei *prison ombudsmen*, tra riflessione internazionale ed esperienza italiana si veda:

BRUNO e BERTACCINI (2018). Invece, per un approfondimento della figura nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea, si rimanda al «[Rapporto sulla figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà nei paesi europei](#)», Edizioni Promidea, 2004.

³ Le Regole penitenziarie europee del 1987 sono state adottate con Raccomandazione R 1987 – 3 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 12 febbraio 1987. Nella prima parte, relativa ai principi fondamentali, al punto 4 è stabilito che: «Ispettori qualificati e dotati di esperienza, nominati da una autorità competente, devono procedere alla ispezione regolare degli istituti e dei servizi penitenziari. Il loro compito deve consistere in particolare nel sorvegliare se ed in quale misura questi istituti sono amministrati conformemente alle leggi e ai regolamenti in vigore, agli obiettivi dei servizi penitenziari e alle norme contenute in queste regole».

⁴ Le Regole penitenziarie europee del 2006 sono state adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 11 gennaio 2006, con Raccomandazione R(2006)2.

⁵ Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, il 1° luglio 2020, ha provveduto ad aggiornare le Regole penitenziarie europee adottate nel 2006. Le novità si riferiscono, in particolare, alle regole riguardanti: la registrazione delle informazioni relative a ciascun detenuto e la gestione dei relativi fascicoli, le donne, i cittadini stranieri, le misure speciali di alta sicurezza, la separazione, l'isolamento, i mezzi di contenzione, l'organizzazione del personale penitenziario, ma anche l'ispezione e il controllo degli istituti. La regola 93 relativa ai controlli indipendenti, che in precedenza contava due punti, ora ne conta sette, e descrive, più nel dettaglio, i poteri e lo spazio d'azione degli «*independent monitoring bodies*» all'interno degli istituti penitenziari, sancendo la loro facoltà di «*access to all prisons and parts of prisons, and to prison records, including those relating to request and complaints*» (Rule 93.2 a), nonché la libertà «*to conduct private and fully confidential interviews with prisoners and prison staff*» (Rule 93.2 c) e la possibilità «*to make recommendations to the prison administration and other competent bodies*» (Rule 93.5). Per prendere visione delle nuove Regole revisionate si rimanda a [questo link](#). Per un'analisi e un commento ragionato delle nuove Regole, invece, cfr. VALENTE SARDINA (2020).

⁶ Il riferimento è in primo luogo al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (CPT), ma anche al Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura (Subcommittee on Prevention of Torture: SPT).

⁷ Tale Protocollo è stato adottato il 18 dicembre 2002 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione n. 57/199 ed è entrato in vigore il 22 giugno del 2006. L'Italia il 20 agosto 2003 ha firmato il Protocollo e lo ha ratificato con la legge 9 novembre 2012, n. 195. Il deposito dello strumento di ratifica è avvenuto poi il 4 aprile 2013 e, trenta giorni dopo, il Protocollo è entrato in vigore, quindi il 3 maggio 2013.

oltre un anno a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, o dalla sua ratifica o adesione, uno o vari meccanismi nazionali indipendenti per la prevenzione della tortura a livello nazionale». L'Italia ha ratificato il Protocollo nel mese di aprile del 2013, e ha poi provveduto a istituire l'autorità del Garante Nazionale con il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 e la successiva legge di conversione⁸, a seguito di un dibattito parlamentare durato circa vent'anni⁹. La legge istitutiva ha attribuito al Garante Nazionale il potere e il dovere di monitorare vari «luoghi di detenzione», dovendosi con questi identificare «tutti i luoghi posti sotto la sua giurisdizione e il suo controllo in cui delle persone sono o possono essere private della libertà, in virtù di un ordine dell'autorità pubblica oppure nel quadro di indagini da essa condotte o con il consenso o l'acquiescenza di una pubblica autorità»¹⁰.

L'organismo di garanzia nazionale ha dato inizio alla sua attività, però, soltanto nei primi mesi del 2016. Prima di tale momento, solo alcuni Garanti territoriali¹¹ (a livello di Regione, Provincia e Comune)¹² svolgevano funzioni di monitoraggio dei luoghi di limitazione della libertà personale. Per questo il loro ruolo, la loro reciproca interazione e i rapporti poi instaurati con il Garante Nazionale sono di cruciale interesse nella ricostruzione della materia. Nel 2014¹³, inoltre, la Rappresentanza permanente italiana presso le Organizzazioni internazionali con sede a Ginevra aveva indicato come meccanismo nazionale di prevenzione non solo il Garante Nazionale ma anche la Rete dei Garanti, dal primo coordinata. Ad oggi, invece, il quadro è mutato perché l'art. 13, comma 1, lett. b) del d.l. n. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 173/2020, designa come meccanismo nazionale di prevenzione esclusivamente l'autorità nazionale. Viene così superata la precedente impostazione e, conseguentemente, ridotto il riconoscimento – a livello di dettato normativo – di cui godevano gli organismi di garanzia territoriali sul piano internazionale¹⁴. È stato evidenziato come tale modifica legislativa possa avere quale conseguenza «l'accentramento e l'autocrazia dell'autorità nazionale a discapito del pluralismo e del radicamento delle autorità territoriali»¹⁵.

Anche alla luce del nuovo assetto di competenze delineato dalla novella legislativa, l'analisi del complesso rapporto tra le figure di garanzia operanti in un sistema che può definirsi multilivello, e lo studio delle dinamiche di coordinamento degli interventi e delle azioni di tali organismi pare di particolare ed attuale interesse.

2.

La genesi e l'evoluzione della figura del Garante: le lacune colmate dalle esperienze locali e regionali

Come si è avuto modo di accennare, in Italia, a partire dagli anni Duemila, la genesi degli organismi di garanzia a tutela dei diritti delle persone private della libertà ha assunto le caratteristiche di un processo *bottom-up*¹⁶ che ha anticipato di molto la creazione dell'autorità del Garante Nazionale¹⁷.

⁸ Per un attento commento alla legge istitutiva del Garante Nazionale si rimanda a: SCOMPARIN, in CAPRIOLI e SCOMPARIN (2015), p. 283 ss.

⁹ La prima proposta di legge sul tema (proposta di legge n. 5509) intitolata «Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale» è stata presentata alla Camera dei Deputati il 14 dicembre 1998, nel corso della XIII legislatura. Dai contenuti simili e recante lo stesso titolo è anche il disegno di legge n. 3744, presentato al Senato nel corso della medesima legislatura, e comunicato alla Presidenza il 14 gennaio 1999.

¹⁰ Articolo 4 OPCAT.

¹¹ Si è adottata la nozione di «Garanti territoriali» per comprendere tutte le figure di garanzia presenti a livello regionale, provinciale o locale. Al contrario, l'utilizzo della locuzione «Garanti locali» deve intendersi limitata ai Garanti provinciali, comunali e metropolitani.

¹² Il primo Garante territoriale, il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Roma, è stato nominato nel mese di ottobre del 2003.

¹³ Con la [nota verbale del 25 aprile](#). La parte di testo più rilevante è la seguente: «*The new Guarantor for the rights of persons detained or deprived of personal liberty, established by Law n. 10/21 February 2014, will coordinate the net of local Guarantors, formed by institutions already in place or to be set up at regional and city levels. Local Guarantors may put forward recommendations to regional Authorities, while the national Guarantor will submit recommendations to the central Government. The whole system will constitute the National Preventive Mechanism pursuant to the Optional Protocol of CAT*».

¹⁴ La novella legislativa infatti introduce il comma 1-*bis* all'art. 7 del decreto legge del 23 dicembre 2013, n. 146, che prevede che: «Il Garante nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e a 17 a 23 del predetto Protocollo».

¹⁵ BERTACCINI in GIOVANNETTI e ZORZELLA (2021), p. 227.

¹⁶ MELLANO e SCOMPARIN (2020), p.1.

¹⁷ Nel 2016 – anno in cui il Garante Nazionale ha dato inizio alla sua attività – si registravano undici Garanti regionali (Campania, Emilia-

Mentre il dibattito parlamentare è stato a lungo inconcludente rispetto a ciò che veniva richiesto all'Italia anche sul versante sovranazionale, le Regioni e gli Enti locali, facendosi portatori di istanze sempre più avvertite a livello territoriale, iniziarono ad istituire figure di garanzia a tutela dei diritti delle persone che ad ogni titolo fossero private della libertà personale. Questo fenomeno può essere spiegato anche alla luce dell'esigenza di rispondere in qualche modo a quello che è stato efficacemente definito come il progressivo "allontanamento" della magistratura di sorveglianza dal mondo del carcere¹⁸. Il magistrato di sorveglianza, infatti, non solo interviene sulla vicenda esecutiva del condannato definitivo ed è responsabile della coerenza del trattamento ai principi fissati dalla Costituzione e dall'ordinamento penitenziario; ma vigila¹⁹ anche sull'organizzazione degli istituti penitenziari (che possono da questi essere visitati in qualsiasi momento senza bisogno di una specifica autorizzazione ex art. 67 o.p.). Il compito del giudice dell'esecuzione penale è dunque di concedere o negare benefici e di modulare la pena, ma i tratti citati fanno di lui anche un garante *de facto* dei diritti delle persone detenute.

Negli anni, le diverse innovazioni legislative che si sono susseguite hanno determinato un cospicuo aumento delle incombenze in capo alla magistratura di sorveglianza, con la conseguenza che la necessità di un'ottimizzazione dei tempi e delle (poche) risorse disponibili ha finito per ridurre, in alcuni contesti anche significativamente, l'attività di visita all'interno degli istituti penitenziari. È dunque probabilmente anche sulla base di ciò che l'esigenza di istituire *prison ombudsmen* locali che operassero nei Comuni, nelle Province e nelle Regioni sedi di carcere si è resa sempre più pressante: gli Enti locali e le Regioni, spinti dalla necessità di assicurare un maggior controllo in merito alla legalità della fase dell'esecuzione penale, iniziarono a provvedere da sé, senza attendere l'istituzione di quell'organismo nazionale che continuava a tardare. Diversi Garanti comunali – istituti con delibere dei Consigli comunali – cominciarono ad operare all'interno delle strutture penitenziarie, anche se il loro accesso in istituto era subordinato all'autorizzazione da parte del magistrato di sorveglianza o dell'amministrazione penitenziaria²⁰ essendo la loro attività equiparata principalmente a quella di un volontario penitenziario. Tale impostazione impediva così di fatto la possibilità di effettuare visite non preannunciate, dilatava i tempi di ingresso in istituto e senza dubbio incidere sul processo di legittimazione della figura in questione. Solo nel 2008, il Legislatore, con l'art. 12 *bis*²¹, comma 1, lett. a del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, poi convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, inseriva – senza peraltro occuparsi di definire – la figura del Garante dei diritti dei detenuti nell'ordinamento penitenziario, prevedendo la possibilità per i detenuti e gli internati di avere colloqui e corrispondenza con i Garanti e, allo stesso tempo, sancendo che questi potessero entrare negli istituti penitenziari senza necessità di alcuna autorizzazione²². Infine,

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto), dodici Garanti provinciali (Avellino, Enna, Ferrara, Gorizia, Lodi, Massa Carrara, Milano, Monza Brianza, Padova, Pavia, Trapani, Trento) e quarantadue Garanti comunali (Alessandria, Asti, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Busto Arsizio, Enna, Ferrara, Firenze, Fossano, Ivrea, Lecco, Livorno, Lucca, Milano, Nuoro, Parma, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Porto Azzurro, Prato, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Rovigo, San Gimignano, San Severo, Sassari, Sondrio, Sulmona, Tempio Pausania, Torino, Trieste, Udine, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza). Sul territorio nazionale operavano quindi un totale di sessantacinque Garanti territoriali e la maggioranza di questi erano comunali.

¹⁸ Cfr. DELLA CASA (2004), p. 3488. Come rileva magistralmente l'Autore infatti: «pur senza sottovalutare le carenze di organico, che favoriscono la «sedentarietà» della magistratura di sorveglianza operata dalle richieste di benefici penitenziari, bisogna riconoscere che la presa di distanza dal carcere è anche il risultato di una scelta volontaria determinata dall'intenzione di salvaguardare il valore della terzietà del giudice, e di riaffermare in tal modo la piena appartenenza ad un apparato che considera attività di rango inferiore tutto quanto non rientri nell'area dello *ius dicere*». Sullo stesso tema si vedano anche: ZAPPA, in COGLIANO (2000), p. 83 e, più di recente, CARNEVALE (2018), p. 338.

¹⁹ Tale potere di vigilanza generica deriva da quanto disposto dall'art. 69, comma 1 e comma 2 o.p. L'art. 69 o.p. recita al primo comma: «il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo». Al secondo comma, continua: «esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti».

²⁰ Nel primo caso, ai sensi dell'art. 17 o.p. (partecipazione della comunità esterna all'opera rieducativa), nel secondo caso, ai sensi dell'art. 78 o.p. (assistenti volontari).

²¹ Siffatto intervento normativo ha previsto l'introduzione al primo comma dell'art. 18 o.p. – articolo che regola la materia dei colloqui, della corrispondenza e dell'informazione – della dicitura «nonché con il garante dei diritti dei detenuti». Lo stesso art. 12 *bis* ha integrato anche l'art. 67 o.p. che elenca le persone ammesse a visitare senza specifica autorizzazione gli istituti penitenziari e che, a partire dal 2009, alla lettera 1 *bis*, indica «i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati». ai sensi dell'art. 17 o.p. (partecipazione della comunità esterna all'opera rieducativa) o ai sensi dell'art. 78 o.p. (assistenti volontari). La differente denominazione utilizzata dal Legislatore, *prima facie*, poteva condurre all'errata interpretazione per cui solo al Garante Nazionale (ai tempi non ancora istituito) erano concessi colloqui e corrispondenza con i detenuti, mentre a tutti i Garanti era riconosciuta la facoltà di visita senza autorizzazioni. Sin dal principio però tale interpretazione restrittiva non è stata accolta, comportando così l'applicabilità delle modifiche apportate alla legge n. 354/1975 a tutti i Garanti. Sul punto si rimanda a: FIORENTIN (2009), p. 108.

²² Successivamente, l'art. 2 *bis*, comma 1, lett. b, d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9 estende il potere di monitoraggio dei Garanti anche alle camere di sicurezza, potendo gli stessi accedervi in qualsiasi momento e senza

nel 2018²³, è stato portato a compimento il processo di legittimazione normativa della figura poiché è diventato un diritto – e non più una mera possibilità – dei detenuti conferire, sia tramite colloqui che tramite corrispondenza, con tutti i Garanti.

3. L'estensione delle funzioni di garanzia alla materia del trattenimento dello straniero

Se per quanto riguarda il carcere la spinta alla creazione delle figure di garanzia è stata probabilmente almeno in parte collegata ad una riduzione della presenza della magistratura di sorveglianza all'interno degli istituti di pena, in relazione ai luoghi della detenzione amministrativa dei migranti il discorso è certamente più complesso. Nel corso degli oltre vent'anni trascorsi dall'istituzione della misura del trattenimento amministrativo, infatti, i «modi» di privazione della libertà nei luoghi attualmente qualificati come «Centri di Permanenza per il Rimpatrio» (CPR) non sono mai stati compiutamente disciplinati dalla legge ordinaria²⁴. In tale ambito, inoltre, non esiste – nemmeno sul piano esclusivamente normativo – un organo giurisdizionale specificamente incaricato di garantire l'accesso dei trattenuti ai loro diritti durante il periodo di privazione della libertà. Le criticità che attengono al contesto della detenzione amministrativa sono dunque riconducibili ad una vera e propria assenza, oltre che di una «legge sull'ordinamento dei centri di detenzione», di uno specifico sistema di tutela giurisdizionale dei diritti delle persone trattenute²⁵. Il giudice dei diritti non è soltanto lontano: non risulta mai pervenuto. In questo quadro, l'esistenza di figure di garanzia, competenti anche per il monitoraggio e il controllo sulla privazione della libertà dei migranti al di fuori del circuito penale, ha rappresentato una possibilità di aprire spiragli di luce in uno spazio di quasi totale oscurità.

Anche nel quadro della detenzione amministrativa, infatti, si è assistito all'interessamento da parte dei Garanti territoriali per le condizioni di trattenimento degli stranieri. Parallelamente a quanto avvenuto con riferimento al mondo carcerario, l'attenzione ai diritti delle persone private della libertà è nato, dapprima, nei territori, seguendo un approccio *bottom-up*²⁶. Di ciò vi è traccia in alcune leggi istitutive delle figure dei Garanti regionali. Ad esempio, la L.R. 6 ottobre 2003, n. 31, della Regione Lazio includeva tra le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale anche i soggetti presenti nei «centri di prima accoglienza (e) nei centri di assistenza temporanea per stranieri». Similmente, la L.R. del 2 dicembre 2009, n. 28, di istituzione del Garante regionale piemontese, prevedeva che il Garante potesse contribuire a monitorare il rispetto dei diritti delle persone «ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri»²⁷. In ragione dell'assenza di una normativa primaria volta a regolamentare la vita nei centri di detenzione amministrativa, tuttavia, non era chiara l'estensione del potere di accesso dei Garanti a dette strutture, né erano state compiutamente identificate le tipologie di centri rispetto alle quali gli stessi avrebbero esercitato compiti di garanzia. Soltanto con la legge istitutiva del Garante Nazionale viene quindi fornita una disciplina più dettagliata dell'estensione dei poteri e delle prerogative delle figure di garanzia all'ambito della detenzione amministrativa. Con il d.l. n. 146/2013, infatti, viene esplicitato il potere del Garante Nazionale di verificare «il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti» previsti agli articoli 20, 21, 22 e 23 del DPR 394/1999²⁸, che attengono alle modalità di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 d. lgs. 286/98 (all'epoca qualificati come «Centri di Identificazione ed Espulsione», oggi «Centri di Permanenza per il Rimpatrio»). Il monitoraggio dell'organo di garanzia sul rispetto dei diritti dei migranti trattenuti

autorizzazione. L'art. 2 *bis* ha introdotto infatti nell'ordinamento penitenziario l'art. 67 *bis* che estende alle camere di sicurezza delle forze di polizia le disposizioni di cui all'art. 67 o.p.

²³ L'art. 11 comma 1, lett. g del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 ha riformulato l'art. 18 o.p. che ora statuisce come detenuti e internati abbiano il «diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti».

²⁴ Su cui, tra gli altri, LOPRIENO (2018), p. 189 ss.; VALENTINI (2018), p. 106 ss.

²⁵ Così MASSARO (2017), p. 46, che precisa come «fino a quando la dignità non si articola in una serie di diritti (giustiziabili), la stessa, specie a livello di legge ordinaria, non riesce ad andare oltre la consistenza di una formula di stile meramente declamatoria». Allo stesso modo anche LOPRIENO, *op. cit.* e DI MARTINO (2012), p. 1 ss.

²⁶ MELLANO e SCOMPARIN., *op. cit.*, p.1.

²⁷ Articolo 1, co 3. dello stesso tenore, la L.R. 19 novembre 2009, n. 69 della Regione Toscana, art. 1, co 2.

²⁸ DL 146/2013, convertito con L. 10/2014, Articolo 7, lett. e).

può essere svolto «accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale»²⁹. Conformemente alla novella legislativa, il Regolamento CIE del 2014 riconosceva al Garante Nazionale il potere di «accedere al Centro in qualunque momento senza alcuna autorizzazione e previa tempestiva segnalazione alla Prefettura»³⁰; al contrario, si limitava ad ammettere che l'accesso ai centri potesse avvenire «previa autorizzazione della Prefettura» per i «garanti regionali per la tutela dei diritti dei detenuti con riferimento ai centri rientranti nell'ambito della loro competenza territoriale», nulla statuendo in merito ai Garanti locali (provinciali o comunali). In realtà, le limitazioni poste dalla norma secondaria devono intendersi superate dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dal d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con la legge n. 46/2017. L'intervento normativo, volto ad ampliare la rete dei Centri di Permanenza e Rimpatrio dei migranti irregolari al fine di «assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero», ha nondimeno ribadito i poteri di verifica e controllo che spettano al Garante Nazionale e ha esteso ai CPR l'applicabilità dell'articolo 67 o.p., così consentendo l'accesso, senza che sia necessaria una previa autorizzazione, a tutti i Garanti «dei diritti dei detenuti comunque denominati». Il primo mandato del Garante Nazionale (2016-2021), di recente prorogato per altri due anni³¹, è dunque coinciso con l'estensione ai Garanti regionali e locali della possibilità di accedere tempestivamente alle strutture della detenzione amministrativa: questo ha ulteriormente ridotto l'impermeabilità dei CPR rispetto allo sguardo «esterno»³². Al tempo stesso, deve rilevarsi la mancata estensione del «diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti» – presente nell'ordinamento penitenziario – anche ai trattenuti nei Centri di detenzione amministrativa. Pur a fronte delle modifiche intervenute nel 2017, rimangono nebulosi i poteri di accesso e monitoraggio dei Garanti ai luoghi «altri» in cui i migranti sono stati collocati e trattenuti negli anni più recenti. Il d.l. n. 146/2013, infatti, prevedeva espressamente la possibilità di ispezionare unicamente i centri di detenzione amministrativa: il solo luogo in cui fosse formalmente ammessa la privazione della libertà dello straniero. Ma come è noto negli anni si è assistito ad una vera e propria proliferazione delle forme di confinamento della persona migrante³³, nell'ambito di un processo accelerato dalle politiche europee successive 2015³⁴. Il Garante Nazionale, concentrandosi sul «confine labile che a volte separa la restrizione della libertà dalla completa privazione», ha ritenuto che tra i propri compiti vi fosse anche quello di «individuare la frontiera mobile di tale limite ed estendere la tutela della propria vigilanza ad ambiti sempre più estesi e soggetti a criticità rilevanti»³⁵. Così, in forza del suo mandato quale *National Preventive Mechanism*, il monitoraggio dell'organo di garanzia si è progressivamente esteso a vari e differenti luoghi di privazione della libertà³⁶:

²⁹ Articolo 7, lett. e), *ivi*.

³⁰ Articolo 6 del Regolamento CIE del 2014.

³¹ Articolo 13, co 2 D.L. 130/2020, convertito con L. 173/2020.

³² Ad esempio, in Piemonte le visite effettuate da parte del Garante comunale della città di Torino al CPR sono aumentate nel corso degli anni – per lo meno fino al 2019, dal momento che nel 2020 la pandemia ha inciso anche sull'accessibilità ai luoghi di segregazione. Le visite effettuate dalla Garante comunale della Città di Torino sono passate da 7 nel 2017 a 13 nel 2019. Le visite sono spesso condotte congiuntamente dal Garante regionale e dalla Garante comunale.

³³ Sulle pratiche di confinamento in relazione all'approccio *hotspot*, in particolare: CAMPESI (2018), pp. 44-70; TAZZIOLI (2018), pp. 2764-2779.

³⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, COM (2015) 240, del 13.5.2015. Sull'impatto dell'Agenda, ed in particolare dell'approccio *hotspot*, sulla privazione della libertà: CASOLARI (2016), pp. 109-134.

³⁵ Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Relazione al Parlamento del 2019, p. 27.

³⁶ I «luoghi posticci, imprestati», in cui viene attuata la privazione della libertà della persona hanno rappresentato il tema centrale della «[Relazione Annuale al Parlamento del 2019](#)» del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

oltre agli *hotspots*³⁷, anche le zone di frontiera aeroportuale³⁸, le navi³⁹, e altri «luoghi idonei»⁴⁰ al contenimento della persona migrante, fino al caso delle c.d. «navi quarantena» (misura formalmente giustificata da «esigenze di natura sanitaria»)⁴¹.

Di fronte alla progressiva estensione dello sguardo del Garante Nazionale sulla molteplicità degli spazi della detenzione, anche il legislatore è infine giunto a riconoscere la complessità delle possibili forme di reclusione cui è sottoposto l'individuo, intervenendo sulla stessa denominazione della figura del Garante Nazionale, «così da renderla evocativa di ogni situazione riconducibile alla privazione della libertà, senza che, dall'uso di un linguaggio non del tutto adeguato, sia percepito che le ulteriori forme di privazione della libertà risultino riconducibili anch'esse alla detenzione»⁴². Tale modifica consente di attrarre formalmente entro l'ambito di attribuzioni del Garante anche quella del monitoraggio dei rimpatri forzati, settore in cui l'organismo nazionale ha operato sin dal 2016. Per effetto del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 173/2020, quindi, il nome attuale dell'organismo è «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» e si è chiaramente preso atto che la sua competenza non è limitata soltanto alla detenzione in ambito penale, considerato «l'inesorabile allargamento del mandato del Garante a sempre più settori della privazione della libertà»⁴³, che includono anche, oltre ai luoghi della detenzione amministrativa degli stranieri, le istituzioni contenitive per ragioni di protezione e tutela della salute (quali le strutture per persone anziane o con disabilità).

4. Il coordinamento tra i diversi livelli

Dopo aver tracciato il percorso che ha condotto al consolidamento normativo della figura di garanzia, di seguito l'attenzione si sposterà sulle modalità operative con cui viene assicurato il coordinamento delle funzioni e delle modalità di intervento multilivello.

Al momento in cui si scrive, in Italia, oltre all'autorità di garanzia nazionale, sono stati istituiti 16 Garanti regionali⁴⁴, 6 Garanti provinciali⁴⁵ e 53 Garanti comunali⁴⁶ dei diritti delle persone private della libertà personale⁴⁷. Tali organismi di garanzia, nati in momenti diversi,

³⁷ Tra il 2016 e il 2017 il Garante Nazionale svolgeva un monitoraggio, cui seguivano diverse raccomandazioni, specifico sugli hotspot: si veda il «[Rapporto sulle visite nei Centri di identificazione ed espulsione e negli hotspot in Italia](#)» del (2017).

³⁸ Si veda il rapporto tematico «[Rapporto sulle visite ai locali in uso alle forze di polizia presso alcuni valichi di frontiera](#)» (2019).

³⁹ Si pensa, in particolare, alle informative trasmesse dal Garante Nazionale alle Procure di Catania e Agrigento in merito al sequestro cui erano stati sottoposti i cittadini di Paesi terzi a bordo della nave «Diciotti» nell'agosto del 2018, consultabili a [questa](#) e [questa](#) pagina. In aggiunta alle segnalazioni all'autorità giudiziaria, occorre menzionare l'intervento del Garante anche rispetto ad altre situazioni critiche, nell'ottica di salvaguardare la libertà personale dei migranti, a bordo di imbarcazioni: si vedano, rispetto all'anno 2018, la Lettera al Comandante generale della Guardia costiera per richiedere informazioni sull'impossibilità di approdo della nave container «Alexander Maersk» del 25 giugno 2018; la lettera al Comandante generale della Guardia costiera per chiedere informazioni relative alla situazione di un gruppo di migranti soccorsi in mare dalla nave «Asso 28» battente bandiera italiana e trasferiti in Libia del 31 luglio 2018; la lettera al Comandante generale della Guardia costiera e al Capo dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione di richiesta di urgenti informazioni sull'impedimento di approdo della nave «Ubaldo Diciotti» del 17 agosto 2018; la lettera al Capo dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione e all'ufficio del Gabinetto del Ministero dell'interno relativa all'impossibilità di sbarco dei migranti dalla nave «Diciotti» ormeggiata nel porto di Catania del 21 agosto 2018; la lettera ai Presidenti di Camera e Senato per informare sulla perdurante situazione a bordo della nave ormeggiata a Catania del 23 agosto 2018; la lettera al ministro delle infrastrutture e trasporti di richiesta di immediato attracco della nave «Sea-Watch 3» e del conseguente sbarco delle persone soccorse in mare del 28 gennaio 2019.

⁴⁰ L'ipotesi di trattenimento in locali o strutture idonee è stata introdotta dall'articolo 4 del D.L. 113/2018, convertito con L. 132/2018. Sul punto: MASERA (2019).

⁴¹ Per una lettura critica della politica delle navi quarantena: CARLI (2018), pp. 689-770. Inoltre: ASGI, «[Diritti in Rotta. L'esperimento delle navi quarantena e i principali profili di criticità](#)» (2021).

⁴² Relazione illustrativa della L. 173/2020 di conversione del D.L. 130/2020.

⁴³ Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, [Il punto del 20.10.2020](#).

⁴⁴ Le Regioni in cui esiste ed opera tale organismo di garanzia regionale sono: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia – Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Provincia Autonoma di Trento (Trentino-Alto Adige), Valle d'Aosta e Veneto. Si è in attesa della nomina del Garante regionale, invece, nelle Regioni: Sardegna, Liguria e Basilicata. Va segnalato che, a differenza della Regione Sardegna dove, anche se al momento manca il Garante regionale, sul territorio operano quattro Garanti comunali, nelle Regioni Liguria e Basilicata non esiste nemmeno un organismo di garanzia locale. In queste due Regioni, pertanto, l'unica autorità competente è quella nazionale.

⁴⁵ I Garanti territoriali operano a livello provinciale nelle Province di: Avellino, Brindisi, Caserta, Pavia, Padova.

⁴⁶ I Garanti territoriali comunali sono istituiti presso i comuni di: Alba, Alessandria, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Busto Arsizio, Crotone, Cuneo, Ferrara, Firenze, Fossano, Ivrea, Lecce, Lecco, Livorno, Lucca, Milano, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pisa, Porto Azzurro, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Rovigo, Saluzzo, San Gimignano, San Severo, Sassari, Siena, Siracusa, Sondrio, Tempio Pausania, Torino, Trani, Trieste, Udine, Venezia, Verbania, Verona, Vercelli, Vicenza. Si segnala che nei casi di Roma, Napoli, Cagliari e Reggio Calabria il Garante è della Città metropolitana e non del Comune.

⁴⁷ Si vuole specificare che non tutti gli organismi di garanzia territoriali hanno la stessa denominazione. La più comune sembra essere quella riportata nel testo e cioè «Garante dei diritti delle persone private della libertà personale» ma ve ne sono altre come: «Garante delle persone

fondano i loro poteri ed esercitano le loro funzioni sia sulla base della normativa nazionale che, come si è visto, è in continua evoluzione, sia sulla base dei regolamenti istitutivi adottati con leggi regionali, con deliberazioni dei Consigli provinciali o con delibere dei Consigli comunali. Ad un primo sguardo, tali atti appaiono alquanto eterogenei tra loro ma presentano anche elementi comuni ricorrenti.

Ricostruire i settori di competenza dell'organismo di garanzia regionale e di quello comunale (maggiormente rappresentativo, dal punto di vista numerico, rispetto a quello provinciale), evidenziando punti di convergenza e di divergenza nello svolgimento dell'azione di tutela dei diritti delle persone private della libertà, può rivestire particolare interesse per individuare le rispettive aree di intervento, il riparto di competenze e le prassi che si sono andate consolidando nel corso del tempo tra i diversi organismi di garanzia, nonché le relazioni tra i livelli territoriale e nazionale. Lo studio che segue prende come modello il caso della Regione Piemonte e della Città di Torino e le relative fonti istitutive, giovandosi dello strumento delle interviste ai titolari dell'incarico⁴⁸ e del contributo del Responsabile degli studi e delle relazioni nazionali e internazionali dell'Ufficio Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale⁴⁹.

4.1.

Un caso studio: il Garante della Regione Piemonte e il Garante della Città di Torino

La Città di Torino è stata tra le prime città ad istituire, agli inizi degli anni Duemila, la figura del Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale⁵⁰. Il Piemonte ha invece creato e disciplinato il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale con la Legge Regionale del 2 dicembre 2009, n. 28⁵¹.

Con riferimento all'ambito di estensione dell'attività dei Garanti, il regolamento comunale torinese fa riferimento a «persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Torino» (art. 3, comma 1, lett. a). La legge regionale, invece, entra nel dettaglio e specifica che tra i soggetti interessati vi sono le «persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nonché le persone ammesse a misure alternative» (art. 1, comma 2), ma anche le «persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio, [...] le persone ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri» (art. 1, comma 3).

Dal combinato disposto dell'art. 3⁵², comma 1, lett. a) del regolamento comunale rubricato *Compiti del Garante* e dell'art. 5⁵³, comma 1, lett. a) della legge regionale intitolato *Funzioni*,

sottoposte a misure restrittive della libertà personale” o anche “Garante dei diritti dei detenuti”.

⁴⁸ Trattasi della dott.ssa Monica Cristina Gallo, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino e dell'Onorevole Bruno Mellano, Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte. L'intervista alla Garante comunale si è svolta il 28.04.2021, quella al Garante regionale invece il 13.05.2021.

⁴⁹ L'intervista al dott. Alessandro Albano è avvenuta in data 24.07.2021.

⁵⁰ La creazione di tale organo di garanzia è avvenuta con il [regolamento comunale n. 288 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 in data 7 giugno 2004](#) e modificato dalle successive delibere del 20 marzo 2006 e del 4 giugno 2012.

⁵¹ Per prendere visione del testo completo della Legge Regionale si rimanda a [questo link](#).

⁵² Secondo l'art. 3 del regolamento comunale n. 288 della Città di Torino:

«Il Garante:

- a) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Torino, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
- b) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
- c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore Civico cittadino, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);
- d) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria.»

⁵³ 1. Il Garante, su istanza di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio:

- a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
- b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dei quali venga a

emerge come vi sia una intersezione di alcuni settori in cui entrambi i Garanti sono chiamati ad intervenire: si tratta del diritto alla salute, della formazione professionale e del lavoro delle persone private della libertà.

Il Garante comunale è espressamente competente anche nella promozione dell'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, alla cultura, all'assistenza e allo sport «per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo» (art. 3, comma 1, lett. a); il Garante regionale, invece, «assume ogni iniziativa volta ad assicurare che [...] siano erogate le prestazioni inerenti [...] al miglioramento della qualità della vita» (art. 5, comma 1, lett. a). Il riferimento contenuto nella legge regionale ad un generico «miglioramento della qualità della vita» delle persone private della libertà personale è emblematico: si ritiene che le competenze elencate non vadano intese come concorrenti o esclusive, ma come esemplificative di settori in cui l'attività del Garante può declinarsi. Gli atti istitutivi individuano inoltre le forme con cui le funzioni attribuite alle due figure di garanzia debbano concretizzarsi. Nella definizione dei *modi operandi* dell'organismo comunale e regionale emergono le differenze più significative. Il Garante comunale è pensato come organo promotore (il verbo «promuovere» compare quattro volte all'interno dell'articolo che elenca i suoi compiti); il Garante regionale, invece, «assume ogni iniziativa», «segnala», «si attiva», «interviene», «propone», «esprime pareri». La scelta linguistica delinea un Garante regionale con poteri più ampi e dinamici rispetto a quello comunale. Se, in questo caso, il comunale è pensato come un organo promotore, il regionale è più simile ad un organo propulsore. Il Garante regionale del Piemonte segnala agli organi regionali competenti eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui è chiamato a garantire i diritti (art. 5, comma 1, lett. b) e, agli stessi organi, segnala gli interventi amministrativi e legislativi ritenuti necessari per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone che rientrano nel suo raggio di tutela non giurisdizionale (art. 5, comma 1, lett. c). Il Garante regionale inoltre può essere chiamato, dagli stessi organi regionali (primo tra tutti il Consiglio regionale), ad esprimere pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone (*ibid.*). La relazione con gli organi regionali, così come delineata dalla legge istitutiva del Garante, appare caratterizzata da un elevato livello di sinergia: oltre al potere di segnalazione conferitogli, il potere di esprimere pareri su atti amministrativi o legislativi, riconosce l'importanza dell'*expertise* di tale figura istituzionale nei processi di produzione di atti amministrativi o con forza di legge nelle materie di sua competenza. Inoltre, un'altra importante attribuzione è quella che prevede l'intervento di tale figura nei confronti di strutture ed enti regionali in caso di omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, vige in capo al Garante regionale la possibilità di proporre le opportune iniziative (compresi i poteri sostitutivi) agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti (art. 5, comma 1, lett. d).

In entrambe le fonti istitutive appare un riferimento all'organizzazione di eventi volti alla sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti delle persone private della libertà e al dialogo con le Amministrazioni interessate. In questi due ambiti pare che la differenza risieda ancora nelle modalità di attuazione: il Garante comunale «promuove le iniziative di sensibilizzazione» (art. 3, comma 1, lett. b), mentre il Garante regionale «propone all'assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale» (art. 5, comma 1, lett.

conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;

c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d) interviene, nel rispetto delle proprie competenze, nei confronti delle strutture e degli enti regionali, in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

e) segnala agli organi regionali competenti gli interventi amministrativi e legislativi ritenuti necessari per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;

f) propone all'assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

g) può visitare gli istituti penitenziari in conformità a quanto disposto dall'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12-bis, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 27 febbraio 2009, n. 14.

f); il Garante comunale «promuove con le Amministrazioni interessate protocolli d'intesa utili a poter espletare le sue funzioni» (art. 3, comma 1, lett. d), mentre il Garante regionale «si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a)» (art. 5, comma 1, lett. c). Da ultimo i poteri di visita nei luoghi di detenzione: se da una parte la legge regionale prevede alla lettera g), primo comma, dell'art. 5, che il Garante regionale possa visitare gli istituti penitenziari in conformità all'art. 67 o.p., dall'altra il regolamento comunale (lettera d), comma 1, art. 3) menziona il potere di visita del Garante comunale in quanto utile all'espletamento delle sue funzioni, specificando come le visite ai luoghi di detenzione debbano avvenire «in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria». Tale previsione sembra contraddire il tenore dell'art. 67 o.p. così come riformato nel 2009, che, come già visto, inserisce «i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati» nell'elenco di soggetti che possono visitare gli istituti penitenziari senza necessità di alcuna autorizzazione.

Quel che si rileva dalla comparazione dei due atti istitutivi è che i settori di intervento delle due figure non sono poi così distinti, ma la libertà di azione – soprattutto politica – dell'organismo di garanzia regionale è sicuramente maggiore rispetto a quella del Garante comunale.

Se gli atti istitutivi dei due Garanti identificano alcuni settori in cui l'azione di tali figure si interseca reciprocamente, ciò non significa che si verifichi una sovrapposizione degli interventi messi in atto. In materia di tutela del diritto alla salute, ad esempio, le interlocuzioni della Garante comunale sono principalmente con la Direzione sanitaria della Casa Circondariale (che è competente anche per l'Istituto Penale Minorile), mentre il Garante regionale opera soprattutto su un piano politico, in coordinamento con gli Assessori e con le Commissioni sanità, ed in stretto collegamento con il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria. L'organismo di garanzia comunale è insomma più orientato «alla risoluzione del singolo caso, delle singole realtà»⁵⁴ (ad esempio solleva criticità segnalate all'interno degli istituti da gruppi di detenuti), mentre il Garante regionale descrive la sua attività distinguendo due piani⁵⁵: quello politico-istituzionale, caratterizzato dalle interlocuzioni con gli Assessori, e quello tecnico-amministrativo, che si definisce nella sua partecipazione al gruppo tecnico interistituzionale della sanità penitenziaria e all'osservatorio regionale piemontese per l'applicazione della riforma sanitaria. Inoltre, il Garante regionale dialoga con le singole ASL, con i referenti dirigenziali, ma anche con i direttori generali.

Il ruolo politico e propulsivo attribuito all'organo regionale ha comportato, inoltre, la creazione di compiti *ex novo* in capo a quest'ultimo. Il Garante regionale si occupa infatti di sollecitare e monitorare i trasferimenti dei detenuti sia interloquendo con il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria⁵⁶, competente per i trasferimenti di detenuti in Alta sicurezza e collaboratori di giustizia e per i detenuti comuni che sono stati assegnati al carcere torinese e che hanno necessità di tornare nel luogo di provenienza fuori Regione; ma anche con il Provveditorato nei casi di detenuti comuni il cui trasferimento avvenga all'interno della Regione. In questo caso si è assistito alla creazione di una prassi interna di ripartizione di competenze tra i due livelli che si è consolidata nel tempo, descritta dalla Garante comunale come «la prassi piemontese dei trasferimenti» e di cui non si fa menzione all'interno di alcun atto istitutivo. Pare dunque che il coordinamento tra i due organismi di garanzia, oltre che a regolare gli interventi in materie di competenza concorrente, sia utile a favorire l'instaurarsi di pratiche non scritte che permettono di agevolare l'individuazione dei confini entro i quali esercitare le proprie funzioni ed evitare sovrapposizioni.

La differenza principale che emerge dai *modi operandi* dei due diversi organi di garanzia concerne, dunque, sia l'approccio metodologico utilizzato sia le finalità dei loro interventi che, sebbene mirino a scopi comuni, si distinguono. L'organismo comunale raccoglie le istanze dei singoli e, come si è visto a proposito della tutela del diritto alla salute, ha come principale obiettivo la risoluzione del caso concreto. Il Garante regionale opera invece su altri due piani, definiti dallo stesso come quello politico-istituzionale e tecnico-amministrativo. Nell'ambito del primo piano, il Garante della Regione Piemonte, oltre a riferire periodicamente al Consiglio regionale, interloquisce assiduamente con le amministrazioni comunali sedi di carcere e

⁵⁴ Dall'intervista alla Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Torino del 28.04.2021.

⁵⁵ Dall'intervista al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte del 13.05.2021: «nei vari settori di competenza regionale: sanità, formazione, lavoro, istruzione e servizi sociali, sicurezza (in parte) esistono due piani di lavoro distinti: da una parte c'è il livello politico-istituzionale e dall'altra quello tecnico-amministrativo».

⁵⁶ Come testimonia nella sua intervista anche la Garante comunale: «le relazioni con il DAP in Piemonte le cura il regionale».

definisce il suo ruolo come quello di una *«figura che rafforza il sistema»*. Il suo intervento con le amministrazioni locali, soprattutto di Comuni più piccoli, risulta molto spesso decisivo e contribuisce all'esito positivo delle istanze sollevate dagli organismi di garanzia comunali. Il Garante regionale inoltre viene spesso inserito nelle cabine di regia dei progetti (ad esempio di Cassa delle Ammende), e ciò *«non tanto per essere incluso nelle decisioni che assumono i funzionari, i dirigenti e gli assessori ma per essere quanto meno incluso nel tavolo di monitoraggio ed essere ascoltato»*. Il senso non è *«essere quello che determina, gestisce e programma le iniziative [...]»; nel mandato della mia legge c'è però il riferimento allo stimolo e alla proposta»*.

4.2.

Il raccordo tra il livello territoriale e il livello nazionale

Per comprendere il funzionamento del sistema multilivello di tutela delle persone private della libertà, lo studio non può limitarsi all'analisi dei rapporti tra organismo comunale e regionale. L'ultimo punto da approfondire è il rapporto che i Garanti territoriali hanno con la figura di garanzia nazionale e viceversa. La legge⁵⁷ attribuisce al Garante Nazionale il potere/dovere di promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i Garanti territoriali e, secondo quanto riportato dal Responsabile degli studi e delle relazioni nazionali e internazionali dell'Ufficio Garante Nazionale, *«ciò avviene in vari modi: in primo luogo, tramite riunioni di coordinamento organizzate a Roma su iniziativa del Garante nazionale, in cui si fa il punto della situazione nei vari ambiti di competenza e si affrontano tematiche specifiche più rilevanti o emergenti»*. A questi incontri partecipano principalmente i Garanti regionali, che poi si coordinano a loro volta con i Garanti locali all'interno del proprio territorio; in alcuni casi sono invitati anche i Garanti delle realtà territoriali più grandi, mentre, più raramente, gli incontri sono estesi a tutti i Garanti territoriali. In secondo luogo, vi è il rapporto diretto con i singoli Garanti territoriali *«quando emergono casi particolari nei territori o in occasione di visite in loco da parte del Garante Nazionale»*. La segnalazione di casi specifici all'autorità nazionale può pervenire direttamente dal Garante territoriale⁵⁸, ma anche dai familiari delle persone interessate, dagli avvocati, dalle associazioni e, attraverso lo strumento del reclamo⁵⁹, dalle stesse persone limitate della libertà personale. In tali situazioni il componente dell'Ufficio Garante Nazionale dichiara che *«non c'è una ferrea divisione di competenze: l'idea è che il Garante nazionale interviene principalmente nei casi che coinvolgono questioni più generali e criticità sistematiche, cioè le situazioni in cui è opportuno interagire direttamente con le Autorità nazionali che si occupano della gestione dell'esecuzione penale e della detenzione amministrativa dei migranti quindi i Ministeri della Giustizia e dell'Interno»*. Quando si tratta invece di questioni legate a materie di competenza regionale (come, ad esempio, i profili relativi alla salute delle persone detenute o trattenute), saranno i Garanti regionali, su incarico del Garante Nazionale, a rivolgersi direttamente alle Autorità amministrative regionali competenti. Come nel caso del riparto di competenze tra Garante piemontese e torinese, pare che l'interlocuzione con gli organi regionali rientri nella sfera di competenza esclusiva del Garante regionale. La relazione tra il livello territoriale e quello nazionale si dimostra così bidirezionale: non sono solo i Garanti territoriali ad interpellare il Garante Nazionale nei casi più complessi, ma è anche il Nazionale a “delegare” i Garanti territoriali, nelle materie di competenza, per la risoluzione di casi specifici.

Alla luce di quanto fin qui analizzato, quel che emerge è un concetto bivalente di coordinamento tra il livello territoriale e quello nazionale: da una parte vi è il coordinamento in senso stretto degli interventi e delle azioni nell'ottica di una risoluzione dei singoli casi; dall'altra parte vi è un coordinamento in senso lato (si pensi alle riunioni tra Garante Nazionale e Garanti territoriali), che risponde, invece, ad esigenze di uniformità politica e di azione e vuole mirare all'assunzione di impegni programmatici da parte di tutte le figure di garanzia nei

⁵⁷ Il riferimento normativo è all'articolo 7, comma 5 del D.L. n. 146/2013 che stabilisce tra i vari compiti del Garante Nazionale anche quello di promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i Garanti territoriali.

⁵⁸ La Garante comunale di Torino dichiara di interpellare l'autorità nazionale solo per *«episodi gravi che meritano un suo intervento»*, ma aggiunge: *«so di molti colleghi comunali che scrivono direttamente al Nazionale anche per rappresentare situazioni minori»*. Tali casi possono verificarsi poiché le modalità di azione di ciascun Garante locale mutano in relazione all'esistenza di variabili che influiscono sull'esercizio della funzione: si pensi ad esempio alle risorse disponibili (un ufficio, dei collaboratori) o alla presenza o meno di un Garante regionale a cui fare riferimento. È facile pensare che Garanti locali sprovvisti di una rete di sostegno – istituzionale e materiale – siano portati ad interloquire maggiormente con l'autorità nazionale in quanto privi di riferimenti più prossimi da interpellare.

⁵⁹ Nel caso dell'ordinamento penitenziario ci si riferisce al diritto di reclamo disciplinato dall'art. 35 o.p.; nel caso invece del trattenimento amministrativo il riferimento è alla recente introduzione dello strumento del reclamo avvenuta con il d.l. n. 130/2020.

confronti, *in primis*, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ma anche dell'opinione pubblica.

Per raggiungere questi obiettivi, il 27 luglio 2018 è stata istituita la Conferenza dei Garanti territoriali che riunisce tutti i Garanti provinciali e comunali presenti sul territorio nazionale, ma che è aperta anche alla partecipazione dei Garanti regionali e del Garante Nazionale. I compiti indicati dal Regolamento istitutivo⁶⁰ della Conferenza prevedono che questa elabori linee-guida per la regolamentazione, l'azione e l'organizzazione degli Uffici dei Garanti territoriali, monitori lo stato dell'arte della legislazione in materia di privazione della libertà, effettui studi e ricerche, organizzi eventi e dibattiti e promuova occasioni di confronto e di formazione comune. Inoltre, la Conferenza esercita ogni forma di azione ritenuta opportuna per la risoluzione delle problematiche relative alla privazione della libertà, elabora documenti comuni ai fini dell'unitarietà dell'azione dei Garanti territoriali e promuove l'istituzione di nuovi Garanti a ogni livello. La Conferenza è un organo privo di personalità giuridica ma dotato di una forte valenza politica in quanto deputato a rappresentare l'intera categoria dei Garanti territoriali e ad instaurare un dialogo con il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria⁶¹ oltre che con l'autorità di garanzia nazionale.

Si registrano, pertanto, due forme diverse di incontro e condivisione tra Garanti riconducibili al concetto di coordinamento in senso lato: da una parte le riunioni organizzate dal Garante Nazionale a cui partecipano sempre i Garanti regionali e talvolta i locali; dall'altra la Conferenza dei Garanti territoriali, aperta alla partecipazione di tutti i Garanti e promossa dal livello territoriale. Sul punto, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte reputa necessario che «*il livello territoriale tragga dal lavoro autorevole e professionale del Garante Nazionale una ricaduta positiva in termini di formazione, informazione, di metodo*», ma allo stesso tempo si definisce uno strenuo sostenitore «*di quella forma di organizzazione dal basso*» che è la Conferenza dei Garanti territoriali. A parer suo «*i due profili non sono antagonisti: [...] la Conferenza può avere voce politica e di denuncia e di mobilitazione, molto di più del Garante Nazionale a causa del suo habitus istituzionale*».

5. Le attività degli organi di garanzia a tutela dello straniero privato della libertà

Nella parte di trattazione che segue il *focus* sarà posto sulle attività degli organi di garanzia in materia di trattenimento dello straniero e di monitoraggio dei rimpatri forzati. L'analisi di questi due contesti consente di mettere a confronto modalità di intervento e coordinamento caratterizzate da un differente approccio, dettagliatamente illustrato di seguito, pur afferendo entrambi alla tutela della libertà dello straniero in contesti coercitivi.

Con riferimento alla sfera del trattenimento amministrativo le azioni delle figure di garanzia paiono, soprattutto a livello territoriale, articolarsi e coordinarsi ad un livello maggiormente informale rispetto a quanto inquadrato in precedenza. Benché, infatti, le competenze delineate negli atti istitutivi non si riferiscano esplicitamente agli istituti penitenziari, tanto la lettura dei regolamenti quanto le testimonianze dei Garanti intervistati hanno fatto emergere come la separazione di competenze sia più netta con riferimento al loro ruolo, sia propulsivo che operativo, in relazione alla detenzione in ambito penale; al contrario, le rispettive attribuzioni appaiono maggiormente sovrapponibili nel settore della detenzione amministrativa.

Al tempo stesso, in questo settore, l'esigenza di coordinamento con il Garante Nazionale ha assunto via via maggiore centralità negli anni successivi al 2016: ad esempio, un dato emerso dalle interviste riguarda l'intensificarsi della periodica interlocuzione tra i Garanti piemontesi con il Garante Nazionale quando siano monitorate e individuate violazioni di particolare gravità. La segnalazione del caso all'Ufficio del Garante Nazionale comporta che questi possa intervenire tramite un confronto diretto con il Ministero dell'Interno. Emblematico, in questo senso, è il recente episodio della morte del cittadino guineano Moussa Balde,

⁶⁰ Per approfondimenti e per prendere visione del regolamento istitutivo della Conferenza si rimanda a [questo link](#).

⁶¹ Come riportato da diverse testate giornalistiche, il 28 luglio 2021 nel corso dell'assemblea plenaria della Conferenza dei Garanti territoriali, i Garanti hanno incontrato il capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia, e hanno discusso con lui di temi urgenti come della ripartenza dei colloqui e delle attività negli istituti penitenziari a seguito del superamento della fase più critica dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

avvenuta all'interno del CPR di Torino il 23 maggio 2021. Sul caso, infatti, è immediatamente intervenuta la Garante comunale della Città di Torino, chiedendo la chiusura della struttura in cui era stato isolato lo straniero deceduto⁶², ed è stato contestualmente sollecitato l'intervento del Garante Nazionale, il quale ha effettuato una visita di *follow up* nel giugno 2021 e ha valutato come «l'alloggiamento all'interno dell'area "Ospedaletto" del CPR di Torino configuri un trattamento inumano e degradante e che tale valutazione possa essere condivisa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (Corte Edu), qualora adita, esponendo così il Paese alle relative conseguenze», raccomandando la sua immediata chiusura⁶³.

Il suicidio del cittadino guineano all'interno del CPR di Torino è stato l'ennesimo evento violento verificatosi all'interno dei centri di detenzione amministrativa. L'intensificazione dell'operato dei Garanti – nazionale e territoriali – negli anni recenti è coincisa infatti con un nuovo protagonismo della detenzione amministrativa: durante i governi Gentiloni (2017) e Conte I (2018) si è esplicitamente perseguito l'obiettivo di «rendere più efficienti» i rimpatri attraverso il ricorso alla detenzione, incrementando le strutture e i posti disponibili al loro interno⁶⁴. L'aumento dei numeri dei migranti trattenuti si è accompagnato ad un peggioramento delle condizioni di detenzione e delle tutele previste per gli stranieri, anche in conseguenza del nuovo capitolato d'appalto introdotto nel 2018 per i Centri di Permanenza per i Rimpatri, che ha ridotto il numero di operatori e di servizi⁶⁵. Lo stesso Garante Nazionale ha evidenziato, nel recente Rapporto sulle visite effettuate nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) tra il 2019 e il 2020 che «mai come in passato si è verificato un numero così elevato di eventi tragici» e che «appare difficile non considerare tale serie di eventi infausti quantomeno il sintomo di realtà detentive gravemente e fisiologicamente problematiche»⁶⁶. In questo quadro complessivo, la portata, l'incisività e il coordinamento dell'operato delle varie figure di garanzia in un'ottica multilivello necessitano di un *focus* specifico non solo per l'estrema criticità dei contesti detentivi in questione, ma anche per le peculiarità che hanno assunto gli strumenti adottati e per l'impatto che hanno determinato sul sistema.

A partire dall'inizio del suo mandato, gli interventi di monitoraggio del Garante Nazionale si sono tradotti in rapporti tematici sulle condizioni di detenzione dei migranti trattenuti e sono stati corredati da raccomandazioni rivolte alle autorità amministrative per richiamare la loro attenzione al rispetto degli standard previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di privazione della libertà⁶⁷. Parallelamente, i Garanti territoriali hanno operato riferimenti diretti, all'interno delle proprie relazioni annuali, alle azioni promosse a livello nazionale, ovvero alle raccomandazioni elaborate dal Garante⁶⁸. A tali denunce e raccomandazioni hanno fatto seguito le risposte delle amministrazioni competenti, le cui repliche hanno assunto, nel corso degli anni, carattere sempre più dettagliato e puntuale rispetto alle osservazioni del Garante Nazionale. Le risposte dell'Amministrazione hanno mostrato, se non una piena disponibilità ad accogliere le raccomandazioni, quantomeno la consapevolezza circa la necessità di avviare un confronto con l'autorità di garanzia e di affrontare le criticità che rendono i centri di detenzione un meccanismo di sistematica «mortificazione della dignità» delle persone ivi

⁶² Area utilizzata per l'isolamento sanitario dei migranti trattenuti, ma anche impropriamente per altre ragioni, dove lo stesso Moussa Balde era alloggiato al momento del suicidio.

⁶³ L'area è stata chiusa nel settembre 2021, anche in seguito all'avvio delle indagini in merito alla morte di Moussa Balde presso la Procura della Repubblica di Torino. Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, [Comunicato Stampa](#), 8.9.2021.

⁶⁴ L'articolo 19, co 3 del D.L. 13/2017 recitava: «Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, adotta le iniziative per garantire l'ampliamento della rete dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale». L'articolo 2 del D.L. 113/2018 prevedeva il prolungamento della durata massima di permanenza presso i CPR fino a 180 giorni e, in continuità con quanto dettato dal precedente decreto legge in materia di immigrazione, indicava che «Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

⁶⁵ Per un approfondimento, si rimanda al rapporto «[Buchi Neri. La detenzione senza reato nei centri di permanenza per i rimpatri](#)» (2021).

⁶⁶ Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, «[Rapporto sulle visite nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio \(CPR\) 2019-2020](#)», p. 4.

⁶⁷ UNODC, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, 2015; Council of Europe, *European Prison Rules*, 2006; Council of Europe, *Twenty Guidelines on Forced Return*, 2005; Council of Europe, *Recommendation of the Committee of Ministers on Measure of Detention of Asylum Seekers*, 2005; Council of Europe Committee on the Prevention of Torture, *Standards on Immigration Detention*, 2015.

⁶⁸ Si vedano, ad es. Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale del Comune di Torino, [Relazione Annuale](#) (2019), pp. 120 e ss.; Garante Regionale delle Persone sottoposte a Misure Restrittive della Libertà Personale, [Relazione Annuale](#) (2019), pp. 100 e ss.

trattenute⁶⁹. Sotto questo profilo può riconoscersi come l'operato del Garante Nazionale, che agisce in qualità di meccanismo di tutela preventiva della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, abbia contribuito a rendere maggiormente trasparenti e accessibili sia le informazioni su quanto avviene all'interno dei centri e sulle condizioni di trattenimento dei migranti, sia l'operato delle amministrazioni in questo ambito. Tali attività sono state, negli ultimi anni, accompagnate da un rinnovato protagonismo della società civile che – pur non avendo avuto la possibilità di accesso ai luoghi di detenzione – ha raccolto e diffuso informazioni su quanto testimoniato da operatori e avvocati in contatto con le persone trattenute⁷⁰, contribuendo alle attività di denuncia e monitoraggio condotte dai Garanti. Ad esempio, in Piemonte, il Garante regionale ha svolto numerosi sopralluoghi nel centro di permanenza per il rimpatrio di Torino, spesso accompagnato da assessori regionali, sensibilizzando in questo modo le istituzioni politiche locali rispetto ad un ambito di intervento che rimane spesso nell'ombra⁷¹. In generale, la funzione di monitoraggio dei CPR viene svolta dal Garante Nazionale proprio attraverso il coordinamento con i Garanti territoriali che si trovano *in loco*: molto spesso sono proprio i Garanti regionali o locali ad intercettare, per primi, le criticità e le violazioni dei diritti cui sono esposti i migranti in detenzione e a sollecitare, nei casi più delicati, l'intervento del Garante nazionale⁷².

Il caso piemontese è emblematico anche sotto questo punto di vista. Il Garante regionale e quello comunale hanno, negli anni, coordinato il loro intervento rispetto al CPR di Torino, tanto con riferimento al monitoraggio sulle condizioni strutturali del centro e sui diritti dei trattenuti, quanto rispetto alle operazioni di rimpatrio. Il riparto di competenze con riferimento alla condizione dei migranti trattenuti non è chiaramente e dettagliatamente delineato e ciò lascia spazio ad una maggiore informalità nel coordinamento degli interventi. Di fatto, a partire dal 2015, a livello piemontese i Garanti regionale e comunale hanno frequentemente operato visite congiunte al CPR di Torino e svolto in sinergia, anche tramite la collaborazione con le realtà locali, molteplici attività di sensibilizzazione della cittadinanza in merito al tema della detenzione amministrativa⁷³. Maggiori difficoltà si sono invece riscontrate, per entrambi, rispetto ad interventi sul piano politico-istituzionale, di “promozione” e “propulsione” di iniziative: in parte, in ragione della differente finalità della detenzione dello straniero, che non è rivolta alla rieducazione a seguito della commissione di un reato; in parte, per la maggiore impermeabilità dei CPR nei confronti dell'accesso di attori esterni: ad esempio, pur a fronte della disponibilità mostrata dall'Ufficio Garante comunale ad individuare associazioni della società civile che potessero svolgere attività ricreative nel centro, la Prefettura non ha mai avviato un progetto di coinvolgimento di tali attori⁷⁴. Con riferimento al diritto alla salute, ambito in cui il Garante regionale potrebbe esercitare un ruolo di stimolo e supporto in ragione della competenza regionale in materia di sanità, l'assenza di un protocollo dettagliato con l'ASL, che preveda un controllo da parte della struttura pubblica, limita anche le possibilità di intervento dell'organo di garanzia. Sotto questo punto di vista, l'incisività dell'azione politico-istituzionale del Garante regionale, precedentemente delineata quale modalità operativa centrale del suo operato, appare ridotta rispetto a quanto avviene in ambito penitenziario.

Le modalità operative seguite dalla Garante Comunale nel CPR di Torino sono invece, come tratteggiato in precedenza, orientate al monitoraggio, alla presa in carico e all'intervento sui singoli casi: nel corso delle visite – e, prima dell'introduzione del divieto di comunicare

⁶⁹ Corte Costituzionale, sentenza n. 105/2001.

⁷⁰ Soltanto tra il 2020 e il 2021 sono stati pubblicati quattro rapporti di denuncia della situazione nei CPR italiani, ad opera di ricercatrici, attivisti, avvocati e organizzazioni non governative (si vedano ESPOSITO, CAJA, MATTIELLO, “[No one is looking at us anymore](#)” (2020); ASGI, “[Il libro nero del CPR di Torino](#)” (2021); NO AI CPR, “[Delle pene senza delitti. Istantanea dal Cpr di Milano](#)” (2021); CILD, “[Buchi neri](#)” (2021).

⁷¹ Garante Regionale delle Persone sottoposte a Misure Restrittive della Libertà Personale, Relazione Annuale delle Attività Svolte, 2019, cit., p. 102.

⁷² Ad esempio, nella Relazione annuale del Garante regionale della Regione Piemonte relativa all'anno 2018-2019 si legge che “l'iniziativa del Garante regionale in questo delicato settore è stata sempre concordata e coordinata con il Garante nazionale e in sinergia con la Garante comunale di Torino, anche al fine di un più efficace intervento di moral suasion”. Garante Regionale, Relazione annuale, 2019, cit., p. 96.

⁷³ Un esempio su tutti è quello della collaborazione tra il Garante regionale e la Garante comunale e le Cliniche legali dell'Università degli Studi di Torino. Nell'ambito del progetto clinico, nel 2018 è stato redatto uno studio approfondito sulla qualità della tutela della salute all'interno del CPR di Torino (Uscita di emergenza) alla cui redazione e disseminazione hanno partecipato anche gli uffici del Garante regionale e comunale. Sul punto: Garante Regionale delle Persone sottoposte a Misure Restrittive della Libertà Personale, [Relazione Annuale](#), (2019), p. 103.

⁷⁴ Dall'intervista alla Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Torino del 28.04.2021.

tramite telefono cellulare⁷⁵, anche per via telefonica – la Garante dedica ampio spazio al colloquio con i singoli trattenuti e al recepimento delle loro istanze. I rapporti dettagliati che seguono ogni visita al CPR, e che menzionano i singoli casi presi in carico dall'Ufficio, vengono poi condivisi con il Garante regionale e con il Garante Nazionale, nell'ottica di svolgere un controllo il più possibile puntuale e dettagliato delle problematiche dei centri.

Dal caso piemontese possono essere tratte importanti considerazioni circa l'impatto positivo che può essere prodotto dal lavoro coordinato e multilivello degli organi di garanzia, sia rispetto alla funzione di monitoraggio generale e preventivo, sia con riguardo alla tutela dei diritti nei singoli casi concreti. Mentre la prima funzione è, pacificamente, quella propria e primaria dell'organo di garanzia, l'intervento sui casi concreti delinea una funzione aggiuntiva per la figura del Garante⁷⁶, che può contribuire ad attenuare le conseguenze della carenza di tutela giurisdizionale che la mancata istituzione di un «giudice del trattenimento», chiamato a conoscere delle violazioni circa i «modi» della privazione della libertà dello straniero, indubbiamente determina.

L'assenza di un rimedio effettivo esperibile da parte della persona privata della libertà quando le modalità con cui è attuata la detenzione comportino una lesione dei suoi diritti è stato oggetto di severe critiche da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, pronunciatasi sul punto nell'ambito della sentenza *Khlaifia c. Italia*⁷⁷. La Corte EDU aveva, in questo caso, condannato l'Italia sia per la violazione dell'articolo 5 CEDU in relazione al diritto alla libertà personale, sia per la violazione dell'articolo 13 in connessione con l'articolo 3 CEDU, perché i ricorrenti non avevano potuto esperire alcun «ricorso effettivo» contro le condizioni di detenzione cui erano stati sottoposti. La sentenza della Corte europea ha evidenziato, con riferimento all'argomento di cui si tratta, quantomeno due carenze strutturali del sistema italiano di detenzione dello straniero. Per un verso, il contenimento che si consuma in centri diversi da quelli di cui all'art. 14 D. Lgs. 286/98, ed in particolare in centri di prima accoglienza o negli *hotspot*, è privo di una base legale⁷⁸: di fatto, non essendo qualificato come privazione alla libertà personale, si sottrae alle garanzie di cui all'art. 13 Cost., compresa l'esperibilità di mezzi di ricorso. Per altro verso, anche con riferimento al trattenimento *de jure* nei CPR, il giudice demandato alla convalida e alla proroga della misura (il giudice di pace) non ha alcuna competenza rispetto alla verifica delle condizioni di trattenimento – a differenza di quanto previsto per il magistrato di sorveglianza⁷⁹.

L'Italia si è confrontata con le sollecitazioni provenienti dagli organi del Consiglio d'Europa soltanto nel 2020, per il tramite di un intervento legislativo che ha introdotto l'istituto del reclamo. Quest'ultimo è stato modellato su quanto già previsto nell'ordinamento penitenziario in merito al diritto di reclamo generico. Il d.l. n. 130/2020, convertito con L. 173/2020, ha dunque modificato il comma 2 dell'articolo 14 d. lgs. 286/98, prevedendo che «lo straniero è trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità [...]». Al fine di non rendere meramente programmatiche le indicazioni circa i diritti dei trattenuti, è stato inserito il comma 2-*bis*, secondo cui «lo straniero può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al garante nazionale o ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà». Inoltre, al comma 5 dell'articolo 7 del D.L. 146/2013 è stata aggiunta la lettera f-*bis*, secondo cui il Garante «formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dai soggetti trattenuti nelle strutture di cui alla lettera e). L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nell'arco di trenta giorni». L'intervento legislativo mira a «mitigare il differenziale di tutela che da sempre caratterizza la detenzione amministrativa rispetto a quella penale»⁸⁰, fornendo

⁷⁵ Nel CPR Brunelleschi di Torino il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari è stato imposto, de facto, cioè senza che alcuna norma o previsione regolamentare sia intervenuta in merito, a partire dal gennaio 2020. Nel momento in cui si scrive, l'impossibilità di utilizzo dei telefoni personali, sequestrati all'ingresso, permane.

⁷⁶ Come delineato all'interno del Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura.

⁷⁷ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, *Khlaifia c. Italia*, Ricorso n. 16483/2012. Per un commento, *ex multis*, BONETTI (2017), pp. 176-180.

⁷⁸ Una previsione circa la possibilità di trattenere il richiedente asilo «per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza», all'interno di «appositi locali presso i punti di crisi» (vale a darsi, negli *hotspot*) è stata introdotta soltanto dalla L. 132/2018 e riguarda unicamente la categoria dei richiedenti protezione internazionale. Sul punto, MASSIMI *et al.*, (2019).

⁷⁹ Così, MENTASTI (2020).

⁸⁰ Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, [Parere sul decreto legge 21 ottobre 2020](#), n. 130, p. 4.

allo straniero detenuto un canale istituzionale attraverso cui far emergere le criticità delle condizioni detentive e il rischio di violazione dei suoi diritti – ad esempio alla salute, o alla corrispondenza o alla vita privata e familiare – durante il periodo del trattenimento. Al tempo stesso, è stato sottolineato come il legislatore si sia occupato delle condizioni della detenzione amministrativa in modo soltanto «omeopatico»⁸¹: cioè senza dettare una disciplina dettagliata con apposita legge e, soprattutto, senza introdurre una tutela giurisdizionale effettiva. Inoltre, il diritto di reclamo è stato formalmente previsto soltanto per i trattenuti in CPR, circostanza da cui traspare la scelta di ignorare nuovamente la possibilità che la privazione della libertà si consumi anche in luoghi altri, ed in particolare negli *hotspot*: sotto questo punto di vista, pare che l'Italia non abbia pienamente adempiuto all'obbligo di conformarsi alle indicazioni della sentenza *Kblajfa*⁸².

Restano fermi, dunque, gli interrogativi in merito all'effettività di questo nuovo mezzo di ricorso, ponendosi il tema dell'assenza di carattere vincolante delle raccomandazioni operate dal Garante, che potrebbero astrattamente essere ignorate dalle amministrazioni, anche in considerazione del fatto che non è stato previsto un rimedio giurisdizionale contro l'inottemperanza. In ogni caso, pare che l'inclusione dei Garanti territoriali tra gli organi deputati a ricevere i reclami da parte dei trattenuti possa garantire una maggiore incisività dell'operato dell'organo di garanzia nell'ottica di una tutela multilivello dei diritti dei migranti, posto che i Garanti che si trovano sul territorio potranno più agevolmente intercettare le istanze dei trattenuti, conferendo maggiore effettività all'intervento normativo. Inoltre, secondo quanto disposto dal d.l. n. 130/2020, gli organi territoriali potranno essere delegati per lo svolgimento di specifici compiti dal Garante Nazionale anche con riferimento alle strutture della detenzione amministrativa e il fatto che questi siano delegati ad agire, di fatto, quali *National Preventive Mechanism* potrebbe aumentarne l'autorevolezza di fronte alle Amministrazioni interessate.

6. (Segue) Esperimenti di coordinamento tra il Garante Nazionale ed i Garanti territoriali: il monitoraggio dei rimpatri forzati

Sin dalla sua istituzione nel 2016, si è delineato un ulteriore compito del Garante Nazionale in materia di politiche migratorie: quello di *monitor* del sistema di rimpatri forzati, in ossequio a quanto previsto dalla Direttiva Rimpatri⁸³. Poiché i rimpatri coattivamente eseguiti devono osservare le prescrizioni della Direttiva, che impone l'uso «*proporzionato e ragionevole della forza*»⁸⁴, compito del Garante è quello di vigilare sulla legittimità delle operazioni di rimpatrio, assicurandosi che le modalità con cui questo viene condotto rispettino la dignità e il diritto all'incolumità fisica dei migranti espellenti.

Negli anni i controlli del Garante sono stati attivati sostanzialmente a campione su singole operazioni di rimpatrio svolte con l'impiego della scorta internazionale. Ciò avviene per i voli charter, direttamente organizzati dalla Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere, ovvero per i voli di linea quando la Questura interessata abbia espressamente fatto richiesta, alla Direzione centrale, dell'impiego della scorta⁸⁵. Il monitoraggio si svolge in primo luogo tramite l'esame della documentazione e degli atti contenuti nel fascicolo personale dello straniero e si estende poi anche all'osservanza delle garanzie in materia di «accesso alla giustizia, diritto di difesa, rispetto dei termini, sussistenza ed efficacia del provvedimento di espulsione»⁸⁶. Tale operazione è essenziale alla luce del fatto che abitualmente gli stranieri vengono messi a conoscenza dell'esecuzione del rimpatrio soltanto il giorno della partenza: ne

⁸¹ SAVIO, in GIOVANNETTI e ZORZELLA (2021), p. 140.

⁸² Si veda, ad esempio, la posizione del Comitato dei Ministri adottata l'11.3.2021 nell'ambito del processo di esecuzione della sentenza ([CMJ/Notes/1398/H46-13](#)).

⁸³ L'articolo 8, co 6 della Direttiva 2008/115/CE, recepita in Italia con D.L. 89/2011, impone agli Stati membri di sviluppare un «sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati», delineati come una delle possibili modalità esecutive di un provvedimento di espulsione adottato in conformità alle previsioni della Direttiva.

⁸⁴ Oltre alle previsioni, vincolanti, della Direttiva Rimpatri, le operazioni compiute in sede di esecuzione del rimpatrio devono altresì conformarsi a quanto previsto dalla Decisione 2004/573/CE del 29 aprile 2004, applicabile nel contesto di tutti gli allontanamenti per via aerea. Sul punto, si vedano anche le indicazioni contenute nel «Manuale comune per il rimpatrio», adottato, nella sua versione definitiva con Raccomandazione della Commissione Europea (UE) 2017/2338.

⁸⁵ Ciò implica l'impossibilità, per il Garante Nazionale, di monitorare i rimpatri eseguiti tramite accompagnamento a mezzo della forza pubblica, e senza l'impiego della scorta internazionale, che ammontano a circa la metà dei rimpatri effettuati ogni anno.

⁸⁶ Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, [Relazione al Parlamento](#), 2017, p. 108.

discende l'estrema difficoltà – se non l'impossibilità – di rappresentare cause ostative al rimpatrio, eventualmente sopravvenute all'adozione del decreto di espulsione. Seguono poi attività di verifica «pre-ritorno» e «pre-partenza». Le prime sono volte a monitorare le modalità di comunicazione dell'imminente partenza, quelle di trasferimento dal centro all'aeroporto, il comportamento del personale di scorta nei confronti degli stranieri e l'uso della forza durante tali fasi. Le seconde riguardano la fase immediatamente antecedente alla partenza e si riferiscono alle condizioni di trattenimento nelle sale di attesa dell'aeroporto, al *briefing* effettuato dal personale di scorta, all'eventuale utilizzo di mezzi di contenimento. Il Garante può inoltre partecipare ai voli organizzati dal Ministero dell'Interno o dall'Agenzia Frontex e, dunque, verificare il rispetto delle garanzie anche a bordo dei voli e all'arrivo nel Paese di destinazione⁸⁷.

L'attività di garanzia nell'ambito dei rimpatri forzati, tuttavia, non è svolta unicamente dal Garante Nazionale: in questo ambito è particolarmente evidente e proficuo lo sforzo di coordinamento tra le diverse autorità, a livello regionale e locale, e soprattutto dei Garanti nella cui Regione è attivo un Centro di Permanenza per il Rimpatrio. Se la funzione di monitoraggio dei rimpatri è assegnata dalla legge soltanto all'organo nazionale, nondimeno, nel 2017, l'Ufficio del Garante Nazionale ha presentato un progetto per la realizzazione del «*sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati*»⁸⁸ basato sulla costituzione di una rete capillare sul territorio nazionale di un «pool di *monitors*»⁸⁹. Sono stati così siglati una serie di accordi con i Garanti regionali di Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia e Toscana⁹⁰, sulla base dei quali anche i Garanti territoriali sono stati coinvolti nelle verifiche delle operazioni svolte nella fase preliminare alla partenza e, in alcune occasioni, nel monitoraggio dei voli. Il progetto ha visto l'investimento dell'Ufficio anche in termini di formazione dei Garanti regionali e locali, al fine di renderli operativi e autonomi⁹¹. I Garanti locali, entrando nella rete, assumono obblighi di riservatezza e garanzia equiparabile a quelli dell'autorità nazionale e potranno essere da questa delegati al monitoraggio – in autonomia – di intere operazioni di rimpatrio. Il Responsabile degli studi e delle relazioni nazionali e internazionali dell'Ufficio Garante Nazionale, interpellato anche in merito al coordinamento delle azioni di Garanti in ambito amministrativo, ha osservato che «*tale sinergia consente di coprire tutte le fasi del rimpatrio e quindi, nel contempo, permette di realizzare un sistema di monitoraggio sempre più efficace*». La logica che permea l'attività coordinata nell'ambito dei rimpatri è, sostanzialmente, la stessa alla base del meccanismo di delega introdotto nel 2020. Secondo Alessandro Albano «*la novella, nel designare il solo Garante come Meccanismo Nazionale di Prevenzione, lascia aperta la possibilità per quest'ultimo di poter chiedere il contributo dei Garanti territoriali quando sia necessario*» e tale contributo potrebbe configurarsi con modalità organizzative non dissimili da quanto sperimentato con il progetto FAMI finalizzato al monitoraggio dei rimpatri forzati⁹². Il contributo offerto dai Garanti della Regione Piemonte e del Comune di Torino nell'ambito del progetto è stato importante, tanto più che il Piemonte è stata l'unica Regione ha visto partecipi del progetto sia il Garante regionale che quello comunale della Città di Torino⁹³, i quali hanno negli anni rafforzato il proprio ruolo di *monitor* in materia di privazione della li-

⁸⁷ Con riferimento al ruolo ricoperto da Frontex nell'ambito delle operazioni di rimpatrio, occorre segnalare che l'agenzia può costituire un «pool di monitor» dei rimpatri in cui svolge attività di coordinamento o finanziamento o organizzazione diretta, i quali sono tuttavia chiamati a rispondere all'Agenzia stessa e non ad organismi indipendenti di tutela. Nel nuovo regolamento di Frontex è espressamente riportato che, tra i compiti dell'agenzia, vi è quello di monitorare «il rispetto dei diritti fondamentali nell'ambito di tutte le sue attività alle frontiere esterne e delle operazioni di rimpatrio» (articolo 10, co 1, lett.e) Regolamento UE/2019/1896. In precedenza, Frontex si era dotato di un codice di condotta per le operazioni di rimpatrio congiunte («Code of Conduct for Return Operations and Return Interventions Coordinated or Organised by Frontex», Decision of the Executive Director No R-ED-2018-40).

⁸⁸ Progetto finanziato dal Ministero degli Interni tramite il Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2014/2020.

⁸⁹ Costituito dal Garante Nazionale e relativo staff e dagli staff dei Garanti territoriali aderenti.

⁹⁰ In forza di uno specifico accordo di collaborazione con il Garante regionale del Piemonte, sottoscritto anche dal Garante Nazionale, partecipa altresì al progetto il Garante comunale di Torino.

⁹¹ Tra il 2017 e il 2019 sono stati organizzati tre seminari nazionali di formazione, tre sessioni regionali e tre workshop di formazione.

⁹² Nell'ambito di tale progetto e grazie alla cooperazione con i Garanti territoriali a partire dal 2018 è aumentato sia il numero dei voli monitorati, sia l'incisività del controllo, soprattutto nella fase preliminare di esame della documentazione e di pre-ritorno all'interno dei centri. Tra l'aprile 2017 e il febbraio 2020 l'organo di garanzia ha monitorato numerosi processi di rimpatrio forzato, ed in particolare ha effettuato 130 verifiche documentali, è stato presente su 53 voli di rimpatrio, a 20 fasi di pre-ritorno presso strutture detentive, e a 27 fasi di pre-partenza presso gli aeroporti. Le iniziative dell'Ufficio Garante Nazionale nell'ambito del sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati sono state illustrate tramite conferenze e canali video.

⁹³ Nell'ambito del progetto FAMI «Realizzazione di un monitoraggio dei rimpatri forzati (2017-2020)», il Piemonte è stata l'unica regione per la quale sono stati coinvolti nel progetto sia il Garante regionale che il Garante comunale della città di Torino. Con riferimento al nuovo progetto FAMI avviato nel 2021, invece, tra i soggetti coinvolti risultano anche il Garante regionale del Friuli-Venezia Giulia e il Garante comunale della città di Gradisca d'Isonzo.

bertà personale nei contesti migratori⁹⁴. La presenza dei Garanti – siano essi regionali o, come nel caso di Torino, anche comunali – consente di apprestare maggiori tutele per gli stranieri durante la fase del rimpatrio con riferimento agli aspetti più pratici e concreti della procedura. Ad esempio, l'Ufficio del Garante comunale di Torino, dopo aver rilevato il forte attaccamento degli stranieri al loro bagaglio – l'unico “pezzo materiale” che rimane loro della vita in Italia – e l'elevata probabilità che questo venga smarrito o danneggiato nel corso del viaggio, ha promosso l'acquisto di contenitori plastificati per contenere i bagagli dei migranti e rendere possibile l'apposizione del loro nome, in modo che durante l'esecuzione del rimpatrio non siano privati anche dell'ultimo collegamento tangibile con il Paese da cui vengono allontanati⁹⁵.

7.

Conclusioni

L'analisi fin qui condotta consente di individuare alcune peculiarità che caratterizzano il sistema multilivello di garanzia dei diritti delle persone private della libertà. Sebbene in modi diversi, «i Garanti territoriali [...] costituiscono i riferimenti più prossimi ai luoghi (e ai problemi) delle persone recluse»⁹⁶ e possono rappresentare un valore aggiunto nel sistema degli organismi di garanzia non giurisdizionale a tutela delle persone private della libertà grazie a un riparto di competenze definito, buone prassi consolidate e, anche nell'ambito delle materie di competenza concorrente, a una diversificazione degli interlocutori cui si rivolgono. A seconda degli ambiti di azione individuati, poi, la cooperazione tra i diversi organi può assumere modalità formali od informali. Come visto, la delimitazione di competenze tra il Garante della Regione Piemonte e la Garante della Città di Torino permette una diversificazione degli interventi con confini più chiari in ambito penitenziario e maggiormente sfumati nel settore della detenzione amministrativa. Le azioni messe in atto dai due organi sono legittimate sia dagli atti istitutivi, sia dalle prassi che si sono consolidate nel tempo e che si sono create grazie ad un'intensa attività di cooperazione e divisione del lavoro. Nel corso dell'analisi è emerso il ruolo preponderante dell'organo regionale in ambito politico, e si è visto come, anche se su alcune materie (per lo più nell'ambito penitenziario) la competenza è concorrente, non si registrino sovrapposizioni degli interventi, grazie a una netta distinzione degli interlocutori interpellati dai due organi per la risoluzione delle istanze prese in carico. In questo senso, ai fini di un'effettiva tutela multilivello dei diritti delle persone private della libertà, il carattere più “pratico” dell'organo comunale ben si coniuga con il carattere politico e propulsivo dell'organo regionale.

Nel contesto della privazione della libertà del migrante il dialogo coinvolge spesso tutte le tre figure di garanzia, con una duplice conseguenza: da un lato, viene rinforzato il ruolo di *monitor*, con funzioni preventive, proprio del Garante Nazionale; dall'altro lato, l'individuazione e la segnalazione diretta di casi particolarmente critici da parte degli attori locali al Garante Nazionale può garantire un intervento maggiormente incisivo al fine della tutela del singolo. Mentre, tuttavia, nel settore della detenzione amministrativa l'intervento congiunto è il risultato di un dialogo che si svolge su un piano principalmente informale, si è visto come il coordinamento al fine del monitoraggio dei rimpatri forzati abbia assunto una veste formale nell'ambito dei progetti FAMI (2014-2020 e 2021-2023) che vedono l'Ufficio del Garante Nazionale quale autorità capofila. Il sistema sviluppato in questa sede ha anticipato, di fatto, un meccanismo simile a quello della delega, formalmente introdotto soltanto nel 2020. Al tempo stesso, occorre ribadirsi come la positiva estensione dei poteri dei Garanti – destinatari delle istanze di reclamo introdotte dal d.l. n. 130/2020 – non sia stata accompagnata dalla necessaria previsione di poteri di controllo giurisdizionale sulle condizioni di trattenimento. L'operato delle figure di garanzia presenti sul territorio – ed in alcuni casi, come in quello torinese, esistenti da molto tempo prima dell'istituzione del Garante Nazionale – dimostra come spesso tali soggetti realizzino diverse funzioni di monitoraggio, di propulsione, di indirizzo

⁹⁴ I Garanti territoriali hanno partecipato e promosso iniziative di formazione in materia di rimpatri forzati ed hanno preso a parte a 9 processi di monitoraggio tra il 2017 e il 2019, soprattutto con riferimento alla fase pre-partenza e pre-ritorno. Il numero risulta dalla somma dei monitoraggi operati dal Garante regionale e dalla Garante comunale, anche non congiuntamente. Si vedano, in proposito la Relazione dell'attività del Garante comunale del 2019 e le Relazioni dell'attività del Garante regionale del 2017 e del 2019.

⁹⁵ Le informazioni sono tratte dall'intervista a Monica Cristina Gallo, Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale, svoltasi il 28.04.2021.

⁹⁶ STORACE (2020), p. 29.

politico e di intervento concreto rispetto alle criticità dei singoli casi. Tali attività, tuttavia, non sono sostitutive di quelle proprie degli organi giurisdizionali, ma sono destinate ad affiancarle e a completare il quadro delle tutele previste dall'ordinamento.

Di fronte alla centralità dei Garanti territoriali nel sistema di tutela multilivello, ci si potrebbe dunque interrogare sulla coerenza della scelta operata con la legge n. 173/2020 di individuare, quale *unico* meccanismo nazionale di prevenzione, il Garante Nazionale. Tale soluzione appare, essenzialmente, il risultato di una mediazione. Inizialmente, infatti, il *National Preventive Mechanism* italiano, secondo quanto prospettato dalla nota verbale trasmessa nel 2014, era stato concepito quale struttura diffusa e capillare, all'interno della quale il Garante Nazionale avrebbe dovuto esercitare un naturale ruolo di coordinamento e di interazione con le Autorità nazionali, mentre i Garanti territoriali si sarebbero occupati di intrattenere rapporti con il corrispondente livello locale. Tale sistema, come illustrato dal Responsabile degli studi e delle relazioni internazionali dell'Ufficio Garante Nazionale, non ha funzionato principalmente perché «*in primo luogo non vi era conformità "normativa" agli standard delle Nazioni Unite se non per uno sparuto gruppo di Garanti regionali*»; inoltre, «*il modus operandi dei Garanti territoriali era lontano dal modello di riferimento che è quello del CPT, il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, il quale rappresenta un po' l'archetipo dei Meccanismi preventivi*». A partire dalla sua istituzione – successiva alla nota verbale del 2014 – il ruolo di NPM è stato, di fatto, ricoperto essenzialmente dal Garante Nazionale. Sotto questo punto di vista il d.l. n. 130/2020 non ha fatto altro che cristallizzare, in via normativa, un assetto che si era già consolidato nel rapporto tra le figure di garanzia. Al tempo stesso, come è stato efficacemente rilevato, «*per salvaguardare la solidità del NPM italiano e nel contempo non dilapidare l'utile contributo che può venire dai territori, il legislatore ha escogitato il discorso della delega così arrivando a un sistema NPM che coinvolge anche i Garanti territoriali, ma solo in via indiretta*»⁹⁷. Pare a chi scrive che il meccanismo di delega introdotto con il d.l. n. 130/2020 debba essere letto come uno soltanto tra i possibili strumenti a disposizione del Garante Nazionale per stimolare l'azione congiunta degli interventi a tutela delle persone private della libertà e non vada, invece, concepito come unica modalità di attuazione delle funzioni proprie del *National Preventive Mechanism*: soltanto tale soluzione consentirebbe di scongiurare il rischio, paventato in dottrina⁹⁸, di eccessivo accentramento delle funzioni e delle prerogative dell'autorità di garanzia. È invece emerso come la collaborazione tra il Garante Nazionale e i Garanti territoriali si espliciti attraverso plurime forme, anche informali, tipiche di un assetto proprio di ogni rapporto "di rete": ciò avviene attraverso un coordinamento in senso stretto – per l'intervento sui singoli casi – e in senso lato – per suggerire indirizzi politici. Su questa scia, si pensa che il meccanismo di delega sia da intendersi come uno strumento che rafforzi l'intero sistema multilivello, non solo perché permette al Garante Nazionale di ripartire il suo carico di lavoro con i Garanti territoriali, ma anche perché apre a spazi di maggiore incisività dell'operato di questi ultimi.

Per concludere, si ritiene che la presenza di distinti organi, espressione di enti territoriali capillarmente distribuiti sul territorio nazionale, possa rappresentare un elemento di ricchezza e maggiore impatto nel sistema di tutela multilivello dei diritti delle persone private della libertà, contribuendo altresì a rafforzare il requisito dell'indipendenza che è proprio della figura di garanzia⁹⁹. Allo stesso modo si rivelano fondamentali le attività di coordinamento tra i diversi livelli ed in particolare tra le autorità comunali e provinciali, regionali e nazionali. Il caso piemontese è paradigmatico sotto entrambi i punti di vista: per un verso, la presenza di Garanti locali in ogni Comune in cui esistono istituti detentivi garantisce un monitoraggio esteso e capillare dei diritti dei detenuti, idoneo a rafforzare il ruolo di prevenzione del Garante Nazionale; per altro verso, il consolidamento di meccanismi, anche formali, di cooperazione – ad esempio nell'ambito del monitoraggio dei rimpatri forzati, a cui partecipano tutti e tre i livelli delle figure di garanzia – ha dimostrato come un'azione congiunta sia possibile e possa portare ad ottimi risultati. Pare dunque che le azioni di monitoraggio e tutela dei diritti possano e debbano trovare spazio all'interno di un sistema multilivello e organizzato, in cui

⁹⁷ Le dichiarazioni sono tratte dall'intervista al dott. Alessandro Albano, Responsabile degli studi e delle relazioni nazionali e internazionali dell'Ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Per approfondimenti si rimanda a: ALBANO (2021), pp. 1161-1169.

⁹⁸ BERTACCINI, *op. cit.*, p. 226.

⁹⁹ Requisito, quest'ultimo, che secondo parte della dottrina difetterebbe al Garante Nazionale poiché «i componenti del Collegio risultano di nomina sostanzialmente governativa e gli addetti dell'Ufficio restano di ruolo formalmente ministeriale» (*ibidem*).

il Garante Nazionale non rappresenta il vertice di una struttura gerarchica, ma un elemento connettivo, capace di organizzare e coordinare il lavoro della rete di tutte le figure di garanzia.

Bibliografia

ALBANO, Alessandro (2021): “Lo sviluppo del paradigma preventivo. L’esperienza del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, *Studium Iuris*, 10, pp. 1161-1169

BENVENUTI, Marco (2018): “Gli hotspot come chimera. Una prima fenomenologia dei punti di crisi alla luce del diritto costituzionale”, *Diritto Immigrazione e Cittadinanza*, 2, pp. 1-37

BERTACCINI, Davide (2021): “Modifiche alla disciplina sui garanti dei diritti delle persone private della libertà personale”, in GIOVANNETTI, Monica, ZORZELLA, Nazzarena (eds.), *Immigrazione, protezione internazionale e misure penali* (Pisa, Pacini Giuridica), pp. 223-233

BONETTI, Paolo (2017): “Khlaifia contro Italia: l’illegittimità di norme e prassi italiane sui respingimenti e trattenimenti degli stranieri”, *Quaderni costituzionali*, pp. 176-181

BRUNO, Desi, BERTACCINI, Davide (2018): *I Garanti (dalla parte) dei detenuti* (Bologna, Bononia University Press)

CAMPESI, Giuseppe (2018): “Seeking Asylum in Times of Crisis: Reception, Confinement, and Detention at Europe’s Southern Border”, *Refugee Survey Quarterly*, pp. 44-70

CANCELLARO, Francesca (2020): “Dagli hotspot ai porti chiusi: quali rimedi per la libertà sequestrata alla frontiera?”, *Diritto Penale Contemporaneo*, 3, pp. 428-445

CARLI, Eugenio (2018): “Trattenimento dei Migranti a Bordo di Navi, Divieto di Detenzione Arbitraria e Responsabilità Internazionale dell’Italia”, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, n. 3, pp. 689-770

CARNEVALE, Stefania (2018): “Tortura e maltrattamenti in carcere: i presidi di diritto processuale e penitenziario a supporto degli strumenti sostanziali”, *Criminalia*, pp. 325-350

CASOLARI, Federico (2016): “The EU’s Hotspot Approach to Managing the Migration Crisis: a Blind Spot for International Responsibility?”, *The Italian Yearbook of International Law Online*, pp. 109-134

DELLA CASA, Franco (2004): “Suggerimenti, influenze e standards europei quali fattori di evoluzione del sistema penitenziario italiano”, *Cass. pen.*, pp. 3485-3491

DI MARTINO, Alberto (2012): “La Disciplina dei CIE è incostituzionale. Un Pamphlet”, *Diritto Penale Contemporaneo*, 1, pp.1-14

FIORENTIN, Fabio (2009): “Al debutto il Garante dei diritti dei detenuti”, *Guida dir.*, 2, pp. 107-110

LOPRIENO, Donatella (2018): *Trattenere e Punire. La Detenzione Amministrativa dello Straniero* (Napoli, Editoriale Scientifica)

MASERA, Luca (24 luglio 2019): “La Crimmigration nel Decreto Salvini”, *La Legislazione Penale*

MASSARO, Antonella (2017): *La Tutela della Salute nei Luoghi di Detenzione. Un’Indagine di Diritto Penale intorno a Carcere, REMS e CPR* (Roma, Roma-Tre Press)

MASSIMI, Adelaide, FERRI, Francesco (12 giugno 2019): “L’attualità del caso Khlaifia. Gli

hotspot alla luce della legge 132/2018: la politica della detenzione extralegale continua”, *Questione Giustizia*

MELLANO, Bruno, SCOMPARIN, Laura (2020): “Garantire i diritti di chi non ha libertà”, *Il Piemonte delle Autonomie*, 1, pp. 1-6

MENTASTI, Giulia (23 giugno 2020): “Migranti e detenzione amministrativa in tempo di Covid-19: i bollettini del garante dei detenuti pubblicati durante l’epidemia”, *Sistema Penale*

MENTASTI, Giulia (23 ottobre 2020): “L’ennesimo ‘decreto immigrazione-sicurezza’ (d.l. 21 ottobre 2020, n. 130): modifiche al codice penale e altre novità”, *Sistema Penale*

SAVIO, Guido (2021): “La nuova disciplina del trattenimento per l’esecuzione dell’espulsione”, in GIOVANNETTI, Monica, ZORZELLA, Nazzarena (eds.), *Immigrazione, protezione internazionale e misure penali* (Pisa, Pacini Giuridica), pp. 135 -141

SCOMPARIN, Laura (2015): “Il Garante Nazionale”, in CAPRIOLI, Francesco, SCOMPARIN, Laura (eds.), *Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti. Le recenti riforme in materia di esecuzione della pena* (Torino, Giappichelli), pp. 283-292

STORACE, Camilla (2020): “Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà nel periodo di emergenza sanitaria”, *Osservatorio Costituzionale*, 4, pp. 11-39

TAZZIOLI, Martina (2018): “Containment through mobility: migrants’ spatial disobediences and the reshaping of control through the hotspot system”, *Journal of Ethnic and Migration Studies*, pp. 2764-2779

VALENTE SARDINA, Enrica (2020): “Le nuove regole penitenziarie del Consiglio d’Europa, Aspetti teorici e limiti pratici di applicabilità”, *Diritto Penale e Uomo*, 10, pp. 107-123

VALENTINI, Elena (2018): *Detenzione amministrativa dello straniero e principi fondamentali* (Torino, Giappichelli)

VEGLIO, Maurizio (2020): *La Malapena. Sulla Crisi della Giustizia al Tempo dei Centri di Trattenimento degli Stranieri* (Torino, Edizioni Seb27)

ZAPPA, Giancarlo (2000): “Dei diritti e della loro tutela giurisdizionale”, in COGLIANO, Alessandro (eds.), *Diritti in carcere. Il difensore civico nella tutela dei detenuti* (Roma, Quaderni di Antigone) pp. 79-92



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>

CITTA' DI TORINO

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino

PROGETTO REALIZZATO DALL'UFFICIO GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA CITTÀ DI TORINO

Piazza Palazzo di Città n. 1
011.0112.3771
ufficio.garante@comune.torino.it
<https://www.facebook.com/garantedelenTo/>
<http://www.comune.torino.it/garantedelenuti/>

SONO FINITO DENTRO HO SBRIGLIATO... LO SO... E ORA STO PRIGIANDO MI HANNO TOLTO LA MIA LIBERTÀ (E IL MIO TELEFONO)

CI SONO ORGANI BUONI... ALTRI UN POCO MENO MI SEI TOLTO IL CONTATTO... E A TRATTI HO GUARDI PAURA (lo so sembro strano)

COSA SONO I DIRITTI... E QUALI SONO QUESTI I MIEI DIRITTI A CHI POSSO CHIEDERLI?

CHI? E UN NOME LUNGHISSIMO!

LO SO LO SO MA È LA PERSONA CHE FA IL CASO TUOI, SOPRATTUTTO SE HAI QUALCHE DUBBIO SUL TUO PERCORSO PENSA E SU QUALI SIANO I TUOI DIRITTI. UN PARTICOLARE PIÙ SE PENSI CHE QUALCUNO STA VENENDO MENO QUALI IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE, LA TUA DIGNITÀ, LA SUA GUARDIA DELL'INTEGRITÀ FISICA E MORALE

LA GARANTE E IL SUO STAFF... L'UFFICIO GARANTE... COME PUÒ AIUTARCI... MA SONO OTTIMI ASCOLTATORI

E COME POSSO CONTATTARLI? SAI IL MIO TELEFONO AL MOMENTO STA AL CASELLARIO

È MOLTTO SEMPLICE! BASTA CHE CHIEDI IN BASTA CHE CHIEDI IL MODULO 393 [LA "DOMANDA PER INTERVERNI"] OPPURE CHIEDI UNA LETTERA CARTECEA A: UFFICIO GARANTE, PIAZZA PALAZZO DI CITTÀ N. 1, 10122 TORINO, TO

FORTISSIMO! GRAZIE



Il Centro d'Ascolto Due Tuniche



Il lavoro della Caritas diocesana nel territorio fa emergere forme di povertà, situazioni di frontiera che solo apparentemente sembrano non interessare la società perché in qualche maniera già risolte, con una pena sancita, o comunque contenute, appunto, in un istituto di pena.

La Caritas diocesana di Torino, mediante l'azione del Centro d'Ascolto Due Tuniche, si è presa carico anche nell'anno 2021 di alcuni bisogni dei detenuti ma in maniera decisamente ridotta a causa anche dell'epidemia sanitaria. Il virus ha reso così evidente, una volta in più, il fallimento del sistema penitenziario italiano, strutturalmente sovraffollato, chiamato a rispondere a urgenze sociali che andrebbero affrontate, piuttosto, con politiche e interventi socio-lavorativi, sanitari e abitativi. Attento alla questione carceraria e preoccupato dalle conseguenze che il virus avrebbe potuto produrre nelle carceri sovraffollate, *Papa Francesco* si era appellato, nell'Angelus di domenica 29 marzo 2020, alle autorità perché fossero sensibili al problema e operassero «per evitare tragedie future».

Per le persone detenute, questo ha significato tornare a una situazione in cui la vita detentiva si risolveva completamente nello stare chiusi in cella, senza poter frequentare la scuola, incontrare i tutor dell'università e sostenere gli esami, senza colloqui con i familiari, senza il sostegno offerto dai volontari, in alcuni momenti senza potersi recare al lavoro, per chi aveva accesso al lavoro esterno, per la difficoltà di aziende e cooperative di proseguire le proprie attività in condizioni in cui nulla era più garantito e programmabile. Per qualcuno, soprattutto per le persone più vulnerabili, ha significato l'impossibilità di accedere a generi di prima necessità, a volte persino agli indumenti, ai prodotti per l'igiene personale e alla biancheria, che prima arrivavano con i pacchi dei familiari o grazie alla presenza dei volontari.

Nel corso del 2021 per alcuni mesi è stato interrotto l'ingresso ai volontari e sono risultate ridotte le segnalazioni da parte del personale educativo e dell'amministrazione carceraria, situazione che permane nel 2022.



I due protocolli d'intesa firmati con l'Istituto penitenziario e con Atc prevedevano principalmente interventi su supporti inserimenti lavorativi, volontariato restitutivo, affiancamento e sostegno di persone sole per adempiere al Censimento socio-economico richiesto agli assegnatari di alloggio residenziale ex lege regionale 3/2010 con eventuali piccoli aiuti nel pagamento delle quote dovute per non perdere l'abitazione durante il periodo di detenzione, inserimenti in ns. struttura per permessi premio.

Al fine di sostenere le persone con problemi di giustizia si è scelto di proseguire il servizio attraverso apposite convenzioni con il *Tribunale Ordinario di Torino e Cuneo* per accoglienza di condannati a lavori di pubblica utilità o a misura di messa alla prova e di volontariato restitutivo, dove in alcuni casi abbiamo provveduto anche su eventuali inserimenti lavorativi a ns. carico su persone segnalate da Uepe di Torino.

Gli interventi


La casa di Silvana

Alloggio a disposizione di carcerati in permesso premio e loro parenti che vengono in città per incontrare i congiunti e, provenendo da storie di fragilità non possono permettersi l'opportunità di un soggiorno alberghiero. Il servizio è gestito dalla Caritas Diocesana in collaborazione con alcuni volontari della comunità francescana di Torino. Nel corso del 2021 hanno usufruito del servizio a rotazione 25 detenuti da soli o con le loro famiglie.

Lo sportello nell'istituto

gli interventi hanno riguardato principalmente:

- mantenimento della relazione, dell'accompagnamento e delle attività già avviate per le persone che erano già state prese in carico e che principalmente non si trovavano reclusi (licenze covid, persone da noi inserite che hanno continuato inserimento lavorativo presso aziende da noi individuate);
- sostegni alimentari e di altra tipologia per famiglie di detenuti reclusi compreso persone che avevano inserimento lavorativo interrotto e non erano più in grado di provvedere al fabbisogno familiare, interventi odontoiatrici;
- fornitura di materiale per la ristrutturazione artistica del corridoio del padiglione C per i detenuti che partecipavano al progetto;
- fornitura di alcuni pozzetti freezer nelle sezioni detentive che ne erano sprovvisti;
- fornitura di alcuni alimenti per un detenuto su richiesta di un'educatrice (latte, yogurt, cereali, biscotti e noci);
- avvio in rete e di eventuali interventi su alcune persone segnalate dall'istituto allo sportello carcere che erano già da noi seguite (sostegno abbonamenti trasporti, individuazione aziende, integrazione di 3 mesi di tirocinio a ns. carico a completamento di quelli erogati attraverso la Regione Piemonte);



Laboratorio Daccapo

Attivazione di percorsi di volontariato all'interno di alcuni servizi Caritas quali ad esempio il laboratorio Daccapo, progetto di falegnameria e piccoli lavoretti *handmade* e di serigrafia su stoffa e legno. Nel corso del 2021 non avendo potuto inserire persone ristrette all'interno dell'Istituto Penitenziario in quanto non sono più state trasmesse segnalazioni, abbiamo dato continuità al servizio attraverso inserimenti di persone segnalate direttamente dall'Uepe.

Alcune difficoltà

Si rileva la mancata segnalazione di persone sole negli ultimi due anni che dovrebbero effettuare il censimento e per cui di conseguenza potrebbero non avere diritto ad accedere al fondo regionale, con rischio di decadenza dell'alloggio che può determinare, all'uscita della detenzione, il fatto di non avere più una casa trovandosi a diventare senza dimora.

Alcune volte abbiamo difficoltà a organizzare gli ingressi in casa Silvana: la struttura non è un albergo con reception ed è organizzata da volontari che a titolo gratuito si recano nell'appartamento e aspettano per ore l'arrivo della persona senza poter sapere se il permesso è stato accettato o meno a causa anche della difficoltà di parlare con il centralino o l'ufficio matricola o laddove il tribunale di sorveglianza cambia orari per l'ingresso senza avvisarci.


Le segnalazioni di eventuali colloqui richiesti direttamente da detenuti raccolti direttamente dai coordinatori di padiglioni e lasciate presso ufficio volontari dove non abbiamo la chiave per entrare e non sappiamo neanche dove sia ubicato. Il ns. accordo da protocollo prevedeva che fosse l'amministrazione, la garante e gli educatori che ci trasmettessero le segnalazioni. Il cambio di modalità non ci è stato comunicato e pertanto a volte scopriamo dopo mesi le richieste di aiuto grazie all'intervento dei cappellani o di alcuni volontari o dagli uffici della Garante.

Avendo sospeso per esigenze strutturali causate dall'emergenza sanitaria segnalazioni inerenti a eventuali inserimenti di volontariato restitutivo con gettone di partecipazione come previsto dal protocollo siglato con il Carcere è stato ridotto per ns. scelta anche il numero di volontari autorizzati ad entrare in Istituto in quanto al momento non effettuiamo più colloqui.

Alcuni dati

Persone prese in carico 150

Di cui percorsi messa alla prova, volontariato restitutivo, inserimenti lavorativi segnalati da Uepe o detenuti che hanno ottenuto semilibertà: 47 di cui 26 per solo volontariato e 21 con indennità/inserimenti al lavoro



Casa Silvana

Nel corso del 2021 hanno usufruito del servizio a rotazione 25 detenuti da soli o con le loro famiglie.

La sfida della Caritas è stata quella di promuovere cammini di riconciliazione rispettosi delle istituzioni, attenti alle famiglie dei detenuti, e accompagnare le persone in percorsi di reinserimento e di alcuni loro bisogni primari pur con la difficoltà dell'epidemia sanitaria nel rispetto delle regole emanate dal Governo.

Testimonianza (tratta da: La Voce e il Tempo – Marina Lomunno)

Incontriamo Michele al Centro di Ascolto Caritas diocesano le Due Tuniche in una mattina ordinaria di emergenza pandemia tra persone che cercano un salvagente, una parola buona per non affondare. Recluso al «Lorusso e Cutugno» dove sta scontando una pena legata a reati commessi per essere entrato nelle spire del gioco d'azzardo, in questo periodo, grazie all'art.21, gode del regime di semilibertà. È stato assunto presso una cooperativa sociale come aiuto cuoco, ma in questi mesi di crisi della ristorazione è in cassa integrazione. *«E così ho deciso di chiedere di fare il volontario presso il Centro le Due Tuniche perché voglio restituire in qualche modo il bene che ho ricevuto all'interno del carcere dove, grazie alla Caritas, ai cappellani, alla mia educatrice e alla criminologa e a molti altri volontari e agenti, ho capito che solo facendo del bene si può rientrare in noi stessi e cambiare. Lo faccio soprattutto per mia moglie e per i miei figli che ho fatto soffrire ma che mi hanno sempre sostenuto nel mio cammino di riscatto. Senza di loro non ce l'avrei fatta».*

Michele sottolinea che, nonostante le difficoltà strutturali degli istituti di pena e come certi mass media parlino di detenzione solo in termini negativi, *«a me il carcere è servito: se non fossi stato arrestato non sarei qui a raccontare della mia rinascita. Qui, grazie alle persone che ho incontrato, all'umanità profonda di tanti compagni di cella che hanno avuto la sfortuna di nascere in culle sbagliate, mi sono spogliato di tutto, ho capito che la vita impostata solo sul denaro da ottenere a tutti i costi, sul possedere l'effimero mi stava uccidendo. Certo l'aver una famiglia che mi aspetta e la possibilità di trovare un lavoro e di studiare mi hanno dato la spinta per rialzarmi. Per questo dedicherò la mia tesi a mia moglie e ai miei figli».*



Codice fiscale: 97741890012 web: www.terzasettimana.org fb: terzasettimana onlus

Relazione finale del Progetto

“#ilcambiodentro”

anno 2021

Obiettivi Generali	Aree prioritarie di intervento	Linee di attività	Area utenza principale
Solidarietà	Disagio carcerario	Preparazione e consegna di 3000 kit di prodotti di prima necessità	Torino

Contesto di riferimento ed eventuali criticità riscontrate nella realizzazione del progetto

La situazione della pandemia ha permesso di riprendere le consegne dei kit a partire da febbraio 2021 concludendo il periodo di inaccessibilità della casa circondariale alle Vallette di Torino.

Abbiamo potenziato estendendo anche ad un kit femminile (#sempredonna) il contenuto dei prodotti distribuiti.

Proprio per la tipologia di intervento diventa difficile riuscire a registrarne l'efficacia, ma le richieste del servizio provenienti dalla direzione del carcere Lo Russo e Cutugno ci fanno comprendere come tali gesti, pur essendo materiali, possano essere d'aiuto ad instaurare un contatto psicologico con la persona che si trova ad affrontare una nuova condizione di vita.

Il progetto assume una valenza simbolica importante riportando il carcere al ruolo educativo volto a creare la coscienza dei diritti dei detenuti e della loro tutela, per cui il carcere non deve essere luogo di degradazione della personalità, ma luogo in cui persone scontano una pena legalmente inflitta.

SOCIAL MARKET TORINO: via Luserna di Rorà 11, 10139 Torino tel.:011.4331447 mail: terzasettimana@yahoo.it

SOCIAL MARKET MILANO: via Leoncavallo 12, 20131 Milano tel.: 02.39520051 cell: 3355300458 mail: milano@terzasettimana.org

SOCIAL MARKET TORINO 2: via Maddalene 30, 10154 Torino 011 2079502 mail: maddalene@terzasettimana.org

SOCIAL MARKET MILANO 2: via Ovada 38, 20131 Milano tel. 0239520051 cell: 3355300458 mail: milano@terzasettimana.org

ABITABILE: via Pragalato 24/E, 10139 Torino 3755739251 mail: abitabile@terzasettimana.org





Codice fiscale: 97741890012 web: www.terzasettimana.org fb: [terzasettimana onlus](https://www.facebook.com/terzasettimana)

Riepilogo delle attività svolte per la realizzazione del Progetto - CRONOPROGRAMMA -

Attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ricerca merceologica dei prodotti												
Valutazione di adeguamento attività in epoca di Covid												
Acquisto accessori per kit												
Realizzazione dei kit												

Volontari impegnati per la realizzazione del Progetto

Macro tipologia di azione	% volontari/altre risorse umane coinvolte nel progetto/iniziativa
Preparazione kit	8
Contatti con la struttura carceraria di Torino	3

Associazione
TERZA SETTIMANA
 via Tenivelli 79
 10024 Mongalieu (TO)
 cf. n. 97741890012

SOCIAL MARKET TORINO: via Luserna di Rorà 11, 10139 Torino tel.:011.4331447 mail: terzasettimana@yahoo.it
SOCIAL MARKET MILANO: via Leoncavallo 12, 20131 Milano tel.: 02.39520051 cell: 3355300458 mail: milano@terzasettimana.org
SOCIAL MARKET TORINO 2: via Maddalene 30, 10154 Torino 011 2079502 mail: maddalene@terzasettimana.org
SOCIAL MARKET MILANO 2: via Ovada 38, 20131 Milano tel. 0239520051 cell: 3355300458 mail: milano@terzasettimana.org
ABITABILE: via Pragelato 24/E, 10139 Torino 3755739251 mail: abitabile@terzasettimana.org





Allegato 5

Attività formativa sui mestieri del teatro nell'ambito didattico dell'IPIA Plana - Casa Circondariale Lorusso e Cutugno con la collaborazione del Teatro Stabile di Torino -Teatro Nazionale.

Report attività anno 2020-2021

L'attività si è inserita nel terzo anno del progetto nazionale *“PER ASPERA AD ASTRA come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza”* coordinato da ACRI, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, realizzato a Torino nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno dall'Associazione Teatro e Società con il sostegno organizzativo e la collaborazione dell'IPIA Plana- Casa Circondariale di Torino, e con la collaborazione del Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale.

Da sempre, l'attività coordinata da Claudio Montagna e condotta da Franco Carapelle con gli operatori di Teatro e Società vuole suscitare e promuovere la cultura della teatralità e del teatro in carcere. Qui, per teatro non si intende la ripetizione mnemonica e passiva di testi creati altrove per altre realtà ma un linguaggio vivo, inventato o reinventato e “parlato” da chi agisce per chi assiste. In particolare, Teatro e Società, intende trasmettere ai detenuti interesse, conoscenze e capacità di utilizzo degli strumenti espressivi propri dell'arte teatrale, e favorire attraverso il teatro un costruttivo rapporto di conoscenza tra detenuti e cittadini. Teatro e Società ritiene che le conoscenze e le esperienze che derivano dall'attività che svolge in carcere con le finalità e i modi descritti possano essere funzionali alla realizzazione di una più serena convivenza tra detenuti e cittadini, basata sul rispetto reciproco e sul ripristino del patto sociale con chi ha trasgredito (v. allegato “Il teatro come possibile ponte di conoscenza tra carcere e città”).

Nell'auspicio che la pandemia potesse terminare entro l'inizio dell'attività 2020 – 2021, in un primo momento per la progettualità annuale avevamo ipotizzato il tema “reiventarsi”, tanto in un'ottica di ripartenza dopo le prime restrizioni, quanto per una riflessione più ampia riguardante la conquista o la riconquista della libertà. Tuttavia, tenendo conto delle difficoltà ancora irrisolte al momento della stesura del progetto, ci eravamo comunque orientati sull'utilizzo della scrittura, sia come forma specifica di comunicazione, sia come eventuale strumento di relazione tra noi e i detenuti qualora si fossero ripresentati dei divieti per le attività in presenza. Di fatto, come sappiamo bene, abbiamo dovuto lavorare a distanza molto



più del temuto e questo ha fatto sì che la scrittura prevalesse su ogni altra modalità. (v. allegata una comunicazione scritta da parte nostra al gruppo interno).

Questo è stato l'andamento della nostra attività 2020 – 2021:

- Ottimo avvio a ottobre, 33 iscritti e impostazione delle discipline: improvvisazione e recitazione, drammaturgia, scenotecnica;
- Sospensione a novembre e dicembre. Nel frattempo, notevoli difficoltà dovute alla sostituzione del Direttore e del Comandante della Casa Circondariale;
- A seguito della nostra comunicazione di cui sopra abbiamo ricevuto 20 “lettere” dai componenti del gruppo;
- Ripresa a gennaio e febbraio con 24 detenuti (trasferimenti, malattie, rinunce), ideazione della struttura dello spettacolo e del testo sulla base delle “lettere” inviate, modellini della parte scenografica;
- Inizio marzo – metà aprile nuova sospensione. Da parte nostra, definizione dettagliata del testo e organizzazione registica dell'insieme;
- Metà aprile – maggio, prove con i 19 detenuti rimasti (trasferimenti, malattie, demotivazione e nuove rinunce);
- A fine maggio il teatro, ultimo spazio disponibile per il nostro lavoro, è stato trasformato in centro vaccinale. Conseguente impossibilità di utilizzo sia per allestimento e prove, sia per le repliche aperte al pubblico.

Siccome lo spettacolo, per la parte drammaturgica e per quelle registica e scenografica era ormai pronto, abbiamo pensato di portarlo comunque al pubblico cittadino, facendolo recitare da attori esterni. Almeno per mezzo di un video proiettato per introdurre la rappresentazione, abbiamo voluto portare al pubblico le testimonianze dei detenuti che avevano lavorato con noi.

La rappresentazione è stata intitolata “Sette lettere più una”. (v. allegata scheda di presentazione)

Lo spettacolo “Sette lettere più una” è stato rappresentato al Teatro Agnelli di Torino il 13 e 14 luglio, per 300 spettatori, e il 10 ottobre a Moncalieri presso le Fonderie Limone del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, per 150 spettatori.



Associazione Teatro e Società: il teatro come possibile ponte di conoscenza tra carcere e città.

Quale conoscenza e quale ignoranza?

Il detenuto non sa della città, perché la voce della città forse non arriva al detenuto. Se gli arrivasse - o se gli fosse arrivata prima - capirebbe che egli stesso è la città, e che rispettando il patto sociale con la città rispetta sé stesso. E la città non sa del detenuto, lo classifica solo come autore di reati, non come essere umano; né sa del carcere, che classifica come luogo di vendetta e di punizione, perciò in fondo dannoso anche alla città stessa e non strumento per un costruttivo reinserimento dei detenuti tra i cittadini.

Quale teatro secondo noi a Torino?

Solo quello del quale siano autori le detenute e i detenuti stessi. Se si vuole lavorare con autori, classici o contemporanei ma esterni, devono essere i detenuti a sceglierli, rielaborarli, adattarli sia drammaturgicamente che registicamente per renderli portavoce dei messaggi che intendono trasmettere alla città. Tutto questo con il nostro aiuto, sia perché solitamente non esiste o non è consentita un'attività di allestimento libero e autonomo da parte di detenuti, sia perché alla maggior parte di loro mancano esperienza e abitudine all'utilizzo dei mezzi espressivi propri del teatro.



Qual è la nostra funzione di teatranti professionisti nel contesto carcerario?

Il nostro contributo può essere utile sia per suscitare e promuovere una cultura della teatralità e del teatro, sia per trasmettere conoscenze e capacità riguardanti l'utilizzo dei mezzi espressivi propri del teatro. Sia, soprattutto, per iniziare le detenute e i detenuti a questo linguaggio poetico di straordinaria potenza espressiva. Per questo a Torino noi professionisti di Teatro e Società, oltre che attori e registi, ci definiamo animatori teatrali, cioè artisti che sollecitano la manifestazione del pensiero, anzi, prima ancora sollecitano il pensiero stesso, e fanno in modo che venga espresso in pubblico in forma poetica e teatrale.

Quale la partecipazione della città?

I cittadini, adulti, ragazzi, studenti, a seconda dei progetti, vedono gli spettacoli. Ma alla città è sempre in qualche modo richiesta anche una partecipazione o una risposta. Questo può accadere sia che vengano allestite serate che partono da azioni teatrali e proseguano con discussioni tra attori e spettatori, sia con momenti di incontro tra detenuti autori di reato e cittadini vittime, sia attraverso una conoscenza particolareggiata della struttura carceraria per mezzo di visite guidate, sia con scambi di opinioni durante le fasi di allestimento, sia con richiesta di collaborazione da parte di enti e organismi esterni. Negli anni, oltre agli enti locali, abbiamo coinvolto industriali e commercianti. Ultimamente, grazie al costante aiuto della Compagnia di San Paolo, partecipa alla nostra attività il Teatro Stabile di Torino. Per il 2021 contavamo di chiedere la collaborazione delle Biblioteche Civiche, purtroppo le chiusure dovute alla pandemia ce lo hanno impedito.

Quale efficacia, quali risultati?

Raramente i detenuti che abbiamo conosciuto nel corso dei nostri 28 anni di attività in carcere hanno avuto, durante la loro esistenza all'esterno, significative esperienze lavorative. Il processo di ideazione, organizzazione, allestimento e messa in scena di uno spettacolo teatrale rappresenta spesso un'esperienza notevole di disciplina lavorativa. L'attuale progetto nazionale sostenuto da ACRI, che conduciamo attualmente nel carcere di Torino, si propone inoltre di formare competenze professionali (sartoria, scenotecnica, illuminotecnica e fonica) che potrebbero diventare opportunità in ambito lavorativo all'esterno. Sul piano individuale, ci sono però effetti del nostro lavoro altrettanto importanti se non di più rispetto a quello lavorativo: la maggiore conoscenza di sé, la consapevolezza delle proprie capacità creative ed espressive, la conoscenza dei propri limiti e la necessità di sapersi coordinare con gli altri, la volontà di produrre un servizio non necessariamente monetizzabile ma fondamentale per la collettività. Questi effetti danno alle iniziative teatrali una valenza che va decisamente al di là dei risultati immediati.

Associazione Teatro e Società





LETTERE DAL CARCERE CON UN MESSAGGIO PER L'UMANITÀ

SETTE LETTERE PIÙ UNA è lo spettacolo nato durante la pandemia alla Casa Circondariale di Torino;

prodotto da Teatro e Società con la regia di Claudio Montagna, sarà rappresentato al teatro Agnelli il 13 e 14 luglio.

Sette lettere ricevute, e non viste dai protagonisti, **più una** scritta da loro che segna il passaggio da una condizione di cieca passività, paura e isolamento, all'iniziativa. La lettera è portatrice di un messaggio di unione e speranza che arriva con particolare intensità a noi, *cittadini liberi*, da un territorio di *separati dal mondo* e di *separati tra loro*.

SETTE LETTERE PIÙ UNA è il titolo dello spettacolo realizzato dall'Associazione Teatro e Società e risultato dall'attività condotta a Torino con la Scuola sui Mestieri del Teatro nell'ambito del progetto **“PER ASPERA AD ASTRA come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza”** coordinato da ACRI, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

Avviato a ottobre con il sostegno organizzativo e la collaborazione dell'IPIA Plana – Casa Circondariale di Torino, con la collaborazione del Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale ha coinvolto, nonostante le difficoltà della pandemia, una ventina di detenuti nelle attività di laboratorio per l'allestimento scenografico, dall'illuminotecnica alle scenografie, e nel laboratorio teatrale condotto da Teatro e Società.

SETTE LETTERE PIÙ UNA è stato ideato, con la regia di Claudio Montagna, insieme ai detenuti e ispirato ai loro pensieri raccolti in lettere e poesie ma per problemi connessi con la pandemia non potrà essere rappresentato da loro in carcere; sarà portato in scena da attori professionisti in due serate il 13 e 14 luglio al Teatro Agnelli di Torino.

«Per la prima volta dopo quasi trent'anni di laboratori teatrali in carcere, ci siamo trovati di fronte all'impossibilità di creare quell'incontro prezioso tra città e carcere che completava le attività ma non abbiamo voluto rinunciare a trasferire il loro messaggio – spiega Claudio Montagna – disperdendo, in più, il risultato di un grande impegno che tutti: dalla Direzione della Casa Circondariale, all'IPIA Plana, al Teatro Stabile, alla Fondazione Compagnia di San Paolo hanno voluto mettere in campo per superare ogni difficoltà del momento. Anche questo è un messaggio che la performance porterà alla città».

Lo spettacolo parla, attraverso storie di pirati e fuggitivi di isolamento, di paura dell'altro, di fuga dal male, di ricerca di un rifugio, di bisogno di pace e serenità sulla via di una crescente consapevolezza verso il cambiamento. *Il Male c'è e non ci si salva da soli* è il messaggio di cui i detenuti si fanno portatori importanti in quanto autori, e vittime, del male ma che



riguarda tutti e diventa centrale nell'uscita da una pandemia che richiede una nuova capacità di scoprire l'umanità dell'altro, i suoi sentimenti e valori e, infine, simbolicamente e anche più materialmente, come spiega lo spettacolo, l'indispensabilità dell'altro.

SETTE LETTERE PIÙ UNA

13 – 14 luglio 2021, ore 21

Teatro Agnelli

Via Paolo Sarpi, 111 - Torino

Attori: ELISABETTA BARO, DIEGO COSCIA, LEONARDO CONTE,
FRANCESCO VARANO

Animatori di pupazzi e maschere: MARCO BERAUD, ERNESTO CESCONE, SILVIA
RAGLIA, CLEMENTE REBORA, ADRIANA BIANCO, CLAUDIO TONELLO

Scenografia: CLAUDIO CANTELE

Costruzioni a cura del LABORATORIO DEL TEATRO STABILE DI TORINO

Organizzazione: FRANCO CARAPELLE

Regia: CLAUDIO MONTAGNA





Allegato 6

Oltre D – Odv

Relazione del servizio svolto nell'anno 2021



“Io sono lo smarrimento dell’oblio, un’ancora senza pace, sono una ferita aperta con sembianze umane”

Questa scritta si trova sul muro del corridoio (il cosiddetto “Corso Francia”) che conduce al Padiglione C nel carcere delle Vallette.

E’ un versetto della poesia “Fiume di tristezza” del poeta arabo Nizar Qabbani



Il punto di Vittorio Guercio

A causa della pandemia non abbiamo potuto portare sostegno morale ai detenuti, come abbiamo fatto fino al febbraio dello scorso anno.

Il nostro gruppo è però rimasto compatto, abbiamo continuato a incontrarci nella nostra sede e, dal gennaio del 2022, nel Centro di ascolto in Strada antica di Collegno 208.

La pausa forzata ci ha permesso di confrontarci, di amalgamarci e di conoscerci meglio tra di noi.

La “carcerite” abbiamo continuato a viverla; non abbiamo smesso di far giungere periodicamente al carcere il solito materiale igienico sanitario.

Un membro della nostra associazione ha aderito alla richiesta della Direttrice di dare un supporto alle detenute collaborando agli acquisti di beni non reperibili all’interno.

I nostri contatti con ex detenuti e con le loro famiglie si sono intensificati, così pure l’attività di far conoscere al mondo esterno, attraverso articoli di giornali, pubblicazione di libri, interventi e convegni.

La volontà, di riprendere il servizio svolto per decenni, è stata supportata anche da contatti con persone illuminate che ci hanno aiutato a non mollare. È stato prezioso il confronto con la Garante, che ringrazio personalmente e anche a nome di tutti i soci di Oltre D.

Con gioia abbiamo potuto, da fine gennaio 2022, riprendere la nostra attività di aiuto morale e materiale ai detenuti del Padiglione C. Ringraziamo l’attuale Reggente del carcere Lorusso e Cotugno del pieno consenso accordato al nostro rientro.

Infine, non potendo, come di consueto, fornire con questa relazione annuale i dati statistici sugli incontri con i detenuti effettuati in carcere, abbiamo deciso di portare qualche spunto di riflessione.

Vittorio Guercio, fondatore e Presidente di Oltre D

La voce dei detenuti.

Diamo, prima di tutto, la voce a chi sta dentro, pubblicando questo scritto, 2° classificato al premio letterario 2021 “Carlo Castelli” per la solidarietà, riservato a testi composti da detenuti delle carceri italiane. Quest’anno il 2° premio è stato assegnato ad un detenuto del carcere di Torino: Roberto Bertazzoni.

Il riscatto

di Roberto Bertazzoni

Nel profondo di noi stessi lo sapevamo tutti che, primo poi, qualcosa doveva accadere. Niente sembrava poterci fermare dell’esagerata corsa del nostro vivere quotidiano. Molto spesso priva di meta, senza chiari obiettivi, fine a se stessa e colma di rabbia, frustrazioni, ansia, insoddisfazione e solitudine.

La filosofia del “prima“ era questa: andare avanti a qualunque costo oltre tutto e tutti. Senza pensare, ragionare, schiacciando e tritando persone, sentimenti e cose per arrivare primi. Ma primi dove? Non ce lo chiedevamo. Era il trionfo dell’apparenza.

Ed ora eccoci qui, madre natura ci ha fatti addormentare in un mondo e risvegliare in un altro. Ci ha scosso, si è fatta sentire in tutta la sua forza. Non sono bastati i precedenti avvisi: i terremoti, il grido di allarme dello scioglimento dei ghiacciai, l’inquinamento e gli animali perseguitati ed estinti. Nulla è riuscito a fermarci, solo il virus!

E adesso siamo obbligati ad ascoltare il silenzio, a guardarci negli occhi e forse, finalmente, capire qualcosa in più. Per assurdo, proprio ora, alcuni di noi hanno scoperto cosa significa realmente “vivere“, guardarsi dentro, confrontarci con gli altri, amare davvero. Abbiamo scoperto le piccole cose e quelle grandi, a volte confuse tra loro. E i valori. Quelli che davvero contano. Essenziali e vicini. Abbiamo realizzato di essere fragili, impotenti, davanti all’imprevisto, dinnanzi all’uomo stesso che ha creato danni irreparabili.

E poi c’è il carcere, quest’ ”isola in mezzo al mare” dove tutto è diverso. Un mondo a parte, ma fatto di esseri umani. Qui per sopravvivere, si deve strappare via la maschera e cercare una via, un senso al tempo che scorre.

Credo non si pensi molto a chi, per anni, vive la sua vita in un posto così. Carcere, già il solo nome fa paura e orrore, sembra quasi non appartenere al lessico comune. Non si pronuncia con normalità forse perché, secondo tanti, questo non è un posto “normale”. Perché ci vivono i cattivi, i mostri, i delinquenti, i perdenti.

E se non fosse così? Se ci fosse, nonostante tutto, un mondo davvero diverso e una vita pulsante? Qui, a volte, si trovano persone chiuse, difficili, ostili, che si esprimono attraverso l’aggressività e poi magari scopri che, scavando un po’ che in quel “terreno“ duro e fragile, ci sono sofferenza e pentimento.

E trovi persone che cambiano perché hanno deciso di farlo, con tutte le loro forze, che vogliono uscire da questa “trappola” nella quale siamo caduti per ricostruirsi e rinascere. Così viene naturale pensare a chi sta peggio di noi e nasce spontanea la parola “solidarietà”, il dedicarsi agli altri e vivere ogni giorno in un altro modo, dando la giusta importanza alle cose che davvero contano.

Ed il pensiero vola alle persone fuori, alle difficoltà che si sono create in questo anno di patimenti e disagi, facendo nascere la voglia di aiutare, concretamente, qualcuno. Cercando la comunicazione con l'esterno si trovano così persone sorprese da questo stato di cose, che ci ha frastornati e sconvolti. Persone incredule nell'emergenza e nel panico, come travolto da uno “tsunami” l'onda ci hai investito e spazzato via persone, cose, amori e progetti.

Abbiamo trovato gente unica, preziosa, con un Senso di umanità eccezionale, traboccante di sensibilità nei confronti del prossimo. In questo modo sono iniziate le raccolte di generi alimentari da mandare fuori o di piccole somme per iniziative di solidarietà verso anziani e bisognosi, o chi si è trovati improvvisamente in uno stato di povertà. I nuovi poveri.

Abbiamo scritto lettere per farci sentire, per aiutare, sconfiggere la solitudine di tante persone sole. Sono piccole cose, certo, ma penso sempre che se ognuno di noi, nel proprio micromondo, facesse piccole cose giuste il mondo sarebbe dei giusti. E poi, quando si fa qualcosa di buono, ci si sente molto meglio, persino più liberi. Liberi di essere diversi.

Questo abbiamo capito e realizzato qui in carcere, nonostante tutto. Chissà, probabilmente Dio è più vicino di quanto pensiamo, proprio qui. Allora, visto da fuori, questo posto non sarà più soltanto il “contenitore dei cattivi“, degli irrecuperabili, dei rifiuti della società. Potrà essere, per chi lo vuole, un'occasione immensa di vita diversa. E capisco che questo mi basta, che la vita vera quella che conta, e anche questa. E qui, ora. In questo piccolo mondo di errori e sofferenza noi non siamo diavoli, piuttosto angeli caduti e feriti che cercano di rialzarsi. Perché qui, sull'isola, l'energia pura non manca. Viene dall'anima e nasce dalla speranza. E la stessa energia che spinge l'erba crescere, le farfalle a volare e la vita manifestarsi. Non più uomini ombra e senza volto ma persone, con i volti chiari come stelle.

Così si illumina la vita e ti fa desiderare di essere migliore di quanto sei stato sino ad oggi. La sfida contro noi stessi i nostri fantasmi interiori diventa intenzione e decisione, anche grazie al concetto di solidarietà. Tutto ciò richiede coraggio e capacità di abbattere spessi muri e reti in difesa le nostre più recondite paure. Soprattutto quando, come me, ci si abitua a trovare spine sul proprio cammino, ma si continuano a ricercare sempre fiori bellissimi.

Ora che abbiamo azzerato tutto, possiamo forse ricominciare. Ricominciare a vivere diversamente. Proprio come una rinascita.

Attività 2021

Report



Fondazione
Ufficio Pio

Solidarietà e Cambiamento sociale



Obiettivo del programma

Logos ha perseguito la finalità del reinserimento in società di persone adulte prossime al fine pena e di giovani adulti in messa alla prova, favorendo processi di inclusione sociale ed offrendo opportunità di sviluppo autonomo, legale e consapevole. Logos si è configurato nel tempo come un programma articolato e comprende al proprio interno i percorsi progettuali: **Adulti, Giovani Adulti, Polo Universitario, Progetto L.E.I.** Si tratta di percorsi differenziati per meglio rispondere alle esigenze dei beneficiari coinvolti. In particolare, **il percorso progettuale Adulti** è rivolto a persone prossime al fine pena (massimo 12 mesi prima della conclusione della condanna) o a persone nei termini per usufruire il beneficio della misura alternativa alla detenzione (Semilibertà, Affidamento in Prova ai Servizi Sociali, Detenzione Domiciliare, Articolo 21) e viene attuato collaborando direttamente con l'Istituto Penitenziario Lorusso e Cutugno; **il percorso progettuale Giovani Adulti** è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni in messa alla prova, seguiti dall'Ufficio Servizi Sociali Minorili di Torino (USSM); **il percorso progettuale Polo Universitario** è rivolto ai detenuti reclusi presso la Casa Circondariale di Torino, iscritti all'Università degli Studi di Torino e in possesso dei requisiti giuridici necessari per accedere al progetto, definiti in un apposito protocollo. L'obiettivo di questo percorso è quello di offrire agli studenti in esecuzione penale l'opportunità di proseguire gli studi fino alla Laurea Magistrale, usufruendo di Tirocini Formativi all'esterno per un periodo massimo di 3 anni. **Il percorso progettuale L.E.I.**, nel suo quarto anno di attività, è rivolto a detenute ristrette nella sezione femminile della Casa Circondariale di Torino, prossime alla scarcerazione per fine pena o in misure alternative alla detenzione. Nel 2021, inoltre, sono proseguite le erogazioni economiche previste dalla **Convenzione Ufficio Pio/Carcere**, a favore di persone detenute in condizioni di indigenza, impossibilitate a provvedere autonomamente alle necessità di salute non coperte dal SSN. La Convenzione con il carcere ha previsto anche interventi economici finalizzati a porre rimedio a condizioni di grave insalubrità dei locali.

Accesso al programma

Nel 2021 sono pervenute complessivamente **65** segnalazioni: 60 sono state approvate e 5 sono state respinte (Tabella 2) nel corso delle 10 Commissioni di Valutazione effettuate (Tabella 16). Tra le 65 segnalazioni pervenute, 30 hanno riguardato i Giovani Adulti (8 dei quali inizieranno il loro percorso nel 2022), 24 gli Adulti, 3 il Progetto LEI e 8 il Polo Universitario (Tabella 13).

Il numero delle persone accolte risulta raddoppiato rispetto agli obiettivi del 2021 che prevedevano 30 nuovi ingressi (15 adulti e 15 giovani).

25 segnalazioni sono pervenute dal Carcere, 30 dall'USSM, 5 dall'UIEPE e 5 dal Progetto Sportello Carcere (Tabella 5). Nel 2021 è proseguita la collaborazione tra Logos, Casa Circondariale e Sportello Carcere, un progetto che si realizza all'interno dell'istituto, al fine di aumentare le opportunità di inclusione lavorativa della popolazione adulta detenuta. Nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria, il numero delle segnalazioni è aumentato rispetto al 2020 (da 31 a 65). Grazie alla campagna vaccinale e all'allentamento delle restrizioni anti-Covid, è stato possibile riattivare le relazioni con il carcere. L'impatto della pandemia, invece, è stato rilevante sulle attività progettuali. Per quanto riguarda i giovani adulti, è apparsa evidente la diffusione di un forte disagio psicologico che ha condizionato la partecipazione alle varie attività proposte. In generale, sono proseguite le difficoltà già presenti nel 2020, in particolare relativamente alle possibilità di incontro e di attività di gruppo. Si segnala infine la difficile gestione della relazione con i beneficiari contrari alla vaccinazione anti-Covid 19, esclusi per forza di cose dalle attività formative e lavorative.

TABELLE IN APPENDICE

Tabella 2: Stato delle domande ricevute al 31 dicembre 2021

Tabella 5: Provenienza delle segnalazioni nel triennio 2018-2021

Volume dell'attività nel 2021

Nel 2021 si è registrato un incremento significativo del volume di attività rispetto all'anno 2020, fortemente condizionato dal periodo pandemico.

Si è lavorato complessivamente con 114 beneficiari (1 inserito nel progetto dal 2016, 11 dal 2018, 12 dal 2019, 25 dal 2020, 65 dal 2021), di cui 82 ancora in carico al 31/12/2021 e 32 percorsi chiusi in corso d'anno (Tabella 14).

Nel corso dell'anno la Commissione di Valutazione, composta dalla coordinatrice e dagli operatori Logos e da 1 referenti dell'Ufficio Garante dei Diritti delle persone private della Libertà personale, si è riunita 10 volte (Tabella 16).

Complessivamente sono state effettuate 73 valutazioni di idoneità, i cui esiti sono i seguenti: 60 candidati idonei, 6 non idonei e 7 sospesi per approfondimenti.

Il numero di **colloqui** svolti, sia in presenza che online, è stato di gran lunga superiore rispetto al 2020. Questo dato è ascrivibile in parte al rallentamento della diffusione del virus Covid 19, in parte perché l'équipe ha risposto alla situazione di difficoltà sperimentando nuove soluzioni organizzative: turnazione per i colloqui in sede, consolidamento della modalità online, pianificazione di incontri in altre sedi (aziende, Cooperativa Eta Beta, Carcere, USSM, Housing, Associazioni varie).

I colloqui con i beneficiari, in presenza o in modalità online, sono stati 825, di cui 62 di anamnesi e primo colloquio, 509 di monitoraggio e aggiornamento, 122 di verifica, 71 di accompagnamento, 46 di gruppo. Si aggiungono inoltre 75 colloqui svolti direttamente presso le aziende per il monitoraggio dei tirocini.

In merito ai servizi ai beneficiari offerti nel 2021 si segnalano 259 **servizi di gestione** che comprendono in particolare 186 incontri con la rete istituzionale (Carcere, USSM, UIEPE, Servizi Sociali ecc.), e con la rete operativa (Cooperativa Eta Beta, Compagnia Teatrale Unoteatro, Scuola Gestalt Coach ecc.) e che testimoniano la qualità e l'intensità delle relazioni di collaborazione di rete costruite nel tempo (Tabella 15).

Le **erogazioni liberali** ammontano a 113, in gran parte costituite dal REM (Reddito minimo), utile a garantire maggiore stabilità economica e consentire una partecipazione più serena della persona alle attività progettuali. Soprattutto per i giovani adulti, il REM ha avuto una finalità educativa per abituarli a una gestione responsabile del denaro, mettendo a fuoco le priorità.

Nel 2021 i **servizi per il lavoro** (96) risultano in crescita rispetto al 2020, ma sostanzialmente in linea con il 2019. Nello specifico si segnalano 25 consulenze orientative, 19 Bilanci di competenze, 17 giovani coinvolti nel corso propedeutico al lavoro. Inoltre, 5 beneficiari hanno frequentato corsi di formazione professionalizzanti: 2 il corso di Edilizia presso la Scuola CIPET, 1 un corso per Tatuatori presso la Scuola L'Estetica, 1 un corso da elettricista presso Immaginazione Lavoro, 1 un corso di Assistenza alla Persona presso Adecco.

A partire da giugno 2021, si è aperta anche una collaborazione con il servizio SAL del Consorzio Sinapsi per il matching domanda-offerta e la promozione di tirocini.

A questi servizi si aggiungono i 40 nuovi tirocini attivati nell'anno, in crescita rispetto al 2020 (17), ma che non consentono di raggiungere i risultati del 2019 (58). Tale dato è comunque positivo perché mostra una ripresa generale delle attività lavorative e un ampliamento delle collaborazioni con altri progetti (ad esempio Sportello Carcere).

È proseguita la collaborazione con le cooperative sociali operanti sul territorio e con il Carcere, relativamente all'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio e recluse (Progetto Archivi della Memoria). Nell'ambito della collaborazione con il Carcere e con il Fondo Musy, a fine anno si è avviato il progetto CISCO, finalizzato al potenziamento delle competenze informatiche di un gruppo di detenuti, nonché all'inserimento in tirocinio presso il servizio di gestione videochiamate gestito dall'Istituto penitenziario.

L'apertura di Logos alle persone (16) in misura alternativa alla detenzione ha dato buoni risultati: 8 persone stanno espiando la condanna all'esterno della Casa Circondariale grazie all'inserimento in tirocini, 6 in regime di semilibertà, 1 persona in regime detto "Articolo 21" e 1 in detenzione domiciliare.

Gli accordi di espromissione sono stati 18, sottoscritti in buona parte per il conseguimento di patenti di guida di categoria B (10) e per l'inserimento in residenze temporanee (4).

Nel 2021 è stato attivato un **servizio per i diritti** ed in particolare è stato siglato un accordo di collaborazione con ASGI Torino (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione), per consulenze legali specialistiche sul tema dell'immigrazione e per la gestione di pratiche relative al conseguimento del titolo di soggiorno che ha consentito di erogare 9 consulenze giuridiche a 5 beneficiari.

Nell'ambito dei **servizi per la progettazione e la consapevolezza di sé** nel 2021 si è avviata la sperimentazione dei percorsi laboratoriali di narrazione e di walking coaching. La Compagnia teatrale "UnoTeatro" ha attivato 3 gruppi on line denominati "Filastrocche della Vita", composti da beneficiari dei programmi Logos e Senza Dimora. Nel primo gruppo sono state inserite 5 persone adulte, nel secondo gruppo, dedicato ai giovani, sono stati inseriti 3 ragazzi, nel terzo gruppo altri 3 beneficiari. L'attività di Walking Coach è stata svolta in presenza in modalità individuale e ha coinvolto 4 persone adulte.

Per quanto concerne il servizio di supporto psicologico sono attualmente in corso 7 percorsi. Non sono state ancora redatte relazioni conclusive. Lo psicologo del Centro Frantz Fanon ha gestito in autonomia il servizio, assicurando un costante confronto tra psicologo e operatore di progetto.

A dicembre 2021 è stato realizzato in presenza un incontro di testimonianza (peer) che ha coinvolto 3 giovani adulti inseriti in Logos negli anni passati e 6 giovani adulti in carico dal 2021.

Nel corso dell'anno è emersa anche una richiesta di supporto sui temi educativi da parte di alcuni genitori dei giovani, a cui è stata data risposta attraverso l'attivazione di un percorso sulle tematiche della pedagogia del genitore iniziato a luglio 2021 con il Gruppo Abele. Hanno partecipato all'attività 6 genitori e si sono realizzati in totale 3 incontri in presenza e 1 online; la presenza dei genitori è stata discontinua. Gli esiti della sperimentazione non sono stati soddisfacenti, in parte per la scarsa disponibilità di tempo dei genitori e in parte perché l'offerta non è stata confacente ai reali bisogni degli interessati.

Da segnalare infine che i **servizi per l'abitare** (7) risultano in crescita rispetto al 2020 (4), ma molto ridimensionati rispetto al 2019 (22) perché alcuni beneficiari, come si vede nel paragrafo successivo, sono ancora detenuti mentre i più giovani abitano con i genitori.

TABELLE IN APPENDICE

Tabella 13: Numero di nuclei familiari/persona beneficiari del programma nel 2021

Tabella 14: Ingressi e uscite dal programma nel corso nell'anno e situazione al 31/12

Tabella 15: Servizi erogati dal progetto a tutti i suoi beneficiari nel corso del 2021

Tabella 16: Numero di Commissioni di valutazione e di casi esaminati

I beneficiari accolti nel 2021

Alcune tendenze rilevate negli anni precedenti sembrano essere confermate, soprattutto relativamente all'età media dei beneficiari, sempre più bassa (Tabella 20).

Il 52% dei beneficiari inseriti nel 2021 ha fino a 25 anni un dato in crescita sia in termini assoluti, sia in termini percentuali rispetto agli anni precedenti. Si riducono intanto i beneficiari con un'età superiore ai 50 anni (8%). Il progressivo abbassamento dell'età media dei beneficiari nel corso degli ultimi anni si spiega con il consolidamento del percorso progettuale dedicato ai giovani adulti, che ha potuto realizzarsi grazie ad una buona collaborazione con l'USSM.

In termini percentuali la cittadinanza dei beneficiari del progetto è costante (Tabella 22).

Da segnalare, infine, la sostanziale conferma, in leggera crescita, della prevalenza di persone con titolo di studio basso

(il 66% possiede al massimo la licenza media) e una riduzione della presenza femminile che rappresenta il 20% del totale dei beneficiari, a differenza del 26% dello scorso anno (Tabella 23 e 24).

Per quanto concerne il tema della casa (Tabella 29), gran parte delle persone presenta una situazione abitativa definita (casa di proprietà, locazione privata, casa popolare o carcere). In particolare, il 43% risiede in carcere come da scelta progettuale che si propone di agire per preparare la scarcerazione.

La maggioranza dei giovani adulti risiede ancora con le famiglie di origine e solo 5 risultano senza dimora.

TABELLE IN APPENDICE

Tabella 20: Età dei beneficiari maggiorenni entrati nel programma nel 2021

Tabella 22: Cittadinanza dei beneficiari entrati nel programma nel 2021

Tabella 23: Titolo di studio dei beneficiari entrati nel programma nel 2021

Tabella 24: Genere dei beneficiari entrati nel programma nel 2021

Tabella 29: Situazione abitativa delle persone entrate nel programma nel 2021

Percorsi conclusi nel 2021

Nel 2021 si sono conclusi 32 percorsi tra i quali quelli di 5 persone che non sono state valutate idonee fin dall'arrivo in Commissione di Valutazione nel corso dell'anno. In questi casi, sono stati attivati solo 2 servizi: il colloquio iniziale di anamnesi e il passaggio in Commissione di Valutazione (Tabella 32).

10 beneficiari, in gran parte giovani adulti, hanno aderito al progetto con un atteggiamento strumentale e superficiale, rispondendo in modo inadeguato alle prime proposte progettuali. Per costoro la permanenza in Logos è stata inferiore ai 12 mesi e l'interruzione della presa in carico è stata concordata con l'Ente inviante (soprattutto USSM). I principali servizi attivati sono stati sostanzialmente 3: accompagnamento educativo iniziale, erogazione del REM e attività formative della Cooperativa Eta Beta.

Per 5 beneficiari, il percorso si è interrotto dopo circa un anno per mancanza di motivazione che ha determinato la scarsa adesione alle proposte progettuali.

Infine, 16 persone hanno concluso il percorso di 3 anni ed hanno usufruito di gran parte delle azioni progettuali (sostegno educativo, erogazione liberale, attività formative, tirocini formativi ecc.).

Risultano molto numerosi (44) i tirocini e le proroghe di tirocinio a favore di 15 persone che hanno concluso il percorso nel 2021. Purtroppo, solo per 1 di queste persone il tirocinio si è concluso con una assunzione, mentre per la metà delle persone (7) i tirocini non sono andati a buon fine: o sono stati interrotti dal tirocinante, o dall'azienda o hanno comunque avuto un esito negativo.

È rilevante osservare che si è lavorato sulla personalizzazione dei percorsi progettuali, cercando di indirizzare i servizi sulla base degli effettivi bisogni e delle esigenze particolari delle persone. In effetti per alcuni beneficiari si è fatto ampio utilizzo dei trasferimenti monetari mentre per altri è stato più utile offrire servizi. Il passaggio da un approccio generalizzato ad uno più mirato, pensiamo rappresenti un punto di forza di Logos ed una scelta su cui continuare ad investire per il futuro.

Per gli esiti dei percorsi progettuali, rimandiamo al report sugli indicatori che seguirà il presente documento.

TABELLE IN APPENDICE

Grafico 31: Ammontare delle erogazioni e numero di servizi ricevuti da ogni nucleo familiare/persona la cui presa in carico si è conclusa nel corso del 2021

Tabella 32: Tipo di servizi erogati a favore di chi ha concluso la presa in carico nel 2021

Tabella 33: Esito dei tirocini attivati all'interno dei percorsi terminati nel 2021

Tabella 34: Esito delle formazioni attivate all'interno dei percorsi terminati nel 2021

Tabella 35: Esito dei corsi di guida attivati all'interno dei percorsi terminati nel 2021

Staff

L'équipe Logos è composta da Marco Gandino, operatore sociale full time con competenze di tipo educativo ed espressivo artistiche; Gabriele Mossano, operatore sociale full time con competenze di tipo educativo; Lorenzo Verrua, operatore sociale part time con competenze nell'ambito delle politiche attive del lavoro. L'Area Inclusione e il progetto Logos sono coordinati da Lucia Giordano, psicologa. L'introduzione della figura del Case manager, avvenuta nel 2020 a seguito della rivisitazione del progetto, ha permesso agli operatori di costruire percorsi ad hoc di inclusione sociale, tutti condivisi in equipe attraverso un positivo confronto sui "casi". Grazie a questa nuova impostazione di lavoro, le diversità di formazione, competenze e punti di vista degli operatori Logos, hanno rappresentato un valore aggiunto di cui il progetto ha beneficiato anche nel corso del 2021.

Risorse di rete

L'équipe Logos, insieme a tutti i partner, ha lavorato sul potenziamento delle capacità di riflessione e di azione dei beneficiari, per aiutarli a sviluppare modelli culturali diversi orientati alla legalità (Tabella 41).

Nel 2021 si è rafforzata la collaborazione con la Cooperativa Sociale Eta Beta, strutturando e offrendo percorsi di formazione e di orientamento all'inserimento lavorativo e formativo, soprattutto rivolti ai giovani adulti. In particolare, il corso propedeutico al lavoro ha costituito la base da cui partire per sviluppare le azioni successive.

Per le persone senza dimora l'assegnazione di un posto letto presso una delle residenze convenzionate, è stata una prima fondamentale azione per offrire una temporanea stabilità abitativa.

Nel 2021 è proseguita la collaborazione con gli **Housing sociali** Sharing Hotel e ARCO dove si sono conclusi gli ultimi due percorsi di accoglienza abitativa nel 2021 e si è avviata la collaborazione con l'HOUSING MA.RI. in Via Madonna delle Salette, 9 a Torino, gestito dalla Cooperativa Sociale Synergica, in cui è stato inserito un giovane adulto.

L'associazione Frantz Fanon, specializzata in etnopsichiatria, ha offerto sostegno psicologico a 5 stranieri. Nel corso del 2021 l'Associazione ha avviato anche dei percorsi formativi su tematiche socioculturali riguardanti parte delle persone in carico al progetto, proprio perché provenienti da un retroterra culturale diverso da quello nel quale oggi vivono e si relazionano.

In collaborazione con il **Gruppo Abele**, si è sperimentato un percorso di sostegno leggero alla genitorialità richiesto da alcuni genitori dei giovani adulti e dall'USSM. L'attività si è svolta in gruppo, in parte in presenza ed in parte online, e ha cercato di facilitare la relazione genitori-figli.

ASGI - Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione: 6 beneficiari stranieri hanno usufruito del servizio di consulenza legale offerto dagli Avvocati di ASGI. Le prestazioni professionali hanno riguardato quasi esclusivamente le questioni legate al conseguimento del Titolo di Soggiorno.

Ufficio Garante Comune di Torino, partner pubblico nelle commissioni di valutazione di idoneità progettuale;

Casa Circondariale di Torino partner pubblico di progetto; presente nelle riunioni di monitoraggio andamento progettuale ed ente segnalatore.

USSM, servizi sociali minori di Torino; partner pubblico di progetto; presente nelle riunioni di monitoraggio progettuale ed ente segnalatore.

Scuola Gestalt Coaching avvio percorsi di walking coaching rivolto a beneficiari che ne hanno fatto richiesta

Unoteatro: Cooperativa Stilema – percorsi di gruppo sulle tematiche della narrazione di sé.

TABELLE IN APPENDICE

Tabella 41: Elenco dei partner del programma e numero di servizi svolti nel 2021

Valutazioni conclusive

Nonostante l'incertezza della fase storica che stiamo vivendo tuttora, dai dati del 2021 emerge una generale ripresa delle attività:

- il numero delle segnalazioni è aumentato, in parte grazie all'allentamento delle misure di restrizione e in parte grazie alla sollecitazione degli operatori Logos rivolte agli enti invianti (Carcere, USSM, Uepe);
- l'integrazione e la collaborazione con la rete progettuale pubblica e privata ha dato buoni risultati sia in termini di aumento delle segnalazioni, ma anche di scambio rispetto al metodo di lavoro presente in Logos e ai servizi proposti;
- nonostante la condizione di lavoro ancora prevalente in modalità on-line, si è mantenuta attiva l'attenzione e la cura nella gestione delle diverse prese in carico, sia per quanto riguarda i beneficiari, sia per quanto riguarda la rete di relazioni con partner ed Enti istituzionali;
- si sono avviate 3 sperimentazioni sulla base di un'analisi critica delle dinamiche e dei bisogni emersi da parte dei beneficiari, a conferma del fatto che Logos è un progetto vivo e dinamico capace di adattarsi ai cambiamenti sociali;
- si è realizzato nel secondo semestre dell'anno un incontro di testimonianza che ha coinvolto 3 peer champions inseriti in Logos negli anni precedenti. Si ritiene che l'esperienza sia stata positiva, da ripetere nei prossimi anni.

APPENDICE LOGOS

Tabella 2: Stato delle domande ricevute al 31/12

STATO DELLE DOMANDE	Domande ricevute nel 2019	%	Domande ricevute nel 2020	%	Domande ricevute nel 2021	%
Accolte	16	43%	28	90%	60	92%
Incomplete	1	3%	0	0%	0	0%
Respinte	8	22%	3	10%	5	8%
Improprie	0	0%	0	0%	0	0%
Non esaminate	0	0%	0	0%	0	0%
In lavorazione	12	32%	0	0%	0	0%
TOTALE	37	100%	31	100%	65	100%

Tabella 5: Provenienza della segnalazione

COMPILAZIONE	Domande 2020	%	Domande 2021	%	Variazione 21/20
USSM	12	39%	30	46%	19%
Casa Circondariale	19	61%	25	38%	-37%
UIEPE			5	8%	
Sportello Carcere			5	8%	
TOTALE	31	100%	65	100%	

Tabella 13: Numero di nuclei famigliari/individui beneficiari del progetto nel 2021

PERCORSO PROGETTUALE	Beneficiari 2020	Beneficiari da anno precedente	Totale	Beneficiari 2021	Beneficiari da anno precedente	Totale
Adulti	14	20	34	24	23	47
Giovani Adulti	12	9	21	30	15	45
Progetto LEI	4	3	7	3	6	9
Progetto Polo Universitario	1	7	8	8	4	12
TOTALE	31	39	70	65	49	114

Tabella 14: Ingressi e uscite dal progetto nel 2020 e situazione al 31/12

BENEFICIARI NEL PROGETTO	2019	%	2020	%	2021	%	Var. 21/20
Percorsi aperti nell'anno	29	27%	31	44%	65	57%	29%
In carico da anni precedenti	77	73%	39	56%	49	43%	-23%
TOTALE trattati nell'anno	106	100%	70	100%	114	100%	0%
di cui chiusi nell'anno	67	63%	21	30%	32	28%	-6%
Percorsi aperti al 31/12	39	37%	49	70%	82	72%	3%

Tabella 15: Servizi erogati dal progetto a tutti i beneficiari nel 2021

SERVIZIO	Nuovi servizi	2019	%	2020	%2	2021	%3
Colloquio	Colloquio	899	136%	228	82%	825	55%
Colloquio presso azienda	Colloquio presso azienda	49	7%	22	8%	75	5%
Erogazione Liberale	Erogazione Liberale	182	28%	95	34%	113	8%
Espromissione	Espromissione	0	0%	11	4%	18	1%
Indennità di frequenza	Indennità di frequenza					1	0%
Rimborsi	Rimborsi					3	0%
Centro Diurno Estivo	Servizi benessere minori e famiglie	1	0%		0%	0	0%
Mediazione Familiare	Servizi benessere minori e famiglie	2	0%	1	0%	0	0%
Rete Progettuale	Servizi di gestione	46	7%	19	7%	186	12%
Valutazione	Servizi di gestione	52	8%	33	12%	73	5%
Valutazione grado problematicità	Servizi di gestione	72	11%	9	3%	0	0%
Volontario	Servizi di gestione	1	0%		0%	0	0%
laboratori servizi progettazione	Servizi di progettazione	0	0%	0	0%	25	2%
Sostegno Educativo	Servizi di progettazione	19	3%	14	5%	13	1%
Sostegno Psicologico	Servizi di progettazione	10	2%	3	1%	7	0%
Sostegno Terapeutico	Servizi di progettazione	8	1%		0%	0	0%
Attività socio culturali	Servizi di socializzazione e inclusione	46	7%		0%	2	0%
Servizi per i diritti	Servizi per i diritti					9	1%
Consulenza Orientativa	Servizi per il lavoro	25	4%	9	3%	25	2%
Bilancio Di Competenze	Servizi per il lavoro	12	2%	7	3%	19	1%
Corso Propedeutico Giovani	Servizi per il lavoro	3	0%		0%	17	1%
Laboratorio	Servizi per il lavoro			14	5%	10	1%
Matching	Servizi per il lavoro	0		0	0%	7	0%
Patente di guida	Servizi per il lavoro	0		0	0%	6	0%
Assessment	Servizi per il lavoro	0		0		5	0%
Percorso Formativo	Servizi per il lavoro	10	2%	6	2%	5	0%
Circolo Del Lavoro (Job club)	Servizi per il lavoro	12	2%	3	1%	2	0%
Corso Propedeutico adulti	Servizi per il lavoro	27	4%	10	4%	0	0%
Segnalazione Azienda Partner	Servizi per il lavoro	2	0%		0%	0	0%
Sostegno Abitativo	Servizi per l'abitare	22	3%	4	1%	7	0%
Tirocinio	Tirocini	58	9%	17	6%	40	3%
			0%		0%		0%
TOTALE		659	100%	277	100%	1493	100%

Tabella 16: Numero di Commissioni di valutazione e numero di casi esaminati

DATA COMMISSIONE	N° casi trattati	di cui approvato	di cui respinto	di cui sospeso
04/03/2021	7	6		1
11/03/2021	6	6		
15/03/2021	1	1		
18/03/2021	9	8	1	
28/04/2021	9	6	2	1
10/06/2021	7	3	1	3
22/06/2021	9	7	2	
28/07/2021	3	3		
13/10/2021	4	2		2
09/12/2021	18	18		
TOTALE	73	60	6	7

Tabella 20: Età dei beneficiari entrati nel progetto nel 2021

ETÀ	2019	%	2020	%	2021	%	Var. 19-20
17-25	9	31%	13	42%	34	52%	25%
26-30	1	3%	3	10%	6	9%	-5%
31-40	2	7%	4	13%	7	11%	-17%
41-50	7	24%	6	19%	13	20%	3%
51-60	8	28%	3	10%	5	8%	-21%
Oltre 60	2	7%	2	6%	0	0%	-100%
TOTALE	29	100%	31	100%	65	100%	

Tabella 22: Cittadinanza dei beneficiari entrati nel progetto nel 2021

CITTADINANZA	2019	%	2020	%	2021	%	Var. 20-21
Italiana	18	62%	18	58%	39	60%	3%
EU	3	10%	3	10%	6	9%	-5%
NON EU	8	28%	10	32%	20	31%	-5%
Apolide		0%		0%	0	0%	
TOTALE	29	100%	31	100%	65	100%	

Tabella 23: Città/Titolo di studio dei beneficiari entrati nel progetto nel 2021

TITOLO DI STUDIO	2019	%	2020	%	2021	%	Var.20-21
Nessun titolo	4	14%	0	0%	7	11%	
Licenza elementare	2	7%	0	0%	4	6%	
Licenza media	11	38%	16	52%	32	49%	-5%
Qualifica professionale	3	10%	3	10%	4	6%	-36%
Diploma	2	7%	2	6%	10	15%	138%
Laurea/dottorato	3	10%	2	6%	4	6%	-5%
Vuoto	4	14%	8	26%	4	6%	-76%
TOTALE	29	100%	31	100%	65	100%	

Tabella 24: Genere dei beneficiari entrati nel progetto nel 2021

GENERE	2019	%	2020	%	2021	%	Var. 20-21
Uomini	21	72%	23	74%	52	80%	8%
Donne	8	28%	8	26%	13	20%	-23%
TOTALE	29	100%	31	100%	65	100%	

Tabella 29: Situazione abitativa delle persone entrate nel progetto nel 2021

SITUAZIONE ABITATIVA	2019	%	2020	%	2021	%	Var. 20-21
Abitazione privata	11	38%	12	39%	24	37%	-5%
Casa popolare	3	10%	3	10%	4	6%	-57%
Comunità/gruppo appartamento	4	14%	3	10%	8	12%	21%
Dormitorio	0	0%	0	0%	0	0%	
Istituto penitenziario	8	28%	8	26%	28	43%	40%
Ospite di amici/parenti	1	3%	3	10%	1	2%	-529%
Senza dimora	2	7%	0	0%	0	0%	
altro	0	0%	2	6%	0	0%	
TOTALE	29	100%	31	100%	65	100%	0%


Grafico 31: Numero di servizi ed ammontare delle erogazioni ricevute da ogni nucleo familiare/persona la cui presa in carico si è conclusa nel 2021

Tabella 32: Tipo di servizi erogati a favore di chi ha concluso la presa in carico nel 2021

SERVIZIO	Totale
Colloqui	321
Erogazione Liberale	102
Tirocinio	44
Attività socio culturali	36
Colloqui presso azienda	32
Valutazione	30
Rete Progettuale	25
Servizi gestione	18
Corso Propedeutico	15
Valutazione grado problematicità	11
Laboratorio	8
Servizi per il lavoro	8
Consulenza Orientativa	7
Circolo Del Lavoro	6
Percorso Formativo	6
Sostegno Abitativo	6
Bilancio Di Competenze	4
Espressione	4
Sostegno Educativo	4
Sostegno Psicologico	3
Servizi per progettazione consapevolezza	1
Volontario	1
TOTALE	692

Tabella 33: Esito dei tirocini attivati all'interno dei percorsi terminati nel 2021

ESITO TIROCINIO	Chiusi nel 2021	%	di cui persone	%
Interrotto azienda	3	7%	2	13%
Interrotto tirocinante	4	9%	3	20%
Terminato con assunzione	1	2%	1	7%
Terminato senza assunzione (positivo)	19	43%	7	47%
Terminato senza assunzione (negativo)	2	5%	2	13%
Proseguito con una proroga	15	34%		
TOTALE	44	100%	15	100%

Tabella 34: Esito delle formazioni attivate all'interno dei percorsi terminati nel 2021

ESITO FORMAZIONE	Chiusi nel 2021	%	di cui persone	%
Terminata positivamente			2	50%
Concluso			1	25%
Interrotto				0%
Non avviata				0%
Vuoto			1	25%
TOTALE	0		4	100%

Tabella 35: Esito dei corsi di guida attivati all'interno dei percorsi terminati nel 2021

TIPOLOGIA RETE PROGETTUALE	Percorsi chiusi nel 2019	%	Percorsi chiusi nel 2020	%	Percorsi chiusi nel 2021	%	Var. 20-21
Ottenuto foglio rosa				0%	0	0%	
Ottenuta patente di guida				0%	0	0%	
Non ottenuta patente				0%	0	0%	
Concluso			3	50%	0	0%	-100%
Interrotto			2	33%	2	100%	200%
Vuoto			1	17%	0	0%	-100%
TOTALE	0		6	100%	2	100%	

Tabella 41: Elenco dei partner del progetto e numero di servizi svolti

ENTE PARTNER	Competenza di servizio per LOGOS
Eta Beta	Consulenza orientativa
	Bilancio di competenze
	Corso propedeutico al lavoro
	Circolo del lavoro
Arcipelago	Sostegno psicologico
Associazione Frantz Fanon	Sostegno psicologico
Gestalt Coaching	Servizio Walking coaching - Consapevolezza di sé
Uno teatro	Gruppi di narrazione
Housing Sharing Hotel	Soluzione abitativa
ASGI	Consulenze legali
Consorzio SINAPSI servizio SAL	Servizio di inserimento lavorativo



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Il Direttore Generale

Ai Sig.ri Direttori
degli Istituti Penitenziari della Repubblica
L O R O S E D I

e, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento
S E D E

Al Signor Vice Capo del Dipartimento
S E D E

Ai Sig.ri Direttori Generali
S E D E

Ai Sig.ri Provveditori Regionali
L O R O S E D I

Oggetto: Trattamento del dimittendo.

§ 1. Premessa

Alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma dell'ordinamento penitenziario di cui ai Decreti Legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018, e facendo seguito alle specifiche direttive emanate nel tempo da questo Dipartimento¹, appare necessario porre l'attenzione delle SS.LL. sul delicato momento che precede la dimissione dall'Istituto penitenziario.

¹ Cfr. in particolare la circolare DAP n. 290895 dell'8 luglio 2010 "Ulteriori iniziative per fronteggiare il sovraffollamento e la stagione estiva e garantire adeguate condizioni di vita per la popolazione detenuta. Sezioni per detenuti prossimi alla detenzione"



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Il Direttore Generale

Il confronto con l'esterno e la conclusione del periodo di detenzione rappresentano per ogni detenuto un momento particolarmente delicato: l'idea del cambiamento, lo "spettro" della libertà con i suoi rischi e le sue molte possibilità, rendono la cura delle dimissioni un tassello fondamentale del percorso di inclusione sociale realizzato insieme e a favore del detenuto.

§ 2. Adempimenti della Direzione dell'istituto penitenziario in materia di dimissioni del detenuto.

2.1. Qui di seguito, si ritiene utile richiamare sinteticamente le norme più significative dettate dal legislatore per disciplinare la fase delle dimissioni.

L'art. 43 comma 2 O.P. dispone in capo al Direttore l'obbligo di comunicare, almeno tre mesi prima, la data prevista per l'uscita del dimittendo "al Consiglio di aiuto sociale² e al Centro di servizio sociale" del luogo in cui ha sede l'Istituto, nonché di quello in cui il detenuto intende stabilire la sua residenza, *a meno che egli non rappresenti espressamente di non volere che i propri riferimenti sociali vengano a conoscenza del suo stato di detenzione.*

L'UEPE e i servizi territoriali competenti ed il volontariato, di intesa tra loro, prendono quindi contatto con i familiari presso i quali il condannato o l'internato andrà a stabilirsi, al fine degli opportuni interventi.

Tra gli adempimenti più importanti, vi è la redazione di un *particolare programma di trattamento*³, per la cui definizione ed esecuzione, la Direzione richiede la collaborazione dei servizi territoriali competenti e del volontariato (art. 88 comma 2

² A seguito dell'emanazione del DPR 24.7.1977, n.616, le funzioni amministrative inerenti all'assistenza economica alle famiglie dei detenuti e all'assistenza post - penitenziaria sono state trasferite alle Regioni e ai Comuni. Di fatto i Consigli di aiuto sociale attualmente non sono più funzionanti.

³ Art. 88 co. 1 R.E.: "Nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire dai sei mesi prima di essa, il condannato e l'internato beneficiano di un particolare programma di trattamento, orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro e di ambiente a cui dovranno andare incontro. A tal fine, particolare cura è dedicata a discutere con loro le varie questioni che si prospettano e ad esaminare le possibilità che si offrono per il loro trasferimento anche trasferendo gli interessati, a domanda, in un istituto prossimo alla residenza, salvo che non ostino motivate ragioni contrarie".



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Il Direttore Generale

R.E.). Tale programma deve essere redatto *possibilmente a partire dai sei mesi prima delle dimissioni*: il legislatore ha così inteso favorire, attraverso la costituzione di una *équipe*, l'analisi delle problematiche relative ai singoli detenuti e delle possibilità offerte per il loro superamento.

Infine l'art. 43 o.p., al comma 4, stabilisce che l'Istituto, su richiesta dell'interessato, dovrà rilasciare, all'atto delle dimissioni o in un momento anche successivo, l'attestazione della qualificazione professionale conseguita nel corso della detenzione, quale credenziale per futuri collocamenti nel mondo del lavoro.

2.2. Alla luce della normativa vigente, qui di seguito si indicano le azioni che si ritiene necessario intraprendere al fine di favorire il più possibile il reingresso nella società libera del soggetto in via di dimissioni:

- a) stilare, a cura del gruppo di osservazione e trattamento, l'elenco dei detenuti in fase di dimissione, da aggiornare mensilmente, affinché vengano attivati nel più breve tempo possibile gli interventi di sostegno alla persona e preparatori alla dimissione dal carcere;
- b) favorire il più possibile i momenti di incontro del detenuto in via di dimissioni con i familiari, autorizzando anche colloqui aggiuntivi a quelli consentiti dall'ordinamento penitenziario (soprattutto se nel nucleo familiare sono presenti minori);
- c) sollecitare l'assistenza del volontariato e il contatto con la comunità esterna;
- d) assicurare, per quanto possibile, un'attività lavorativa, affinché i detenuti indigenti⁴ in via di liberazione vengano forniti di risorse anche minime, di cui poter disporre al momento delle dimissioni⁵. Anche l'inserimento di detenuti in

⁴ A tal proposito si richiama quanto stabilito dall'art. 89 R.E. co. 9: "Se il dimesso non è in grado di provvedere per suo conto a raggiungere il luogo della sua residenza, il Direttore lo munisce, a richiesta, dei necessari titoli di viaggio; se trattasi di persona residente all'estero vengono forniti i titoli di viaggio necessari per raggiungere il consolato del paese nel quale è residente".

⁵ A ciò si aggiunge quanto indicato nel riformulato art. 46 co. 4 o.p.: "Coloro che hanno terminato l'espiazione della pena o che non sono più sottoposti a misura di sicurezza detentiva e che versano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.150, accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Il Direttore Generale

dimissione in attività di pubblica utilità apre loro una vasta gamma di opportunità per generare un circuito virtuoso⁶;

- e) proporre permessi premio anche *ad horas*, per favorire brevi momenti di riappropriazione di spazi di libertà (con particolare riguardo ai detenuti che siano privi di riferimenti familiari e che per tale motivo non abbiano avuto l'opportunità di essere ammessi nel corso della detenzione all'esperienza dei permessi);
- f) prevedere momenti di incontro tra gli operatori del carcere e i familiari, individuando un referente al quale i congiunti possano rivolgersi, per la risoluzione di problematiche inerenti l'accoglienza, l'ascolto e l'informazione e a tutte le variabili collegate all'uscita dal carcere (abitazione, documenti, ricerca del lavoro, aspetti legati all'opportunità di un sostegno psicologico sia per i familiari che per gli ex detenuti), ristabilendo in tal modo i contatti con il mondo esterno; le SS.LL., congiuntamente con gli Uffici locali di esecuzione penale esterna, avvieranno a tal fine collaborazioni con le strutture territoriali (sia istituzionali, sia del privato sociale) per trovare risposte alle esigenze dei detenuti;
- g) agevolare le richieste di trasferimento, in tempo utile prima della liberazione, in un istituto prossimo al luogo di residenza "*salvo che non ostino ragioni contrarie*"⁷, consentendo in tal modo che la scarcerazione avvenga nel territorio d'origine, dove sarà più facile il reinserimento nel tessuto sociale;
- h) con l'aiuto delle associazioni di volontariato (che già in molte realtà, nel corso degli anni, se ne sono assunte gli oneri), distribuire opuscoli al momento dell'uscita, contenenti indicazioni dei luoghi dove poter mangiare e dormire, le linee dei mezzi pubblici, gli ospedali, gli sportelli del lavoro, l'indirizzo dell'Ufficio locale di Esecuzione penale esterna della città;

all'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 del citato decreto, se ne fanno richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione".

⁶ Con il d.lgs 124/2018 la "partecipazione a progetti di pubblica utilità" compare tra gli elementi del trattamento indicati nell'art.15 o.p..

⁷ Art. 88 R.E., comma 1;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Il Direttore Generale

- i) avviare percorsi di sostegno psicologico diretti al rafforzamento delle competenze, al riconoscimento delle risorse personali, al superamento dei timori che l'imminente scarcerazione procura, specie in chi non è stato in grado di realizzare in modo pieno e completo il processo di autonomia durante la detenzione.

§ 3. Il carcere dell'identità

3.1 L'art. 43 O.P.,⁸ all'ultimo comma, dispone che le Direzioni debbano avvalersi della collaborazione degli uffici dell'anagrafe dei Comuni affinché la persona, al momento dell'uscita, sia effettivamente in possesso del documento: l'assenza di documenti o di documenti validi non riguarda solo gli stranieri, ma anche molti cittadini italiani, che spesso risultano essere cancellati, per vari motivi, dagli elenchi anagrafici.

L'Amministrazione ha dunque il dovere di ricercare la collaborazione degli enti locali espletando, per tempo, le formalità necessarie al rilascio dei documenti. A tal fine si avvarrà anche della collaborazione dei Garanti comunali o del volontariato, che si sono spesso fatti parti attive per favorire le relazioni burocratiche con gli uffici dell'anagrafe territoriale.

3.2 Il comma finale dell'art. 45 O.P.⁹ si occupa invece del detenuto privo di residenza anagrafica che deve essere iscritto, su segnalazione del Direttore dell'Istituto penitenziario, nei registri della popolazione residente nel Comune dove è posto l'Istituto, conferendo così al Direttore, in materia, una responsabilità

⁸ L'art. 43 co. 6 o.p., così come riformulato dal d. lgs. 123/2018 afferma che: "I detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di identità validi, ove sussistano i presupposti per il rilascio. L'amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale degli enti locali";

⁹ L'art. 45 commi 4 e 5, così come riformulato dal d.lgs. 123/2018, dispone quanto segue: "Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'art. 3, commi 2 e 3 della legge 8 novembre 2000 n. 328, il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica è iscritto su segnalazione del Direttore, nei registri della popolazione residente del comune ove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L'opzione può essere in ogni tempo modificata".



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Il Direttore Generale

diretta. Al condannato sarà richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto e internato e stabilisce che l'opzione può essere *in ogni tempo* modificata.

Il fine è quello di assicurare il compimento degli adempimenti anagrafici all'interno degli istituti penitenziari, dato che il presupposto necessario di tutte le prestazioni sociali a competenza territoriale è costituito proprio dalla *dichiarazione di residenza*.

§ 4. I detenuti tossicodipendenti o con problematiche psichiatriche

In questi casi occorrerà la massima collaborazione tra le Direzioni e le ASL e la creazione di una rete virtuosa tra i due organismi, al fine della tutela della salute del detenuto anche dopo le dimissioni dal carcere¹⁰.

La tematica è così delicata che l'art. 96 comma 5 D.P.R. n. 309/90 prevede l'*obbligo*, in capo alle Direzioni degli istituti, di segnalare ai "*centri medici e di assistenza sociale regionali competenti*" i soggetti tossicodipendenti che, una volta dimessi, siano ancora bisognosi di cura ed assistenza. Allo stesso modo, anche le dimissioni dei soggetti affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche, vanno segnalate agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica, affinché possa essere loro assicurata la necessaria assistenza.

Certo della consueta, piena e fattiva collaborazione delle SS.LL., colgo l'occasione per formulare i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfranco De Gesu

¹⁰ L'art. 89 R.E. co.6 dispone che: "*I dimessi che, a causa di gravi infermità fisiche o di infermità o minorazioni psichiche, necessitano di ricovero in luogo di cura, sono trasferiti alla più appropriata istituzione ospedaliera*".




ALLEGATO 9

GUIDA PER LA PERSONA PRIVATA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

PREFAZIONE

Questa Guida per la persona privata della libertà personale è stata realizzata grazie alla collaborazione tra l'Ufficio Garante della città di Torino e la Direzione della Casa Circondariale Lorusso Cutugno. Si tratta di una versione aggiornata di un documento prodotto nel 2006 quale punto focale del protocollo d'intesa stipulato il 26 gennaio del medesimo anno tra la Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) di Torino, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino, l'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione e la Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta. Si tratta di una sintetica guida per le persone private della libertà personale che riporta le regole fondamentali che vigono all'interno dell'istituto, per persone che operano al suo interno, lo svolgimento delle attività quotidiane e la scansione di tempo e mansioni, i diritti e doveri che la vincolano.



INDICE

L'INGRESSO IN ISTITUTO - PROCEDURE DI PRIMO INGRESSO

IL SUO DIRITTO ALLA DIFESA

COSA SUCCEDDE DOPO L'ARRESTO

Dall'udienza di convalida alla condanna definitiva

Arrestato/a per definitivo

COME SI SCONTA LA PENA DEFINITIVA

LA VITA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO – LA QUOTIDIANITA'

UFFICI E LORO FUNZIONI - A CHI E COME RIVOLGERSI

IL PERSONALE DELL'ISTITUTO

I CONTATTI CON I FAMILIARI

SERVIZI DELLA STRUTTURA CARCERARIA

Come inoltrare richieste ed istanze?

IL DIRITTO ALLA SALUTE - L'ACCESSO ALLE CURE MEDICHE

IL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ
PERSONALE DELLA CITTA' DI TORINO



L'INGRESSO IN ISTITUTO - procedure di primo ingresso

All'atto dell'ingresso in istituto sono effettuate le seguenti operazioni:

Immatricolazione:

Presso l'Ufficio matricola sono:

- registrati i dati anagrafici;
- rilevate le impronte digitali;
- scattata la foto segnaletica;
- avviate le procedure di identificazione nel caso lei fosse senza documenti.

Perquisizione e consegna degli oggetti personali:

presso l'Ufficio Casellario avviene:

- la perquisizione personale;
- il ritiro di documenti, oggetti personali, oggetti di valore, medicinali e denaro (il denaro in Suo possesso al momento dell'arresto è versato su un conto corrente di cui Lei potrà disporre durante il periodo di carcerazione) e altri oggetti non consentiti;
- la consegna di parte della fornitura personale: piatti, posate, spazzolino, dentifricio, sapone, bicchiere, pettine, coperte (artt 7-8 O.P.).

Visita medica e colloquio con l'area trattamentale

Presso l'infermeria del Reparto Nuovi Giunti viene effettuata una visita medica entro il giorno stesso del suo ingresso, al più tardi il giorno successivo. Sia che arrivi dalla libertà che da un altro istituto.



Dica al medico, nella maniera più dettagliata possibile, anche fornendo relativa documentazione di:

- eventuale assunzione abituale di farmaci;
- eventuali problemi di salute, allergie o altro;
- dipendenze da sostanze stupefacenti e/o alcool;
- eventuali intolleranze alimentari o la necessità di diete specifiche, il medico le farà sapere alla cucina.

Il medico che la visiterà, annoterà sulla cartella clinica ogni segno che attesti una possibile violenza subita. Per questo motivo, qualora avesse subito violenze o maltrattamenti nella fase che precede l'ingresso in istituto, lo faccia presente **SENZA PAURA**.

Attesa in camera di sicurezza, colloquio con il personale di polizia penitenziaria ed assegnazione

Terminate le operazioni sopra descritte, segue un colloquio di primo ingresso con il personale di polizia penitenziaria nel quale si devono segnalare eventuali possibili problematiche di incolumità personale o legate ad altre esigenze. Considerando il titolo di reato, il circuito di appartenenza e l'eventuale stato di tossicodipendenza, verrà assegnato nelle sezioni detentive di prima accoglienza, per essere, dopo l'udienza di Convalida, allocato nel rispettivo circuito (Custodia Attenuata, ordinario, Alta Sicurezza ed Incolumi).



Nei giorni immediatamente successivi incontrerà un esperto e un funzionario giuridico-pedagogico (educatore) che le forniranno indicazioni e raccoglieranno da lei alcune informazioni al fine di definire un percorso interno secondo le sue necessità e la sua personalità (art.13 O.P.).



Diritto alla territorialità

Lei ha diritto a scontare la pena in un istituto il più possibile vicino ai suoi affetti.

Può presentare domanda di trasferimento presso l'Ufficio Matricola.

Ha diritto a ricevere una risposta entro 60 giorni. Se la risposta dovesse tardare o fosse negativa può sporgere reclamo (art.35 *bis* O.P.)

Lei ha diritto, al suo ingresso in Istituto, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento da un altro istituto, di avvertire i suoi familiari, tramite lettera o telegramma. (art.18 O.P.)

Se è cittadino straniero verrà informato anche il Consolato del suo Paese.

Se non ha denaro a sufficienza la comunicazione verrà fatta a spese dell'amministrazione.

Inoltre lei ha diritto ad effettuare un colloquio, al più presto, con il suo legale o con il Garante dei diritti dei detenuti. Se si trova in carcere per uno dei reati elencati all'art. 51 comma 3*bis* e 3 *quater* del C.P.P, tale diritto potrà essere soggetto all'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza.

IL SUO DIRITTO ALLA DIFESA

? Come si nomina l'avvocato?

Il diritto alla difesa è garantito dalla Costituzione italiana. Nella Sua difesa è assistito/a da un avvocato/a.

Può nominare fino a due difensori di fiducia per ogni singolo procedimento penale.



Se ha indicato il nome quanto l'hanno arrestata, è un avvocato di Sua fiducia. Altrimenti Le è stato nominato un avvocato d'ufficio. La nomina può essere fatta anche da un suo stretto familiare.

L'avvocato viene informato del Suo arresto (non sempre, però, quando si è arrestati per scontare una pena definitiva).

Il difensore ha diritto di incontrarla in carcere per parlare con Lei (fatta eccezione per l'ipotesi di differimento dei colloqui per giorni 5 disposto dall'Autorità Giudiziaria).

Se nomina un avvocato di fiducia in carcere spetta a Lei comunicarlo al suo difensore (un telegramma è meglio di una lettera // telefonata o e-mail, quest'ultima può essere inviata mediante la sottoscrizione di un abbonamento (zeromail), (chieda maggiori informazioni all'Ufficio Comando del rispettivo padiglione).

La nomina (e la revoca) del difensore è fatta con il modello IP1.

I colloqui e le telefonate con il suo difensore NON possono essere soggetti a limitazioni, a tutela del suo DIRITTO DI DIFESA (art.18 comma 1bis O.P.) e NON sono conteggiati nel numero di colloqui che Lei ha a disposizione con i familiari

IMPORTANTE

Patrocinio a spese dello stato

Il difensore, anche quello d'ufficio, deve essere retribuito (da Lei o dai Suoi familiari/congiunti).

C'è un'eccezione.

Se il Suo reddito (compreso eventuale reddito irregolare) nell'ultimo anno non è stato superiore a 11.493,82 euro (da aumentarsi di 1.032,91 euro per ogni componente del nucleo familiare), può chiedere al Giudice di essere ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato.

Se la domanda è accolta è lo Stato a pagare le spese per l'assistenza dell'avvocato e di suoi consulenti.

La domanda deve essere presentata alla cancelleria del magistrato davanti al quale pende il procedimento.



Può essere anche presentata al direttore del carcere, all'Ufficio della polizia giudiziaria se si trova in condizione detentiva, quest'ultimi provvederanno alla trasmissione della domanda al magistrato procedente.

La domanda deve contenere precise indicazioni: il procedimento di cui si tratta, la richiesta di ammissione al patrocinio, generalità sue - e di eventuali familiari conviventi - numero/i di codice fiscale, autocertificazione di tutti i redditi conseguiti, l'impegno a comunicare, fino alla chiusura del procedimento, il superamento del tetto di reddito.

È firmata da Lei che si assume la responsabilità (anche penale nel caso di false dichiarazioni) della domanda.

Per la preparazione dell'istanza e per ogni altra informazione si consulti comunque con il Suo avvocato.

Al gratuito patrocinio può essere ammessa anche la persona straniera.

Per i redditi prodotti all'estero è richiesta la certificazione della propria Autorità consolare/Ambasciata (che va prodotta al Giudice entro venti giorni dal deposito della domanda).

? Perché lei si trova in carcere?

Lei si trova in carcere perché:

- a) arrestato/a in flagranza di reato e cioè:
 - colto/a nell'atto di commettere un reato;
 - inseguito/a dalla polizia subito dopo il reato;
- b) sorpreso/a con cose o tracce che fanno pensare che Lei abbia appena commesso un reato;
- c) fermato/a perché indiziato/a di aver commesso un reato e cioè: la polizia pensa che Lei abbia commesso un reato e che voglia sfuggire alla giustizia;



- d) arrestato/a su ordine del giudice e cioè: questo giudice ritiene che Lei abbia commesso un reato e che ci sia pericolo che ne commetta altri, che inquina le prove, che scappi;
- e) arresto/a per scontare una pena definitiva e cioè: una sentenza che l'ha condannata a scontare una pena in carcere. Questa sentenza è diventata definitiva.

COSA SUCCEDDE DOPO L'ARRESTO

Dall'udienza di convalida alla condanna definitiva

[Arrestato/a in flagranza di reato fermato/a perché indiziato/a di aver commesso un reato](#)

Lei è difeso/a da un avvocato/a.

Si tratta del difensore d'ufficio, con recapito, compare negli atti che le hanno consegnato. Lei può in ogni momento nominare un difensore di sua fiducia.

[UDIENZA DI CONVALIDA \(art.391 c.p.p.\)](#)

Al massimo entro 48 ore dall'arresto/fermo viene fissata un'udienza (udienza di convalida).

Lei viene interrogato/a da un giudice (giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale detto G.i.p.). È presente il/la Suo/a avvocato/a.

L'Interrogatorio può avvenire in carcere o in Tribunale.

Il giudice deve innanzitutto verificare che il Suo arresto/fermo sia avvenuto secondo la legge. Lei può anche non rispondere alle domande del Giudice.

L'avvocato, che è presente, Le spiegherà meglio ogni cosa.

Dopo il suo interrogatorio, il giudice decide se il Suo arresto/fermo era giusto e quindi convalida o non convalida l'arresto.

Il magistrato che fa le indagini – il pubblico ministero // P.M. - può chiedere al Giudice che Lei venga tenuto/a in carcere (o rimesso/a in libertà con delle limitazioni).



Questa richiesta è legata al fatto che si ritiene che ci sia pericolo che, in attesa del processo, Lei possa:

- inquinare le prove;
- fuggire;
- commettere altri reati.

In questo caso il giudice decide quindi se tenerla in carcere (cosiddetta custodia cautelare), oppure rimetterla in libertà con eventuali limitazioni (arresti domiciliari, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per firmare, divieto oppure obbligo di stare in un certo posto, divieto di uscire dall'Italia). Inoltre, è possibile che il giudice Le conceda i domiciliari con uso del braccialetto elettronico.



Tenga conto che dalla concessione dei domiciliari con braccialetto elettronico da parte del giudice e il suo effettivo rilascio potrebbe trascorrere un tempo relativo necessario alla reperibilità del dispositivo. In questo periodo di attesa lei dovrà restare in carcere.

Deve essere ordinata la Sua immediata liberazione:

- se il Suo arresto/fermo non era consentito dalla legge;
- se non sono stati rispettati i termini per il Suo interrogatorio;
- se il giudice ritiene che non ci siano contro di Lei gravi indizi di colpevolezza.

Non può comunque essere tenuto/a in carcere se può beneficiare della sospensione condizionale della pena (e cioè se il giudice ritiene che verrà condannato/a non più di 2 anni e che in futuro non farà altri reati).



Il giudice potrà valutare anche altre condizioni di incompatibilità con la carcerazione qualora:

- lei si trovi in stato di gravidanza;
- presenza di figli piccoli di cui Lei è l'unico tutore;
- età avanzata.



IMPORTANTE

È possibile, nei casi di arresto in flagranza, che il Pubblico Ministero abbia richiesto che nei Suoi confronti venga celebrato il cosiddetto processo di direttissima.

L'udienza di convalida si svolge in questo caso davanti al giudice del Tribunale (anziché davanti al giudice per le indagini preliminari).

Se l'arresto viene convalidato, Lei viene processato subito dopo.

Può essere richiesto un termine per preparare la Sua difesa nel senso che il processo si può svolgere con il giudizio ordinario, il giudizio abbreviato, il patteggiamento.

Le spiegherà però meglio ogni cosa il Suo avvocato.

[Ricorso al Tribunale del Riesame \(art.324 c.p.p\)](#)

Entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione del giudice riguardante la sua carcerazione, sia Lei, sia il Suo avvocato, potete fare ricorso ad un Tribunale composto da tre giudici.

Questo tribunale rivedere gli atti che La riguardano, riesamina la situazione, rivaluta se ci sono le condizioni perché debba restare in carcere o se possa invece essere scarcerato/a.

[Arrestato/ su ordine di un giudice](#)

Valgono anche in questo caso le cose dette prima, e cioè: è difeso/a da un avvocato (di fiducia o d'ufficio) e deve essere interrogato da un giudice.



L'interrogatorio (interrogatorio di garanzia) deve essere fissato entro 5 giorni dal suo arresto (altrimenti deve essere liberato/a).

Le viene consegnato il provvedimento con il quale il giudice ha disposto il Suo arresto (ordinanza di custodia cautelare).

Vi sono indicati i seguenti dati:

- il Giudice che lo ha emesso;
- i numeri di procedimento;
- i Suoi dati;
- i fatti sui quali si fanno le indagini;
- gli indizi contro di Lei e le relative fonti;
- i motivi per cui il giudice ha chiesto che venisse portato/a in carcere
- l'ordine del giudice con la data e la firma.

Nel corso dell'interrogatorio, assistito dal Suo avvocato, può esporre le Sue difese. Può anche non rispondere.

Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se ci sono ancora le condizioni che hanno portato al suo arresto.

Può decidere che venga liberato/a.

Può anche essere rimesso/a in libertà con delle limitazioni.



? Che cosa succede nel procedimento?

Che Lei sia rimasto/a in carcere o che sia stato scarcerato/a, il procedimento che ha portato al Suo arresto va avanti.

Il pubblico ministero può continuare le indagini.



Alla fine delle indagini, se ritiene che Lei sia responsabile del reato che Le è stato contestato, chiede che per questo fatto Lei sia processato/a.

È quindi importante, ancor più se è stato/a liberato/a, che mantenga i contatti con il Suo avvocato.



Cosa succede quando si viene scarcerato/a elezione di domicilio?

Quando si viene liberati dal carcere si è (di nuovo, già era successo davanti al giudice) invitati ad indicare dove si vogliono ricevere gli atti del processo.

ATTENZIONE! Poiché tutti gli atti del processo verranno mandati all'indirizzo da Lei indicato, è importante che lì ci sia effettivamente Lei o qualcuno che li può ricevere per Lei.


Se non troveranno nessuno Le verrà fatto il processo senza che Lei lo sappia veramente, ma il processo sarà comunque giusto e regolare.

Se non sa dove ricevere gli atti può indicare lo studio del Suo avvocato. È molto consigliato eleggere domicilio presso il proprio avvocato, specialmente se si è in carcere in quel momento. Quando presenta la documentazione per domiciliazione presso in suo avvocato deve presentare anche la dichiarazione di assenso dell'avvocato.

In questo caso è indispensabile però che mantenga i contatti con il Suo avvocato.

Altrimenti anche così potrà essere processato senza sapere dove e quando ed essere arrestato/a perché una sentenza pronunciata contro di Lei è diventata definitiva.

Ancora: se dovesse cambiare indirizzo rispetto a quello indicato quando esce dal carcere, prenda contatti con il Suo avvocato immediatamente; nel caso non sia stato possibile trovarlo presso il domicilio da Lei indicato (perché fasullo, oppure vecchio), il PM avrà l'obbligo di effettuare una ricerca, che può essere rinnovato anche dal giudice; motivo per cui, è meglio indicare correttamente ed in modo aggiornato il luogo in cui si può essere trovati, onde evitare conseguenze peggiori.



UDIENZA PRELIMINARE - PROCESSO

Alla fine delle indagini, se il Pubblico ministero sarà dell'idea che Lei sia colpevole, chiederà che venga processato.

Per determinati reati si fa prima un'udienza davanti al giudice delle indagini preliminari, detta udienza preliminare.

Si svolge davanti al giudice per le indagini preliminari.

In questa udienza si discute se ci sono gli elementi perché venga processato/a poi davanti al Tribunale.

Se il giudice ritiene che questi elementi esistano emette il decreto che dispone il giudizio.

Sono indicati il giorno e il giudice del Tribunale davanti al quale si farà il processo. Il processo sarà fatto con il giudizio ordinario (vedi sopra).

È però anche possibile richiedere di definire procedimento davanti al giudice delle indagini preliminari.

Come?

In base alla fase in cui si richiede l'applicazione di un rito alternativo o di un patteggiamento, sarà diverso il giudice a decidere su di esso. È bene chiedere all'avvocato come sia meglio comportarsi.

Per determinati altri reati si viene invece convocati davanti al giudice del tribunale con il decreto di citazione a giudizio.

È però anche possibile che il pubblico ministero chieda che non venga fatta l'udienza preliminare e che venga fatto il giudizio immediato.

Il Suo avvocato Le spiegherà meglio ogni cosa. Qui ci limiteremo ad una spiegazione semplice. Con un avvertimento. È molto importante contattare subito l'avvocato quando si ricevono i documenti che indicano la data dell'udienza.



È importantissimo farlo quando si riceve la notifica del decreto di giudizio immediato perché ci sono cose (la richiesta di giudizio abbreviato /patteggiamento) che vanno fatte entro 15 giorni da quando si riceve il decreto.

Verifichi in questa fase con il suo avvocato l'eventuale possibilità di richiedere
CONVERSIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE ALTERNATIVA AL CARCERE:

- divieto di espatrio (art. 281 c.p.p);
- obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p);
- allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p);
- divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p);
- divieto e obbligo di dimora (art 283 c.p.p);
- arresti domiciliari (art. 284 c.p.p);
- custodia cautelare in carcere (art 285 c.p.p);
- custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri (art. 285 bis c.p.p);
- custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 c.p.p).

IL DECRETO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO

Con il decreto di citazione in giudizio Lei è convocato davanti ad un giudice del Tribunale per essere processato/a.

Potrà essere giudicato con il rito ordinario.

Nel corso del processo vengono sentiti i testimoni dell'accusa e della difesa, Lei può essere interrogato e/o rendere dichiarazioni.



Il pubblico ministero e la difesa fanno le conclusioni.

Il giudice decide se è innocente o colpevole. In caso di condanna indica la pena.

GIUDIZIO ABBREVIATO

Anziché con il giudizio ordinario Lei potrà chiedere di essere giudicato con il giudizio abbreviato.

In questo caso il processo si fa sui documenti raccolti dal pubblico ministero e dal Suo difensore.

Il pubblico ministero e la difesa fanno le loro conclusioni (colpevole/innocente); il giudice decide.

Può assolvere o condannare. In caso di condanna la pena viene ridotta di un terzo (1/3).

PATTEGGIAMENTO

Oppure potrà richiedere un patteggiamento.

Lei, tramite il Suo avvocato, ed il Pubblico ministero trovate un accordo sulla pena che deve essere applicata nei Suoi confronti.

Se il giudice ritiene che la pena sia giusta fa la sentenza di patteggiamento e le applica questa pena.

Non potrà essere impugnato e/o modificato in seguito; l'unica impugnazione ammessa è il ricorso per Cassazione, diritto costituzionale dettato dall'art. 111 Cost..

GIUDIZIO IMMEDIATO

Lei è in carcere accusato/a di un reato per il quale è previsto che di norma si faccia l'udienza preliminare (es. violazione della legge sulla droga, rapina, estorsione).



Ricorrono però certe condizioni (ad esempio la prova è evidente perché Lei è stato arrestato/a mentre commetteva il reato e non ha contestato la sua responsabilità).

In questo (ed in altri) casi il pubblico ministero può chiedere che nei Suoi confronti venga emesso il decreto di giudizio immediato.

Non viene fatta l'udienza preliminare.

Lei è convocato direttamente davanti al giudice del Tribunale.

Come già riportato è importantissimo in questo caso contattare immediatamente l'avvocato perché la richiesta di giudizio abbreviato o di patteggiamento (che possono consentirle di avere una pena più bassa rispetto a quella alla quale verrebbe condannato facendo il giudizio ordinario) va fatta entro 15 giorni da quando ha ricevuto il foglio con il decreto se si vuole che sia il Gip a decidere. Diversamente potrà avanzare richiesta per entrambi i riti alternativi durante l'udienza preliminare. Questa richiesta può essere fatta anche da lei personalmente.

È sempre meglio, però, consigliarsi con il Suo difensore.

Arrestato/a per definitivo

È stato portato/a in carcere perché deve scontare una pena.

Nei suoi confronti è stata emessa la sentenza che l'ha condannata a scontare una pena in carcere.

Questa pena è diventata definitiva (ad esempio perché ci sono stati l'appello e la cassazione e la cassazione ha confermato la sentenza d'appello oppure perché non è stato fatto appello in tempo).

Le viene consegnato un atto: l'ordine di esecuzione.

In questo atto sono indicati:

- a) l'Ufficio che lo ha emesso (Procura della Repubblica/Procura Generale);
- b) la sentenza, la data della sentenza ed il giudice che l'ha emessa;
- c) quando è diventata definitiva la sentenza;
- d) per quale reato/i è stato/a condannato/a ;



- e) dove e quando fu commesso il reato/i;
- f) il periodo di durata della condanna;
- g) il nome del suo avvocato/a (e se d'ufficio o di fiducia);
- h) quanta pena deve scontare.

È anche possibile che l'ordine di esecuzione contenga più sentenze, il cosiddetto cumulo.

? Cosa fare contro l'ordine di esecuzione?

Lei è assistito/a da un avvocato/a. Si tratta del difensore di fiducia o d'ufficio che l'ha difesa nel corso del giudizio, del difensore di fiducia che ha nel frattempo nominato o di altro difensore d'ufficio che Le è stato nominato.

Il nome del suo difensore compare nell'ordine di esecuzione.

Se è un difensore d'ufficio, può in ogni momento nominare un difensore di Sua fiducia.

Prenda immediatamente contatto con il Suo difensore (con telefonata o email). È probabile non sappia che Lei è stato arrestato.

Sono possibili dei rimedi contro l'ordine di carcerazione (ad esempio l'incidente di esecuzione e/o la richiesta di restituzione in termini).

La domanda va però presentata al più presto (es. la richiesta di restituzione in termini va presentata entro 30 giorni dal Suo arresto).



Incidente di esecuzione

L'ordine di esecuzione può essere contestato per una serie di motivi (ad esempio perché si ritiene che la sentenza non fosse diventata definitiva, perché è stata presentata una domanda di misura alternativa, perché si è stato condannato/a con la recidiva reiterata a pena inferiore a tre anni con sentenza divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della legge cd. ex-Cirielli).

Cosa si può fare in questi casi?

Si fa incidente di esecuzione. Si chiede cioè al Giudice che ha emesso la sentenza (ed in caso di cumulo a quello che l'ha emessa per ultimo) di annullare l'ordine di carcerazione.

Potrà avere però migliori spiegazioni dal Suo avvocato. Per questo motivo è importante che lo contatti immediatamente.

Restituzione in termini

La richiesta di restituzione in termini e la domanda di poter fare qualcosa che non è stato possibile fare.

Se è stata pronunciata sentenza in assenza dell'imputato (se cioè Lei è stato condannato/a senza aver partecipato al processo) può chiedere di poter impugnare la sentenza, se non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento.

La richiesta va però assolutamente fatta entro 30 giorni da quando l'hanno arrestata. Dopo è troppo tardi. Quindi contattaci al più presto il suo avvocato.



COME SI SCONTA LA PENA DEFINITIVA

? Le diverse modalità di sconto della pena alternative alla detenzione in istituto, come accedervi? Chi può accedervi?

Nell'ordine di esecuzione che già le hanno consegnato (o che Le verrà consegnato nei prossimi giorni) è indicato anche il giorno in cui finirà di scontare la pena.

Non è detto che Lei debba finire quel giorno (potrebbe finire anche prima). Non è detto che debba scontare tutta la pena in carcere.

La legge di ordinamento penitenziario

La Sua situazione in carcere è regolamentata, tra l'altro, dalla legge cosiddetta di Ordinamento penitenziario (che indicheremo O.P.) e dal Regolamento della legge (R.E.).

Legge e Regolamento indicano i Suoi diritti ed i Suoi doveri nella situazione in cui si trova.

L'O.P. prevede inoltre permessi e misure alternative che può richiedere al Magistrato e/o al Tribunale di Sorveglianza (se e quando ricorrono determinate condizioni).

Permessi e misure alternative Le potranno consentire di finire prima la pena e/o di scontare questa pena anche fuori dal carcere.

Il magistrato di sorveglianza



Oltre ad avere un avvocato che La assiste in questa fase, ha anche un Magistrato di riferimento, il cosiddetto Magistrato di Sorveglianza.

Il Magistrato di Sorveglianza è la persona che, con il Direttore del carcere e con il Suo avvocato, garantisce che la Sua vita detentiva sia dignitosa e giusta.

Il Magistrato di sorveglianza decide permessi e misure alternative.

Inoltre se Lei pensa che un suo diritto sia stato violato dall'amministrazione penitenziaria può presentare un reclamo giurisdizionale al Magistrato di Sorveglianza. (art. 35bis O.P.)

Permessi e misure alternative

Elenchiamo qui in seguito le possibilità che Le sono fornite dall'ordinamento penitenziario

(O.P.). Alcune decisioni sono prese dal Magistrato di Sorveglianza, altre dal Tribunale di Sorveglianza (con la consulenza e la collaborazione degli operatori penitenziari e degli esperti dell'osservazione e del trattamento).

Per qualsiasi dubbio si rivolga al suo avvocato. Lui/lei Le fornirà ogni chiarimento in merito alla normativa in questione.

Quando la prima decisione è presa dal Magistrato di Sorveglianza, e lei non la ritiene giusta, da quando riceve l'atto, ed entro un termine indicato sull'atto stesso, può fare reclamo al Tribunale di Sorveglianza. Quando la decisione è presa dal Tribunale di Sorveglianza, e Lei, non la ritiene giusta, entro 15 giorni dalla modifica del provvedimento, può fare ricorso alla Corte di Cassazione. Il Suo avvocato Le spiegherà meglio ogni cosa.

Tratteremo qui di seguito dei permessi, del lavoro esterno e delle misure alternative alla detenzione. Per richiederle occorrono determinate condizioni.

Ad esempio, che sia trascorso un certo periodo di tempo da quando si è iniziata ad espiare la pena, che rimanga da espiare una pena non superiore ad un certo limite.

I termini possono variare se si è stati condannati per determinati reati (elencati all'art.4 bis O.P.) oppure se si è recidivi reiterati. Il Suo avvocato le spiegherà meglio ogni cosa.



I moduli per inoltrare le richieste si trovano presso ogni rotonda o all'Ufficio Comando dei Padiglioni detentivi. Per chiarimenti è possibile essere ricevuti dall'Ufficio Comando o chiedere consulenza all'educatore.

Permessi premio (riferimenti art. 30 ter O.P. e art. 65 R.E.)

Chi ha mantenuto regolare condotta e non risulta socialmente pericoloso può uscire dal carcere per un massimo di 15 giorni per ogni permesso concesso (e per non più di 45 giorni per ogni anno solare) per coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro.

Decide il Magistrato di Sorveglianza.



Se non ritiene giusta la decisione di rigetto del permesso, può fare reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro 24 ore dal ricevimento dell'atto. Indichi anche i motivi. Il suo avvocato le spiegherà meglio.

Lavoro di pubblica utilità (art. 20-ter O.P)

Chi lo desidera può richiedere di essere ammesso a lavori di pubblica utilità, sia all'esterno che all'interno dell'istituto, previa autorizzazione del Magistrato di sorveglianza (se si è stati condannati per uno dei reati di cui all'art. 416-bis c.p. si può essere ammesso, ma solo per lavori di pubblica utilità interni al carcere).

Il lavoro di pubblica utilità non può essere retribuito.

Lavoro all'esterno (art. 21 O.P.)



È un modo di espiare la pena legato allo svolgimento di un'attività lavorativa esterna pubblica o privata. Su provvedimento della Direzione dell'istituto, può essere riconosciuto a:

- definitivi o imputati (previa Autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria) per reati comuni senza alcuna limitazione relativa alla posizione giuridica e al periodo trascorso in carcere;
- condannati alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati al comma 1 dell'art. 4 bis O.P. dopo 1/3 della pena e comunque non oltre 5 anni;
- condannati all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno 10 anni della pena.

Il provvedimento di ammissione al lavoro esterno diventa esecutivo dopo l'approvazione del Magistrato di Sorveglianza.

La retribuzione, del lavoro da lei svolto, verrà versata sul "conto corrente" a lei intestato presso l'Ufficio Ragioneria e farà parte del suo patrimonio.

Una parte verrà trattenuta per le spese del mantenimento in carcere, le spese del processo, il pagamento di pene pecuniarie ecc.

Liberazione anticipata (riferimenti art. 54 O.P.)

Consiste nella riduzione della pena pari a 45 giorni, per ogni 6 mesi di permanenza (cosiddetti *semestri*) in carcere. Viene concessa a chi ha tenuto una regolare condotta ed ha partecipato alle attività trattamentali organizzate in carcere.

È riconosciuta anche per il periodo trascorso in custodia cautelare ed agli arresti domiciliari.

Decide il Magistrato di Sorveglianza.





Se non ritiene giusta la decisione deve fare reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro 10 giorni da quando riceve l'atto che ha respinto la domanda, indichi anche i motivi.

Semilibertà (riferimenti: art. 50 O. P.)

Può essere data a chi, disponendo di un'attività lavorativa, formativa o comunque utile per il reinserimento sociale, è:

- sottoposto ad una misura di sicurezza (in qualunque momento);
- condannato all'arresto o alla reclusione per meno di 6 mesi;
- condannato ad una pena superiore ai 6 mesi ed abbia scontato metà pena (2/3 per i reati all'articolo 4 bis comma 1 O.P.);
- condannato all'ergastolo ed abbia scontato 26 anni di detenzione.

La persona in semilibertà esce dal carcere la mattina e vi fa rientro la sera.

Detenzione domiciliare (riferimenti: art.47 ter O.P.)

Si tratta della possibilità di scontare la pena presso il proprio domicilio, un luogo pubblico di cura, di assistenza o di accoglienza o in casa famiglia protetta.

Può essere prevista la sottoposizione a mezzi elettronici o strumenti tecnici (es. braccialetto).

Può scontare la pena in detenzione domiciliare (quando la pena è definitiva):

- chi ha compiuto 70 anni, non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non è stato condannato con la recidiva.
- Inoltre chi deve scontare una pena o un residuo di pena inferiore ai quattro anni se:



- donna in stato di gravidanza, madre o padre di prole inferiore ai 10 anni, se esercente la potestà genitoriale;
- persona in particolari condizioni di salute o di età anagrafica superiore ai 60 anni (se inabile) o inferiore ai 21 anni con particolari esigenze di studio, lavoro, famiglia;
- persona con una pena o residuo di pena inferiore ai due anni indipendentemente dalle condizioni sopra descritte se non sussistono i presupposti per ottenere l'affidamento in prova (e non condannata per reati di cui a 4 bis o con recidiva 99, 4° c.).

Ne sono escluse le persone condannate per reati contemplati all'interno dell'art. 4 bis O.P.

Detenzione domiciliare speciale (riferimento: art.47 quinquies O.P.)

Può essere ammessa la madre di prole inferiore ai 10 anni, non manifesta recidiva, partecipe all'opera trattamentale ed ha espiato un terzo della pena (15 anni se la pena è quella dell'ergastolo).

Tale misura viene adottata anche nei confronti del padre nel caso in cui risulti unico tutore del minore.

Affidamento in prova ai Servizi Sociali (riferimenti: art.47 O.P.)

Può esservi ammessa la persona tossicodipendente e/o alcooldipendente e/o ludopatica, con condanna o residui pena di pena inferiori ai 6 anni (4 se per reati di cui all'art. 4 bis O.P.), che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi (d'accordo con il Servizio di Tossicodipendenze della Sua ASL).

La misura può essere concessa un massimo di due volte.

Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per tossicodipendenti e/o alcooldipendenti e/o ludopatici (riferimenti: art. 90 ss. D.F.R.30990)

Può essere data a chi deve scontare una pena o un residuo pena inferiore ai 6 anni (4 se condannati per reati di cui all'art. 4 bis O.P.) per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza/alcooldipendenza.



La persona deve essersi sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

In questo caso la pena rimane sospesa per 5 anni e si estingue se in questo periodo non viene commesso delitto non colposo punibile con la reclusione (altrimenti viene revocata).

Liberazione condizionale (riferimenti: art. 176 C.P. r art. 682 t.P.P.)

Può essere riconosciuta a chi ha scontato almeno 30 mesi e comunque almeno $\frac{1}{2}$ della pena inflitta qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni (se recidivo almeno 4 anni di pena e non meno di $\frac{3}{4}$; se condannato all'ergastolo gli anni scontati devono essere almeno 26).

Per ottenerla bisogna aver tenuto, durante il tempo di esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento. È subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato ai sensi degli artt. 185 e ss c.p. (restituzioni e risarcimento del danno), salvo si dimostri l'impossibilità di adempierle.



IMPORTANTE: REGOLE SPECIFICHE PER I CITTADINI STRANIERI

SU BENEFICI, MISURE ALTERNATIVE, ESPULSIONE E TRASFERIMENTI > [VEDI LA GUIDA PER LA PERSONA STRANIERA PRIVATA DELLA LIBERTA' PERSONALE](#)

LA VITA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO – LA QUOTIDIANITA'

Per una vita sana è importante:



- usufruire dei cortili passeggiare all'aria aperta e fare esercizio fisico, per avere appetito e dormire meglio la notte;
- tenere pulita la propria camera e aprire le finestre il più spesso possibile per cambiare l'aria;
- curare l'alimentazione, non conservare per lungo tempo i cibi deperibili;
- al fine di evitare di contrarre malattie di vario genere, non fare ingresso nei locali doccia a piedi nudi e non scambiare oggetti per l'igiene personale o biancheria.

NON È CONSENTITO

- farsi tatuaggi, poiché l'uso di aghi non sterili comporta la trasmissione di malattie, anche gravi, chi venisse sorpreso potrebbe incorrere in sanzione disciplinare;
- produrre alcolici;
- bere alcolici, motivo di sanzione disciplinare;
- Accumulare farmaci prescritti regolarmente dai medici in quanto, oltre ad essere motivo di sanzione disciplinare, l'assunzione incontrollata di farmaci nuoce gravemente alla salute;
- Mettere in atto qualsiasi comportamento sessuale dal quale possano derivare infezioni.

Regole, divieti ed obblighi

La vita negli Istituti Penitenziari è regolata dalle leggi e dai decreti dell'O.P. e dal Regolamento Interno, che indicano, oltre alle linee-guida per un trattamento carcerario senza discriminazioni, le norme di comportamento da rispettare, tra le quali:

- rispettare il Personale di Polizia Penitenziaria e Civile e le altre persone detenute;
- mantenere pulita la propria camera detentiva ed aver riguardo per i beni dell'Amministrazione;
- rispettare gli orari;
- rispettare gli impegni presi (lavorativi, scolastici, formativi...);



- curare la propria igiene personale;
- non possedere e trafficare oggetti non autorizzati;
- non detenere alcolici;
- non minacciare o usare violenza;
- non detenere denaro o oggetti di valore;
- non falsificare documenti e comunicare notizie false;
- non possedere, utilizzare, scambiare sostanze stupefacenti o medicinali non autorizzati;
- non organizzare e/o partecipare a disordini o sommosse. Sono consentite solamente le proteste non violente quali lo sciopero del carrello e la battitura.

Il mancato rispetto delle norme previste dall'O.P. e dal Regolamento Interno prevede l'applicazione di sanzioni disciplinari, che influiscono negativamente sulla concessione di tutti i benefici. Le sanzioni disciplinari previste sono:

- il richiamo
- l'ammonizione

che vengono deliberate dal Direttore;

- l'esclusione dalle attività ricreative e sportive, per non più di 10 giorni





- isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di 10 giorni

- esclusione dalle attività in comune per non più di 15 giorni

che vengono deliberate dal Consiglio di Disciplina (Direttore, Educatore e un esperto, ex art.80 O.P.).

Contro tali sanzioni è possibile inoltrare ricorso al Magistrato di Sorveglianza entro 10 giorni.

UFFICI E LORO FUNZIONI - A chi e come rivolgersi

In ogni Padiglione detentivo si trovano:

- L'Ufficio Pratiche detenuti: raccoglie, verifica e porta all'attenzione dell'Autorità o degli Uffici competenti le richieste formulate dalla popolazione detenuta (colloqui visivi e corrispondenza telefonica, udienze Ufficio Coordinatore ed Operatori Penitenziari Civili, benefici, misure alternative, sopravvitto, lavoro, corsi didattici ed attività ricreative e sportive, biblioteca, etc.);
- L'Ufficio dell'ispettore Coordinatore: previa richiesta è possibile essere ricevuti dal Coordinatore del Padiglione o dai suoi Coadiutori, per informazioni, comunicazioni riservate, varie necessità.

È possibile accedere a tali Uffici tramite richiesta scritta.

Esternamente ai Padiglioni detentivi si trova l'Ufficio Matricola: all'atto dell'ingresso riceve ed immatricola i detenuti, cura l'archivio dei singoli fascicoli matricolari, è tramite per le comunicazioni con tutte le Autorità, gestisce quanto concerne i benefici e le misure alternative e coordina le cause ed i trasferimenti dei ristretti.

È l'Ufficio a cui possono essere presentate le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno, di trasferimento della residenza in carcere, di trasferimento, rinnovo carta d'identità ecc.



Qualora fosse sprovvisto di un documento di identità può chiedere il suo rifacimento presso tale Ufficio (art.43 comma 6 O.P.), a tal fine si consiglia di valutare la possibilità di richiedere la residenza presso la Casa Circondariale.

IL PERSONALE DELL'ISTITUTO

All'interno dell'Istituto sono presenti diverse figure professionali ed Istituzionali con le quali potrà venire in contatto:

- Il Direttore e il Vicedirettore;
- La Polizia Penitenziaria;
- I Funzionari giuridico-pedagogici (educatori);
- Gli psicologi, psichiatri e criminologi;
- Gli assistenti volontari;
- Gli insegnanti;
- Il cappellano e altri ministri di culto;
- Il personale sanitario.

[La direzione](#)

È costituita dal Direttore e da Vice-direttore. I suddetti dirigenti non appartengono al Corpo di Polizia Penitenziaria e non rivestono le funzioni di polizia penitenziaria, hanno però la responsabilità dell'indirizzo e della corretta gestione detentiva.

Si può chiedere, con lettera o con modello 393, di conferire con il direttore o con il vice-direttore al fine di esporre problemi personali o reclami relativi alla propria condizione detentiva.

[La polizia penitenziaria](#)



Attende ed assicura l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e pena e ne tutela la sicurezza, partecipa, anche nell'ambito dei gruppi di lavoro, all'attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e di coloro che espiano una misura di sicurezza detentiva, espleta il servizio di traduzione ed il servizio di piantonamento nei luoghi esterni di cura dei detenuti e di coloro che espiano una misura di sicurezza detentiva.

La Polizia Penitenziaria (coordinata dal Comandante) è suddivisa nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

- ruolo dei Commissari (indossano sull'uniforme distintivi con una o più stellette);
- ruolo degli Ispettori (indossano sull'uniforme distintivi con uno o più pentagoni);
- ruolo dei Sovrintendenti (indossano sull'uniforme distintivi con una o più barre);
- ruolo degli Agenti e degli Assistenti (indossano sull'uniforme distintivi neutri o con uno o più segni rossi).

Il Funzionario giuridico- pedagogico (educatore)

È la figura che predispone, organizza e coordina le attività interne inerenti la scuola, il lavoro, le iniziative culturali, religiose, ricreative e sportive, in collaborazione con gli altri operatori.

L'educatore ha anche il compito di accoglierla e di colmare ogni dubbio durante un primo colloquio conoscitivo nei primi giorni dopo l'arresto.

Partecipa, nell'ambito dell'équipe "*di osservazione e trattamento*", alla definizione di un percorso finalizzato alla ricerca, da parte della persona detenuta, di una propria dimensione all'interno del contesto sociale.

Nel caso di istanze per la fruizione di benefici, l'équipe relaziona alla Magistratura di Sorveglianza sugli esiti dell'osservazione della personalità.

Lo Psicologo e criminologo (art. 80 O.P.)

È una figura professionale che su indicazione della Direzione fornisce un sostegno psicologico durante la detenzione.



Partecipa, all'occorrenza, nell'ambito dell'équipe di osservazione e trattamento, anche con la stesura di relazioni.

L'assistente sociale

L'Assistente sociale appartiene all'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna di Torino ed Asti (UIEPE). Si occupa del rapporto tra il detenuto ed il suo ambiente esterno (familiare, lavorativo, abitativo, etc.) e delle eventuali problematiche che ci possono essere in tale contesto. In tal senso promuove i contatti con le risorse esterne per aiutare la persona ad affrontare le difficoltà ad esse connesse sia in previsione di ammissione a benefici di legge (misure alternative) sia in vista della dimissione dal carcere. In caso di ammissione a misure alternative la persona che ne fruirà sarà seguita, all'esterno, dall'Ufficio Esecuzione Penale.

Assistenti volontari penitenziari (art.78 O.P.)

Sono figure che operano sotto il coordinamento della Direzione dell'Istituto, fornendo, principalmente, sostegno morale alle persone detenute.

È fondamentale evidenziare come tali operatori non possano tenere relazioni con il mondo esterno (familiari, avvocati, magistrati, SERD, etc.), se non per casi specifici espressamente autorizzati.

Fondamentalmente gli assistenti volontari penitenziari si occupano di problematiche quali il vestiario.

Gli assistenti volontari tengono regolari contatti con le altre figure professionali.

Gli assistenti volontari penitenziari sono reperibili, a rotazione, tutti i giorni feriali. Inoltre possono essere contattati attraverso richiesta scritta.

Ogni padiglione dispone di un gruppo di assistenti volontari penitenziari di riferimento.

Partecipano, all'occorrenza, all'équipe di osservazione e trattamento.

Organizzano attività ricreative e culturali in accordo con l'area educativa.



Inoltre è previsto all'interno dell'istituto di personale volontario dei patronati a cui può rivolgersi, tramite richiesta scritta, per consulenze legate a pratiche INPS (asegni familiari, pensioni, asegni di disoccupazione, compilazione dell'ISEE ecc).

I CONTATTI CON I FAMILIARI



Come funzionano?

Colloqui visivi:

I detenuti (autorizzati dall'Autorità Giudiziaria competente sino alla sentenza di 1° grado o dal Direttore dell'istituto se appellanti, ricorrenti o definitivi) possono effettuare colloqui (anche mediante dispositivi elettronici) con i propri congiunti, familiari o terze persone, nella misura di:

- 6 colloqui al mese se ristretti per reati ordinari;
- 4 colloqui al mese se ristretti per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'art.4 bis O.P..

Ogni colloquio ha durata ordinaria di un'ora, in alcuni casi è possibile che siano estesi fino a due ore.

Sono esclusi dal computo di questi colloqui, quelli tenuti con il proprio difensore o con il Garante.

Qualora per ordinanza del giudice le sia stata revocata o limitata la potestà genitoriale, l'istituto prevede la messa a disposizione di un luogo neutro per effettuare colloqui (in presenza o tramite dispositivi elettronici) con i propri figli, previa autorizzazione del giudice.

I colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale. Questi, però, non è autorizzato ad ascoltare la conversazione con i suoi familiari se lei è un detenuto comune, per cui lei può parlare di ciò che desidera.

Non è però consentito scambiarsi oggetti e generalmente avere contatti fisici. È necessario effettuare il colloquio senza disturbare gli altri che stanno tenendo un colloquio nel medesimo istante: in entrambi i casi si





rischia di incorrere in sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione dai colloqui per un dato periodo di tempo).

Colloqui telefonici

I detenuti possono essere autorizzati:

- a) se imputati dall'Autorità Giudiziaria competente;
- b) dopo la sentenza di primo grado ovvero se appellanti, ricorrenti o definitivi, dal Direttore dell'Istituto.

Alla corrispondenza telefonica con i propri familiari e conviventi della misura di:

- 1 telefonata a settimana se ristretti per reati ordinari;
- 2 telefonate al mese se ristretti per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'art. 4 bis dell'O.P., specificando che è sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate ai detenuti per i reati indicati nell'art.4 bis dell'O.P..

La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di 10 minuti.

In casi eccezionali, per comprovati e gravi motivi, possono essere autorizzati specifici colloqui telefonici con terze persone.

A tali limitazioni non possono essere soggette le telefonate con il suo legale, sia di fiducia che d'ufficio, in quanto, per estensione del diritto di difesa, lei può effettuare tali telefonate ogni qualvolta lo ritenga necessario.

In merito alle richieste di telefonate da parte di detenuti stranieri, la procedura da seguire è la seguente:



- allegare documentazione (originale o comunque autenticata dall'autorità consolare di competenza) attestante il rapporto di parentela con il destinatario della telefonata;
- produrre certificazioni attestante la corrispondenza dell'intestazione dell'utenza telefonica alla persona legittimata a ricevere la telefonata (allegando alla richiesta di telefonata copia della bolletta telefonica).

Servizio di posta elettronica:

È possibile usufruire del servizio di abbonamento *zeromail* (curato dalla cooperativa Zero Grafica), a proprie spese. Tale servizio consente di inviare e ricevere mail. Presso l'Ufficio Comando del Padiglione in cui è allocato potrà richiedere l'apposita modulistica.

Posta, oggetti e generi alimentari: i pacchi dall'esterno

Le persone detenute possono ricevere ed inviare corrispondenza tramite posta o telegramma, mail.

La posta cartacea da lei inviata non può essere soggetta a limitazioni di quantità. L'occorrente di cancelleria e il francobollo sono a spese della persona. Nel caso non disponesse di liquidità sufficiente può richiedere ai volontari dell'Ufficio Pio un aiuto economico.



All'interno della busta può essere spedita solo la lettera cartacea, la busta chiusa sarà sottoposta a controllo da parte della polizia penitenziaria per verificare che non vengano spediti altri oggetti. Il contenuto della missiva, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, non potrà comunque essere sottoposto a controllo.

Le persone detenute possono ricevere tramite colloquio o mediante posta, pacchi di vario genere. I pacchi, complessivamente di peso non superiore ai 20kg anche in un'unica soluzione, possono contenere abbigliamento e generi alimentari purché



consentiti. In tale peso non vengono conteggiati giornali e libri, questi ultimi, però, non possono avere la copertina rigida.

SERVIZI DELLA STRUTTURA CARCERARIA

Il vestiario

Per comprovate necessità (mancanza di vestiario di proprietà ed accertate situazioni di indigenza) è possibile richiedere, tramite compilazione di apposita modulistica, capi d'abbigliamento.

La pratica della religione (art.26 O.P.)

La Direzione organizza funzioni religiose dei diversi culti. La persona detenuta può richiedere l'assistenza di ministri di culto. È comunque consentito praticare autonomamente la propria religione, purché non si esprima in comportamenti vietati dall'ordinamento.

Le prescrizioni delle diverse religioni sono tenute in considerazione per la somministrazione del cibo.

La professione della sua libertà religiosa costituisce un suo diritto fondamentale.

Lo studio e la formazione

La Direzione ogni anno organizza corsi scolastici (alfabetizzazione, scuola secondaria di 1° e 2° grado) e corsi di formazione professionali.



Tramite affissione, il tutto viene portato all'attenzione della popolazione detenuta che, sulla base di specifici requisiti (posizione giuridica, fine pena, competenze, etc.) potrà formulare la richiesta.

Se vengono affissi bandi relativi a corsi previsti in altri Istituti si può formulare la richiesta di trasferimento di partecipazione sull'apposita modulistica.

Il lavoro all'interno (art. 20 e ss O.P.)

Durante il periodo detentivo Le verrà concessa l'opportunità di lavorare per l'amministrazione penitenziaria o altri datori di lavoro all'interno dell'istituto.

A causa della scarsità dei posti di lavoro disponibili, l'assegnazione dei lavori interni avviene prevalentemente a rotazione.

Il suo educatore di riferimento le fornirà maggiori informazioni.

Le attività sportive

La Direzione organizza attività sportive presso gli spazi disponibili con un accesso in orari e giorni diversi a seconda della sezione di appartenenza. Chi è interessato a partecipare dovrà inoltrare relativa richiesta all'Ufficio Comando, disponendo di un nulla osta sanitario rilasciato dal medico di riferimento della sezione.

La spesa

All'interno dell'istituto è presente l'Impresa di mantenimento, addetta all'acquisto di beni consentiti.

Ogni persona detenuta, se in possesso di denaro, può fare richiesta di acquisto di prodotti inseriti nella lista della spesa ("sopravvitto"), esposta in ogni sezione.

Gli acquisti possono essere fatti 2 volte la settimana.

L'acquisto di farmaci (Fascia C- farmaci da banco) è consentito solo previa autorizzazione della Direzione Sanitaria.



La Biblioteca

L'Istituto le offre la possibilità di accedere ad un servizio di biblioteca nel quale potrà trovare libri o riviste, sia in lingua italiana che in lingua straniera. Può usufruire di tale servizio compilando l'apposito modulo 939. L'elenco dei testi disponibili è consultabile presso la rotonda di ogni piano.

Come inoltrare richieste ed istanze?

Il mezzo per contattare direttamente qualsiasi Autorità Giudiziaria (Procuratore, Giudice, Avvocato) è il modello IP₁ (ex modello 13).

Il modello IP₁ è un registro in cui, da parte dell'addetto dell'Ufficio Matricola, devono essere iscritte le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste presentate dai detenuti.

Tali atti devono essere comunicati immediatamente all'Autorità Giudiziaria, nello stesso giorno o al più tardi nel giorno successivo.


Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'Autorità Giudiziaria.

Il detenuto, il giorno precedente a quello in cui ritiene opportuno dare atto a tali comunicazioni, riferirà tale necessità al Personale di Polizia Penitenziaria di Sezione. Che provvederà a comunicare il tutto all'addetto al modello IP₁ dell'Ufficio Matricola.

Modello 393 (domandina)

Per le richieste ordinarie riguardanti la vita all'interno dell'istituto, invece, lo strumento abituale è il modello 393 (la cosiddetta *domandina*).

Indirizzato alla Direzione dell'istituto, è il mezzo per chiedere quanto concerne i bisogni quotidiani consentiti.



Per le altre richieste (colloqui, telefonate, permessi, trasferimenti, vestiario, posta, misure alternative, benefici etc.) è disponibile su ogni piano detentivo l'apposita modulistica da richiedere presso l'Ufficio Comando.

Tutte le richieste verranno esaminate e verrà data risposta nei tempi consentiti dall'organizzazione dell'istituto.

IL DIRITTO ALLA SALUTE - l'accesso alle cure mediche

I dati sulla Sua salute sono riservati ed i medici sono vincolati al segreto professionale.

Il servizio sanitario penitenziario fornisce, a titolo gratuito, oltre ai farmaci (di fascia A) regolarmente concessi dal servizio sanitario nazionale, le visite generiche, le visite specialistiche e le indagini cliniche strumentali (esami del sangue e delle urine, radiografie, elettrocardiogrammi, etc).

Verificato lo stato di indigenza, in caso di necessità di acquisto di farmaci appartenenti alla fascia C (esclusi gli psicofarmaci), di protesi dentarie, occhiali, ausili ortopedici o generi alimentari per diete specifiche dovute a particolari allergie ed intolleranze, previa prescrizione medica, potrà essere segnalata la sua esigenza all'Ufficio Pio che provvederà a darle un aiuto economico.

Visite mediche

La visita medica avviene quando necessario e su richiesta della persona detenuta (con richiesta scritta tramite l'utilizzo dell'apposito modello 13 che va richiesto al personale penitenziario di servizio presente in Sezione) oppure formulando richiesta a voce al personale di Polizia Penitenziaria presente in Sezione. Tenga conto che vige il metodo del Triage come in pronto soccorso e i casi verranno valutati in base all'urgenza. Ad ogni Sezione detentiva è assegnato un medico di riferimento e personale infermieristico ai quali, come sopra specificato, è possibile rivolgersi per esporre le proprie esigenze e/o problematiche sanitarie.



Le somministrazioni di terapie, medicazioni e altri interventi infermieristici (valutazione di temperatura, pressione, etc.) vengono effettuate secondo le possibilità dell'organizzazione interna del servizio.

Presso ogni Padiglione il Personale medico e Infermieristico è organizzato con turni di presenza garantiti nell'arco delle 24 ore.

Su richiesta, il Direttore dell'istituto può autorizzare la persona detenuta ad essere visitato da medici specialisti di sua fiducia, a proprie spese. Se lei è imputato l'autorizzazione spetta al giudice.

È possibile ottenere copia, a proprie spese, del diario clinico personale, formulando una richiesta all'ufficio Pratiche detenuti e precisando le motivazioni.

È possibile, inoltre usufruire di servizi/cure esterne al carcere qualora non fosse possibile effettuarle all'interno del carcere (durante il quale può essere disposto il piantonamento).

Si ribadisce il Suo COSTANTE diritto ad avere informazioni sul proprio stato attuale di salute (sia durante la detenzione, sia nel momento di rimessione in libertà).

In ogni istituto deve essere messa a disposizione, la carta dei servizi sanitari, che specifica a quali prestazioni sanitarie può avere accesso al suo interno.

Se è stato trasferito da un altro istituto le sarà garantita la continuità del suo piano terapeutico individuale. Anche per coloro che, quando fanno ingresso in carcere, oppure quando vengono trasferiti, stanno seguendo un percorso terapeutico di transizione sessuale (legge 164/1982), deve essere assicurata, inoltre, la continuità del programma già iniziato e supporto psicologico.

[Servizio assistenza detenuti tossicodipendenti/alcooldipendenti](#)



Il servizio dipendenze area penale è dedicata alla cura delle dipendenze sia da sostanze illegali (eroina, cocaina, hashish etc.) sia legali (alcol/psicofarmaci) che per i casi di ludopatia.

Destinatario dell'intervento del ser.D.AP. (Servizio Dipendenze Area Penale) è chi si dichiara dipendente da sostanze illegali e alcol durante la prima visita medica all'ingresso in Istituto o successive.

L'accesso al ser.D.AP. avviene:

- su segnalazione della Direzione sanitaria, per chi si dichiara tossicodipendente/alcolodipendente all'ingresso in carcere e si sottopone ai controlli dei metaboliti urinari;
- Su richiesta diretta dell'interessato o tramite i Servizi Territoriali, gli Operatori Ministeriali e le Associazioni di Volontariato.

Le prestazioni del ser.D.AP. (interventi medici, psicologici, sociali ed educativi) sono svolte da una equipe multiprofessionale attraverso:

- L'accoglienza, il trattamento diagnostico e la terapia di disassuefazione a scalare;
- Il sostegno e l'accompagnamento alla detenzione;
- La valutazione e la progettazione di percorsi socio-riabilitativi in collaborazione con gli operatori dei Servizi Territoriali di competenza;
- La cura e l'accompagnamento nelle dimissioni di chi sta per essere scarcerato/a, fornendo indicazioni utili di educazione e prevenzione sanitaria, sulle risorse dei Servizi Sanitari e Sociali del Territorio e sul raccordo con gli operatori di riferimento dei pazienti presso il SERD (ad esempio concordando appuntamenti per chi viene scarcerato/a).

Per le persone tossicodipendenti/alcolodipendenti trasferite da altri istituti e/o che si rivolgono al SERD anche dopo diverso tempo dall'ingresso in carcere, è possibile accedere al ser.D.AP. attraverso lo Sportello Accoglienza. Lo Sportello è attivo il lunedì mattina; le domande ed i moduli di richiesta di intervento del ser.D.AP. sono disponibili presso ogni Blocco e vengono raccolte durante un colloquio individuale che avviene entro 7 giorni dal ricevimento del modulo di richiesta da parte del ser.D.AP..



Il ser.D.AP. in particolare attua:

- Colloqui di orientamento e collegamento con il SERD di riferimento;
- Valutazioni e predisposizione di trattamenti integrati, educativi e socio-riabilitativi.

Chi risiede in altre Regioni e in altri Stati rimane in carico al ser.D.AP., previa delega, ove possibile, da parte del SERD competente secondo la residenza. Ai cittadini extracomunitari, non in possesso di regolare permesso di soggiorno, non sono assicurati i progetti terapeutici comunitari e/o in misura alternativa alla detenzione.

La struttura e custodia attenuata “Arcobaleno”

La struttura a custodia attenuata (SCA) “Arcobaleno” è sita nel Padiglione E (con due settori separati rispettivamente per uomini e donne) e si occupa della cura delle tossicodipendenze, delle alcoldipendenze e della ludopatia attraverso un percorso individuale di recupero socio-educativo.

Ad essa può accedere chi al momento dell’ingresso in Istituto:

- abbia dichiarato la condizione di tossicodipendenza, risulti già in carico al SERD, si sottoponga ai controlli dei metaboliti urinari;
- era in carico presso il SERD, non abbia dichiarato la sua tossicodipendenza, si sottoponga ai controlli dei metaboliti urinari;

Non abbia dichiarato la condizione di tossicodipendenza né sia mai stato in carico al SERT ma richieda di effettuare i necessari controlli (analisi del capello) che accerti la tossicodipendenza.

Per accedere ad “Arcobaleno” è necessario fare richiesta attraverso apposito modulo predisposto dal s.e.r.D.A.P.; è possibile accedervi anche da altri Istituti tramite richiesta scritta.



Il progetto prevede un percorso terapeutico con una prima fase di Orientamento in cui vengono valutate le possibilità di un percorso all'interno della struttura (in Accoglienza e Comunità e a seguito al rientro esterno) oppure di un esterno. Tutto è concordato con il SERD di appartenenza.

Il percorso è caratterizzato da un "lavoro terapeutico" che richiede una forte motivazione a costruire una prospettiva futura diversa.

Durante il percorso è possibile frequentare, per chi dispone di un fine pena adeguato, corsi di alfabetizzazione, scuole medie e l'Istituto Alberghiero Colombatto.

IL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA CITTÀ' DI TORINO

Il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della città di Torino è un organo monocratico istituito dal Comune di Torino nel 2005. Si tratta di uno dei primi Garanti comunali ad essere stato istituito. Viene nominato dal Sindaco, previa consultazione della Conferenza di Capigruppo, con ordinanza. Resta in carico 5 anni e può essere rinnovabile non più di una volta.

Il Garante:

a) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Torino, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al



lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

b) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;

c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Garante Regionale, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);

d) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria.

La principale attività del Garante e del suo staff risulta quella di effettuare colloqui con le persone detenute, quest'ultime possono richiedere un colloquio tramite apposito modello 393.

Il colloquio mira, attraverso l'ascolto, a creare un quadro generale della situazione della persona in merito ai suoi diritti. Si tratta di colloqui strettamente confidenziali. Pertanto, se ritiene che uno o più dei suoi diritti siano stati violati o abbiano subito delle limitazioni ingiustificate ne parli con il Garante SENZA PAURA.

Cosa fa quindi il Garante:

- essendo un organo di garanzia, monitora il rispetto dei diritti fondamentali della persona privata della libertà personale. Nel caso in cui pensa che uno o più diritti a lei ascritti siano stati violati contatti l'Ufficio Garante;
- effettua visite frequenti all'istituto senza necessità di autorizzazione o di preavviso;
- effettua colloqui con le persone detenute;
- può richiedere chiarimenti all'amministrazione penitenziaria o ad altri soggetti;



- quando opportuno, sollecita gli adempimenti e le azioni necessarie per la tutela dei suoi diritti, anche proponendo interventi di carattere politico o amministrativo;
- valuta con lei possibili soluzioni ad eventuali problematiche riscontrate durante il suo percorso detentivo.

Come rivolgersi al Garante?

- con richiesta scritta con il modello 393 disponibile ad ogni rotonda;
- con lettera cartacea da inviare a Ufficio Garante persone detenute, Piazza Palazzo di Città 1, Torino (TO) 10122;
- tramite email (inviata direttamente da lei con il servizio Zeromail o da un suo familiare esterno) a ufficio.garante@comune.torino.it;
- con telefonata al numero 011 011 23771, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30.

Cosa NON può fare il Garante:

- suggerirle un avvocato
- entrare nel merito del suo procedimento giudiziario
- trovarle una casa o un lavoro
- elargire denaro
- occuparsi di pratiche relative ai diritti sociali (quali compilazione dell'ISEE, richiesta Naspi, assegni familiari ecc).

I Garanti hanno un ruolo diverso dalla Magistratura di Sorveglianza: non possono concedere direttamente benefici, non possono esercitare nessun potere coattivo o di carattere disciplinare, non hanno il potere di annullare o di modificare gli atti esaminati. Tuttavia, se riscontrano irregolarità nel comportamento delle autorità competenti, possono segnalare al diretto superiore del funzionario responsabile affinché apra un procedimento disciplinare. Se ritengono che sia stato commesso un



reato (es. abuso di potere), possono presentare denuncia presso le autorità competenti.

Il Garante comunale, inoltre, collabora costantemente con il Garante Regionale e il Garante Nazionale ai fini di tutelare i diritti delle persone private della libertà personale.



Garante dei diritti
delle persone private
della libertà personale
della Città di Torino

ASGI
Associazione
per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione

dg
Università di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza


Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
direzionale della casa circondariale "Lorosso e Caviglioglio"
TORINO



Guida per la persona straniera privata della libertà personale

DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE (SOGGIORNO, ESPULSIONI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE) - CENNI AD ALCUNI ISTITUTI DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

a cura di

ASGI APS, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
Clinica Legale Carcere e Diritti II (Dipartimento di Giurisprudenza, UniTo)

2021

Con il contributo di:



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

Sommario

INTRODUZIONE	4
Capitolo I. IL PERMESSO DI SOGGIORNO	5
1.1. INDICAZIONI GENERALI SUL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CITTADINI NON EUROPEI 5	
1.2. IL PROBLEMA DEI REATI OSTATIVI (ART. 4 CO 3 TESTO UNICO IMMIGRAZIONE - TUI)	8
1.3. LA REGOLA DEI REATI OSTATIVI (ART. 4 CO 3 TUI) IN RELAZIONE AD ALCUNE TIPOLOGIE DI PERMESSI DI SOGGIORNO	9
1.3.1. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO/ ATTESA OCCUPAZIONE	9
1.3.2. IL PERMESSO PER MOTIVI DI FAMIGLIA.....	10
1.3.3. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE (MALATTIA)	10
1.3.4. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE (GRAVIDANZA)	11
1.3.5. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER VITTIME DI TRATTA E VIOLENZA DOMESTICA (PER MOTIVI UMANITARI)	11
1.3.6. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SOCIALE EX MINORE (ART. 18 COMMA 6 TUI)	12
Capitolo II. LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE	13
2.1. RICHIESTA D’ASILO E TIPI DI PROTEZIONE	13
2.2. COME SI SVOLGE LA PROCEDURA?	14
2.3. QUALI RISPOSTE PUÒ DARE LA COMMISSIONE?	14
2.3.1. STATUS DI RIFUGIATO E PROTEZIONE SUSSIDIARIA	14
2.3.2. PROTEZIONE SPECIALE.....	14
2.3.3. RISPOSTA NEGATIVA	15
Capitolo III. LE ESPULSIONI	16
3.1. ESPULSIONE COME MISURA ALTERNATIVA O SOSTITUTIVA DELLA DETENZIONE (ART. 16 TESTO UNICO IMMIGRAZIONE)	16
3.2. ESPULSIONE COME MISURA DI SICUREZZA (ART. 15 TESTO UNICO IMMIGRAZIONE)	17
3.3. ESPULSIONE AMMINISTRATIVA (ART. 13 T.U. IMMIGRAZIONE)	18
3.4. ESPULSIONE DEL MINISTERO DELL’INTERNO (ART. 13 CO 1 T.U.I.)	20
3.5. CASI IN CUI L’ESPULSIONE È VIETATA (ART. 19 T.U. IMMIGRAZIONE)	20
3.6. RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO	22
Capitolo IV. I BENEFICI PENITENZIARI	23
4.1. I PERMESSI PREMIO	24
4.2. IL PERMESSO PER NECESSITÀ	24

4.3. LAVORO ALL'INTERNO	25
4.4. LAVORO ALL'ESTERNO	25
4.5. LA LIBERAZIONE ANTICIPATA.....	25
4.6. AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI	26
4.7. DETENZIONE DOMICILIARE.....	27
4.8. SEMILIBERTÀ	29
Capitolo V. I COLLOQUI.....	30
5.1. I COLLOQUI IN PRESENZA	30
5.2. I COLLOQUI TELEFONICI.....	32
Capitolo VI. IL CARCERE DURO (ART. 41 bis O.P.).....	34
Capitolo VII. IL TRASFERIMENTO VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA PER SCONTARE LA PENA	36

INTRODUZIONE

Questa Guida è stata realizzata grazie alla collaborazione tra l'ASGI APS, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, la Clinica Legale Carcere e Diritti II del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, e l'Ufficio della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino e con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Si tratta di una appendice alla “Guida per la persona privata della libertà personale” rivolta a tutti i detenuti. L'esigenza è emersa dall'osservazione dell'elevato numero di detenuti stranieri che necessitano di informazioni in merito all'ottenimento o al mantenimento della regolarità di soggiorno in Italia. Per rispondere a tale esigenza si è ritenuto utile fornire una sintetica informazione in relazione ai principali istituti giuridici con uno sguardo al coordinamento tra le norme amministrative, penali e del diritto dell'immigrazione. Entrambe le guide sono rivolte in primo luogo alle persone detenute, ma possono essere un valido strumento di orientamento anche per tutti gli operatori che a vario titolo svolgono servizio negli istituti penitenziari.

Hanno partecipato alla stesura le studentesse Clara Bongiovanni e Biancamaria Fasano.

La revisione e l'editing sono a cura delle tutor della Clinica Legale Carcere e Diritti II (UniTo) e degli avvocati Lorenzo Trucco e Donatella Bava (ASGI APS).

Capitolo I. IL PERMESSO DI SOGGIORNO

1.1. INDICAZIONI GENERALI SUL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CITTADINI NON EUROPEI

Il permesso di **soggiorno** è il documento rilasciato dalla Questura che lei deve avere se è cittadino straniero, non comunitario, per stare regolarmente in Italia. Avere un permesso di soggiorno le consente di lavorare, di ottenere la tessera sanitaria e il codice fiscale, avere la residenza, la carta d'identità ed avere accesso ai suoi diritti (ad esempio alle cure mediche, alla casa, ai sussidi statali).



Quando ha diritto a chiedere il permesso?

- Se è entrato in Italia con visto per studio, lavoro o famiglia;
- Se convive con cittadino italiano entro il secondo grado di parentela (coniuge, figli, fratelli/sorelle);
- Se il suo coniuge ha il permesso di soggiorno;
- Se è in attesa di una risposta sulla domanda di protezione internazionale presentata in Italia;
- Se ha ottenuto il riconoscimento di una qualunque forma di protezione dallo Stato italiano;
- Se è apolide;
- Se ha ottenuto l'autorizzazione a stare sul territorio dal Tribunale per i minorenni perché ha un figlio minore di anni 18.



Ha già un permesso di soggiorno?

- Il permesso di soggiorno ha una durata limitata, è **importante chiedere il rinnovo del permesso prima della sua scadenza, in ogni caso non oltre 60 giorni dalla sua scadenza. Può farlo dal carcere.**
- Dopo tale termine può presentare la domanda ma è difficile che questa venga accolta dagli uffici competenti. In ogni caso è ancora più difficile che la Questura dia una risposta positiva. Rischia il decreto di espulsione e il trattenimento presso il CPR.
- È importante chiedere il rinnovo del permesso mentre si trova in detenzione: in alcuni casi può rinnovare il permesso che ha già, in altri casi le conviene verificare se può chiedere un permesso per altro motivo.



NON HA UN PERMESSO DI SOGGIORNO o il suo permesso è scaduto da molto tempo?

Ci sono alcune situazioni in cui può chiedere un permesso di soggiorno anche se non lo ha mai avuto prima, o non lo ha da tempo. Ecco alcuni esempi:

- **Se ha problemi di salute** > controlli se può avere un permesso di soggiorno per **cure mediche** (vedi 1.3.3.);
- **Se ha paura di tornare nel suo Paese** perché teme che la sua vita sia in pericolo > controlli se ci sono le condizioni per fare **domanda di asilo** (v. capitolo II);
- **Se ha familiari (italiani o stranieri) in Italia** > controlli se può chiedere un permesso di soggiorno per **motivi familiari** (vedi 1.3.2.);
- **Se ha figli minori di anni 18 e non ha perso i suoi diritti e doveri verso i suoi figli** > parli con l'avvocato per capire se può presentare un ricorso al Tribunale per i Minorenni (vedi 1.3.2.);
- **Se si trova in condizioni veramente particolari in Italia o nel suo Paese** > controlli se il suo caso rientra tra i casi speciali di permesso di soggiorno previsti dalla legge parlandone con l'avvocato, con gli operatori, con i volontari o con l'Ufficio del Garante.

ATTENZIONE! Se NON ha un permesso di soggiorno, può essere espulso verso il suo Paese di origine, o mentre è in carcere, o dopo il suo fine pena (in qualunque momento) (vedi capitolo III). Se ha un permesso di soggiorno e non fa domanda di rinnovo entro 60 giorni dalla sua scadenza, diventa irregolare e può ugualmente essere espulso (vedi capitolo III).



Che cosa fare quando il permesso sta per scadere?

Nei 3 mesi precedenti alla scadenza del permesso si ricordi di avviare la procedura per il rinnovo. I tempi per chiedere il rinnovo in Istituto possono essere molto lunghi, si informi ed agisca per tempo.



Come rinnovare il permesso di soggiorno?

- Di norma dovrà richiedere all'Ufficio Comando un **KIT DI RINNOVO** (ma le procedure possono cambiare, **si rivolga al personale dell'Istituto per maggiori informazioni pratiche, oppure al Garante**).
- **La procedura sarà poi seguita dall'Ufficio Matricola** dell'Istituto in cui si trova, che si occuperà di consegnare il kit alle Poste per inviarlo in Questura.

- L'Ufficio Matricola dovrà consegnarle la **RICEVUTA DI INVIO** del kit: conservi quel documento perché dimostra che è regolare.
- **Il kit dovrà essere compilato da lei.** Può chiedere aiuto per la compilazione al suo avvocato, ad un operatore, ad un volontario o all'Ufficio Garante.
- Non si preoccupi se non avrà subito una risposta: **la richiesta la mantiene regolare** sul territorio italiano fino a quando non avrà una risposta dalla Questura. **Contro la risposta negativa potrà comunque fare ricorso parlandone subito col suo avvocato (vedi sotto).**

Alla richiesta di rinnovo dovrà allegare alcuni **DOCUMENTI**:

- **Copia del permesso di soggiorno in scadenza**
- **Copia del passaporto**
- **Copia della carta d'identità italiana e della tessera sanitaria** riportante codice fiscale (ma se non le ha può inviare il kit lo stesso)
- Marca da bollo da 16 euro
- Dovrà anche pagare il costo del bollettino postale (solitamente pari a 30,46 € + 30 €)

In base al tipo di permesso di soggiorno che chiede, dovrà presentare ulteriori documenti. **Ad esempio**, se richiede il rinnovo del permesso per motivi familiari, serviranno i documenti dei suoi familiari. Se chiede il rinnovo del permesso per cure mediche, serviranno i documenti sanitari.

Per alcuni tipi di permessi il rinnovo va richiesto direttamente in Questura. Se l'Ufficio Matricola le riferisce questo, si metta in contatto con il suo avvocato, con un operatore di fiducia, un volontario o con l'Ufficio Garante per maggiori informazioni.



DECISIONE NEGATIVA SULLA DOMANDA DI PERMESSO

Se riceve una risposta negativa alla domanda di permesso di soggiorno si rivolga IMMEDIATAMENTE al suo avvocato. Insieme potrete recarvi dinanzi ad un Giudice che rivedrà la sua situazione.



ASSISTENZA DELL'AVVOCATO E GRATUITO PATROCINIO

In tutti i procedimenti amministrativi che si svolgono davanti ad un Giudice (RICORSO contro la decisione negativa sul permesso di soggiorno, RICORSO contro la decisione di espulsione) **lei può essere assistito da un avvocato.**

Per fare questi ricorsi NON verrà nominato un avvocato d'ufficio: **se NON ha un avvocato di fiducia, chiedi aiuto ad un educatore o al Garante.**



Se non può pagare l'avvocato perché non ha reddito o ha un reddito basso **ha diritto all'assistenza gratuita ("gratuito patrocinio")**; l'avvocato verrà rimborsato dallo Stato.

Il gratuito patrocinio si può avere sia nei procedimenti amministrativi (permesso di soggiorno, espulsione) sia in quelli davanti al Magistrato o al Tribunale di sorveglianza per i benefici penitenziari (cap. IV).



In carcere ha diritti anche se non ha il permesso in corso di validità?

Lei può lavorare, ricevere le cure mediche, e chiedere ed ottenere, se ha gli altri requisiti, benefici e misure alternative alla detenzione. Quando finirà di scontare la pena, però, perderà il diritto di lavorare.

1.2. IL PROBLEMA DEI REATI OSTATIVI (ART. 4 CO 3 TESTO UNICO IMMIGRAZIONE - TUI)



Essere accusato di aver commesso un reato (anche se non è stato ancora CONDANNATO definitivamente) è un problema per il permesso di soggiorno?

Si, può essere un problema. In generale, lei non può avere il permesso di soggiorno (e se ce l'ha può anche essere revocato) se:

a) è considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o degli altri Paesi dell'Unione Europea

b) **ha avuto una sentenza di condanna, anche solo in primo grado e quindi non ancora definitiva**, oppure una sentenza di patteggiamento per uno dei reati di cui all'art. 380 co 1 e 2 del codice di procedura penale (se la pena prevista dalla legge è particolarmente grave e per alcuni reati tra cui rapina, furto aggravato, estorsione, ricettazione aggravata, riduzione in schiavitù, violenza sessuale);

c) **ha avuto una sentenza di condanna, anche solo in primo grado e quindi non ancora definitiva**, oppure una sentenza di patteggiamento per alcuni reati specifici:

- in ambito di stupefacenti;
- contro la libertà sessuale;
- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o dell'emigrazione verso altri Paesi;
- diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.



Avere una condanna definitiva è un problema per il permesso di soggiorno?

Sì, in tutti i casi visti sopra. E se la condanna è per:

- Reati in materia di tutela del diritto d'autore;
- Art 473 c.p. (contraffazione o alterazione di segni distintivi, marchi);
- Art. 474 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi);
- Ostruzione di strada ferrata ed ordinaria, di acque per impedire la navigazione.

1.3. LA REGOLA DEI REATI OSTATIVI (ART. 4 CO 3 TUI) IN RELAZIONE AD ALCUNE TIPOLOGIE DI PERMESSI DI SOGGIORNO

La regola che è stata indicata sui reati ostativi al punto 2 vale in generale, ma **la sua applicazione in concreto dipende dalla tipologia di permesso di soggiorno richiesto**; per alcuni tipi di permesso la regola dei reati ostativi è **meno severa**. In altri casi, può avere un permesso di soggiorno anche in presenza di reati ostativi (vedi 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6.)

1.3.1. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO/ ATTESA OCCUPAZIONE

Non lo può richiedere se lei non ha mai avuto un permesso di soggiorno, ed è il più difficile da rinnovare.

Se lei **NON** ha commesso i reati indicati sopra, **sta per concludere la sua pena e ha il permesso di soggiorno in scadenza**, può fare richiesta di rinnovo del permesso **per motivi di lavoro**, quando possa provare di avere contatti con un datore di lavoro

disposto ad assumerla e di avere legami familiari sul territorio italiano. **Si rivolga al Garante o al suo avvocato per ricevere assistenza.**

1.3.2. IL PERMESSO PER MOTIVI DI FAMIGLIA

Esistono molti casi in cui può essere rilasciato un permesso per motivi familiari. Le regole di rilascio e di rinnovo sono diverse a seconda dei casi.

L'esistenza di un reato NON è un motivo sufficiente per portare ad una decisione negativa sulla domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari.

? [Ha già il permesso di soggiorno per motivi familiari, può chiedere il rinnovo?](#)

Si, può chiedere il rinnovo, ma se ha commesso dei reati gravi **la Questura può decidere di non rinnovare il permesso. Non è una decisione automatica**, perché deve considerare i suoi legami familiari in Italia e la gravità del reato commesso.

Il permesso di soggiorno si chiede con KIT POSTALE (**deve chiedere il kit all'Ufficio Matricola e aiuto al suo avvocato o ai volontari per compilarlo.**)

? [NON ha un permesso per motivi di famiglia MA ha dei famigliari in Italia, può chiedere il permesso?](#)

In alcuni casi si, solo **SE il suo permesso è scaduto da meno di un anno**; in altri casi, sempre. Anche qui **la Questura può decidere di non rinnovare il permesso quando lei ha commesso dei reati gravi**. Inoltre, è necessario dimostrare di avere un REDDITO sufficiente.



Se ha **FIGLI MINORI**, controlli con il suo avvocato se può fare **ricorso dinanzi al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 31 comma 3 TUI**

Se ha dei **PARENTI ITALIANI** (moglie/marito, figli, genitori, fratello/sorella) **CON CUI VIVEVA PRIMA DI ENTRARE IN CARCERE**, potrà chiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari ex **art. 19 co 2 lett. c) TUI**

1.3.3. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE (MALATTIA)

Anche nel caso in cui lei abbia commesso reati ostativi, se le sue condizioni di salute sono particolarmente gravi, lei può chiedere un permesso di soggiorno per cure mediche. Questo tipo di permesso può essere chiesto **ANCHE** se non ha mai avuto prima un permesso di soggiorno o se quello che aveva è scaduto da tempo (**art. 19 co 2 lett. d bis**)

Perché possa essere rilasciato questo permesso di soggiorno:

- deve trattarsi di una malattia di **particolare gravità** (come ad esempio un tumore);
- la malattia deve essere **certificata con documento ufficiale dell'ASL** (lei dovrà allegare al KIT postale i documenti del medico che certificano la malattia >> per ottenere la certificazione si rivolga alla Direzione Sanitaria del suo Istituto);
- la malattia **non potrebbe essere curata nel suo Paese di origine** e quindi sarebbe per lei pericoloso tornarci.

1.3.4. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE (GRAVIDANZA)

Può chiedere un permesso di soggiorno per cure mediche anche se è una donna in **stato accertato di gravidanza** e fino ai 6 mesi successivi alla nascita del bambino ([art. 19 co 2 lett.d](#)).

Anche se è il padre del bambino che dovrà nascere potrà chiedere questo permesso: **si rivolga al suo avvocato** > la procedura è diversa a seconda che lei sia sposato con la futura mamma o no.

In questi casi **la regola dei reati ostativi non si applica**, a meno che lei non sia considerato un pericolo per la sicurezza dello Stato italiano o di altri Stati dell'Unione Europea.

1.3.5. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER VITTIME DI TRATTA E VIOLENZA DOMESTICA (PER MOTIVI UMANITARI)

Se lei è vittima di tratta o ha subito violenza domestica potrebbe ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari. **Si rivolga al suo avvocato, ad un operatore o al Garante per entrare in contatto con gli enti che la possono accompagnare nel percorso.**

- **VITTIMA DI TRATTA.** Se è stata **vittima di riduzione o mantenimento in schiavitù o tratta di esseri umani** (ad esempio è venuta in Italia e l'hanno obbligata a prostituirsi per pagare il debito e non era libera) potrà chiedere un permesso di soggiorno che prevede anche programmi di assistenza che garantiscono vitto, alloggio e assistenza sanitaria.
- **VIOLENZA DOMESTICA.** Lei è vittima di violenza domestica quando ha subito: atti di violenza fisica (calci, pugni, schiaffi, morsi etc), oppure atti di violenza sessuale, psicologica (minacce) o economica, e queste violenze si verificano all'interno della famiglia, o del matrimonio o di una relazione affettiva. Per ottenere questo permesso **NON** è necessario che la persona che ha commesso le violenze abiti insieme alla persona che le ha subite.

1.3.6. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SOCIALE EX MINORE (ART. 18 COMMA 6 TUI)

Questo permesso può essere rilasciato a **CHI È DIVENTATO DA POCO MAGGIORENNE, anche in caso di commissione di reati ostativi.**

Se lei si trova in carcere perché ha commesso un delitto **quando ancora era minorenn**e e, dopo aver commesso il reato (quando era in IPM o quando è entrato in Istituto per adulti) **ha partecipato ad un PROGRAMMA DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE** (programmi finanziati dallo Stato ed organizzati da enti sociali), può chiedere che il suo permesso per minore età sia convertito in un permesso per protezione sociale.



Questo permesso può essere rilasciato anche su proposta del Procuratore della Repubblica o del **Giudice di sorveglianza del Tribunale per i minorenni**, a cui può scrivere una lettera presentando la sua richiesta.

Capitolo II. LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

2.1. RICHIESTA D'ASILO E TIPI DI PROTEZIONE

Se lei si trova in carcere e ritiene che **ritornare nel suo Paese sia pericoloso per la sua vita**, può valutare se fare domanda di asilo, con l'aiuto del suo avvocato, del Garante e della Clinica Legale dello International University College (IUC).

Può fare domanda di asilo quando:

- a. Nel suo Paese **potrebbe subire delle violenze per motivi legati alla sua razza, religione, nazionalità, o opinione politica, o perché fa parte di un gruppo di persone con caratteristiche particolari (STATUS DI RIFUGIATO)**. Questa situazione si può avere, **ad esempio**:
 - se si è rifiutato di fare il servizio militare e può subire un processo;
 - se è ricercato dalla polizia perché ha commesso dei reati per motivi politici;
 - se può essere discriminato/subire violenze per il suo orientamento sessuale.

- b. Nel suo Paese può subire un grave danno alla sua persona. Questo succede quando: **c'è una guerra**; oppure è stato condannato a morte; **oppure** se torna nel suo Paese potrà essere **picchiato e sottoposto a violenze o tortura (PROTEZIONE SUSSIDIARIA)**.



Chi sono i soggetti che possono farle del male?

Le violenze che ha paura di subire possono venire o da ufficiali dello Stato (ad es. **polizia o militari**) oppure da privati (ad es. **persone di un gruppo criminale**, di un gruppo politico o religioso diverso dal suo, ma anche familiari o vicini di casa). In questo secondo caso, però, deve dimostrare che lo Stato (la polizia, i giudici, ecc.) NON la può proteggere.

ATTENZIONE! Dal momento in cui presenta richiesta d'asilo, **dovrà interrompere i contatti con le autorità del suo Paese d'origine** (come ad esempio Ambasciata, Consolato ecc.) e, se ha il passaporto, dovrà consegnarlo temporaneamente alla Questura. Se otterrà lo status di rifugiato non potrà più rientrare nel suo Paese d'origine. Se lo farà perderà lo status di rifugiato e dunque il permesso di soggiorno.

2.2. COME SI SVOLGE LA PROCEDURA?

Per presentare richiesta d'asilo **faccia presente la sua situazione ad un educatore e/o al Garante e loro la aiuteranno nella procedura.** Potrebbe incontrare gli studenti della Clinica Legale dell'Università IUC di Torino, che la aiuteranno a capire se si può fare la domanda di asilo e a prepararla. La domanda verrà trasmesso dall'Ufficio matricola alla Questura.

Nel modulo di richiesta deve indicare brevemente le motivazioni per le quali richiede asilo. Il modulo deve essere compilato **con l'aiuto di un interprete** di una lingua che conosce. È importante consegnare **anche tutta la documentazione che può ottenere** per dimostrare i motivi della richiesta.

Se ha presentato la domanda non potrà essere espulso fino a che la sua situazione non sarà stata esaminata. Dovrà però portare sempre con lei una copia del modulo con cui ha effettuato la richiesta (che può chiedere alla Matricola). Mentre attende la decisione le verrà rilasciato un **permesso di soggiorno per richiesto asilo.**

Dopo aver presentato la domanda di asilo verrà intervistato da un membro della Commissione Territoriale. La Commissione è un organo pubblico, ma è DIVERSO dal Giudice e dalla Polizia. **Quello che lei dirà davanti al Commissario è RISERVATO.**

L'intervistatore **le farà delle domande sulla sua vita nel Paese di origine e sulla sua vita in Italia**, per capire la sua situazione e valutare quali pericoli ci sono per lei nel suo Paese, nel caso in cui lei sia espulso. Durante il colloquio sarà presente un interprete e potrà parlare nella sua lingua.

2.3. QUALI RISPOSTE PUÒ DARE LA COMMISSIONE?

2.3.1. STATUS DI RIFUGIATO E PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Se la sua domanda di asilo viene accolta, le viene riconosciuto lo **status di rifugiato** oppure la **protezione sussidiaria**. Potrà ottenere un **permesso di soggiorno che dura 5 anni** e quindi rimanere regolarmente sul territorio italiano.

2.3.2. PROTEZIONE SPECIALE

Se la Commissione pensa che NON ci siano le condizioni per la protezione internazionale MA in ogni caso:

- c'è comunque un pericolo che lei possa essere **perseguitato o torturato anche perché nel suo Paese vengono continuamente e gravemente violati i diritti umani,**

- riconosce comunque che **la sua vita è molto radicata in Italia** (perché ha dei **legami familiari forti** o è lontano da molto tempo dal suo Paese di origine e è ormai integrato in Italia)

può riconoscere la PROTEZIONE SPECIALE. In questo caso **potrà ottenere un permesso di soggiorno di due anni.**

La Commissione può anche indicare alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno per altri motivi speciali.

2.3.3. RISPOSTA NEGATIVA

Se la sua domanda di asilo NON viene accolta e NON le viene riconosciuta la protezione speciale, lei potrebbe essere espulso. **Può sempre fare un RICORSO entro 15 o 30 giorni da quando riceve la domanda negativa: chieda aiuto ad un avvocato per fare ricorso.**

ATTENZIONE! Se ha commesso GRAVI REATI, questo può essere un problema per il riconoscimento della protezione. È importante che lei lo sappia quando presenta la domanda.

Capitolo III. LE ESPULSIONI

Se non ha un permesso di soggiorno in corso di validità o non ha presentato una domanda di permesso di soggiorno, o in altri casi particolari, **è possibile che lei si trovi in una situazione nella quale non è possibile rimanere in Italia.**

Può ricevere un provvedimento di espulsione: la decisione di rimpatriarla può essere presa mentre si trova ancora in carcere, o dopo la sua uscita dal carcere. L'espulsione può quindi essere o amministrativa o penale.

3.1. ESPULSIONE COME MISURA ALTERNATIVA O SOSTITUTIVA DELLA DETENZIONE (ART. 16 TESTO UNICO IMMIGRAZIONE)



Quando è possibile essere espulso invece che scontare la pena in carcere?

Questa misura può essere disposta come **MISURA SOSTITUTIVA** della pena quando:

1. **Lei è nelle situazioni descritte dall'art. 13 comma 2 T.U.I.: è irregolare in Italia** (vedi 3.3.) E
2. Il giudice la condanna ad una pena detentiva **INFERIORE a 2 anni, ma non** ci sono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena.

Se viene deciso di sostituire la detenzione in carcere con la misura dell'espulsione, la Questura può rimpatriarla in ogni momento, anche se lei ha fatto appello contro la sentenza di primo grado.

Invece, l'espulsione può essere disposta come **MISURA ALTERNATIVA** alla pena quando lei:

1. **È nelle situazioni descritte dall'art. 13 comma 2: è irregolare in Italia** (vedi 3.3.) E
2. **Sta scontando la pena in carcere e le rimane un periodo da scontare INFERIORE a 2 anni.**

In questo caso, la direzione dell'Istituto in cui si trova chiede alla Questura di procedere alla sua identificazione (identità e nazionalità). L'ordine di espulsione è deciso dal **MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA: contro la decisione del giudice può proporre OPPOSIZIONE personalmente o tramite il suo avvocato di fiducia ENTRO 10 GIORNI.**

Attenzione! NON le viene nominato un avvocato d'ufficio per fare opposizione.

Se fa opposizione ci sarà poi una udienza davanti al Magistrato di Sorveglianza: in questo momento, se non ha un avvocato di fiducia le verrà assegnato un avvocato d'ufficio per l'udienza,

? [Si può tornare in Italia dopo l'espulsione?](#)

No, perché insieme all'ordine di espulsione c'è anche un divieto di ritornare in Italia. Se è stato espulso, la durata **del divieto di rientrare** in Italia dipenderà dal tipo di reato che ha commesso (**dai 3 ai 5 anni in caso di reati puniti con pene pecuniarie e meno gravi; negli altri casi non meno di 5 anni**).

? [Quando l'espulsione NON può sostituire la pena detentiva?](#)

L'espulsione NON sostituisce la pena detentiva se:

- **si trova in carcere perché ha commesso reati particolarmente gravi** (quelli contenuti nell'art. 407, comma 2, lett.a) del codice di procedura penale, come ad esempio associazione di stampo mafioso, reato con finalità terroristiche, estorsione, omicidio, sequestro di persona ed altri); oppure
- si trova in carcere perché ha commesso uno dei delitti previsti dal Testo Unico Immigrazione puniti con pena massima superiore a 2 anni di reclusione; oppure
- **quando la legge vieta la sua espulsione, perché si trova in una situazione particolare** (vedi 3.5.).

ATTENZIONE! Se rientra illegalmente in Italia dopo essere stato espulso, il provvedimento viene revocato e **quindi lei trascorrerà il resto della pena in carcere.**

3.2. ESPULSIONE COME MISURA DI SICUREZZA (ART. 15 TESTO UNICO IMMIGRAZIONE)

L'espulsione come misura di sicurezza può essere disposta dal Giudice in sentenza se lei risulta socialmente pericoloso e ha commesso reati particolarmente gravi (ex artt. 380 - 381 c.p.p.).

In questo caso, dopo essere stato condotto in carcere durante il procedimento penale o a seguito della sentenza di condanna definitiva, verranno avvertiti il Questore e l'Autorità consolare, i quali daranno avvio alla procedura di identificazione. Quando avrà concluso il periodo di detenzione, verrà espulso.

ATTENZIONE! Alla fine della detenzione, il **Magistrato di Sorveglianza** dovrà comunque verificare l'attualità della pericolosità sociale prima della sua applicazione.

3.3. ESPULSIONE AMMINISTRATIVA (ART. 13 T.U. IMMIGRAZIONE)



In quali casi si può essere espulsi?

Lei può essere espulso con un provvedimento amministrativo se:

1. Se lei è **entrato in Italia in modo irregolare**;
2. Se **non ha più il permesso soggiorno** perché: è scaduto e non ha richiesto in tempo il rinnovo, oppure ha chiesto il rinnovo ma le è stato rifiutato, oppure la Questura ha revocato il suo permesso;
3. Se lei è **qualificato come “socialmente pericoloso”** perché ha abitualmente traffici illegali e si mantiene attraverso attività illegali; è solito commettere reati contro i minori, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica; è indiziato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (ipotesi degli art. 1,4,16 del D. Lgs. 159/2011).

ATTENZIONE! Se lei ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o ha legami familiari in Italia o vi ha vissuto per un lungo periodo di tempo, **le autorità devono valutare la sua situazione familiare prima di emanare un provvedimento di espulsione.**



Come avviene l'espulsione?

L'espulsione è una **decisione adottata dal Prefetto**, attraverso la Questura. Se, dopo essere uscito dal carcere, la Polizia la ferma e accerta che è irregolare può essere accompagnato in Questura e ricevere il decreto di espulsione.



Quando le viene comunicato un decreto di espulsione può fare ricorso entro 30 giorni al Giudice di Pace. Deve cercare un avvocato per fare il ricorso. Se non ha la possibilità di pagarlo, ha **diritto al patrocinio a spese dello Stato.**

Dopo aver ricevuto il decreto di espulsione:

- **può essere accompagnato immediatamente alla frontiera** (succede raramente);
- **può essere portato al centro per il rimpatrio (CPR)** dove sarà trattenuto per poter organizzare la sua partenza verso il Paese di origine;
- se ha il passaporto e un domicilio, il Questore può decidere di applicare una **misura alternativa al trattenimento** nel CPR (es. obbligo di firma);
- il Questore può darle un termine per partire volontariamente (ad es. da 7 a 15 giorni) e lasciarla andare (**partenza volontaria**). Se non rispetta questo termine, potrà essere portato nel CPR per eseguire il rimpatrio.
- Se non è possibile accompagnarla immediatamente alla frontiera (all'aeroporto) o non ci sono posti nel CPR, il Questore può ordinarle di allontanarsi autonomamente entro 7 giorni e lasciarla andare. **Se non lo rispetta può andare incontro ad un procedimento penale e potrà essere trattenuto nel CPR.**

CENTRO DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO

Se lei viene portato al Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) **si terrà una udienza, e il giudice dovrà decidere se confermare il trattenimento o no**. Può farsi assistere dal suo avvocato di fiducia o, se non ce l'ha, le verrà assegnato un avvocato d'ufficio. Durante la sua permanenza, la Questura dovrà identificarla e ottenere i documenti per il rimpatrio.

Anche nei CPR operano i Garanti per i diritti dei detenuti. Può rivolgersi a loro durante il suo trattenimento, chiedendo un incontro e spiegando i suoi problemi e le violazioni dei suoi diritti, anche per iscritto.



Quanto tempo dovrà stare nel CPR?

- Se viene portato nel CPR immediatamente dopo la scarcerazione può restare fino ad un **massimo di 45 giorni**.
- Se invece riceve il decreto di espulsione dopo essere uscito dal carcere, potrà essere tenuto dentro il centro per 30 giorni, fino ad un massimo di 90 giorni.
- In entrambi i casi (45 gg o 90 gg), **per le persone provenienti da alcuni Paesi di origine può essere previsto un periodo ulteriore di 30 giorni (120 giorni in tutto)**.

DIVIETO DI REINGRESSO

Se è stato espulso **NON** può rientrare in Italia o in un altro Paese dell'Unione Europea.



Cosa succede se rientra in Italia senza questa autorizzazione?

- Può essere condannato ad una pena detentiva in carcere da 1 a 4 anni;
- Viene nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera;
- Se, dopo essere stato espulso una seconda volta, fa DI NUOVO ingresso in Italia illegalmente, può essere condannato ad una pena detentiva in carcere che va da 1 a 5 anni.



Per quanto dura il divieto di reingresso in Italia dopo l'espulsione?

- **Di solito, non meno di 3 anni e non più di 5 anni;**
- Può essere disposta una durata superiore ai 5 anni se lei appartiene a una delle categorie indicate dalla legge: soggetti ritenuti socialmente pericolosi che hanno commesso reati gravi come quelli di terrorismo.



Se lei è tornato nel suo Paese ma è imputato o persona offesa in un processo in corso in Italia, può rientrare per parteciparvi?

Se ha la convocazione per la data dell'udienza deve chiedere alla Questura, personalmente o tramite l'avvocato, l'**autorizzazione** a rientrare. Questa verrà rilasciata tramite il Consolato o l'Ambasciata italiana nel suo Paese di origine.

3.4. ESPULSIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO (ART. 13 CO 1 T.U.I.)

È molto rara e può essere disposta per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato o per motivi attinenti alla prevenzione del terrorismo. Se la riceve, parli subito con un avvocato, perché ci sono molte probabilità che questo tipo di espulsione sia eseguito immediatamente con l'accompagnamento alla frontiera.

3.5. CASI IN CUI L'ESPULSIONE È VIETATA (ART. 19 T.U. IMMIGRAZIONE)

Quanto abbiamo visto finora vale in generale. Tuttavia, ci sono casi in cui lei **NON PUÒ essere espulso**:

- a) **Se, nel suo Paese, c'è un rischio di persecuzione** per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (anche se lei non ha mai fatto domanda di asilo);

- b) **Se, nel suo Paese, rischia di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti** (nel valutare questi motivi si tiene conto anche di violazioni diffuse dei diritti umani nello Stato di origine);
 - c) **Quando l'espulsione significa violare il suo diritto alla vita privata e familiare.** Questo vuol dire che **quando la sua vita è radicata in Italia, perché ha legami familiari sul suolo italiano o ha vissuto qui per molto tempo lavorando**, etc., non può essere allontanato;
 - d) Quando è convivente con parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratello/sorella) o con il coniuge, **di nazionalità italiana**.
- ATTENZIONE:** deve dimostrare la vostra convivenza (con stato di famiglia o altri documenti);
- e) Quando è in **stato di gravidanza** e nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio;
 - f) Quando è il **padre del bambino che deve nascere** e nei 6 mesi dopo la nascita di suo figlio;
 - g) Se le sue **condizioni di salute sono molto gravi** e non può essere curato nel suo Paese.

ATTENZIONE! Se ci sono rischi per **ragioni sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica** (ad es. ha commesso reati molto gravi), la Prefettura può comunque decidere di allontanarla MA deve anche tenere in considerazione i suoi legami familiari e la sua vita privata in Italia: **l'espulsione non è automatica**.

Nei casi di divieto di espulsione lei **ha diritto ad un permesso di soggiorno** per protezione speciale (caso a e b), per motivi familiari (caso d) o per cure mediche (caso e,f,g).



Se non rientra nei casi indicati sopra ma comunque **ha subito violenze fisiche, psicologiche, sessuali, oppure è in cura per problemi di salute fisica o mentale**, contatti il suo avvocato e un educatore perché la sua situazione potrebbe essere **INCOMPATIBILE** con l'espulsione e/o con la **detenzione nel centro di permanenza per il rimpatrio (CPR)**.

Se non può essere espulso **NON può neanche essere detenuto nel CPR: se si trova nel centro comunichi con il suo avvocato o con il Garante per informarli che c'è un divieto di espulsione.**

3.6. RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO

È un programma per il ritorno definitivo nel Paese d'origine, per avere un aiuto a ricominciare il suo progetto di vita.

Attenzione, non può accedervi se:

- Ha ricevuto un provvedimento di espulsione ministeriale (art. 13 co 1 T.U.I.);
- Ha ricevuto un provvedimento di espulsione per pericolosità sociale (art. 13 co 2 lett. c) T.U.I.);
- Ha ricevuto un provvedimento di espulsione come misura di sicurezza (art. 15 T.U.I.);
- Ha ricevuto un provvedimento di espulsione come sanzione sostitutiva o alternativa.

Capitolo IV. I BENEFICI PENITENZIARI

INTRODUZIONE

Durante l'espiazione della sua pena può avere accesso a diversi benefici: tra questi, ci sono la possibilità di avere permessi, di lavorare all'interno e all'esterno del carcere e di accedere alle misure alternative alla detenzione. Qui indichiamo SOLO ALCUNI tra i vari benefici; per avere più informazioni su questi aspetti, consulti la "Guida per la persona privata della libertà personale", che parla della vita quotidiana nell'Istituto. La Guida è disponibile in italiano, inglese, francese e arabo.

Per avere accesso ad un beneficio può farne richiesta lei direttamente, e può farsi aiutare dall'educatore, oppure può chiedere aiuto al suo avvocato. Sulla richiesta decide il Magistrato di sorveglianza oppure il Tribunale di sorveglianza. **Quando non ritiene corretta la decisione del Giudice può proporre un reclamo**: per questo, si rivolga al suo avvocato.

ATTENZIONE!

LIMITI ALL'ACCESSO AI BENEFICI - REATI PARTICOLARI (art. 4bis OP)

Se ha commesso uno dei reati previsti dall'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, ottenere i benefici è più difficile. In alcuni casi i benefici non le verranno concessi oppure le verranno richiesti ulteriori requisiti.

Se ha commesso un reato di cui **all'art. 4 bis comma 1 o.p.** (es. reati con finalità di terrorismo, associazione a delinquere per traffico di stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estorsione, tratta di esseri umani, e altri) l'accesso ai benefici è molto limitato.

Generalmente, per poter accedere ai benefici deve aver collaborato con la giustizia (o provare che tale collaborazione è impossibile o inutile) **e, in ogni caso, si deve dimostrare che non esistono più legami con l'organizzazione criminale di cui ha fatto parte, né ci saranno in futuro.**

Se ha commesso un reato di cui **all'art. 4 bis comma 1 quater o.p.** (come ad esempio prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale eccetera) potrà ricevere il permesso premio **solo** sulla base dei risultati **dell'osservazione scientifica della personalità (una valutazione fatta da esperti sul tuo percorso)**

In ogni caso, i benefici vengono concessi **DOPO AVER SCONTATO UN PERIODO DI PENA Più LUNGO** rispetto ai reati "ordinari".

La disciplina è molto complessa e cambia a seconda del reato commesso, si metta in contatto con un difensore, l'ufficio Garante o l'educatore per ulteriori chiarimenti rispetto alla sua situazione individuale.

4.1. I PERMESSI PREMIO

Il permesso premio è un permesso che le consente di coltivare interessi culturali, affettivi e di lavoro (es. **può fare visita ai suoi familiari, svolgere attività collegate al suo lavoro** ecc.).

Attenzione! Se lei ha i requisiti per chiedere il permesso premio ma non ha familiari vicini o non conosce un luogo idoneo dove poter passare le giornate in permesso, **chieda informazioni agli educatori, ai volontari o all'ufficio del Garante.**

Il permesso premio può essere concesso dal Magistrato di sorveglianza per non più di 15 giorni consecutivi e per **un massimo di 45 giorni** per ogni anno di detenzione.



Quando è possibile ottenere un permesso premio?

Potrà ottenerlo solo se è già stato condannato con sentenza definitiva e se ha tenuto una condotta regolare (cioè ha dimostrato **costante senso di responsabilità e correttezza**) in carcere e se NON è considerato socialmente pericoloso.

Se deve scontare una pena inferiore a **4 anni**, potrà chiedere i permessi fin da subito. Per condanne, o pena da spiare, superiori ai 4 anni, deve essere passato un certo periodo di tempo. In particolare, potrà chiedere il permesso SE:

- È stato condannato ad una pena superiore a **4 anni** ma ne ha già scontato **almeno** $\frac{1}{4}$ (es. se la sua pena è di 16 anni, per poter accedere al permesso premio deve aver già passato in carcere almeno 4 anni);
- È stato condannato alla reclusione perché ha commesso un reato di cui all'art. 4BIS o.p. e ha già scontato **almeno metà della pena (o comunque almeno 10 anni)**;
- È stato condannato all'ergastolo e ha scontato **almeno 10 anni**.

Attenzione! Se ha commesso un delitto durante l'espiazione della pena, per poter avere un permesso devono essere passati **almeno 2 anni dal fatto**. Se ha commesso un reato di cui all'art. 4 bis, per il quale è prevista una pena massima pari o superiore a 3 anni, **non** può ricevere un permesso premio **per 5 anni**.

Attenzione! Se si rientra in ritardo dal permesso si può subire una **sanzione disciplinare** e, se il ritardo è superiore alle dodici ore, si verrà denunciati per il reato di **evasione**.

4.2. IL PERMESSO PER NECESSITÀ

Questa tipologia di permesso le può essere concessa anche se non è stato condannato ad una pena definitiva. Il permesso viene rilasciato per andare ad incontrare un **suo familiare o di un convivente che si trova in imminente pericolo di vita, perché molto ammalato**. La richiesta viene effettuata al Magistrato di sorveglianza e sarà

necessario **provare il legame con la persona** malata e l'effettiva condizione di pericolo di vita.

Il permesso deve essere chiesto:

- al Magistrato di sorveglianza, se ha avuto una pena definitiva;
- al Giudice del procedimento (es. Giudice preliminare, Tribunale, Corte d'Appello) se il processo è ancora in corso.

La concessione del permesso viene valutata caso per caso, ed è stata concessa anche per altri eventi familiari di particolare gravità o per eventi eccezionali ma lieti (ad es. è stata concessa per la nascita di un figlio).

4.3. LAVORO ALL'INTERNO

Lavoro all'interno: Mentre è in carcere potrà avere l'opportunità di **lavorare per l'Amministrazione Penitenziaria o altri datori di lavoro all'interno dell'Istituto.**

A causa della scarsità dei posti di lavoro disponibili, l'assegnazione al lavoro avviene prevalentemente a rotazione. Chieda ulteriori informazioni al suo educatore di riferimento.

4.4. LAVORO ALL'ESTERNO

Lavoro all'esterno (articolo 21 OP): Questo tipo di beneficio le consente di svolgere un lavoro al di fuori del carcere. La misura è disposta dalla Direzione dell'Istituto, con l'approvazione del Magistrato di sorveglianza.

Attenzione! Se si trova in carcere per uno dei delitti di cui all'art. 4 bis, può accedere al lavoro all'esterno SOLO se:

- ha già espiato **almeno 1/3 della pena** o, comunque, almeno 5 anni.
- ha già espiato **almeno 10 anni**, se è stato condannato **all'ergastolo**.



Può essere ammesso al lavoro all'interno e al lavoro all'esterno del carcere **ANCHE se NON ha un permesso di soggiorno o se il suo permesso di soggiorno è scaduto.**

4.5. LA LIBERAZIONE ANTICIPATA

È uno sconto di pena, **pari a 45 giorni per ogni sei mesi di pena già scontata.** Può essere concesso contando **ANCHE** i periodi trascorsi in custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari durante il processo, quelli di detenzione domiciliare, di affidamento in prova.

NON ci sono limiti di pena. Inoltre la liberazione anticipata può essere concessa ai condannati per qualsiasi reato, anche quelli dell'art. 4 bis o.p.



La liberazione anticipata le può essere riconosciuta se tenuto una “buona condotta” nell'Istituto, ma a questo si deve accompagnare anche la **partecipazione attiva al trattamento rieducativo** (su questo aspetto, chiedi più informazioni all'educatore)

Se lei è stato condannato all'ergastolo, la buona condotta e la partecipazione al progetto rieducativo le permetteranno comunque di accedere alla liberazione anticipata. I 45 giorni concessi ogni 6 mesi si considerano come se fossero stati espiati: in questo modo lei potrà più velocemente accedere ai permessi premio.

Per poter ottenere la liberazione anticipata occorre che lei **faccia una richiesta scritta rivolta al Magistrato di sorveglianza**. La domanda dovrà contenere alcune informazioni (può chiedere aiuto all'educatore di riferimento):

- Le sue generalità; se sta espiando la pena in regime carcerario o in regime di misura alternativa (specificando quale); i dati della sentenza (es. numero, o data, autorità giudiziaria che l'ha emessa). Se non conosce questi ultimi dati può comunque presentare l'istanza.
- I semestri per i quali richiede il beneficio, con le date di inizio e fine di ciascun semestre;
- Il luogo dove si è scontata la pena.

Il Magistrato deciderà di concedere la liberazione anticipata quando vi siano i presupposti e sulla base di una **relazione sul suo comportamento all'interno dell'Istituto**.

Attenzione! La liberazione anticipata può essere **revocata** se lei viene condannato per aver commesso un delitto durante l'esecuzione della pena.

4.6. AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI

L'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla detenzione che le permette di **espiare la pena fuori dal carcere**, seguendo un programma che è stato concordato con l'Ufficio per l'esecuzione penale esterna.

Può accedere all'affidamento se la pena ancora da espiare è **INFERIORE A 4 ANNI**.

La misura deve essere chiesta per iscritto al Tribunale di sorveglianza, che fissa una udienza e decide se concedere la misura, indicando anche le attività che devono essere svolte durante l'affidamento in prova e gli obblighi e i divieti da rispettare. All'udienza potrà partecipare il tuo avvocato di fiducia e se non ne hai uno, verrà nominato l'avvocato d'ufficio.

Casi particolari (persona con dipendenze)

Se ha una dipendenza da alcool, sostanze stupefacenti, può essere ammesso all'affidamento in prova se:

- la pena a cui è stato condannato o che deve scontare è INFERIORE A 6 ANNI (4 in caso di condanna per un reato di cui all'art. 4-bis) E
- ha iniziato o concordato un programma di recupero (d'accordo con il SERD della sua Asl): se non sa come fare, chieda aiuto all'educatore.

Quando fa la richiesta, **deve allegare** il programma terapeutico E un documento che certifica il suo stato di dipendenza.

Attenzione! Questa misura potrà esserle **SOSPESA e/o REVOCATA**:

Nel caso di affidamento per persona con dipendenze, dovrà sottoporsi a controlli periodici: se risulta che ha assunto sostanze alcoliche o stupefacenti, la misura verrà **molto probabilmente revocata**.

L'affidamento in prova generico, invece, può essere prima sospeso/revocato se:

- durante il periodo di affidamento **diventa definitiva un'altra condanna e si supera il limite di 4 anni**;
- **se lei ha violato le prescrizioni** (gli obblighi e i divieti che le sono stati imposti) e ha tenuto un comportamento contro la legge.

In questi casi il Tribunale di sorveglianza fisserà un'udienza per decidere se revocare o meno la misura: si metta immediatamente in contatto con il suo avvocato.



Può essere ammesso all'affidamento in prova e a svolgere il programma deciso dall'Uepe ANCHE se non ha mai avuto un permesso di soggiorno o il suo permesso è scaduto. **Durante l'affidamento in prova può comunque lavorare, anche se è senza il permesso di soggiorno.**

4.7. DETENZIONE DOMICILIARE

La detenzione domiciliare è una misura alternativa alla detenzione che le permette di trascorrere il tempo previsto per la pena al di fuori del carcere, ma **all'interno di un luogo specifico, che può essere la casa dove ha il suo domicilio, oppure una struttura di assistenza o accoglienza**.

La misura deve essere chiesta per iscritto al Tribunale di sorveglianza, che fissa una udienza e decide se concedere la misura. Se non ha un avvocato di fiducia ne verrà nominato uno d'ufficio.

Detenzione domiciliare ordinaria: Lei può accedere alla detenzione domiciliare quando la pena a cui è stato condannato o che le rimane **da espiare è INFERIORE ai 4 anni, se:**

- è una **donna incinta o madre** di figli che hanno meno di dieci anni (se ha la responsabilità genitoriale su di loro);
- è **padre** di figli di età inferiore ad anni dieci, se ha la responsabilità genitoriale e la madre non può occuparsi di loro;
- è una **persona in condizioni di salute particolarmente gravi**, che richiedano cure costanti che non possono essere eseguite in carcere (es. se deve sottoporsi a trasfusioni; se ha contratto l'HIV);
- **ha più di 60 anni**, ed è incapace di badare a se stesso, anche solo parzialmente;
- **ha meno di 21 anni**, e ci sono **comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.**

Detenzione domiciliare generica: Può accedere alla detenzione domiciliare ANCHE quando la **pena ANCORA DA ESPIARE è INFERIORE ai 2 anni, se:**

- non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova ai servizi sociali;
- si è comportato correttamente in Istituto;
- non ha commesso delitti particolarmente gravi come quelli previsti all'art. 4 bis co 1 (ad es. **reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalità di terrorismo**).

Detenzione domiciliare speciale: può ottenere questa misura se è **madre di figli che hanno meno di 10 anni** e ha espiato un 1/3 della pena. Se è condannata all'ergastolo, deve avere scontato almeno 15 anni.

Può accedere a questa misura anche se è il padre dei figli minori di 10 anni, quando la madre sia deceduta, o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole (e quindi lei è l'unico tutore).

Detenzione domiciliare per problemi di salute: È anche possibile accedere alla detenzione domiciliare nei casi in cui è previsto il **rinvio obbligatorio e facoltativo** della pena.

- Il **rinvio è obbligatorio** in caso di donna incinta, donna che ha partorito da 6 mesi e persona malata di HIV (quando la detenzione non è possibile perché la malattia è troppo grave).
- Il **rinvio è facoltativo** in caso di presentazione di domanda di grazia, condizioni di grave infermità fisica e di donna che ha partorito da più di 6 mesi quando il bambino non può essere affidato che alla madre.

Attenzione! Questa misura potrà esserle **SOSPESA e/o REVOCATA:**

- se commette azioni contrarie alla legge o alle prescrizioni imposte dal Tribunale di sorveglianza, che sono incompatibili con la prosecuzione della misura;
- se viene denunciato per evasione;
- se il Servizio Sociale informa il Magistrato di sorveglianza che sono venute meno le condizioni per procedere con la detenzione domiciliare.

In questi casi il Tribunale di sorveglianza fisserà un'udienza per decidere se revocare o meno la misura: si metta immediatamente in contatto con il suo avvocato.

4.8. SEMILIBERTÀ

È una misura che consente di **trascorrere parte della giornata fuori dal carcere per lavorare**, frequentare corsi di istruzione o di formazione professionale o per **svolgere attività utili al reinserimento sociale (come il volontariato)**.

Può essere concessa quando ci sono stati dei **buoni progressi nel suo percorso di rieducazione** e si ritiene che possa gradualmente rientrare nella società, perché non c'è pericolo che lei commetta nuovi reati.

Se la sua pena da espiare è inferiore a 4 anni, **può chiedere fin da subito la misura**. Se deve ancora scontare una pena superiore a 4 anni, può chiederla se ha già espiato almeno metà della pena totale (e 2/3 nel caso di reati di cui all'art. 4 bis o.p.). Se è condannato all'ergastolo, può chiederla dopo 20 anni.

La misura viene chiesta e decisa dal Tribunale di sorveglianza, dopo una udienza a cui partecipa il suo difensore di fiducia o, se non ce l'ha, le viene nominato un difensore d'ufficio.

Attenzione! Come l'affidamento in prova, la semilibertà può essere **SOSPESA e/o REVOCATA** se:

- Non rispetta gli obblighi e i doveri che le sono imposti e non si impegna a sufficienza nelle attività;
- Se nel corso della misura diventa definitiva un'altra condanna ad una pena che, sommata a quella che si sta scontando, supera il limite di pena.

Capitolo V. I COLLOQUI

5.1. I COLLOQUI IN PRESENZA

Lei può essere autorizzato ad avere colloqui con i propri familiari o terze persone. I familiari sono: il coniuge; il convivente; i parenti entro il quarto grado. Con “terze persone” si fa riferimento ad altre persone, diverse dai parenti, che hanno **un motivo fondato** per incontrare i detenuti.

Lei può fare:

- 6 colloqui al mese, se si trova in carcere per aver commesso un reato ordinario;
- 4 colloqui al mese, se si trova in carcere per aver commesso uno dei delitti dell'art.4 bis co 1 O.P.

Ogni colloquio dura 1 ora, ma è possibile in alcuni casi che venga esteso a 2 ore.

I colloqui si fanno **sotto il controllo a vista del personale** di Polizia penitenziaria. La Polizia, però, non può ascoltare la conversazione con i suoi familiari.



Colloqui con i figli in casi particolari: quando una decisione del Tribunale per i minorenni ha limitato la sua responsabilità genitoriale, oppure c'è un procedimento in corso che riguarda la sua responsabilità genitoriale > può fare i colloqui con i suoi figli in una stanza privata in Istituto (se c'è l'autorizzazione del giudice).



[A chi si chiede l'autorizzazione?](#)

Per potersi svolgere il colloquio è necessario ottenere un'**autorizzazione**, che è concessa:

- dal Direttore dell'Istituto quando è già stato condannato, con sentenza di primo grado;
- dal Giudice del Tribunale quando è in attesa della sentenza di primo grado.



[Quali documenti servono?](#)

Servono sempre i documenti di identità (es. carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto). In alcuni casi è sufficiente una autocertificazione (scritta e firmata dal suo parente), in altri è necessario un documento rilasciato dal Consolato del suo Paese di origine.

ATTENZIONE! Verranno fatti dei controlli sulle autocertificazioni. **Dichiarare il falso è un reato** e si può essere accusati di false dichiarazioni.

Coniuge e familiari italiani o cittadini UE

1. Documento di riconoscimento in corso di validità;
2. **Autocertificazione** sull'esistenza del rapporto di parentela.

Coniuge e familiari non cittadini UE

1. Documento riconoscimento (permesso di soggiorno, passaporto) in corso di validità;
2. Documento rilasciato dal Consolato del Paese di origine, **tradotto in italiano, da cui risulti la parentela.**

Attenzione! Se il coniuge o il familiare è straniero, ma **ha la residenza in Italia**, e il rapporto di coniugio/parentela risulta da documenti già a conoscenza dell'Amministrazione, è sufficiente una autocertificazione (ad es. se lei si è sposato o ha registrato il matrimonio in Italia, è sufficiente l'autocertificazione).

Convivente italiano o cittadino UE

1. Documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Autocertificazione dello stato di convivenza o stato di famiglia.

Convivente straniero non cittadino UE

1. Documento di riconoscimento (permesso di soggiorno, passaporto) in corso di validità;
2. Certificato della dimora italiana dove lei era convivente ininterrottamente fino al momento dell'arresto;
3. Se la **convivenza è avvenuta all'estero**, certificazione rilasciata dal Consolato del suo Paese di origine, oppure certificato rilasciato da un altro Stato estero dove è avvenuta la convivenza, che attesti il rapporto. I documenti devono essere tradotti in italiano.

Terza persona

1. Documento di riconoscimento in corso di validità (se non cittadino UE: permesso di soggiorno o passaporto);
2. **Certificazione su mancanza di carichi pendenti**, di sentenze penali di condanna o di essere sottoposti a misure di prevenzione.

ATTENZIONE! Prima di cominciare il colloquio verranno controllati i documenti della persona che è venuta a trovarla e verrà effettuata una perquisizione (controllo personale): i visitatori dovranno lasciare i loro oggetti personali in un luogo indicato dalla Polizia penitenziaria e potranno ritirarli all'uscita.

5.2. I COLLOQUI TELEFONICI

Lei può avere colloqui telefonici con conviventi e congiunti e, in presenza di ragionevoli motivi, con altre persone.



A chi si chiede l'autorizzazione?

- Se è imputato in attesa di una sentenza di primo grado, l'autorizzazione deve essere rilasciata dall'Autorità procedente;
- Se è già stato condannato con sentenza di primo grado, l'autorizzazione verrà rilasciata dal Direttore dell'Istituto.



Quante telefonate può fare?

Se lei è un detenuto ordinario può effettuare **una chiamata a settimana della durata massima di 10 minuti**. Se ha commesso uno dei reati di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario avrà invece diritto a **2 chiamate al mese**.

Può anche essere autorizzato un numero maggiore di telefonate per parlare con i suoi figli, se loro hanno meno di 10 anni, o quando lei è stato trasferito di recente da un altro Istituto penitenziario.



Come funziona il servizio?

Se vuole effettuare delle telefonate deve fare una **richiesta scritta** all'Autorità competente (Direttore o Autorità giudiziaria), dove indica il numero di telefonate, **le persone con le quali vuole parlare** e il telefono da chiamare (vedi sotto).

ATTENZIONE! Le telefonate sono a sue spese. In Istituto sarà possibile acquistare **carte prepagate** con le quali fare le telefonate. Se non ha denaro per telefonare, provi a chiedere aiuto all'educatore, al cappellano o ai volontari.

CHIAMATE SUL CELLULARE

È possibile chiamare sui **telefoni cellulari** quando non c'è un altro modo per contattare congiunti, conviventi o le altre persone.

- Se è un CITTADINO EUROPEO e vuole usare il cellulare deve consegnare una **autocertificazione con il rapporto di parentela** e una copia del contratto della SIM.
- Se è CITTADINO STRANIERO dovrà consegnare un **documento del Consolato che attesti il rapporto di parentela** e consegnare una copia del contratto di della SIM del parente che vuole contattare, **anche se il suo parente si trova all'estero.**

SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA

Può usufruire del **servizio di abbonamento Zero mail** (curato dalla cooperativa Zero Grafica), a sue spese. Tale servizio consente di inviare e ricevere mail. Presso l'Ufficio Comando del Padiglione in cui è collocato potrà richiedere i moduli per accedere al servizio.

Capitolo VI. IL CARCERE DURO (ART. 41 bis O.P.)

Le regole del “carcere duro” sono regole particolari e molto stringenti, che si possono applicare **solo se ricorrono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica** E se lei ha commesso uno dei delitti indicati dall’art. 41 bis ordinamento penitenziario (che richiama l’art. 4 bis o.p.). Ad esempio, tra essi rientrano: **delitti commessi con finalità di terrorismo** o con finalità di eversione dell’ordine democratico; associazione di stampo mafioso o delitti commessi per agevolare un’associazione di stampo mafioso o secondo il metodo mafioso.



Quali misure le possono essere applicate?

- **Isolamento** nei confronti degli altri detenuti. **Lei non potrà avere contatti con** i detenuti che non sono sottoposti al suo stesso regime. Sarà costantemente sottoposto a **sorveglianza**;
- Sarà previsto un controllo della posta in uscita e in entrata E vi sarà una limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
- **Ci saranno limiti ai colloqui. In particolare:**

COLLOQUIO IN PRESENZA

- **Lei potrà avere un colloquio al mese**, da svolgersi in intervalli di tempo regolari e in locali attrezzati in modo da evitare che si possano scambiare oggetti. Sarà separato dai visitatori da un vetro divisorio (a meno che non siano figli o nipoti che hanno meno di dodici anni);
- **Potrà incontrare solo i suoi parenti stretti, il suo coniuge o il convivente** (ci possono essere delle eccezioni che verranno valutate caso per caso);
- Il colloquio sarà controllato e sottoposto a videoregistrazione.

COLLOQUIO TELEFONICO

Se non effettua colloqui visivi, dopo almeno 6 mesi di carcere duro potrà accedere a **un colloquio telefonico mensile, ma:**

- Solo con i suoi parenti stretti, il suo coniuge o convivente;
- Il colloquio potrà durare al massimo 10 minuti.
- La telefonata sarà registrata.

DIFENSORE: Potrà avere **colloqui settimanali con il suo difensore**, sia dal vivo che telefonici.

GARANTI: Può sempre fare **colloqui visivi con i Garanti** senza alcuna limitazione. Potrà comunque fare il suo colloquio mensile con i suoi familiari anche se avrà fatto quello con il Garante.

Capitolo VII. IL TRASFERIMENTO VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA PER SCONTARE LA PENA

ATTENZIONE! Questa possibilità esiste solo per i **cittadini di un altro Stato Membro dell'Unione Europea** o per i cittadini di Stati terzi (fuori dell'UE) **che hanno la residenza abituale in un altro Stato dell'Unione.**



Trasferimento: di cosa si tratta?

Le persone detenute cittadine o residenti in alcuni stati dell'Unione europea possono essere trasferite **per scontare la pena** in un Istituto di un altro Stato membro dell'Unione Europea. **A volte è possibile per la persona detenuta esprimere il suo consenso, mentre altre volte si opera anche senza il suo consenso.**

Lei può in ogni caso partecipare alla procedura ed esprimere la sua opinione sul trasferimento: per farlo, è importante mettersi in contatto con un legale.

È sempre consigliabile in questo procedimento essere sostenuti da un legale di fiducia: se non ha un avvocato di riferimento, può mettersi in contatto con il Garante. La normativa di riferimento è contenuta nella **Decisione Gai 2008/909 e Legge delega 88/2009.**



Chi può essere trasferito?

Lei può essere trasferito se è un **detenuto cittadino dell'Unione Europea**, oppure è un cittadino di un altro Paese, anche fuori dall'Unione Europea, e ha vissuto stabilmente e ha la residenza abituale in un altro Stato dell'Unione Europea. Inoltre, deve trovarsi in Istituto a seguito di una decisione finale su un procedimento penale (**es. sentenza definitiva**).



Il tipo di reato commesso influisce sul trasferimento?

Se si trova in carcere perché ha commesso un reato considerato particolarmente serio (tra gli altri: **partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, omicidio volontario, traffico di veicoli rubati, rapimento, violenza sessuale etc.**) **E deve scontare una pena superiore a 3 anni**, potrà sempre essere trasferito.

ATTENZIONE! Se invece si trova in carcere perché ha commesso altri reati, per essere trasferito **occorrerà che il Paese di destinazione consideri reato punito con la legge penale la sua condotta.**

ATTENZIONE! Nel caso in cui sia necessario adattare la pena che sta scontando in Italia con le leggi del Paese di trasferimento, **la “nuova pena” non potrà essere più grave** (sia per la durata sia per il tipo di pena) di quella che sta scontando in Italia.



[Si procederà sempre al trasferimento?](#)

Non è sicuro che il Paese di destinazione accetti il trasferimento: questo vale soprattutto per la Romania, a causa del grande tasso di sovraffollamento delle carceri.

Il criterio per il trasferimento è quello del suo **REINSERIMENTO SOCIALE**: non potrà essere trasferito se nel suo Paese (es. la Romania) non ha possibilità di reinserimento sociale (ad esempio se non c'è più la sua famiglia, non ci sono altri conoscenti e non ha possibilità di trovare lavoro).



[Verso quali stati membri può essere trasferito?](#)

- Lo **Stato** di cui ha la cittadinanza E **in cui ha vissuto; oppure**
- Lo **Stato** di cui ha la cittadinanza E verso cui deve essere allontanato, se è stato emesso un ordine di espulsione o di allontanamento nei suoi confronti; oppure
- Lo **Stato** di cui ha la cittadinanza, anche se lei non ci ha vissuto e non c'è un ordine di allontanamento verso quel Paese.



[Se vuole essere trasferito, cosa può fare?](#)

Solitamente il Paese in cui sta scontando la pena (l'Italia) e il Paese di destinazione comunicano tra di loro, **MA lei può chiedere direttamente alle Autorità competenti italiane oppure del Paese di destinazione** di avviare la procedura per la trasmissione della sua sentenza di condanna e del certificato che sono richiesti per il trasferimento. Sappia che **le procedure di trasferimento possono essere molto lunghe**, se ha meno di 2 anni di pena da scontare può essere che lei non possa essere trasferito prima della fine della pena.

ATTENZIONE: dal momento che **ogni Paese membro ha le proprie regole** per quello che riguarda il trasferimento, non è possibile indicare in questa guida quale sia esattamente la procedura da seguire.

Per questo motivo, **se le rimangono alcuni anni da scontare in carcere e desidera essere trasferito, prima di avviare la procedura** contatti il suo avvocato, un operatore di fiducia o l'Ufficio Garante